

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

99^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXXVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-147

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 149-394

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 395-430

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SULLA VICENDA CHE HA INTERESSATO IL SENATORE ALBERTO BALBONI A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI UN'INTERROGAZIONE

PRESIDENTE	3
SCHIFANI (FI)	2, 4
PAGANO (DS-U)	3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 4

Discussione e approvazione:

(824-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 8, 10, 11 e passim
SALINI (FI), relatore	9, 10, 13
RUVOLO (Aut)	11
DI GIROLAMO (DS-U)	11
BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	12, 15
CURSI, sottosegretario di Stato per la sanità ..	13
TONINI (DS-U)	14
BOLDI (LNP)	15
MALENTACCHI (Misto-RC)	16
PERUZZOTTI (LNP)	16

SENATO

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale di Verona

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE	17, 21
FASSONE (DS-U)	18
CONTESTABILE (FI)	19
CONSOLO (AN)	20
MANZIONE (Mar-DL-U)	21
CREMA (Misto-SDI)	21
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

DISEGNI DI LEGGE**Seguito della discussione:**

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

VIVIANI (DS-U) Pag. 25

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 25

Seguito della discussione:

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE 26, 30, 31 e *passim*

RIPAMONTI (Verdi-U) 27, 33, 35 e *passim*

PASQUINI (DS-U) 28, 75, 105

TAROLLI (CCD-CDU:BF), relatore 29, 63, 72 e *passim*

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 30, 43, 72 e *passim*

MORANDO (DS-U) 30, 31

VIVIANI (DS-U) 31, 51, 107 e *passim*

GIARETTA (Mar-DL-U) 32, 59, 60

TURCI (DS-U) 33, 36, 46

DE PETRIS (Verdi-U) 35, 88

* MANCINO (Mar-DL-U) 37, 84, 105

MORO (LNP) 40

ANDREOTTI (Aut) 41, 43

D'AMICO (Mar-DL-U) 44, 45, 64

CANTONI (FI) 49

PEDRIZZI (AN) 50, 132

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF) 51, 67

CAMBURSANO (Mar-DL-U) 53

BRUNALE (DS-U) 54, 76

COVIELLO (Mar-DL-U) 56, 57, 81 e *passim*

GRILLO (FI) 46, 61, 139

* DEBENEDETTI (DS-U) 48, 65

ZANCAN (Verdi-U) 67

SODANO Tommaso (Misto-RC) . . 70, 73, 85 e *passim*

MALABARBA (Misto-RC) 71, 135, 136

EUFEMI (CCD-CDU:BF) 71, 72

PAGANO (DS-U) 73, 74

TOIA (Mar-DL-U) 79, 83, 118 e *passim*

MALENTACCHI (Misto-RC) 80

NOCCO (FI) 83

PROVERA (LNP) 84

SPECCHIA (AN) 86

CHIRILLI (FI) 87

CHINCARINI (LNP) 90

BASSANINI (DS-U) 70, 90, 92 e *passim*

ACCIARINI (DS-U) 93, 95, 99 e *passim*

D'ANDREA (Mar-DL-U) Pag. 95

FLORINO (AN) 96, 99

FASOLINO (FI) 99

BONATESTA (AN) 100

ASCIUTTI (FI) 100

IOANNUCCI (FI) 101

FRANCO Paolo (LNP) 110

BATTAFARANO (DS-U) 112

PIZZINATO (DS-U) 113

TREU (Mar-DL-U) 115

VIZZINI (FI) 117

LAURO (FI) 126

MALAN (FI) 127

PERUZZOTTI (LNP) 129

NOVI (FI) 130

TOMASSINI (FI) 133

BETTAMIO (FI) 133

CORTIANA (Verdi-U) 134

LONGHI (DS-U) 137

MARTONE (Verdi-U) 140

CORRADO (LNP) 141

BRUTTI Paolo (DS-U) 142, 143

Verifiche del numero legale 31, 52, 107

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 119,

123

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 144

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B:**

BRUTTI Paolo (DS-U) 144

TAROLLI (CCD-CDU:BF), relatore 145

LAURO (FI) 145

RIGONI (Mar-DL-U) 145

MALENTACCHI (Misto-RC) 146

SULLA DRAMMATICA CRISI IN ARGENTINA

PRESIDENTE 146

MALABARBA (Misto-RC) 146

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI SABATO 22 DICEMBRE 2001

147

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 824-B:**

Ordini del giorno G1 e G2 149

Articolo 1 del disegno di legge e modificazioni introdotte in sede di conversione 150

Decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402:

Articoli 1 e 2 153

DISEGNO DI LEGGE N. 700-B:

Articoli da 1 a 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati	Pag. 155
Articolo 18 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e Tabelle A e B	174
Articolo 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati	180

DISEGNO DI LEGGE N. 699-B:

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno G36	181
Articolo 2 ed emendamenti	188
Articoli da 3 a 6	193
Articolo 7 ed emendamento	198
Articolo 8	199
Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno G1	200
Articolo 10 ed emendamenti	211
Articolo 11, proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno G2, G3, G4 e G37	214
Articolo 12 ed emendamento	228
Articolo 13 ed emendamento	230
Articolo 14	231
Articolo 15 ed emendamenti	232
Articolo 16 ed emendamenti	234
Articoli 17 e 18	237
Articolo 19, emendamenti e ordini del giorno G5 e G6	238
Articolo 20 ed emendamento	245
Articolo 21	246
Articolo 22 ed emendamenti	247
Articolo 23	248
Articolo 24 ed emendamenti	251
Articolo 25, allegato A, emendamenti e ordini del giorno G46 e G47	256
Articolo 26	266
Articolo 27, emendamenti e ordine del giorno G7	266
Articolo 28 ed emendamenti	272
Articolo 29 ed emendamenti	275
Articolo 30 ed emendamento	278
Articolo 31 ed emendamenti	279
Articolo 32 e tabella 1	280
Articolo 33, emendamenti e ordini del giorno G8 e G9	296
Articolo 34, emendamenti e ordini del giorno G42 e G48	299

Articolo 35, proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno G10, G33, G38 e G50 . Pag.	302
Articoli 36 e 37	317
Articolo 38, emendamenti e ordine del giorno G40	318
Articolo 39	336
Articolo 40 e ordini del giorno G11, G12, G13, G14 e G15	336
Articolo 41	340
Articolo 42 ed emendamento	341
Articolo 43	342
Articolo 44 ed emendamento	342
Articolo 45, tabella 2, emendamenti e ordini del giorno G16 e G17	344
Articolo 46	349
Articolo 47 ed emendamenti	350
Articolo 48	353
Articolo 49 ed emendamenti	354
Articolo 50, emendamenti e ordine del giorno G20	356
Articolo 51	358
Articolo 52, emendamento e ordini del giorno G21, G22, G23, G24, G34, G41, G43, G44, G45, G18 e G19	359
Articolo 53, emendamenti e ordine del giorno G25	384
Articolo 54 ed emendamenti	388
Articolo 55, emendamenti e ordini del giorno G26 e G27	391

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Integrazione alla relazione del senatore Salini sul disegno di legge n. 824-B	395
---	-----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 398**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati	408
Annuncio di presentazione	408
Assegnazione	408
Ritiro	409

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte . . . Pag. 409

GOVERNO

Trasmissione di documenti 409

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-ROGAZIONI

Annunzio 146

Mozioni Pag. 410

Interpellanze 411

Interrogazioni 412

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 417

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 15,16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 18 dicembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,20 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla vicenda che ha interessato il senatore Alberto Balboni a seguito della presentazione di un'interrogazione

SCHIFANI (FI). A seguito dell'interrogazione presentata dal senatore Balboni in cui denunciava episodi di intolleranza politica presso il liceo classico Ariosto di Ferrara nonché dell'ispezione presso la suddetta scuola da parte delle autorità scolastiche, si è scatenata a livello locale una campagna diffamatoria nei confronti del collega. Nel corso di una assemblea, tenutasi in città all'interno di pubblici locali, è stato distribuito un volantino che, oltre a contenere affermazioni ingiuriose, prospetta possibili azioni violente nei confronti della sua persona. Sollecita pertanto iniziative che, oltre a salvaguardare il rispetto della dignità dei parlamentari, assicurino l'incolumità del collega Balboni e della sua famiglia. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

PAGANO (*DS-U*). L'attacco ingiurioso nei confronti del senatore Balboni va condannato ma con altrettanta forza vanno stigmatizzati altri episodi, tra cui l'istituzione di una linea telefonica per denunciare comportamenti antigovernativi da parte dei docenti, metodi che ledono profondamente la libertà di insegnamento. Sollecita pertanto lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo presentati al riguardo.

PRESIDENTE. Esprime solidarietà al senatore Balboni e deplora la campagna denigratoria di cui è fatto oggetto. La Presidenza invita le autorità locali a provvedere alla sicurezza del collega e della sua famiglia, accertando se nello svolgimento dei fatti siano evidenziabili delle responsabilità. Assicura infine la senatrice Pagano che si attiverà nel senso da lei indicato.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto riguarda l'obiettivo della crescita del prodotto interno lordo, i provvedimenti dei primi 100 giorni hanno già innescato processi positivi che esplicheranno i loro effetti nel corso del 2002 mentre, in ordine alla critica di un aumento dell'imposizione fiscale locale, la responsabilità va ricercata nella politica condotta dal centrosinistra soprattutto nei confronti dei trasferimenti alle regioni, in merito ai quale il Governo si è già fatto carico di un riequilibrio. Per quanto riguarda le categorie più disagiate, il Governo ha disposto misure a favore degli anziani, in particolare quelli con bassi livelli pensionistici, ma non sono stati dimenticati i giovani, ai quali non sono destinate misure di tipo assistenzialistico, ma vengono offerte nuove opportunità di realizzazione. La manovra per il 2002 rappresenta uno spartiacque, un passaggio da un modello di gestione dell'economia accentrato ad un sistema ispirato alla libertà di mercato da affidare agli individui e alle imprese. Alla Camera sono state introdotte molte disposizioni, i cui contenuti erano stati in gran parte suggeriti dal Senato, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, gli interventi per l'agricoltura, le misure sul lavoro precario, il regime

finanziario degli enti locali. Nell'ottica di liberalizzare alcuni settori sono stati introdotti altri interventi, come quello che riguarda le fondazioni e la Cassa depositi e prestiti, ma la struttura originaria della finanziaria non è stata alterata. Ringrazia la maggioranza per il sostegno espresso nell'esame parlamentare. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

PRESIDENTE. Come stabilito, sospende l'esame dei documenti finanziari.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(824-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza il senatore Salini a svolgere la relazione orale.

SALINI, *relatore*. Il provvedimento sul personale sanitario trae origine dalla situazione, in alcune Regioni drammatica, di carenza del personale infermieristico e tecnico ed è stato arricchito nel corso dell'esame al Senato di importanti modifiche, soprattutto per favorire l'ampliamento della categoria professionale degli infermieri, riconoscendo per esempio la possibilità di iscrizione alla scuola universitaria a chi fosse in possesso di diploma conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma del titolo o la possibilità per i biologi di effettuare prelievi. Alla Camera sono state soppresse molte importanti disposizioni a favore di diversi profili professionali nel settore sanitario e ciò non consente quella riqualificazione necessaria per offrire servizi adeguati. Per questo è stato presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a riesaminare mediante nuove proposte legislative le questioni oggetto di soppressione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RUVOLO (*Aut*). Poiché la Camera ha soppresso la disposizione relativa ai biologi l'ordine del giorno G1 impegna il Governo a considerare la possibilità per gli appartenenti a tale categoria di eseguire i prelievi capillari e venosi in quanto si tratta di una grave discriminazione nei loro confronti. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

DI GIROLAMO (*DS-U*). L'allargamento del provvedimento ad altri settori era già stato giudicato negativamente in quanto si tratta di norme improprie che inducono un aumento della spesa sanitaria e rispondono a

richieste corporative. La soppressione operata dalla Camera è dunque soddisfacente, anche se rimane l'elemento politico preoccupante di subordinazione del Ministero della salute a quello dell'economia. Ciò nonostante il Gruppo voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Il provvedimento torna al Senato con alcune modifiche migliorative ma si tratta di una soluzione incompleta che non risolve l'emergenza infermieristica. Il dato negativo che emerge è comunque la subordinazione del Ministro della salute a quello dell'economia che dimostra con quanta poca convinzione si affrontino i temi della salute. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SALINI, *relatore*. È favorevole agli ordini del giorno G1 e G2.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Nell'invitare l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge, che rappresenta un giusto, sia pure parziale, riconoscimento per alcune categorie del comparto sanitario, accoglie gli ordini del giorno G1 e G2. (*Applausi dai Gruppi AN e CCD-CDU:BF*).

PRESIDENTE. Pertanto i due ordini del giorno non saranno posti in votazione. Comunica il parere espresso sul disegno di legge dalla Commissione bilancio (*v. Resoconto stenografico*). Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge, passa alla votazione finale.

TONINI (*DS-U*). Ribadisce, a nome del Gruppo, il voto di astensione già espresso in prima lettura, pur apprezzando la soppressione di alcune delle norme più controverse operata dalla Camera dei deputati. Conferma però le critiche rispetto all'abuso sistematico della decretazione d'urgenza in materia sanitaria e stigmatizza il comportamento della maggioranza che non ha tenuto conto del parere contrario della propria Commissione bilancio e ha esposto il Senato a successivi interventi di correzione dell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BOLDI (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega, auspicando un ulteriore intervento del Governo per riesaminare la questione dei biologi e per disciplinare ulteriori aspetti della professione infermieristica, con riferimento ad esempio ai generici, ai capo infermieri e alle ostetriche.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita si asterrà sulla conversione di un decreto-legge che, perlomeno, rappresenta un atto di riconoscenza nei confronti di una categoria di personale carat-

terizzato da grande dedizione e competenza. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Nonostante le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, conferma il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista al disegno di legge già espresso nel corso dell'esame in prima lettura, e ribadisce le osservazioni critiche rispetto al ricorso alla decretazione d'urgenza.

PERUZZOTTI (*LNP*). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà alla votazione il segno di protesta, non ritenendo che il Senato possa essere considerato inferiore all'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e CCD-CDU:BF e del senatore Cambursano*)

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal tribunale di Verona

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Passa alla deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato in ordine al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dinanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Verona, con riferimento alla decisione adottata il 31 gennaio 2000 nei riguardi degli ex senatori Speroni e Gnutti. Avverte che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio per resistere nel conflitto e quindi, se l'Assemblea converrà con tali conclusioni, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

FASSONE (*DS-U*). Anche se con sempre maggiore frequenza si assiste alla costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale di uno dei due rami del Parlamento, il richiamo alla prassi da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non è un criterio decisivo, altrimenti non si giustificerebbe il filtro della Giunta stessa e dell'Assemblea. Inoltre, a parte la necessità di considerare eventuali novità legislative o decisioni accidentali o, ancora, palesi errori nella valutazione di elementi essenziali, la decisione se resistere o no in giudizio va assunta anche in base ad una realistica aspettativa di accoglimento da parte della Corte costituzionale. Nel caso esaminato dalla Giunta si è trattato non di opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, bensì di condotte materiali, e pertanto non condivide la decisione della stessa di proporre all'Assemblea una deliberazione per la costituzione in giudizio. Chiede

quindi che tale deliberazione sia adottata con votazione nominale elettronica.

CONTESTABILE (FI). Premette che non ritiene si possa modificare in questa occasione la prassi della costituzione in giudizio del Senato nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato; tuttavia, esprime un dubbio di carattere più generale. Infatti, secondo un primo esame della questione, forse non si può parlare di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal momento che emerge un contrasto tra due soggetti istituzionali che rappresentano, da una parte, un potere dello Stato e dall'altro una funzione, quale è sempre stata storicamente definita quella giurisdizionale. Ritiene comunque necessario porre mano ad una norma di attuazione della disciplina costituzionale in materia di insindacabilità. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni*).

CONSOLO (AN). A nome dei Gruppi AN, Biancofiore e Lega, dichiara il voto favorevole alla deliberazione in ordine alla costituzione in giudizio. Senza entrare nel merito della vicenda, ricorda che il Senato, sia pure con una maggioranza diversa, si è già espresso nella scorsa legislatura sulla questione, nel senso di far rientrare i comportamenti degli ex senatori Speroni e Gnutti nell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione. Ribadisce inoltre l'impegno, precedentemente assunto, di presentare un disegno di legge per la revisione costituzionale di tale articolo. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP*).

MANZIONE (Mar-DL-U). Non condivide la posizione espressa dal senatore Fassone in quanto non si tratta di decidere se la condotta dei due ex parlamentari rientri o meno nell'insindacabilità tutelata dalla Costituzione: sul punto si è già espressa l'Assemblea del Senato nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che in occasione di tale decisione avrebbe dichiarato la contrarietà del richiamo alla norma costituzionale, nella decisione odierna non ritiene vi siano motivi per escludere il ricorso alla difesa tecnica per la costituzione in giudizio. Pertanto, a titolo personale, annuncia il voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e AN*).

CREMA (Misto-SDI). Illustra le ragioni della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dichiara che voterà a favore della costituzione in giudizio del Senato dinanzi la Corte costituzionale. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, AN e CCD-CDU:BF*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame delle disegno di legge di bilancio, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, avvertendo che con l'approvazione dei singoli articoli, sui quali non sono stati presentati emendamenti, si intendono approvati anche le Tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi, comprese le Note di variazioni.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli da 1 a 9, con le relative annesse tabelle. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), approva l'articolo 10, con l'annessa tabella. Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli da 11 a 19, con le relative annesse o allegate tabelle.

PRESIDENTE. A norma di Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio avverrà solo dopo la votazione degli articoli e del disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge finanziaria avvertendo che, a norma di Regolamento, le votazioni saranno effettuate a cominciare dall'articolo 1, in cui sono riportate le disposizioni sul limite massimo del saldo netto da finanziare e sul livello massimo del ricorso al mercato finanziario; una volta determinati in tal modo i valori dei saldi differenziali, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali. L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata impeditiva della discussione e della votazione, nell'ambito delle parti non ancora approvate, di eventuali altre proposte emendative che utilizzino il prescritto meccanismo di copertura.

Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla 1ª Commissione permanente e passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, a partire dall'articolo 1 e dagli emendamenti ad esso riferiti.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 1.3 riguarda la vicenda della copertura della legge Tremonti-bis, per la quale si propone di ripristinare la norma di copertura approvata dal Senato. Appare infatti inefficace la previsione di una relazione sull'emersione del lavoro sommerso,

che il Governo deve presentare al 30 giugno, in quanto la stessa legge finanziaria ha prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni proprio al 30 giugno. L'emendamento 1.1 prevede la restituzione del *fiscal drag*, una norma di cui beneficiano tutti i contribuenti e che pertanto non può essere sostituita dall'incremento delle detrazioni per i figli a carico.

PASQUINI (*DS-U*). La copertura a posteriori nella legge finanziaria della Tremonti-*bis* per 6.000 miliardi equivale a riconoscere che la stessa legge era scoperta e comunque costituisce una procedura innovativa e pericolosa. L'emendamento 1.2 ripropone pertanto il testo approvato dal Senato.

TAROLLI, *relatore*. Illustra l'ordine del giorno G36 (*v. Allegato A*), di carattere meramente chiarificatorio.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibili gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 9.2, 9.9, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 38.36, 38.37, 38.38 e 78.Tab.B.1, in quanto non direttamente correlati alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

TAROLLI, *relatore*. Nonostante alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati meriterebbero correzioni quando non di essere addirittura soppresse, per senso di responsabilità verso il Paese esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 699-B.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere identico a quello del relatore, pur rendendosi conto che il testo approvato dalla Camera presenta alcuni limiti; ritiene tuttavia prioritaria una sollecita approvazione del provvedimento per scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio. Visto che i senatori della maggioranza non hanno presentato proposte di modifica e considerato l'atteggiamento critico ma responsabile dell'opposizione, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti per concentrare la discussione sugli articoli e sugli ordini del giorno. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti presentati e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G36.

MORANDO (*DS-U*). Contesta la decisione della Presidenza di dichiarare inammissibile l'emendamento 2.1, che si riferisce ad una modifica apportata dalla Camera e che è stato votato in Commissione bilancio. L'emendamento sugli incapienti è politicamente rilevante in quanto la Camera ha modificato l'articolo 2 che riguarda le detrazioni. Ritiene che la dichiarazione di inammissibilità sia lesiva delle prerogative dei parlamentari.

PRESIDENTE. Nonostante la prassi applicativa della norma in materia di ammissibilità sia nel senso di considerare inammissibile l'emenda-

mento in quanto recante un comma aggiuntivo, accoglie la richiesta del senatore Morando.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.3 fino alle parole «2002 e 2003»; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 1.2. Il Senato respinge inoltre l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G36, accolto dal Governo come raccomandazione, non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 sono inammissibili.

GIARETTA (Mar-DL-U). Il Governo dimostra scarsa attenzione alla situazione fiscale delle famiglie più deboli: le detrazioni per i figli a carico, infatti, non saranno godute da tutte le famiglie italiane, mentre la mancata restituzione del *fiscal drag* e la mancata riduzione delle aliquote colpiranno tutti contribuenti. Inoltre l'adeguamento all'inflazione delle pensioni di importo intorno ai 18 milioni sarà notevolmente decurtato dall'incremento delle detrazioni fiscali determinate dal cosiddetto «effetto gradino». L'emendamento 2.1 rappresenta la soluzione per il noto problema degli incapienti. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TURCI (DS-U). L'emendamento 2.2 intendeva rispondere ad un principio di equità sociale, consentendo anche alle famiglie più povere di beneficiare delle detrazioni per i figli a carico.

RIPAMONTI (Verdi-U). Oltre a motivazioni di equità sociale, l'emendamento 2.3 avrebbe stimolato l'aumento dei consumi.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1 e, con distinte votazioni, approva gli articoli 2 e 3, nonché l'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dalla Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, e del relativo emendamento che si intende illustrato.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 7.1 e approva l'articolo 7. Viene quindi approvato l'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 approvato dal Senato, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 9.2, 9.9, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19 sono inammissibili.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Con l'emendamento 9.5 si propone di rendere definitivo il regime di agevolazione dell'IVA in agricoltura, misura necessaria per restituire impulso alle imprese agricole che non possono beneficiare della Tremonti-bis. Il 9.6 prevede invece un credito d'imposta per i produttori biologici per le spese di certificazione sostenute.

TURCI (*DS-U*). L'emendamento 9.17 prevede la restituzione del fiscal drag, la cui disapplicazione è in clamoroso contrasto con le promesse del Governo di diminuire la pressione fiscale: il ministro Tremonti fa vaghe promesse per il futuro, ma per il 2002 i cittadini pagheranno 2.500 miliardi in più di IRPEF. (*Applausi del senatore Cambursano*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Annuncia un voto favorevole all'emendamento 9.1, in quanto l'articolo 9 contiene numerose sanatorie di carattere fiscale e pertanto non contribuisce alla trasparenza nei rapporti tra i cittadini ed il fisco.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Visto che il relatore ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti per evitare un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati, pur ritenendo condivisibili alcuni di essi, sarebbe opportuno che il relatore e il Governo esprimessero il parere almeno sugli emendamenti illustrati. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti del senatore Moro*).

PRESIDENTE. I tempi di approvazione della finanziaria attengono alla valutazione politica; il parere è stato espresso sul testo degli emendamenti e non sulle loro illustrazioni, per cui la Presidenza presume il parere contrario del relatore e del Governo, salvo che gli stessi non intendano intervenire per eventuali chiarimenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.1, 9.3 e 9.4.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Insiste sull'emendamento 9.5.

Il Senato respinge l'emendamento 9.5.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Vengono respinti gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14 (testo corretto).

TAROLLI, *relatore*. È contrario all'ordine del giorno G1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore.

MORO (*LNP*). Lamenta l'eccessivo numero di ordini del giorno che continuano ad essere presentati.

PRESIDENTE. Non verrà consentita la presentazione di altri ordini del giorno. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

Il Senato respinge l'ordine del giorno G1 ed approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sottolinea le ragioni degli emendamenti 10.3 e 10.4.

Il Senato respinge separatamente tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, che risulta invece approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di stralcio riferita all'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

ANDREOTTI (*Aut*). La procedura in vigore per l'esame del disegno di legge finanziaria non consente tempi lunghi per l'ultima lettura, volendosi a tutti i costi evitare l'esercizio provvisorio, ma svalorza in modo avvilente gli interventi e le considerazioni che si potrebbero fare. Lo stralcio dell'articolo 11 appare particolarmente opportuno in quanto è inaccettabile che la Camera dei deputati abbia inserito nella finanziaria una riforma delle fondazioni bancarie che non può adesso essere esaminata approfonditamente dai senatori e che presenta norme volte solo ad enfatizzare il ruolo degli enti locali e dei privati. Auspica in futuro di potere discutere con tempi più consoni ai loro contenuti i disegni di legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo condivide le preoccupazioni espresse. La questione delle fondazioni era però in discussione da tempo. La norma ha rilevanza strategica, mentre il metodo scelto consente di individuare con maggiore facilità le necessarie risorse. Pur ammettendo che i tempi per la discussione siano stati eccessivamente ristretti, insiste quindi sull'articolo 11 così come sull'approvazione del disegno di legge finanziaria senza modifiche; l'esercizio provvisorio, dato il contesto anche internazionale, apparirebbe infatti quanto mai inopportuno in questa occasione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). La collocazione di questa norma nella legge finanziaria appare azzardata, anche perché penalizza il sistema finanziario. Se con la privatizzazione delle fondazioni si intendeva inizialmente sottrarre le banche alla politica e arricchire la società civile, ora si proroga l'obbligo per le fondazioni di vendere le banche e si attribuisce alle fondazioni stesse il compito di sostituire l'intervento pubblico a fini di risparmio. Peraltro, sembrano manifestarsi forme di lottizzazione politica nella gestione delle fondazioni. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI, AN e LNP. Richiami del Presidente*). Si assiste ad una volontà di riappropriazione da parte della politica, in particolare della maggioranza, di questo comparto, addirittura mediante la legge finanziaria e utilizzando la minaccia dell'esercizio provvisorio. In tal modo, appaiono decisamente a rischio le regole democratiche. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TURCI (*DS-U*). La questione delle fondazioni non era affatto in agenda, né tanto meno nel programma di Governo. È grave il modo di procedere che si è scelto, neanche giustificato dal «risparmio» che il Sottosegretario ha prospettato. In realtà si allungano i tempi della privatizzazione, ampliando nel contempo in modo eccessivo il ruolo della Banca d'Italia nella materia. Inoltre, dovendosi corrispondere alle nuove competenze, anche in tema di nomine, assegnate alle Regioni a seguito dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, si è operata una incomprensibile distinzione fra le fondazioni di natura associativa e quelle di natura istituzionale, i cui attuali vertici evidentemente non piacciono alla maggioranza. (*Applausi dal Gruppo DS-U*). La vecchia distinzione tra le diverse funzioni delle fondazioni nell'utilizzo del patrimonio stabilita dalla «legge Ciampi» viene meno, creandosi così un confuso localismo. Insiste pertanto sulla proposta di stralcio. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). La questione non è certo risolvibile con dei *blitz* all'interno della legge finanziaria, peraltro modificando precedenti decisioni cui si era giunti attraverso un serio confronto. Si vuole incidere sugli interventi delle fondazioni, probabilmente penalizzando il Sud, nel quale peraltro si concentra gran parte della raccolta del risparmio.

CANTONI (FI). Forza Italia è contraria allo stralcio. La normativa prevista, anche con il ricorso alla figura delle società di gestione del risparmio, rappresenta lo strumento che consentirà alle fondazioni di stare sul mercato. Si pone fine alla confusione tra fondazioni e banche e si risponde ad un'impostazione seriamente federalista. Banca d'Italia e Tesoro saranno a loro volta chiamati ad un importante ruolo di indirizzo, anche in vista della rinnovata sfida internazionale. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF)*.

PEDRIZZI (AN). Intervenire sulla materia era necessità improcrastinabile, come da tutti riconosciuto, e il Governo lo fa in maniera equilibrata, contemporaneamente eliminando vecchie gestioni facilmente sospettabili di clientelismo, nonché valorizzando giustamente il ruolo degli enti locali. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Il Gruppo voterà contro la proposta di stralcio, anche perché l'ordine del giorno G37, presentato dal relatore, dà risposta alle varie problematiche sollevate.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge la proposta di stralcio n. 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). La riforma delle fondazioni deliberata con un *blitz* dalla Camera impedisce al Senato di entrare nel merito. Peraltro, alcune norme presentano profili di incostituzionalità. Infatti, la natura privatistica delle fondazioni è disattesa dalle misure introdotte nell'articolo; inoltre, è inaccettabile che la definizione dei criteri del controllo che le fondazioni esercitano sulle società conferitarie sia demandata alla Banca d'Italia e non ad un provvedimento legislativo. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

BRUNALE (DS-U). Invita a votare a favore degli emendamenti presentati dai Democratici di sinistra in quanto la disposizione sulle fondazioni appare come una scelta spregiudicata del Governo per intervenire pesantemente sugli assetti societari delle più grandi banche italiane e mette a repentaglio la natura giuridica privata delle stesse prevedendo interventi esterni che mal si conciliano con la loro autonomia. Inoltre, si opera una distinzione tra le fondazioni istituzionali e quelle a carattere associativo aprendo la strada a possibili cambiamenti degli assetti e indirizzando le risorse detenute dal mondo delle fondazioni verso interventi indistinti legati al settore *no profit*. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com)*.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Da parte dell'opposizione vi è il tentativo di trovare punti di convergenza su una materia di grande rilevanza sulla quale si è sempre legiferato attraverso l'accordo tra le forze politiche, come è accaduto per la cosiddetta legge Ciampi. Si preferisce invece un intervento forzoso che non opera alcuna distinzione tra le fondazioni che hanno o meno proceduto al rinnovo dello statuto e dei consigli di amministrazione, come previsto da quella normativa. La disposizione inoltre, vincolando le fondazioni al territorio, rischia di allargare ulteriormente il divario tra Nord e Sud del Paese essendo già adesso molto più elevati gli interventi realizzati al Nord dalle fondazioni. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*)

Il Senato respinge quindi la prima parte dell'emendamento 11.2, fino alle parole «Sopprimere l'articolo», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'11.5.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Nell'ultima votazione effettuata con il sistema elettronico risulta tra i presenti il senatore De Corato, vice sindaco di Milano, che al momento si trova ad una pubblica riunione con i dipendenti del comune in occasione delle festività. Invita la Presidenza ad un accertamento di tale grave fatto. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC*).

Sono quindi respinti gli emendamenti fino all'11.15.

GRILLO (*FI*). Nel corso degli anni le fondazioni sono state regolate attraverso provvedimenti legislativi condivisi da tutte le forze politiche mentre la disposizione introdotta alla Camera pone in discussione le regole concordate intervenendo sulle modalità di funzionamento delle fondazioni stesse. Peraltro, la legge Ciampi sanciva la natura privatistica di tali organismi mentre le misure previste nell'articolo 11 intervengono proprio sull'autonomia e ciò sembra essere in palese contrasto con il dettato costituzionale. Per tali motivi non parteciperà al voto sull'emendamento 11.16, anche se voterà a favore dell'articolo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato respinge quindi gli emendamenti fino all'11.23.

TAROLLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli ordini del giorno G2 e G3 e invita al ritiro del G4 in quanto molte questioni ivi sollevate sono state recepite nell'ordine del giorno G37.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il parere del relatore ed accoglie l'ordine del giorno G37.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2. Poiché la nuova normativa sembra imporsi a tutte le fondazioni, indipendentemente dal loro carattere istituzionale o meno, si intende

evitare la decadenza e la sostituzione degli organi in carica per le fondazioni in regola con i principi e le previsioni della legge.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli ordini del giorno G2, G3 e G4.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37 non verrà posto ai voti.

DEBENEDETTI (DS-U). La normativa sulle fondazioni lede profondamente la funzione e il ruolo del Senato cui non è stato consentito un intervento nel merito preferendo agire con un *blitz* anziché con una proposta di legge specifica sulla materia. Tale modo di intervenire è irrispettoso di qualsiasi regola e non offre adeguata garanzia per i cittadini. Pertanto voterà contro l'articolo 11. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Il suo Gruppo voterà a favore dell'articolo 11, il cui testo originario è stato profondamente modificato alla Camera anche grazie al contributo dei senatori del Biancofiore. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN*).

Il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento ad esso riferito.

ZANCAN (Verdi-U). È deplorabile il modo affrettato e irrispettoso del Senato con cui l'altro ramo del Parlamento, anche nel caso di una materia molto delicata come la giurisdizione tributaria e con evidente pregiudizio per la qualità legislativa, ha introdotto una disciplina non strettamente attinente al contenuto proprio della manovra finanziaria. L'emendamento 12.1 tende almeno a consentire la sospensione della causa in pendenza di una controversia penale, civile o amministrativa.

Il Senato respinge l'emendamento 12.1 e approva l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 9 del testo varato dal Senato, e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato respinge l'emendamento 13.1 (testo corretto) e approva l'articolo 13. È quindi approvato l'articolo 14, corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RAMPANTI (Verdi-U), respinge l'emendamento 15.1. È quindi respinto il 15.2 ed è approvato l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

BASSANINI (DS-U). Nonostante le promesse fatte alle organizzazioni sindacali, il Governo non garantisce il rispetto degli accordi del luglio 1993 per il recupero del differenziale tra inflazione programmata e quella reale a favore dei 3 milioni di dipendenti pubblici, finalità alla quale tendono gli emendamenti di cui è primo firmatario.

TAROLLI, *relatore*. Ribadisce il parere contrario precedentemente espresso.

SODANO Tommaso (Misto-RC). A nome dei senatori di Rifondazione comunista, sottoscrive il 16.1.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 e approva l'articolo 16.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 17 e 18, corrispondenti rispettivamente agli articoli 12 e 13 del testo varato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

MALABARBA (Misto-RC). Si dichiara disponibile a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 19.3, volto a garantire la trasformazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori socialmente utili delle amministrazioni locali in contratti a tempo indeterminato, altrimenti chiede la votazione con scrutinio simultaneo elettronico.

TAROLLI, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno G5 ed è contrario al G6.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G5 ed è contrario al G6.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, gli ordini del giorno G5 e G6 non verranno posti in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3. È quindi approvato l'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 20. È quindi approvato l'articolo 21, ugualmente introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). L'emendamento 22.1 propone la soppressione del comma 7 di un articolo, concernente l'organizzazione scolastica, che rappresenta un regalo al settore privato dell'istruzione e che ha suscitato forti critiche nell'opinione pubblica, comprovate dalle manifestazioni studentesche dei giorni scorsi.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 22.1 fino alle parole «comma 7», con conseguente preclusione della restante parte e del 22.2. È quindi respinto il 22.3.

PAGANO (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario sull'articolo 22, in particolare per la confusione che la disposizione introdotta nel comma 7 produrrà rispetto alle commissioni d'esame. D'altra parte, la sordità del Governo e del ministro Moratti in particolare è dimostrata dal mancato invito agli stati generali della scuola dei rappresentanti delle Commissioni parlamentari, delle Regioni e delle forze sociali, per svolgere un dibattito approfondito, per verificare l'annuncio di un aumento degli stanziamenti, che nella realtà si traduce in tagli ulteriori, in sostanza per rispondere adeguatamente all'indignazione degli studenti e dei professori. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Il Senato approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Avverte che l'articolo 23, corrispondente all'articolo 16 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASQUINI (*DS-U*). Ciò che suscita forte perplessità nell'articolo 24, come modificato dalla Camera dei deputati, è soprattutto l'introduzione di un blocco della spesa per le province e i comuni, che smentisce gli impegni assunti dal Governo nel convegno dell'ANCI tenuto a Parma nonché le recenti modifiche di ordine costituzionale sulle autonomie territoriali, e questo nonostante l'aumento al 6 per cento della crescita del tetto delle spese correnti. Inoltre, la riduzione dei trasferimenti determinerà un aumento della pressione fiscale locale.

BRUNALE (*DS-U*). Richiama le considerazioni del senatore Morando relative alle spese delle amministrazioni provinciali e comunali, con riferimento al patto di stabilità interno, che nella versione proposta dall'articolo in esame risultano qualitativamente inadeguate e inique. Peraltro, se le considerazioni del sottosegretario Vegas rispondessero al vero, l'ANCI non avrebbe annunciato la contrarietà all'articolato. È evidente il contrasto con la novella costituzionale recentemente introdotta nel Titolo V e quindi invita l'Assemblea a valutare gli emendamenti all'articolo 24 secondo l'indirizzo federalista impresso con tale riforma, di cui attualmente si deve registrare un arresto. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni*).

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 (testo corretto), 24.7, 24.8 e 24.9 e approva l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 18 del testo del Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

TOIA (*Mar-DL-U*). Il 25.2 tende a correggere un'improvvida decurtazione a danno della provincia di Lecco delle risorse tradizionalmente provenienti dal Casinò di Campione d'Italia.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Dichiara la disponibilità a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 25.4, soppressivo del comma 4, che tende ad opporsi alla privatizzazione del più grande acquedotto del mondo, quello pugliese, cosa che danneggerebbe le tre regioni interessate, la Puglia, la Calabria e la Basilicata.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Si dichiara disponibile a trasformare in un ordine del giorno gli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7, il cui contenuto è condiviso anche da alcuni colleghi della maggioranza. È stata disattesa, ancora una volta con una norma inserita nella manovra finanziaria, la scelta operata dai Governi della precedente legislatura nel senso di rispettare la contrarietà della regione Puglia per il trasferimento all'ENEL dell'Acquedotto pugliese; si potrebbe pertanto, dopo la trasformazione in società per azioni dell'Ente, operare un riequilibrio tra le quote azionarie delle tre regioni interessate.

TAROLLI, *relatore*. È favorevole ad un ordine del giorno che recepisca gli emendamenti 25.2 e 25.1. Esprime parere contrario sul 25.3 e sul 25.4, mentre attende di conoscere l'ordine del giorno del senatore Covello.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È disponibile ad accogliere come raccomandazione un ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 25.1 e 25.2 mentre non può

esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G47 (v. *Allegato A*) del senatore Coviello, che riguarda questione complessa e delicata.

TOIA (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 25.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G46 (v. *Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G46, accolto dal Governo come raccomandazione, non viene posto ai voti.

NOCCO (*FI*). Il Parlamento dovrebbe astenersi dalla valutazione di questioni che rientrano nelle competenze dei Presidenti delle Regioni.

PROVERA (*LNP*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G46.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Il Senato sta discutendo una norma e non il principio di autonomia delle Regioni. La disciplina in esame lede i diritti di due Regioni e l'ordine del giorno rappresenta un tentativo per riequilibrare la rappresentanza all'interno della società Acquedotto pugliese. Il Governo non può trincerarsi dietro la necessità di approfondire la questione, ignorando che la norma in votazione provoca un conflitto tra Regioni.

PRESIDENTE. Segnala al senatore Coviello che l'ordine del giorno G47 è formulato in termini dispositivi e pertanto non è accoglibile.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Riformula l'ordine del giorno (v. *Allegato A*).

Il Senato respinge l'emendamento 25.3.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). L'emendamento 25.4 tende da assicurare che la risorsa dell'acqua resti pubblica e ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 25.4.

SPECCHIA (*AN*). Sull'emendamento 25.5 ricorda che la 13ª Commissione permanente ha ieri approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo a riorganizzare l'Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Basilicata e Irpinia, trasferendo alle Regioni il capitale sociale, previa intesa con le Regioni stesse. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF*).

CHIRILLI (FI). Ribadisce quanto affermato dal senatore Specchia, precisando che si stanno trasferendo le infrastrutture e non la risorsa acqua.

TAROLLI, *relatore*. È favorevole come raccomandazione all'ordine del giorno G47 (testo 2).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

COVIELLO (Mar-DL-U). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno e ritira gli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 25.8, 25.9, 25.10 e 25.11. Vengono quindi approvati, con distinte votazioni, gli articoli 25 e 26, quest'ultimo corrispondente all'articolo 19 del testo approvato in prima lettura.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, avvertendo che il senatore Moncada ha sottoscritto il 27.3.

DE PETRIS (Verdi-U). L'emendamento 27.3 propone la soppressione delle norme approvate dalla Camera che escludono Roma dalla ripartizione delle ulteriori risorse spettanti a tutti i comuni per le spese correnti.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 27.3 e 27.4.

TAROLLI, *relatore*. L'ordine del giorno G7 può essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G7 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G7 non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 21 approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

BASSANINI (DS-U). Le modifiche apportate dalla Camera, pur positive, rendono ancora più necessari ulteriori limiti alla possibilità di accorpate o sopprimere enti pubblici o agenzie, limiti specificati nell'emendamento 28.1.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti da 28.4 a 28.6 e approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 22 approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3 e 29.4 e approva l'articolo 29. Viene quindi approvato il mantenimento dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31, introdotto dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 31.1 e 31.2 e approva l'articolo 31. Viene inoltre approvato l'articolo 32, corrispondente all'articolo 23 approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33, corrispondente l'articolo 24 approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti ed ordini del giorno.

ACCIARINI (*DS-U*). Ritira l'emendamento 33.1, evidenziando con soddisfazione che le modifiche apportate dalla Camera accolgono le proposte avanzate in prima lettura dalla sua parte politica e che il Governo ha pertanto rivisto le sue posizioni, prendendo atto della delicatezza della gestione privata dei beni culturali.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). L'emendamento 33.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G8 e G9 si intendono illustrati.

Il Senato respinge l'emendamento 33.2.

TAROLLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli ordini del giorno G8 e G9.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Malgrado gli ordini del giorno riguardino materia estranea, li accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G8 e G9, accolti dal Governo come raccomandazione, non vengono posti in votazione.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sull'articolo 33 il relatore e il Governo hanno dimostrato in prima lettura notevole superficialità, visto che la Camera dei deputati ha modificato l'articolo come proposto dagli emenda-

menti presentati in Senato. Il Governo dovrebbe avere un rapporto più trasparente con entrambi i rami del Parlamento.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Nonostante le positive modifiche apportate dalla Camera, annuncia il voto contrario sull'articolo che presenta ancora aspetti contraddittori, in particolare in merito al rapporto tra il Ministero e gli enti locali nella gestione dei beni culturali. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Il Senato approva l'articolo 33.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 25 approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

ACCIARINI (*DS-U*). Le modifiche apportate dalla Camera sono gravi, perché hanno privato di sicurezza il personale a contratto, che è indispensabile per il funzionamento dei musei. Ritira l'emendamento 34.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G48 (*v. Allegato A*). (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

FLORINO (*AN*). Dissente dal testo approvato dalla Camera, che è peggiorativo e che rappresenta un'inutile penalizzazione dei lavoratori. (*Applausi della senatrice Pagano*).

PRESIDENTE. L'emendamento 34.2 è stato ritirato.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G48, rilevando che il testo in esame è un passo indietro rispetto alla prima lettura.

Il Senato respinge l'emendamento 34.3 (testo corretto).

TAROLLI, *relatore*. L'ordine del giorno G48 potrebbe essere accolto come raccomandazione, mentre il G42 si illustra da sé.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie entrambi gli ordini del giorno come raccomandazione, rilevando però che il testo approvato dalla Camera è equilibrato: avendo allargato il campo di applicazione della norma, si è deciso per tutti gli interessati il mantenimento del contratto per il 2002. L'attività dei musei dipende, oltre che dal personale a contratto, dal lavoro del personale di ruolo, che inoltre ha anche vinto un concorso.

ACCIARINI (*DS-U*). Accetta l'accoglimento come raccomandazione, sottolineando come il personale in questione non debba essere contrapposto a quello di ruolo.

FASOLINO (*FI*). Aggiunge la propria firma all'ordine del giorno.

FLORINO (AN). Anch'egli sottoscrive l'ordine del giorno.

BONATESTA (AN). Invita il Sottosegretario ad accogliere pienamente l'ordine del giorno ed aggiunge anch'egli la propria firma.

ASCIUTTI (FI). A nome di tutti i componenti della 7ª Commissione permanente, aggiunge la firma all'ordine del giorno, suggerendo i proponenti di insistere però per la votazione e di non accontentarsi di un accoglimento come raccomandazione. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

IOANNUCCI (FI). Aggiunge anche la sua firma.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita i proponenti a formulare diversamente l'ordine del giorno. (*v. Allegato A*).

ACCIARINI (DS-U). Accoglie il suggerimento del Sottosegretario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G48 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 34.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 26 del testo del Senato, e della proposta di stralcio, degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

BASSANINI (DS-U). Illustrando i propri emendamenti, evidenzia come l'apertura alla liberalizzazione ed al mercato venga oggi in realtà rinnegata. Dal testo è stato cancellato qualunque riferimento alla concorrenza sul mercato; gli stessi termini temporali non vengono stabiliti con precisione, rendendo così meno sicuro il processo di liberalizzazione. Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati è sostanzialmente un pasticcio e gli emendamenti proposti mirano a ripristinare il testo già approvato dal Senato. Auspica che quantomeno si possa al più presto lavorare insieme, maggioranza ed opposizione, per regolamentare in maniera omogenea tutta la materia della liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

RIPAMONTI (Verdi-U). Il testo approvato dal Senato era stato concordato tra maggioranza ed opposizione, anche sulla base degli impegni allora assunti dal Governo. I peggioramenti introdotti dalla Camera dei deputati rendono auspicabile una rivisitazione globale della materia.

MANCINO (Mar-DL-U). La Camera dei deputati ha oggettivamente stravolto il testo del Senato. La contraddittorietà tra gli obiettivi che si intendono perseguire non può risolversi di colpo con lo strumento della legge finanziaria, che in pratica quest'anno viene scritta soltanto dall'altro ramo del Parlamento. Di fatto si immagina un futuro in cui alle Commis-

sioni bilancio si vuole attribuire un ruolo troppo rilevante, peraltro a discapito della competenza delle Commissioni affari costituzionali su questioni così delicate. Non avendo fiducia nella possibilità di lavorare insieme alla maggioranza sulla materia a partire da gennaio, dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di stralcio n. 2. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

Il Senato respinge la proposta di stralcio n. 2, così come gli emendamenti 35.6 e 35.8. È respinto poi l'emendamento 35.9 fino alle parole «capoverso 6»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 35.10. È respinto anche il 35.11. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), il Senato respinge altresì l'emendamento 35.12.

VIVIANI (DS-U). La verifica del numero legale dovrebbe riguardare l'effettiva presenza dei senatori, non solo delle loro schede. Così facendo si impedisce l'utilizzo di uno strumento di democrazia da parte dell'opposizione. Chiede quindi la votazione mediante sistema elettronico dell'emendamento 35.13.

PRESIDENTE. In Conferenza dei Capigruppo è stata respinta la proposta di consentire a questi ultimi di verificare la corrispondenza tra voti espressi e senatori presenti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 35.13. Sono altresì respinti gli emendamenti 35.14 e 35.3.

BASSANINI (DS-U). Trasforma l'emendamento 35.4 nell'ordine del giorno G50 (v. *Allegato A*).

TAROLLI, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G50, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge quindi tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 35, che risulta invece approvato.

TAROLLI, *relatore*. È favorevole ad un accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G10, mentre è favorevole al G33 e al G38.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie i tre ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, gli ordini del giorno G10, G33 e G38, accolti come raccomandazione dal Governo, non vengono posti in votazione.

Gli articoli 36 e 37, corrispondenti rispettivamente agli articoli 27 e 28 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 29 del testo del Senato, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 38.36, 38.37 e 38.38 sono inammissibili.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Illustra il 38.6 e il 38.30. Il testo approvato dalla maggioranza alla Camera dei deputati rischia di creare maggiore divisione sociale, senza peraltro neanche rispettare i programmi di Governo.

BATTAFARANO (*DS-U*). L'individuazione delle categorie beneficiarie è stata in sostanza affidata ad una sorta di delega, privando così il Senato della possibilità di esprimersi nel merito. Non viene valorizzata l'anzianità contributiva e si continuano a confondere assistenza e previdenza. Anche le ultime scelte operate dal Governo non fanno peraltro ben sperare per il futuro. Troppi pensionati resteranno in realtà esclusi dai benefici, mentre l'obiettivo finale sembra essere soltanto quello di favorire le assicurazioni private. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC*).

PIZZINATO (*DS-U*). La soluzione individuata all'articolo 38 soddisfa soltanto un terzo della platea di pensionati che percepiscono meno di un milione al mese e pertanto si configura come iniqua dal punto di vista sociale. Inoltre penalizza il nucleo familiare, contraddicendo quanto affermato in suo favore dal centrodestra, e discrimina coloro che, avendo svolto lavori umili, hanno versato contributi non sufficienti al raggiungimento di una pensione di un milione e chi ha raggiunto l'età pensionabile ma ha versato soltanto 15 anni di contributi. Sarebbe stata preferibile un'applicazione più graduale dei benefici in modo da accontentare un numero più vasto di persone. Pertanto gli emendamenti presentati sono volti ad introdurre criteri di equità. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC*).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TREU (*Mar-DL-U*). Nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 38.2, coglie l'occasione per sottolineare la pericolosità dal punto di vista istituzionale del metodo di legiferare scelto dal Governo. Anche in questo caso si pone infatti il Senato di fronte ad un fatto compiuto, senza peraltro che sia intervenuto alcun confronto con le parti sociali. Si tratta soltanto di un adempimento parziale di una promessa elettorale che, oltre a introdurre una profonda discriminazione, crea confusione tra misure previdenziali e assistenziali. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com*).

VIZZINI (FI). Il Governo ha esplicitato alla Camera un intervento le cui linee generali erano già state annunciate. Anche se della misura beneficeranno soltanto 2 milioni di pensionati, si tratta pur sempre di un inizio, considerato che occorre tener conto del quadro di compatibilità finanziaria. Peraltro, non convincono le critiche di autorevoli membri del Governo di centrosinistra nei confronti di una misura a favore dei ceti meno abbienti che essi non hanno saputo adottare. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 38.2 e 38.3, nonché, con votazione nominale elettronica chiesta dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U) anche il 38.4. È poi respinta la prima parte del 38.5, fino alle parole «settanta anni», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 38.7. Sono respinti ancora gli emendamenti 38.8 e 38.9. Il Senato respinge poi la prima parte dell'emendamento 38.14, fino alle parole «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 38.13, nonché l'emendamento 38.16 e la prima parte del 38.17, fino alle parole «cinque anni » (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 38.19). Sono poi respinti gli emendamenti fino al 38.24 nonché la prima parte del 38.25, fino alle parole «comma 1», risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 38.26. Sono quindi respinti i successivi fino al 38.29 nonché la prima parte del 38.30, fino alle parole « le prestazioni » (risultando quindi preclusi la restante parte e i successivi fino a 38.32). È inoltre respinta la prima parte del 38.33, sino alle parole «Al comma 7, sostituire le parole: «8.263,31euro» con le seguenti: «9.182,68 euro»», con conseguente preclusione della restante parte e del 38.34.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Invita a votare favore dell'emendamento 38.35 che prevede l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti e ne chiede la votazione con il sistema elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 38.35. Sono inoltre respinti gli emendamenti 38.39 e 38.40.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 38.36, 38.37 e 38.38 sono inammissibili.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G40.

PRESIDENTE. Pertanto non sarà posto in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 38, nonché l'articolo 39, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato, e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

TAROLLI, *relatore*. Invita al ritiro dell'ordine del giorno G11. È favorevole all'accoglimento del G14 e, come raccomandazione, degli ordini del giorno G12, se modificato, G13 e G15.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere del relatore, tranne che per il G11 che accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, tali ordini del giorno non saranno posti in votazione.

È quindi approvato l'articolo 40 nonché l'articolo 41, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 42, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento ad esso riferito.

PASQUINI (*DS-U*). Illustra l'emendamento 42.1.

Il Senato respinge l'emendamento 42.1 mentre approva l'articolo 42. È altresì approvato l'articolo 43, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 44, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento 44.1 ad esso riferito, che si intende illustrato.

È quindi respinto l'emendamento 44.1. Il Senato approva poi l'articolo 44.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

TOIA (*Mar-DL-U*). Illustra l'emendamento 45.3.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 45.

TAROLLI, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G16, se modificato, e, come raccomandazione, del G17.

LAURO (*FI*). Sottoscrive il G16.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'ordine del giorno G16 è formulato impropriamente e quindi è accoglibile come raccomandazione se modificato, mentre è contrario al G17.

MALAN (FI). Modifica l'ordine del giorno G16.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G16 (testo 2) (v. *Allegato A*) non è posto in votazione.

Il Senato approva poi l'articolo 45 nonché l'articolo 46, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge quindi tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 47 nonché l'articolo 48, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 49, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

PERUZZOTTI (LNP). La disposizione dell'articolo 49 è stata integrata alla Camera con una modifica proposta al Senato dalla Lega riguardante le forze di polizia, che meritano l'apprezzamento del Parlamento, anche se spesso avvengono anomalie nelle nomine dei vertici per cui chi ha fatto il proprio dovere viene rimosso mentre chi ha protezioni è premiato. Emblematica è la vicenda relativa all'evasione di Felice Maniero dal carcere di Padova.

NOVI (FI). Sulla vicenda la Commissione antimafia della XIII legislatura ha prodotto una lunga relazione ignorata dai vertici del Ministero, alla quale il Governo deve dare una risposta anche per differenziare il proprio atteggiamento da quello dei precedenti Esecutivi.

È quindi approvato l'articolo 49.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 50, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge gli emendamenti 50.1 e 50.2.

TAROLLI, *relatore*. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G20.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 50.

PRESIDENTE. L'articolo 51, corrispondente all'articolo 39 del testo varato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 52, corrispondente all'articolo 40 del testo del Senato, e dell'emendamento e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Il Senato respinge l'emendamento 52.1.

TAROLLI, *relatore*. Invita i presentatori a modificare l'ordine del giorno G21, che potrebbe essere accolto come raccomandazione, analogamente agli ordini del giorno G23 e G34. Invita altresì i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G22 e G24 e si rimette al Governo per l'ordine del giorno G45. Infine, invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G18 e G19, sui quali esprime altrimenti parere contrario.

PEDRIZZI (AN). Modifica l'ordine del giorno G34, sollecitando il Governo a dare un segnale di attenzione per i cittadini italiani espulsi dalla Libia e invitando nel contempo il relatore a modificare il parere precedentemente reso. (*v. Allegato A*).

BETTAMIO (FI). Richiama l'attenzione del Governo sull'ordine del giorno G34, che riguarda il settore del turismo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G41, G44 e G34 (testo 2); accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G21 e, se i presentatori accettano di riformularne i dispositivi, anche gli ordini del giorno G22 e G45, nonché il G24 e il G43. È contrario al G23. Concorda infine con il relatore sugli ordini del giorno G18 e G19.

CORTIANA (Verdi-U). Accetta di modificare l'ordine del giorno G45 secondo la richiesta del Sottosegretario. (*v. Allegato A*).

TOMASSINI (FI). Ritira l'ordine del giorno G23.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, ad eccezione del G18 e del G19, gli ordini del giorno accolti dal Governo pienamente o come raccomandazione non verranno posti in votazione.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G18 e G19. È quindi approvato l'articolo 52.

VIVIANI (DS-U). Ritene vi siano le condizioni per procedere nell'esame di pochi altri articoli, risultando poi opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Considerato che questo è anche l'orientamento di altri Gruppi parlamentari, proseguirà i lavori fino all'articolo 55. Passa quindi all'esame dell'articolo 53, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MALABARBA (Misto-RC). La Camera dei deputati ha introdotto questo articolo per risolvere autoritativamente il problema dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inserendolo impropriamente nel disegno di legge finanziaria. Anche a nome degli altri senatori di Rifondazione comunista, sottoscrive l'ordine del giorno G25. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

RIPAMONTI (Verdi-U). La soppressione dell'articolo 53 si rende necessaria per evitare che, con un *blitz* del Governo, si costituisca una società per azioni che resta sostanzialmente in mano alla Regione Liguria, estromette altri soggetti e non affronta nel modo proprio la valutazione di un progetto complessivo per Genova.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 53.1, fino alle parole «l'articolo», con conseguente preclusione del 53.2 e del 53.3.

LONGHI (DS-U). Gli emendamenti all'articolo 53 nel loro complesso e l'ordine del giorno tendono a scongiurare che, dopo un accordo segreto tra il presidente della Regione Liguria e il presidente del Consiglio Berlusconi, quindi all'interno della stessa area politica, si disattenda l'accordo di programma che era stato elaborato precedentemente e si consenta una lottizzazione dell'area di Cornigliano, dopo la sua sdemanializzazione, a danno dell'occupazione e della retribuzione degli operai. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni*).

GRILLO (FI). Nel pomeriggio presso la Presidenza del Consiglio si è svolto un incontro tra il Governo e i rappresentanti regionale, provinciale e comunale interessati, nonché con le organizzazioni sindacali, giungendo ad un accordo che recepisce il contenuto dell'articolo introdotto nell'altro ramo del Parlamento, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei redditi percepiti dai lavoratori, nonché con la soluzione del problema dell'inquinamento ambientale causato dalle lavorazioni a caldo dello stabilimento. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF*).

MARTONE (*Verdi-U*). Il suo Gruppo sarebbe stato disponibile a trasformare l'emendamento 53.2 in un ordine del giorno per dare un contributo alla salvaguardia dell'occupazione e alla tutela della salute dei cittadini genovesi.

CORRADO (*LNP*). Bisogna prendere atto che finalmente, dopo vent'anni, si è trovata una soluzione per lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, che ha causato molti decessi per cancro tra i lavoratori e i cittadini genovesi. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 53.4 a 53.9.

TAROLLI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G25, altrimenti esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È contrario.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Insiste per la votazione.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G25 e approva l'articolo 53.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 54, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 54.1, 54.2 e 54.3 nonché gli identici 54.4 e 54.5.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Sollecita l'approvazione degli emendamenti 54.6 e 54.7 che, in ottemperanza al principio federalista, propongono che l'elenco della progettazione delle opere infrastrutturali di interesse locale sia stilato, anziché dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o almeno di concerto tra i due Dicasteri.

Il Senato respinge gli emendamenti 54.6 e 54.7 e approva l'articolo 54.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Propone che la seduta di domani venga anticipata alle ore 9. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 55, introdotto dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti ed ordini del giorno.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). L'articolo 55, che riguarda la realizzazione delle opere di interesse locale, incomprensibilmente non prevede neanche la possibilità per le Regioni di presentare la domanda.

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 55.1, gli identici 55.2 e 55.3, nonché il 55.4.

TAROLLI, *relatore*. Gli ordini del giorno G26 e G27 – quest'ultimo a condizione che i presentatori accolgano una proposta di modifica – potrebbero essere accolti come raccomandazione.

LAURO (*FI*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G26 e sottoscrive il G27.

RIGONI (*Mar-DL-U*). Modifica l'ordine del giorno nel senso richiesto dal relatore (*v. Allegato A*) e non insiste per la sua votazione.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Chiede di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G26.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G26 e G27 (testo 2), che si intendono accolti come raccomandazione, non vengono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 55.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sulla drammatica crisi in Argentina

MALABARBA (*Misto-RC*). Chiede alla Presidenza di attivarsi affinché il Governo risponda, come richiesto questa mattina in Aula, sulla situazione in Argentina, eventualmente presso la Commissione esteri.

PRESIDENTE. È stata interessata la Commissione esteri e la Presidenza si adopererà perché il Parlamento venga al più presto informato. Dà quindi annuncio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 22 dicembre.

La seduta termina alle ore 22,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,16*).
Si dia lettura del processo verbale.

BATTAGLIA Antonio, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Bettoni Brandani, Bobbio Norberto, Bosi, Comincioli, Corsi, D'Alì, Dell'Utri, De Martino, Girfatti, Ioannucci, Izzo, Liguori, Mantica, Palombo, Pellegrino, Saporito, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carella, Rotondo e Tredese, per partecipare al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,20).

**Sulla vicenda che ha interessato il senatore Alberto Balboni
a seguito della presentazione di un'interrogazione**

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, segnalo alla Presidenza una vicenda che coinvolge un nostro collega parlamentare, senatore Alberto Balboni.

Il collega, con interrogazione pubblicata il 13 novembre di quest'anno, chiedeva al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di conoscere quali eventuali provvedimenti ritenesse opportuno prendere nei confronti dei responsabili del liceo classico Ariosto di Ferrara, denunciando il fatto che nel corso di assemblee studentesche il preside di quell'istituto aveva tollerato la pubblicazione di un manifesto recante l'espressione: «Dateci Bin Laden e vi daremo Berlusconi».

Al di là dell'ovvia gravità di queste espressioni, il collega enucleava nella propria interrogazione altre vicende attinenti ai comportamenti del responsabile dell'istituto. Questi si faceva promotore di assemblee di docenti il cui ordine del giorno riguardava la contestazione dell'articolo 13 della finanziaria, quando l'esame del provvedimento era ancora in corso nell'ambito della doppia lettura da parte delle Camere. Quindi si trattava di valutazioni su una legge non ancora varata dal Parlamento.

Alla luce di questi fatti, non si sa se per conseguenza diretta di ciò (ma riteniamo di no, in quanto l'ispezione avvenuta pochi giorni dopo in quell'istituto è stata disposta non dal Ministero – nonostante gli esponenti liceali di quell'istituto la ritenessero di questa natura – ma dal direttore regionale della Pubblica istruzione dell'Emilia), veniva disposta un'ispezione per verificare effettivamente quelle vicende.

Ovviamente non entriamo nel merito dell'ispezione, delle sue modalità, di quello che si è cercato di chiarire, ma riscontriamo e abbiamo preso atto del fatto che da quei giorni nei confronti del collega si è purtroppo scatenata a livello regionale una campagna diffamatoria estremamente pesante. Tale campagna si è conclusa addirittura, in occasione di un'assemblea, tenutasi su questo argomento all'interno di locali concessi dal comune di Ferrara ed il cui ordine del giorno prevedeva una violenta presa di posizione nei confronti del collega e di quello che stava accadendo, con la distribuzione di un volantino.

Quel volantino, recante il timbro finale del comune di Ferrara, sebbene a distanza di pochi giorni lo stesso abbia pubblicamente smentito qualsiasi patrocinio di tale documento, al di là delle offese al collega, con-

cludeva con questa espressione: «Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza ad esprimere immensa gratitudine verso quest'uomo, attraverso un affettuoso lancio di verdura, uova, sputi, insulti».

Signor Presidente, a nome del partito di maggioranza, chiedo alla Presidenza se non ritenga opportuno verificare presso gli organi istituzionali del luogo preposti alla sicurezza dei cittadini se si siano realizzate procedure e iniziative finalizzate a garantire al collega Balboni una condizione di serenità e sicurezza per sé e per la sua famiglia. (*Commenti della senatrice Pagano*).

Ritengo che la tutela della dignità del collega offeso a Ferrara da queste vicende rientri nel prestigio stesso del Parlamento e sono certo che il Parlamento, sulla tutela della dignità politica del parlamentare, di qualunque partito politico, non farà che obbedire ad una piena solidarietà.

Per quanto riguarda la tutela della sicurezza del cittadino e collega Balboni, invito la Presidenza a valutare l'opportunità di compiere le necessarie verifiche presso la prefettura di Ferrara, e se in quella sede non si ravvisi l'esigenza di adottare misure volte a tutelare la sicurezza del collega Balboni e della sua famiglia. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, lei ha sollevato un duplice ordine di problemi. Il primo relativo alla circostanza che, in risposta ad un atto di sindacato del senatore Balboni, lo stesso è stato fatto oggetto di una campagna che ha assunto toni e atteggiamenti che sono andati certamente al di là del confronto civile che si deve instaurare tra le diverse parti politiche e sociali del nostro Paese.

Il secondo problema riguarda la sicurezza del senatore Balboni in quanto cittadino, che è stato fatto segno di una campagna di questo tenore.

È chiaro che la Presidenza deplora ciò che è accaduto e che gli organi locali dello Stato si debbono far carico sia della sicurezza del collega – ed in questo senso l'invito della Presidenza del Senato è esplicito – sia di constatare i termini esatti in cui queste vicende si sono svolte, con le eventuali responsabilità, se ve ne sono, delle realtà istituzionali locali.

Si prende atto di quanto è stato sottolineato dal senatore Schifani. La Presidenza si farà carico di entrambi questi problemi, rivolgendo fin d'ora il senso della propria solidarietà al senatore Balboni.

Una volta esplicitate queste nostre posizioni, che ritengo comuni all'intera Assemblea, possiamo procedere con i nostri lavori.

PAGANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, non intendo entrare nel merito dell'episodio evidenziato poc'anzi dal senatore Schifani, in ordine al quale anch'io deploro i toni finali del volantino.

Tuttavia poiché potremmo citare numerosissimi episodi del genere (a cominciare da quello del deputato di Bologna che con un telefono spia invita alla delazione studenti contro insegnanti di sinistra), intendo ricordare che al riguardo abbiamo presentato una serie di interrogazioni. Non voglio aprire un dibattito in questo momento. Vorrei però sollecitare la Presidenza ad attivarsi affinché al più presto si svolga una discussione sulle interrogazioni attinenti a episodi spiacevolissimi che, per la verità, riguardano la libertà didattica degli insegnanti e degli stessi studenti di manifestare in assemblea. Fermo restando il fatto che – ripeto – anche noi deploriamo i toni del volantino.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Pagano. Certamente la Presidenza si farà carico di sollecitare al Governo una risposta alle interrogazioni circa le vicende da lei richiamate nel suo rapido intervento.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 700-B e 699-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifiche apportate dalla Camera, salvo le votazioni finali.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio i relatori di maggioranza e di minoranza, la Commissione bilancio e tutti gli intervenuti in questo dibattito.

Siamo ormai giunti al termine della lunga vicenda della manovra finanziaria per l'anno 2002. Vicenda che ha visto l'impegno fattivo del Parlamento e che ha dimostrato che la maggioranza ha seguito le linee del Governo, condividendone l'impostazione sulla finanza dei prossimi anni e sostenendone l'azione in questa difficile fase parlamentare.

Risponderò ad alcuni quesiti sollevati nell'ambito della discussione odierna, a cominciare da quello relativo alla questione della crescita del

prodotto interno lordo. Si tratta di un tema che è stato affrontato con molto impegno presso l'altro ramo del Parlamento e che costituisce la base stessa della manovra finanziaria. Esso però trova una risposta già a partire dai provvedimenti dei cosiddetti cento giorni, che hanno impostato un differenziale di intervento nella politica economica tale da consentire effettivamente una crescita del sistema economico italiano, forse non con il «turbo», ma in modo consistentemente diverso da quello che sarebbe potuto avvenire in mancanza di questo tipo di interventi.

Qualche indicatore economico è poco ottimista per il primo trimestre del prossimo anno, ma nel secondo trimestre sicuramente l'economia sarà in grado di ripartire in maniera migliore di quanto si pensava in precedenza. Inoltre, le vicende della crisi internazionale sembrano indurre qualche cauta apertura di ottimismo, e probabilmente a fine 2002 gli obiettivi che il Governo si è posto con il Documento di programmazione economico-finanziaria e con la legge finanziaria potranno essere agevolmente conseguiti.

Altre critiche sono state rivolte dall'opposizione, in particolare con riferimento alla presunta crescita della pressione fiscale, soprattutto ad opera della finanza decentrata (in primo luogo delle regioni). A tal proposito mi corre l'obbligo di ricordare che i meccanismi di crescita e la facoltà di innalzare le aliquote derivano da decisioni assunte da Governi precedenti e da mancati finanziamenti (sempre ad opera di Governi precedenti) nei confronti delle regioni, le quali ora si trovano nella necessità di innalzare la pressione fiscale – ripeto – non per decisione di questo Esecutivo, ma come conseguenza di atti della scorsa legislatura.

Se a questo Governo si deve riconoscere un merito, è quello di aver ricalibrato adeguatamente i finanziamenti al sistema delle regioni per la spesa sanitaria; da questi finanziamenti potranno derivare non aumenti della pressione fiscale, bensì minori aumenti rispetto a quelli che sarebbero immancabilmente derivati dalle deliberazioni assunte nella scorsa legislatura, ad iniziare da quella relativa all'abolizione dei *ticket* sanitari.

È stata tentata una contrapposizione tra anziani e giovani, assumendo che questo Governo ha privilegiato gli anziani, almeno in materia pensionistica, rispetto ai giovani. Tale contrasto è apparente, non reale. Il Governo si è fatto carico del problema degli anziani che non sono in grado di vivere decorosamente, ma si fa anche carico del problema dei giovani, non solo con la detassazione delle spese per il loro mantenimento, ma anche con una politica economica orientata all'apertura del sistema produttivo, allo snellimento del mercato del lavoro, alla diminuzione della pressione fiscale, al fine di promuovere la crescita dell'economia e dare occasioni di lavoro ai giovani. Come Confucio, noi crediamo che non ci si debba limitare a dare un pesce a tutti; certo, va dato a chi ne ha bisogno, ma occorre piuttosto insegnare a pescare a coloro che non sono in grado di farlo.

Il nostro indirizzo è quello di aiutare chi è indietro e soprattutto di consentire a tutti di andare avanti, permettendo al sistema Italia di ripartire, creando occasioni di lavoro e di benessere per tutti, liberando i citta-

dini dalla rete del sottosviluppo e dell'assistenzialismo. Quest'ultimo non solo non è risolutivo per le condizioni economiche di ciascuno, ma condanna chi ne trae qualche momentaneo beneficio ad essere subordinato psicologicamente, intellettualmente ed economicamente, a non essere mai un cittadino libero di vivere nella pienezza dei propri diritti.

Rifiutiamo l'idea che l'assistenzialismo sia la sola strada per dare benessere alla popolazione italiana; crediamo che la vera strada del benessere passi attraverso la libertà economica e politica.

Questa finanziaria ha una caratteristica principale: non vuole essere qualificata come una manovra che dà o che toglie. Tutto ciò fa parte del vecchio armamentario dialettico. Questa finanziaria costituisce una svolta, rappresenta una sorta di spartiacque tra un meccanismo in cui era lo Stato ad occuparsi di troppi aspetti della vita e dell'economia del Paese ed un sistema economico che consente un diverso livello di sviluppo e di libertà per tutti.

Alcune logiche fanno parte di una coda del passato, ma già si vedono in filigrana le novità che sbocceranno nel futuro: il *reshaping*, cioè la riduzione delle dimensioni dello Stato, la corresponsabilizzazione dei cittadini, la fase due del Governo che, dopo i provvedimenti dei cento giorni e questa finanziaria di svolta, si realizzerà con le grandi riforme concernenti il fisco, il *Welfare*, la scuola.

Questa finanziaria costituisce un momento di grande importanza e di grande rilievo perché separa un vecchio modo di gestire la finanza pubblica e l'economia da un nuovo sistema, che sarà foriero di una migliore condizione di vita per i nostri cittadini.

In molti interventi è stato lamentato l'appesantimento del testo della finanziaria. Sotto il profilo estetico non posso che dare ragione ai colleghi, devo tuttavia far presente che alcune integrazioni derivano da esplicite richieste formulate dall'Assemblea del Senato. Basti pensare alle detrazioni del 36 per cento per l'edilizia, che la Camera ha esteso a tutto l'anno, al pacchetto fiscale per l'agricoltura, che la Camera ha completato con interventi specifici, alla questione dei lavoratori precari che hanno trovato una stabilizzazione per il 2002 in modo omogeneo.

Se posso muovere una critica al Senato è quella di aver trattato troppo bene alcuni lavoratori precari e di averne dimenticato altri. Il testo approvato dalla Camera prevede un trattamento equo ed uguale per tutti coloro che si trovano in questa situazione.

Un'altra richiesta fatta dal Senato era quella di rendere esplicita la delega amministrativa sulla questione delle pensioni al minimo. Il testo della Camera reca una disciplina puntuale che non mi sembra sia stata criticata se non sotto l'aspetto del riferimento nominale alla questione delle pensioni e non ai trattamenti, come più propriamente sono, di carattere assistenziale.

Un'ulteriore precisazione venuta dalla Camera riguarda la questione dei trasferimenti e del regime finanziario degli enti locali. Il testo approvato dalla Camera recepisce in pieno l'accordo siglato dal Governo con l'Assemblea dei comuni italiani a Parma nel mese di novembre, anzi in

parte lo migliora per quanto riguarda il meccanismo dei trasferimenti, riferito sia all'aumento della spesa corrente sia, come volevano i comuni, ai saldi. Si tratta dunque di una serie di miglioramenti che venivano da esplicite richieste formulate già nella sede del Senato.

Ovviamente vi è qualcosa in meno che riguarda la cosiddetta copertura della legge Tremonti. Ricordo che su questo tema il Governo aveva formulato una clausola di copertura. Abbiamo già parlato ampiamente dell'argomento e non credo sia il caso di insistere. Con un voto unanime della Commissione bilancio, un voto condiviso da maggioranza e opposizione, la Camera ha ritenuto che non vi fosse bisogno della copertura della legge Tremonti. In sostanza, la Camera ha avvalorato la tesi del Governo, ritenendo che si tratti di una legge che porta allo sviluppo dell'economia e che non necessita di una clausola di copertura perché, con le maggiori risorse che deriveranno dalla sua applicazione, si troveranno anche quelle destinate alle eventuali minori entrate che essa provocherà.

La Camera ha aggiunto inoltre importanti norme che portano verso la liberalizzazione, la privatizzazione dell'economia italiana: basti ricordare la questione delle fondazioni o la miglior disciplina degli interventi della Cassa depositi e prestiti, a seguito dei quali potrà realmente trovare attuazione il piano delle grandi opere in Italia. Tutti sappiamo quanto sia necessario coinvolgere capitali pubblici e privati in modo sinergico, al fine di dotare il nostro Paese delle infrastrutture che per troppi anni non ha avuto. Vi sono poi altre norme che vanno in questa direzione.

Certo, la finanziaria contiene anche qualche norma che forse sarebbe stato opportuno non contenesse, qualche norma criticabile, qualche norma che probabilmente avrebbe trovato migliore collocazione in altra sede. Questo fatto e l'inserimento di altri articoli nel testo della finanziaria non deve far dimenticare, però, che, a parte qualche aspetto estetico, la struttura del provvedimento è esattamente quella formulata dal Governo, con alcuni miglioramenti proposti dallo stesso Governo, altri proposti in sede parlamentare, e con qualche piccola aggiunta che nella sostanza, se non sotto il profilo estetico, non altera la qualità e la quantità degli interventi della finanziaria, non ne altera la struttura e, se ben vediamo, non costituisce che un piccolo dettaglio di trascurabile entità.

Sotto questo profilo il Governo ringrazia la maggioranza sia alla Camera sia al Senato per il sostegno che ha avuto nel passaggio parlamentare di questa legge finanziaria e per il fatto che essa, come dimostrano i saldi, ne è uscita, ancorché lievemente, migliorata sia dall'esame presso il Senato in prima lettura sia dall'esame presso la Camera dei deputati in seconda lettura.

È stato osservato che questa legge pone nuovamente la questione se sia il caso di rivedere la legge di contabilità. Credo e condivido quello che ha detto il senatore Morando, cioè che, più che la materia legislativa, sia opportuno valutare i comportamenti attuativi della legge di contabilità. Certamente qualche problema di carattere generale non si può non porre, vedendo come questa legge è stata attuata.

Credo quindi che, anche per quanto concerne la struttura del bilancio che è riferita ai centri di costo e non alle funzioni della spesa pubblica, qualche riflessione debba essere operata nel prossimo futuro, non esclusa eventualmente quella di valutare la possibilità che la legge finanziaria possa essere esaminata dalle Assemblee parlamentari utilizzando lo strumento della sede redigente e non quello della sede referente, al fine di evitare alcune difficoltà e alcune distorsioni che si sono verificate nell'ultima fase di esame parlamentare del provvedimento.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli senatori, questa finanziaria potrà forse dispiacere a qualcuno: ad esempio a coloro che non sono riusciti a risolvere in passato problemi che invece ora vengono risolti; penso, in particolare, al trattamento dei pensionati più anziani e con minore reddito o alle agevolazioni fiscali in favore delle famiglie con figli.

Si tratta di questioni che attraversano tutti gli schieramenti politici, avendo carattere nazionale. Chi avrebbe potuto affrontarle e risolverle e non l'ha fatto probabilmente ne porterà in questi giorni il rimpianto, ma questo non significa che le misure contenute in questo importante provvedimento non possano essere da tutti condivise e non si debba dare atto al Governo e alla sua maggioranza di aver sostenuto la necessità di introdurre questi significativi miglioramenti.

Ho già avuto modo di dire precedentemente che questa finanziaria costituisce innanzitutto una svolta per il futuro, non solo sotto il profilo contabile e finanziario ma anche sotto il profilo economico, politico e – lasciatemelo dire – delle condizioni di vita della nostra popolazione. Credo che essa possa essere considerata il primo mattoncino su cui costruire una casa comune di tutti gli italiani, nella quale vivere meglio, avere maggior benessere e *chance* reali per un futuro di prosperità. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP*).

PRESIDENTE. Come già comunicato nella seduta antimeridiana, sospendiamo l'esame dei disegni di legge nn. 700-B e 699-B.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(824-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 824-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Salini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SALINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, ritorna in Aula per la conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 402 del 12 novembre 2001, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

Il provvedimento trae origine da due motivazioni forti: la carenza, in alcune regioni del Nord anche drammatica, del personale infermieristico e del personale tecnico e la consapevolezza che la qualità dell'assistenza sanitaria ha tre chiavi di lettura. In primo luogo, la qualità professionale, che riguarda sia il lavoro medico sia quello infermieristico; quindi, la qualità valutata dall'utente, che insieme alla prima trova nel fattore umano una risorsa strategica. Una terza chiave di lettura riguarda la qualità gestionale ed organizzativa, per combinare al meglio le risorse necessarie al fine di un loro più efficiente utilizzo. Tre fattori che hanno bisogno di integrarsi tra loro.

Il presente provvedimento introduce, a nostro avviso, alcuni elementi normativi di alta qualificazione: ad esempio, viene riconosciuta agli infermieri professionali la possibilità di svolgere attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio. Questo punto fu anche sottolineato in sede di Commissione dalla maggioranza.

Altro aspetto qualificante è rappresentato dal comma 7, con il quale si stabilisce di formare operatori sanitari e socio-sanitari. Inoltre, viene data la possibilità agli infermieri in pensione di ritornare in servizio e viene concessa la possibilità ai cittadini europei di prestare servizio presso di noi. Ma perché tutto questo, cioè la riammissione in servizio e quant'altro, si verifichi sono indispensabili tre requisiti essenziali, previsti al comma 1 (che forse è stato poco considerato perché ci ha fatto discutere): che vi sia una vacanza di organico e l'impossibilità a ricoprire i posti per concorso; che vi sia l'autorizzazione da parte della regione; che siano disponibili le risorse finanziarie.

Il provvedimento da qualche collega è stato giudicato carente, da qualche altro non esaustivo; noi della maggioranza abbiamo detto che è un provvedimento certamente congruo, il quale si è arricchito in Commissione sanità qui al Senato di alcuni emendamenti – per esempio, allargando il ventaglio delle opportunità ad altri soggetti – che lo rendevano, a nostro avviso, più compiuto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista culturale, facendo riferimento al dibattito in corso; oltretutto, esso si inserisce nel quadro dell'incontro tra lo Stato e le regioni dell'8 agosto 2001.

Nel testo approvato dal Senato, veniva anche data la possibilità, a coloro che avevano acquisito il diploma di infermiere professionale prima dell'entrata in vigore dei diplomi universitari, così come a tutte le altre categorie sanitarie, di iscriversi alla scuola di specializzazione di secondo livello, ai *master* e a tutti i corsi di perfezionamento dopo il diploma di base. Veniva anche concesso ai biologi di effettuare prelievi capillari e ve-

nosi, così rispondendo positivamente – come ho detto prima – all'accordo dell'8 agosto 2001.

Ma soprattutto, il provvedimento, a nostro avviso, rendeva tutti attori responsabili dell'intero scenario sanitario, una parte per ognuno, ciascuno nella parte di tutti, in osservanza dell'unità del sapere finalizzato alla persona.

Il provvedimento torna al Senato profondamente modificato per un eccesso di preoccupazione che in realtà non dovrebbe esistere: l'aumento della spesa sanitaria. Mi rendo conto, ci rendiamo conto noi della maggioranza delle esigenze che ha chi deve gestire... (*Applausi dai Gruppi AN e LNP*). Capisco, è un'esortazione a terminare...

PRESIDENTE. Senatore Salini, il successo trionfale della sua relazione evidenzia che i tempi della conclusione si avvicinano... (*Applausi dai Gruppi AN e LNP*).

SALINI, *relatore*. Ho capito l'aria e pertanto cercherò di concludere. Tuttavia, su questo argomento si è molto discusso, in special modo per quanto concerne la spesa sanitaria.

Il disegno di legge, corretto nel corso del dibattito svoltosi presso la Commissione sanità del Senato, è stato oggetto di contestazioni da parte di qualcuno che ha ritenuto che con questo provvedimento la spesa aumentasse. Non è assolutamente vero! (*Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU: BF, LNP e AN*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, capisco che i tempi di questa seduta (e temo, andando di questo passo, anche delle prossime) sono serrati, ma non possiamo impedire al relatore di svolgere la sua relazione e di compiere il suo dovere. Sta alla sensibilità del relatore parlare con efficacia e rapidità.

SALINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto far capire, proprio in risposta alle contestazioni anche forti che ci sono state mosse, che la riqualificazione dell'infermiere generico, categoria ad esaurimento, non avrebbe certamente determinato una maggiore spesa, anzi avrebbe prodotto una riduzione della stessa. Infatti, dal momento che il posto di infermiere generico non può più essere occupato, perché ad esaurimento, costoro sarebbero andati a ricoprire posti di infermieri professionali. Si sarebbe prodotto, quindi, certamente un risparmio anziché una spesa aggiuntiva. Ciò non è stato capito e ce ne dispiace.

A fronte delle disposizioni eliminate dalla Camera dei deputati, abbiamo presentato un ordine del giorno che fa riferimento alle iniziative introdotte dalla Commissione sanità del Senato, con la speranza che chi di dovere abbia la possibilità di predisporre un nuovo provvedimento per fare giustizia rispetto a quanto è stato sottolineato. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU: BF, AN e LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Salini, può naturalmente consegnare, affinché sia allegata al Resoconto, la parte finale della sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ruvolo il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G1.

Ha facoltà di parlare il senatore Ruvolo.

RUVOLO (*Aut.*). Signor Presidente, sarò molto breve.

Il significato di questo ordine del giorno vuole essere solo ed esclusivamente quello di impegnare il Governo affinché consenta ai biologi iscritti all'ordine professionale di eseguire il prelievo del sangue.

Devo dire, altresì, che ci sono state situazioni sul piano politico ed istituzionale molto gravi. Nell'altro ramo del Parlamento, infatti, è stato stravolto quanto approvato dal Senato. Sono fortemente preoccupato: prima di varcare la soglia dell'Aula del Senato sentivo parlare delle *lobby* senza sapere cosa fossero, cosa significassero. Oggi ho avuto la prova che le *lobby* esistono. Il mio è quindi un grido d'allarme.

Non è possibile, infatti, che ad un ordine professionale quale quello dei biologi che fa il proprio mestiere, ovvero effettuare le analisi, non venga consentito – non si capisce per quale ragione – di eseguire il prelievo capillare e venoso, ciò che con questa legge viene invece permesso agli infermieri extracomunitari, quando non sappiamo neppure quale professionalità abbiano costoro. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Questa è la ragione per impegnare il Governo a trattare tale argomento con grande serietà e non con superficialità. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, il presente provvedimento ritorna dalla Camera dei deputati – come ha testé ricordato il senatore Salini – privato di molte delle modifiche approvate dal Senato, da parte della maggioranza, provocando una spaccatura nella maggioranza stessa, modifiche che noi avevamo giudicato in modo negativo per tre ragioni fondamentali.

La prima ha natura più squisitamente politica: anche in questo caso si confermava la prassi, adottata ormai quotidianamente dalla maggioranza, di inserire in un provvedimento delle norme improprie, non strettamente attinenti alla materia in esame o addirittura invasive di altri campi, quale quello dei profili giuridici e quello della contrattualistica.

La seconda ragione è che alcuni degli emendamenti approvati introducevano un aggravio di spesa, riaprendo un contenzioso tra le Regioni e lo Stato di cui oggi mi sembra non ci sia affatto bisogno, visto che già esiste un contenzioso abbastanza rilevante in materia di spesa sanitaria.

La terza ragione è che gli emendamenti in questione rispondevano a spinte di tipo più corporativo e particolaristico che a reali esigenze di qualità del servizio sanitario.

Giudichiamo invece positivo il lavoro svolto dalla Camera dei deputati perché ha ripristinato un testo che, anche se non del tutto soddisfacente, è certamente più aderente a quello originale. Dovrebbe essere soddisfatto anche il Ministero della salute, ma così non è.

Esiste, infatti, un elemento politico che non possiamo lasciare sottinteso: il provvedimento ha evidenziato un problema che abbiamo sottolineato fin dall'inizio e che la maggioranza aveva definito inesistente, ovvero la subordinazione del Ministero della salute a quello dell'economia. È un fatto che ci preoccupa fortemente, perché riteniamo che la monetizzazione del bene salute sia un fatto grave per la collettività, per l'etica e per la società italiana.

Malgrado questo, come abbiamo fatto in prima lettura e in attesa di un provvedimento reale che risolva alla radice le questioni della carenza infermieristica, responsabilmente assicureremo anche questa volta l'approvazione del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio Dossi. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per svolgere solo delle brevi considerazioni relative al provvedimento in esame, che torna dalla Camera leggermente modificato e migliorato. Si tratta di un provvedimento che affronta un problema immediato, legato all'emergenza infermieristica e in sostanza ai tecnici di radiologia. Di fatto, però sono state individuate delle scelte non sufficienti per affrontare l'emergenza.

Come avevamo evidenziato negli interventi svolti nel corso della discussione generale durante la prima lettura in quest'Aula e attraverso la presentazione di emendamenti, sono presenti delle lacune nelle soluzioni che vengono individuate.

Sono state inserite alcune categorie, come per esempio quella degli assistenti sociali che, con un linguaggio in un certo senso goliardico, un collega ha definito *lobby*; ebbene, devo dire che il termine *lobby* non sempre ha un'accezione negativa. Non si tratta di risolvere un problema inserendo o escludendo una categoria di professionisti, che viene in questo caso definita *lobby*.

L'inadeguatezza del provvedimento deriva da due fattori: innanzitutto le soluzioni individuate, che sono il ricorso agli straordinari e il ricorso ad un contratto libero professionale, dal punto di vista previdenziale e assistenziale, per consentire a chi è uscito dal mercato del lavoro di rientrarvi; mi riferisco – ad esempio – a professionisti come gli infermieri o i tecnici di radiologia andati in pensione.

Se questa è la soluzione, credo che il fatto che il provvedimento sia ritornato nell'Aula del Senato sta a dimostrare che tale soluzione è incompleta. Ritengo debba emergere con chiarezza che voi affrontate l'emergenza in modo incompleto.

Mi rivolgo al sottosegretario Vegas e non al sottosegretario Cursi, che so essere sensibile o almeno conoscitore dei problemi della sanità. L'aspetto più negativo dal punto di vista politico – e in questo il provvedimento è uscito peggiorato dalla Camera dei deputati – è che il Ministero dell'economia governa la salute dei cittadini e quindi impone nel decreto che deve affrontare l'emergenza degli infermieri di ripetere in modo noioso e continuo: «fermo restando il vincolo finanziario e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza».

Mi chiedo come questo Governo pensa di affrontare il problema dell'emergenza infermieristica, quindi un problema di personale specialistico all'interno del comparto sanitario, senza oneri finanziari, scaricando tutto sui bilanci delle regioni. Con questo provvedimento rischiamo di danneggiare la sanità e non di migliorarla.

Chiedo al Ministero della salute, in questo caso, e quindi al sottosegretario Cursi, di riacquisire l'autorevolezza che il Ministero ha sempre avuto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

SALINI, *relatore*. Sono stato quasi «impallinato» per la relazione, figuriamoci per la replica!

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1 e G2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anche i senatori dell'opposizione hanno vissuto con noi il travaglio di questo decreto-legge, quindi conoscono i suoi veri motivi, sui quali ci siamo anche soffermati e sui quali abbiamo anche compiuto una riflessione comune e in termini complessivi su quello che – ci auguriamo – deve essere un futuro più concreto dell'attuale. Infatti, confermiamo in questa sede che si tratta di un provvedimento tampone, di emergenza, mentre dobbiamo prevedere qualcosa di più.

Il fatto stesso che all'interno della Commissione siano emerse comuni riflessioni su come procedere è un dato estremamente positivo, perché l'emergenza infermieri dovrà essere ripresa dal Governo in maniera più ampia subito dopo la sospensione per le festività natalizie.

È giusto che alcune categorie abbiano il riconoscimento che meritano per aver lavorato e per lavorare dalla mattina alla sera all'interno delle

strutture ospedaliere. Questa sera dobbiamo ringraziarle ancora per quello che fanno (*Applausi dal Gruppo DS-U*). Se per caso decidessero di effettuare uno sciopero bianco minimo o qualcosa del genere, bloccherebbero la sanità a livello nazionale.

Quindi, ringrazio la maggioranza che ha sostenuto questo decreto-legge e prendo anche atto di alcune osservazioni emerse in sede di dibattito, perché penso che occorrerà riprendere la materia trovando le necessarie disponibilità finanziarie.

Molti di voi sanno che non sono fra coloro che coniugano la politica della salute del Ministero solo con problemi di carattere squisitamente economico, perché ciò vorrebbe dire non formulare programmi che possano essere capiti, compresi e condivisi dai cittadini.

Rivolgo quindi l'invito ad approvare questo disegno di legge e accolgo gli ordini del giorno G1 e G2, perché contengono argomenti di cui abbiamo già discusso in Commissione e che dovranno essere oggetto di provvedimenti successivi. (*Applausi dai Gruppi AN e CCD-CDU: BF*).

PRESIDENTE. Poiché sono stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1 e G2 non verranno posti in votazione.

Do lettura del parere della 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione dei commi 3 e 9 dell'articolo 1, sui quali il parere è contrario».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, passiamo alla votazione finale.

TONINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*DS-U*). Signor Presidente, il nostro Gruppo esprime un voto di astensione sul provvedimento in esame, astensione che è parzialmente più convinta, in senso positivo, di quella pronunciata in occasione della prima lettura del testo. Questo anche perché la Camera, in accordo con il Governo, ha cancellato alcune delle norme più controverse, che avevamo considerato veramente negative, sia nel metodo sia nel merito, che erano state introdotte nel corso dell'esame qui al Senato.

Vorrei sottolineare due aspetti. Intanto, l'abuso sistematico della decretazione d'urgenza in materia di sanità: siamo continuamente chiamati ad esprimerci su decreti, i cui motivi di necessità ed urgenza non sono sempre chiaramente definiti. Inoltre, soprattutto in questo ramo del Parlamento, l'atteggiamento di dialettica nei confronti del Governo da parte della maggioranza, che non tende a difendere, come noi faremmo, le prerogative del Parlamento, ma a svilirle, facendo della maggioranza la por-

tavoce delle istanze più particolaristiche che si cerca di riflettere nella produzione legislativa in modo non sempre coerente e lineare.

Questa conduzione, in particolare da parte della maggioranza, porta il Senato alle brutte figure alle quali è stato esposto anche in questa vicenda, con il parere contrario della Commissione bilancio su una serie di emendamenti e la necessità da parte dell'altro ramo del Parlamento di provvedere in merito.

Noi riteniamo che questo sia un modo negativo di procedere. Anche per tale ragione il nostro voto non può andare al di là di un'astensione, che motiviamo in modo particolare con il riconoscimento e l'attenzione nei confronti di una categoria, quella del personale infermieristico della sanità, che è davvero meritoria per il nostro Paese e che garantisce, con il suo apporto fondamentale, il funzionamento del servizio sanitario nazionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BOLDI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole della Lega Nord Padania a questo provvedimento, che effettivamente è tornato profondamente modificato dalla Camera. Se è vero che alcune delle modifiche introdotte al Senato non sono state recepite perché il decreto è stato varato per tamponare una situazione d'urgenza, mi auguro che, come recitano gli ordini del giorno, il Governo prenda seriamente in considerazione la situazione dei generici, quella dell'istituzione di profili professionali particolari, come quelli di capo infermiere e ostetrica capo, e riesami il problema dei biologi.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, volevo annunciare il voto di astensione da parte della Margherita sul provvedimento in esame per le motivazioni, espresse anche poc'anzi, di forte perplessità sia nei confronti dell'urgenza sia nei confronti delle soluzioni individuate.

Riconosciamo però che vi è una situazione di emergenza all'interno del comparto sanitario e il voto di astensione della Margherita è anche la dimostrazione della riconoscenza verso la dedizione, la professionalità e la competenza con le quali il personale parasanitario e infermieristico presta la propria opera, a volte in situazioni di difficoltà, all'interno del mondo ospedaliero e sanitario in generale.

Mi permetto di rivolgere, a supporto di un ordine del giorno (recante anche la mia firma a nome della Margherita) presentato al disegno di legge finanziaria e riguardante l'ippoterapia, nonchè lo stanziamento di

una somma di denaro a favore dell'UNIRE, una raccomandazione «perentoria» al Governo (ho utilizzato un avverbio forse eccessivo, ma spero che ne venga compreso il senso).

Trattandosi di un provvedimento sanitario e quindi di personale sanitario, vorrei che si tenesse presente il fatto che le risorse non devono, non possono – non dovrebbero e non potrebbero – essere utilizzate per favorire il miglioramento della razza equina, ma solo ed esclusivamente per finalità terapeutiche mediante l'utilizzo dei cavalli. Sappiamo benissimo che di fronte all'*handicap* cerebrale, soprattutto infantile, questa forma di terapia è utile come completamento di altre cure.

Ho voluto evidenziare questa esigenza affinché resti agli atti e alla memoria del Governo, sia del Ministero della salute che del Ministero delle finanze. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, signori del Governo, intendo riconfermare il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista in quanto le modifiche introdotte dalla Camera non ci permettono di mutare il giudizio sul provvedimento al nostro esame. Tra l'altro, richiamo l'attenzione sul fatto che materie così delicate ed importanti per i cittadini del nostro Paese dovrebbero essere oggetto di un confronto ben diverso da quello che, invece, si è potuto realizzare con l'utilizzo dello strumento del decreto-legge.

Già nel corso della prima lettura del provvedimento abbiamo avuto modo di sostenere tale tesi. Ritengo, pertanto, che il Governo debba prestare attenzione affinché in materie di tale rilievo, e soprattutto per quella sanitaria, non si utilizzi più questo strumento.

PERUZZOTTI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERUZZOTTI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo giacché non parteciperò alla votazione di questo provvedimento (nel cui merito non intendo entrare) per una forma di protesta visto che dall'inizio di questa legislatura il Senato è spesso suddito della Camera.

Non siamo sudditi di nessuno, signor Presidente, ed è bene che si sappia. Mi auguro che nelle prossime occasioni i senatori si facciano rispettare maggiormente dai colleghi della Camera. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN, CCD-CDU:BF e del senatore Cambursano*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale di Verona

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza ha ricevuto la seguente lettera:

«Roma, 19 dicembre 2001

Onorevole Presidente,

la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha esaminato, nella seduta odierna, la questione da Lei deferita in data 7 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, se il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Verona, con ricorso depositato in data 26 febbraio 2001, nei confronti del Senato della Repubblica. Il ricorso si riferisce alla deliberazione del 31 gennaio 2001, con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali gli onorevoli Speroni e Gnutti, senatori all'epoca dei fatti, sono stati chiamati a rispondere riguardano opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione (vedi conformemente *Atti Senato*, XIII Legislatura, Documento IV-*quater*, n. 60).

Come Le è noto, tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 380 del 22 novembre 2001, depositata in cancelleria il successivo 28 novembre e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre scorso, ma non ancora notificata al Senato della Repubblica.

La Giunta ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica, per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

In particolare, la discussione presso la Giunta ha posto in evidenza la necessità di conformarsi alle precedenti decisioni favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere nei conflitti di attribuzione sollevati con riferimento a preve deliberazioni in materia di insindacabilità, ritenendo prevalente l'esigenza di tutelare le prerogative del Senato della Repubblica, al quale spetta pronunciarsi definitivamente nel merito delle questioni attinenti all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Sotto il profilo procedurale è stato rilevato che il parere alla Giunta è stato chiesto dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della ordinanza della Corte costituzionale, che ha dichiarato ammissibile il conflitto, ma prima delle conseguenti notificazioni, la cui omissione o la cui tardività, come noto, costituisce motivo di improcedibilità. Al riguardo, è stata ricordata la sussistenza di precedenti fattispecie analoghe nella XIII e nella XIV legislatura.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.

f.to GIOVANNI CREMA».

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone dunque che il Senato si costituisca in giudizio di fronte alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Secondo la prassi, sulle conclusioni della Giunta potrà prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti. Se tali conclusioni saranno accolte, il Presidente si intenderà autorizzato a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, ritorna all'esame dell'Assemblea il problema della costituzione in giudizio per resistere in conflitti di attribuzione sollevati dinanzi alla Corte costituzionale.

La relativa frequenza con cui questo fenomeno, sino a ieri del tutto eccezionale, si sta verificando impone una riflessione accurata che fino ad oggi è mancata. Si tratta infatti di stabilire quali sono i criteri in base ai quali è opportuno o meno che il Senato si costituisca in giudizio, sottolineando la sua presenza a sostegno di una certa tesi.

La risposta data dalla Giunta, che lei signor Presidente ha testé letto, è quella di una conformazione alla prassi: finora si è sempre proceduto in tal modo, sarebbe incongruo stabilire diversamente.

Ritengo che questo criterio, pur essendo importante, sia tutt'altro che decisivo perché, se la presenza di una consuetudine fosse cogente nel senso della sua continuazione, non vi sarebbe bisogno di un filtro da parte della Giunta e di una valutazione da parte dell'Assemblea.

Occorre dunque ipotizzare uno spazio concettuale, quanto meno concettuale astratto, di situazioni in cui, pur avendo in precedenza l'Assemblea deciso in un certo modo, non è conveniente dal punto di vista istituzionale e politico una resistenza in giudizio.

Ne posso ipotizzare alcuni a titolo personale, ad esempio la sopravvenienza di una novità legislativa che imponga di rivedere l'atteggiamento, ma non è questo il caso; posso ipotizzare una decisione dell'Assemblea in precedenza accidentale, frutto di colpi di mano per effetto di assenze in Aula, per cui la decisione assunta non era in realtà corrispon-

dente al reale orientamento dell'Assemblea; ipotizzo ancora un palese errore nella valutazione o nella omessa valutazione di elementi essenziali della decisione. In tutti questi casi la resistenza in giudizio sarebbe assolutamente inopportuna, perché precluderebbe, almeno in quelli di errore vistoso, ad una sicura sconfessione da parte della Corte costituzionale.

Analogamente ho già affacciato, e riaffaccio oggi, la previsione di una decisione sfavorevole, perché una giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ha risolto altre fattispecie analoghe in modo diverso da quello che il Senato ha votato e questa è appunto la situazione in esame.

Non si tratta di entrare nuovamente nel merito di quanto l'Assemblea tempo fa decise. Non mi compete e non compete all'Assemblea. La questione è di valutare se quella decisione abbia una aspettativa almeno minima di accoglimento e il fatto testuale che si ricava dalla relazione oggetto della nostra valutazione evidenzia che le condotte addebitate ai senatori in esame sono condotte materiali, quali la costituzione di una struttura di carattere militare denominata «camicie verdi», l'istituzione di organismi rappresentativi, la pubblicazione di una gazzetta ufficiale, l'indizione di apposite elezioni e altro. Se sono attività politiche legittime o meno lo dirà l'autorità giudiziaria, sono attività materiali che sicuramente non rientrano nella nozione di opinione, anche se sono la traduzione di una opinione e di una convinzione politica.

Per questi motivi la mia opinione, espressa in Giunta e confermata oggi, è che non vi sia opportunità di costituzione in giudizio. Già in una precedente occasione di questa XIV legislatura, fu da me affacciato lo stesso problema e fu risposto da voci autorevoli provenienti dai banchi della maggioranza che il problema da me posto era serio e fondato e avrebbe dovuto essere affrontato. Allora, per un doveroso riguardo verso la personalità coinvolta nel conflitto, cioè il Presidente di questa Assemblea, non chiesi il voto e sono lieto di averlo fatto. In questo caso, e prescindendo totalmente dal coinvolgimento delle persone, ma proprio per l'esigenza di ottenere una puntuale meditazione su questa tema, chiedo che si voti e che la votazione avvenga con procedura elettronica.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari colleghi, la prassi del Senato è quella della costituzione in giudizio nel conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato a sostegno delle tesi sostenute ovviamente dallo stesso Senato. Non credo che questa sia una occasione per modificare questa prassi, ma che ad essa ci si debba attenere anche questa volta. Occorrerà dunque che il Senato provveda, a mezzo di legale, a sostenere le tesi della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dell'Assemblea in occasione di questo conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato.

Voglio però sollevare altri due problemi, uno di carattere giuridico e uno di opportunità politica. Siamo sicuri che quello sollevato ora e in tanti altri casi precedenti sia un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato?

Non ne sono sicuro, non ho studiato il problema, però sarà bene che l'avvocato o gli avvocati del Senato si pongano il problema. A prima vista non sembra esso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per il buon motivo che quello della giurisdizione non è un potere ma una funzione dello Stato, così definito dalla Carta costituzionale.

Vi chiedo come sia possibile un conflitto di attribuzione tra un potere dello Stato, qual è sicuramente un ramo del Parlamento, e una funzione dello Stato: credo proprio che non vi sia possibilità alcuna, che non vi siano precedenti in tal senso. Per questo la prassi e la giurisdizione introdotte da una serie di sentenze della Corte costituzionale vanno riviste.

Ho il massimo rispetto della Corte costituzionale, ma vedo con qualche preoccupazione – è una questione di principio – il fatto che un'Assemblea eletta a suffragio universale diretto possa essere in qualche modo controllata da un consesso formato in base ad elezioni di secondo grado. Questo è un problema che attiene alle radici e alle ragioni stesse della nostra democrazia; varrà la pena porvi attenzione.

La giurisdizione, la magistratura non è stata mai definita un potere dello Stato. Tra coloro che hanno iniziato ad occuparsi del problema, ricordo nel 1747 il barone di Montesquieu, che definiva la magistratura una funzione, una *puissance*, che è cosa diversa dal *pouvoir*, il potere: una potenza, una funzione è cosa diversa da un potere dello Stato.

Voglio infine sollevare un problema e concludo – lo dico per i colleghi pazienti che mi hanno fin qui seguito – che più volte nella passata legislatura ho sollevato in quest'Aula: è opportuno che si metta mano ad un disegno di legge di attuazione della norma costituzionale in materia di insindacabilità e di prerogative dei parlamentari. (*Applausi dai Gruppi FI, LNP, CCD-CDU:BF e AN*).

Questo andazzo – mi sia consentita la parola dura – per cui un organismo di altissimo livello, ma formato con elezioni di secondo grado o nomina diretta, possa controllare un'Assemblea parlamentare mi sembra lesivo dei fondamenti stessi della nostra democrazia. Sarebbe perciò opportuna una legge di attuazione; una norma analoga era presente prima della modifica costituzionale intervenuta in materia.

Ripeto, sarebbe opportuno che il Parlamento ponesse allo studio una seria legge di attuazione proprio per evitare ogni possibile conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. (*Applausi dai Gruppi FI, LNP e AN. Congratulazioni*).

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rassicuro tutti circa la brevità del mio intervento, avendo l'onore di rivolgermi al-

l'Aula per annunciare il voto non solo del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma anche dei Gruppi Biancofiore e Lega, avendo ricevuto apposita autorizzazione dai rispettivi Capigruppo.

Voglio rassicurare altresì il senatore Contestabile che avevo già preso impegno a titolo personale di presentare – lo farò dopo la pausa natalizia – un disegno di legge di revisione costituzionale con riguardo all'articolo 68.

Il problema che ci occupa è il seguente (ed è il motivo per cui i tre Gruppi che in questo momento ho l'onore di rappresentare voteranno a favore della costituzione in giudizio): il Senato, allorché era presidiato da una maggioranza diversa dall'attuale, ha già votato – lo sottolineo – sul merito della questione, ritenendo che i fatti oggetto di questo procedimento di conflitto di attribuzione fossero coperti dalla previsione di cui all'articolo 68 della nostra Costituzione.

Oggi, non costituirsi in giudizio attraverso un difensore non solo significherebbe, senatore Fassone, non conformarsi alla prassi, ma significherebbe – e questo, a mio modesto avviso, è grave – essere assente in un giudizio che riguarda una deliberazione già assunta dal Senato.

Il Senato, colleghi, è un *unicum*, è un'istituzione sacra, che la maggioranza abbia questo o quel colore politico. E quindi, senza entrare nel merito della vicenda che ci occupa, la Giunta ha, quasi unanimemente, deliberato di costituirsi in giudizio e il nostro Gruppo, insieme a quello del Biancofiore, a quello della Lega e a quello di Forza Italia (a nome del quale ha testé parlato il senatore Contestabile), voterà in tal senso. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Consolo, proprio perché il Senato è, come lei ha detto, un *unicum* e quindi esiste una continuità istituzionale, voglio dire che nella scorsa legislatura il Senato non era presidiato da nessuno: c'era una maggioranza differente da quella che c'è attualmente. Il Senato non è mai presidiato, grazie a Dio. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Cambursano e Del Turco*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ultima riunione della Giunta cosiddetta per le autorizzazioni a procedere, abbiamo affrontato il caso che viene sottoposto oggi all'esame dell'Aula. Voglio operare due premesse.

La prima è che non condivido quel distinguo che faceva il collega Fassone circa il fatto che per alcuni colleghi senatori si chieda il voto e per altri no: o c'è un atteggiamento complessivo che induce, in perfetta libertà di coscienza, a ritenere che c'è un orientamento da sostenere, e si fa in modo che l'Assemblea si pronunci su quell'orientamento, oppure

atteggiamenti che in qualche modo privilegino alcune figure di questo Senato rispetto ad altre io personalmente non li condivido.

Non mi tranquillizza nemmeno l'impegno del collega Consolo a presentare un disegno di legge che in qualche modo renda possibile varare le norme attuative dell'articolo 68 della Costituzione. Ma, a parte gli scherzi, la situazione che abbiamo di fronte è molto semplice (spero veramente di parlare solo per pochi minuti).

Nella scorsa legislatura una deliberazione assunta da quest'Assemblea, recependo le conclusioni della Giunta, ha dichiarato coperto da insindacabilità il comportamento di due colleghi della Lega Nord che erano stati indagati dal tribunale di Verona. Data la copertura dell'articolo 68, l'unico rimedio che aveva la magistratura era quello di adire la Corte costituzionale sollevando un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, per fare in modo che la Corte decidesse se aveva ragione la Camera in questione – in questo caso, il Senato, che riteneva il comportamento di quei senatori coperto dall'articolo 68, cioè riconducibile alla funzione parlamentare – oppure il giudice, che riteneva che in qualche modo la Camera in questione fosse andata oltre i propri poteri. Questo è il dato.

C'è un ricorso preliminare fatto dal tribunale di Verona e c'è un giudizio di ammissibilità generico fatto dalla Corte costituzionale, alla fine del quale si dice che, essendo astrattamente ammissibile il conflitto di attribuzione, prima di entrare nel merito il Senato ha la possibilità di costituirsi per sostenere le sue ragioni.

Allora, non c'è motivo, in questo caso, di rientrare nel merito di una decisione che questo ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica, ha assunto (con qualunque maggioranza, non ci interessa); dobbiamo solo decidere, in questo caso, se in qualche modo si vuole consentire che le ragioni di una delle parti nel conflitto di attribuzioni vengano sostenute con forza in maniera tecnica. Questo è ciò che dobbiamo decidere in questa sede.

Personalmente, non facendo parte del Senato nella scorsa legislatura, ho avuto modo di guardare il merito. Probabilmente non dividevo la deliberazione che questa Camera ha assunto; però, in questa fase, in Giunta ho sostenuto che non era corretto fare in modo che una delle parti, uno dei poteri in contrapposizione fosse non sostenuto da una difesa tecnica e in questa logica ho ritenuto che fosse perfettamente corretto, anzi necessario, coltivare la costituzione in giudizio con una difesa tecnica che sostenesse le ragioni del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Non posso, quindi, che continuare a sostenere questa tesi e, a titolo personale, dire che voterò affinché ci sia effettivamente la costituzione in giudizio. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e AN).*

CREMA (*Misto-SDI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, stiamo trattando un argomento, quello dell'insindacabilità, che è stato oggetto di un voto del Senato nella passata legislatura.

Abbiamo la facoltà di prevedere o meno la possibilità di costituirci presso la Corte. La Giunta ha valutato esclusivamente questo. Starà alle parti sostenere presso la Corte il merito della vertenza e difendersi.

Vorrei, signor Presidente, sdrammatizzare in parte alcuni interventi valutando, in quanto rappresentante del Senato, esclusivamente l'aspetto del voto. Non possiamo dare altro che questa come versione di quanto la Giunta ha fatto nella sua ultima seduta. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI, CCD-CDU:BF e AN*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Fassone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che il Senato si costituisca in giudizio di fronte alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 700-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all'esame degli articoli, preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le Tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 700-B (con le Note di variazioni).

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e della stessa legge finanziaria nel suo complesso.

Al disegno di legge di bilancio non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10, con l'annessa tabella.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, su quest'articolo chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10, con l'annessa tabella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 700-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, con le tabelle allegate.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, con le annesse tabelle e gli allegati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, con le tabelle allegate.

È approvato.

Onorevoli colleghi, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è pertanto concluso.

Come già ricordato, secondo le scadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e dello stesso disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 699-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di procedere all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordo che le votazioni saranno effettuate, a norma di Regolamento, cominciando dall'articolo 1, in cui sono riportate le disposizioni sul limite massimo del saldo netto da finanziare e sul livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

Con l'approvazione dell'articolo 1 risulteranno determinati i predetti valori dei saldi differenziali. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali.

L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata impeditiva della discussione e della votazione, nell'ambito delle parti non ancora approvate, di eventuali altre proposte emendative che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione e fino a concorrenza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati.

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, che è il seguente: «La Commissione permanente affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, come abbiamo fatto nel primo passaggio al Senato, noi, che non abbiamo alcuna intenzione di far perdere tempo, proporremo delle illustrazioni generali sugli emendamenti che abbiamo presentato, riservandoci eventualmente di intervenire sui singoli emendamenti in sede di dichiarazione di voto.

Il primo emendamento riguarda una questione che noi riteniamo sia diventata una sorta di barzelletta nella storia delle Aule parlamentari, cioè la copertura della Tremonti-*bis*. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. I colleghi sono irrequieti, lo capisco, però questo reca una turbativa ai lavori e rende tutto più lungo, anziché abbreviare. Quindi, siate cortesi. Dovete comprendere che più l'Aula è «mossa» e meno si va avanti con velocità.

Senatore Ripamonti, la prego di proseguire il suo intervento.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, la ringrazio. Come lei sa, di solito sono breve e lo sarò anche questa volta, coadiuvato dal suo interessamento nel tenere l'Aula non dico attenta a quanto dirò, ma almeno più tranquilla.

Il Governo aveva inizialmente previsto una sorta di copertura interna della Tremonti, cioè gli effetti indotti dalla norma contribuivano a coprire la stessa. Questo era inizialmente il criterio adottato dal Governo. Successivamente, nel passaggio al Senato, il Governo aveva introdotto un emendamento che prevedeva, invece, la copertura attraverso entrate derivanti dal provvedimento sull'emersione del lavoro nero. Abbiamo denunciato nella discussione in prima lettura che ci siamo trovati di fronte ad una sorta di copertura doppia, postuma, prudenziale, come è stata definita nell'intervento che ha svolto lo stesso Governo in Aula.

Abbiamo giudicato questa procedura una violazione del principio previsto dalla legge di contabilità e riteniamo che quanto dicevamo allora rimanga tuttora valido. Credo che il Governo e l'Aula debbano tenere in

considerazione quel che stiamo dicendo e quel che proponiamo con l'emendamento.

Il testo uscito dalla Camera prevede che il 30 giugno 2002 il Governo deve presentare alle Camere una relazione che prospetti analiticamente l'andamento degli effetti prodotti dalla norma sul lavoro nero. Successivamente si potrà intervenire attraverso quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Si pone il problema che quanto previsto dalla Camera risulta assolutamente inefficace, perché la stessa finanziaria posticipa i termini per la presentazione delle domande relative all'emersione del lavoro sommerso al 30 giugno, cioè la stessa data nella quale dovrebbe essere presentata la relazione che ho citato prima.

Quindi, questo testo che ci viene dalla Camera è assolutamente inefficace. Credo infatti che sia assolutamente impossibile che il Governo presenti il 30 giugno la relazione, così come previsto dal comma 4 al nostro esame, quando entro quella data devono essere presentate le domande per l'emersione. Ripeto, siamo di fronte ad un testo che non ha alcuna efficacia. Da questo punto di vista noi riproponiamo la copertura prevista dal testo approvato dal Senato. Ci sembra un pasticcio. L'Aula ed il Governo dovrebbero prendere atto di ciò che la Camera ha realizzato e sarebbe opportuno che si procedesse nel modo più corretto, come noi proponiamo nel nostro emendamento.

Passo ora ad un successivo emendamento, che illustrerò brevemente, che riguarda la questione del *fiscal drag*. Riteniamo assolutamente necessario che quanto stabilito dalla legge, cioè la restituzione del *fiscal drag*, venga previsto da questa finanziaria. Questo perché quanto affermato dal Governo, ossia che la restituzione non è dovuta in relazione a quanto previsto nella finanziaria, con gli sgravi per le famiglie con figli a carico, non tiene conto del principio fondamentale della normativa: si dovrebbe trattare di una restituzione spalmata su tutte le categorie dei contribuenti.

Nel caso specifico, cioè quello che abbiamo di fronte, la restituzione è indirizzata solo ad alcune categorie di contribuenti, le famiglie che hanno figli a carico. Riteniamo assolutamente inopportuna la procedura prevista nel testo al nostro esame e ci auguriamo che l'Aula accolga l'emendamento che presentiamo, che prevede la restituzione del *fiscal drag*.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.2 va nella stessa direzione di uno degli emendamenti presentati dal senatore Ripamonti. Vorrei tuttavia aggiungere qualche elemento di valutazione.

La legge finanziaria, nel testo approvato dal Senato, dava copertura *ex post* alla legge Tremonti-*bis*, con ciò avallando quello che avevamo sempre detto, sia in Commissione sia in Aula, ossia che quella legge era scoperta. Insomma, Governo e maggioranza, nel dare copertura postuma, riconoscevano la veridicità di ciò che avevamo sostenuto. Tuttavia, seguendo una simile procedura si introduceva un precedente estremamente pericoloso sia per questo ramo del Parlamento che in generale. Ripeto, si

dava copertura ad un provvedimento, faccio riferimento alla Tremonti-*bis*, scoperto per ben 6.000 miliardi.

Debbo dire che di provvedimenti scoperti in quest'Aula del Parlamento ne abbiamo avuto una dimostrazione non molto edificante di recente a proposito del decreto-legge sulla sanità, quando sono stati approvati dall'Aula degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva dato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Credo che questo sia un fatto assolutamente negativo di cui, a memoria d'uomo, non si riscontra precedente. Ma a parte questo fatto estremamente grave, e torno al problema della legge finanziaria, con questa copertura *ex post* si poneva rimedio in modo del tutto irrituale, introducendo una procedura assolutamente innovativa e pericolosa. Dal momento che la copertura introdotta dal Senato è stata modificata dalla Camera dei deputati, con l'emendamento chiediamo di tornare alla vecchia previsione.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G36 è di carattere meramente esplicativo e chiarificatore. Esso impegna il Governo ad adottare un'iniziativa in grado di garantire che gli effetti della Tremonti-*bis* siano assicurati all'utilizzatore di un bene acquisito in locazione finanziaria con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il primo canone viene corrisposto, fermo restando il termine del 30 giugno 2001, successivamente al quale soltanto possono valorizzarsi tali forme di investimento.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 9.2, 9.9, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 38.36, 38.37, 38.38 e 78.Tab.B.1, in quanto non direttamente correlati alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, colgo l'occasione per svolgere una considerazione di carattere generale sul complesso degli emendamenti. Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, farò alcune puntualizzazioni e precisazioni.

Trattandosi della terza lettura della manovra finanziaria, è evidente che si pongano alcuni limiti. Se dovessi valutare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, non solo potrei acconsentire ad alcune delle richieste provenienti dall'opposizione, ma io stesso dovrei farmi promotore di iniziative modificative, integrative o addirittura soppressive.

Tuttavia, il senso di responsabilità verso il Paese (a cui richiamo anche l'attenzione doverosa dei colleghi di opposizione che fino a pochi mesi fa costituivano la maggioranza), considerato che ci troviamo a ridosso della chiusura dell'anno solare e che l'introduzione di modifiche potrebbe comportare il rischio reale del ricorso all'esercizio provvisorio, mi induce ad esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al provvedimento in esame. In sostanza, il parere negativo riguarda non solo

gli emendamenti presentati all'articolo 1, ma anche quelli presentati agli articoli successivi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esso si rende conto che qualche manchevolezza e che qualche norma da correggere in questa manovra finanziaria ci possono essere; pur tuttavia lo stato del dibattito e i tempi ristretti nei quali dobbiamo lavorare fanno sì che anche i «peccati veniali» contenuti in questa normativa debbono essere trascurati al fine di giungere all'approvazione definitiva nei tempi necessari per non ricorrere all'esercizio provvisorio.

Mi permetto dunque di formulare un invito sulla base di una semplice constatazione. La maggioranza non ha presentato emendamenti ed è quindi presumibile che non saranno approvate modifiche al testo; l'opposizione ha assunto un atteggiamento di critica responsabile, non ostruzionistico. Pertanto, salva la valutazione di ciascuno, salvo il diritto di compiere valutazioni partitamente sui singoli articoli, vorrei invitare i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti. Avremo modo comunque di discutere ordini del giorno e questioni che dovessero porsi rispetto ai singoli articoli.

In fondo, che il provvedimento sia approvato oggi o domani non cambia la probabile decisione finale. L'ulteriore prosecuzione dei lavori non aggiungerebbe molto di più alla battaglia politica o alla dote di conoscenza complessiva del provvedimento, né gioverebbe al benessere spirituale di tutti i colleghi.

Ciò detto, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati. Quanto all'ordine del giorno G36 del relatore, sono disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, le avevo chiesto di intervenire prima del relatore e del rappresentante del Governo subito dopo la lettura della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti.

Se ho capito bene risulterebbe improcedibile l'emendamento 2.1, che si riferisce patentemente ad una modifica introdotta dalla Camera. In terza lettura è possibile presentare emendamenti in correlazione alle modifiche apportate dalla Camera; mi permetto quindi di contestare piuttosto vivacemente l'elenco delle inammissibilità.

In Commissione non abbiamo avuto cognizione di tale valutazione e abbiamo votato tutti questi emendamenti. Chiedo alla Presidenza di riesaminare questa decisione che non condivido *in radice*.

PRESIDENTE. Senatore Morando, l'emendamento 2.1 è aggiuntivo e in quanto tale non sarebbe correlabile ad una modifica della Camera dei

deputati. Riconosco che il contenuto presenta elementi di correlazione con il testo modificato dalla Camera, tuttavia l'emendamento introduce un comma aggiuntivo ed è questa la ragione della valutazione di inammissibilità.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, non sono assolutamente d'accordo con tale valutazione. Il giudizio di inammissibilità non deriva a mio parere dal carattere aggiuntivo o sostitutivo di un emendamento, bensì dal fatto che la proposta intervenga su un aspetto rilevante delle modifiche apportate dalla Camera.

L'altro ramo del Parlamento ha riscritto l'articolo 2, ha ridefinito il livello delle detrazioni, modificando la forma, anche se non la sostanza, del testo già approvato dal Senato. È ovvio che l'emendamento sui cosiddetti incapienti è politicamente molto rilevante; lo abbiamo riferito all'articolo 2 perché la Camera ha integralmente modificato tale articolo.

Abbiamo ritenuto che la proposta di inserire un intervento a favore dei cosiddetti incapienti, coloro che hanno un reddito così basso da rendere impossibile l'efficacia delle detrazioni, dovesse essere riferita alla parte dell'articolato ove la Camera ha introdotto le detrazioni.

Al massimo, si può dire che l'emendamento è mal collocato, ma dichiararne l'inammissibilità è lesivo del diritto dell'opposizione e di qualunque parlamentare di presentare emendamenti al testo modificato dalla Camera.

PRESIDENTE. I precedenti operano nel senso della lettura di cui ho dato prima conto, quindi nel senso della inammissibilità. Infatti, possono essere presi in considerazione nuovi emendamenti che siano in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati e su questo punto è sempre stata data una interpretazione formale.

Tuttavia, se l'emendamento 2.1 costituisce per lei un elemento di contenzioso che potrebbe portare a ritardare i lavori dell'Aula, non per sua ispirazione o intenzione, ma perché nei fatti crea un problema, possiamo stabilire che esso venga sottoposto all'Assemblea e in questi termini risolviamo la situazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.3.

Verifica del numero legale

VIVIANI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alla parola «2003».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 1.2.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato dichiarato inammissibile.

Poichè il relatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G36 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.1 intende dare una soluzione al noto problema degli incapienti che anche nell'esame alla Camera dei deputati non ha trovato una soluzione soddisfacente. Proprio per questo abbiamo insistito per l'ammissibilità di questa proposta, perché la riteniamo direttamente collegata alle modifiche apportate su questa parte dall'altro ramo del Parlamento.

Il problema che nasce è che, così come formulato, l'intervento fiscale va nella direzione giusta prevedendo l'aumento delle detrazioni per i figli, ma queste detrazioni, come abbiamo detto insistentemente, non potranno

essere godute da tutte le famiglie che avranno certamente una riduzione del reddito disponibile in relazione all'eliminazione della riduzione delle aliquote IRPEF ed alla non considerazione del *fiscal drag*.

C'è molto poca attenzione sui risultati della politica fiscale. Colgo l'occasione per sollevare qui in Aula un problema importante, che il Governo non ha affrontato: quello dei redditi più deboli.

A partire dal gennaio 2002 le pensioni di modesto importo subiranno un aumento in base all'andamento dell'inflazione. Faccio un esempio. I pensionati che hanno un reddito di pensione annuo pari a 18 milioni di lire pagheranno un IRPEF che, tenendo conto delle addizionali regionali e comunali, può essere stimata in 2.164.000 lire, se hanno un'età inferiore a 75 anni, e in 1.924.000 lire se di età superiore ai 75 anni.

Ebbene, poiché a seguito dell'integrazione, con l'applicazione del tasso del 2,7 per cento, molti pensionati avranno un reddito intorno ai 18.500.000 lire, si determinerà un «effetto gradino» che avrà conseguenze drammatiche. Infatti, con il superamento della soglia dei 18.000.000 di lire la detrazione per lavoro dipendente scende da 1.190.000 lire a 1.120.000 lire; la detrazione per redditi di pensione per soggetti di età inferiore ai 75 anni viene a cessare; l'ulteriore detrazione per redditi di pensione per persone di età superiore a 75 anni si dimezza.

Il risultato finale è che per i pensionati di età inferiore a 75 anni l'aumento di 500.000 lire annue si riduce a 280.000 lire, mentre per gli ultrasettantacinquenni si riduce a 70.800 lire.

È una questione che negli anni precedenti noi abbiamo affrontato e risolto. Voi siete prigionieri di alcuni *slogan* e avete molta poca cura dell'effetto concreto delle vostre misure sul bilancio delle famiglie, specie di quelle più deboli.

Sollecito il Governo e la maggioranza a valutare tale questione. Sono convinto che sia una distrazione, non una volontà precisa (a nostro avviso, si tratta di una grave distrazione), ma – lo ripeto – invito il Governo a considerare il problema e a trovare un'adeguata soluzione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.2 cerca di rendere concretamente possibile l'utilizzazione da parte delle famiglie delle detrazioni per figli a carico. Infatti, possono esservi famiglie il cui debito fiscale è inferiore all'ammontare delle detrazioni di cui dovrebbero godere: con il meccanismo da noi proposto si prevede che esse possano comunque goderne, anche sotto forma di trasferimento positivo.

Ciò è tanto più importante per le famiglie più povere; se è giusto riconoscere che vi è un costo fiscalmente deducibile per i figli, tanto più bisogna riconoscere tale necessità per le famiglie più povere, che non dispongono neppure delle risorse sulle quali pagare le tasse. Ecco il principio di equità sociale che ispira questo emendamento.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perché le ragioni che ispirano gli emendamenti presentati dai

Gruppi dell'opposizione sulla questione degli incapienti sono state ampiamente illustrate dal senatore Giaretta.

Voglio solo ricordare che non vi è solo una ragione di equità sociale perché questi emendamenti debbano essere accolti dall'Assemblea, bensì anche una ragione di politica economica. Infatti, aumentando la capacità di spesa dei redditi più bassi, si aumentano in modo consistente i consumi nel Paese. Credo che anche questo aspetto debba essere tenuto in considerazione dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 sono inammissibili. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 è identico all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Turrone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che recano la mia firma presentati all'articolo 9.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 9.5 tenderebbe ovviamente a fare quello che né il Governo né la Camera in seconda lettura hanno fatto: si tratta del tentativo di stabilizzare il regime speciale IVA. Come vedete, l'emendamento vuole quindi sopprimere la temporalizzazione, cioè il fatto che il regime speciale si applichi soltanto fino al 2002.

Al di là del dato puramente tecnico, questo rimanda, signor Presidente, onorevoli colleghi, al fatto che continuiamo a ritenere insufficiente la soluzione adottata, dopo che tra l'altro il Governo anche in quest'Aula aveva respinto tutti i nostri emendamenti fiscali riguardanti l'agricoltura, dicendo che avrebbero poi fatto parte del collegato fiscale e di un pacchetto *ad hoc* in materia di agricoltura. Ciò è avvenuto con l'introduzione dell'articolo 9, ma siamo di fronte in realtà ad un'operazione, che riguarda ad esempio il regime speciale IVA ed IRAP, che però è temporalizzato, arriva soltanto fino al 2002; pertanto, non si tratta di interventi strutturali.

Noi invece ritenevamo necessario arrivare a delle operazioni ben incardinate e quindi permanenti a livello strutturale, perché questo è l'unico modo per tornare a ridare all'impresa agricola anche la possibilità di competere, visto che ovviamente, e purtroppo, per esempio, tutta la parte dell'emersione del lavoro sommerso e della cosiddetta Tremonti-*bis* non si applica di fatto alle imprese agricole.

L'emendamento 9.6, signor Presidente, riguarda l'obiettivo, che riteniamo fondamentale, di arrivare a sostenere l'agricoltura biologica anche attraverso un incentivo fiscale per i produttori biologici, consentendo loro di maturare un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

Questo è un emendamento importante; arriveremo poi probabilmente a tarda notte, ad esaminare altri emendamenti presentati agli ultimi articoli

della finanziaria stessa, perché il Governo ha presentato emendamenti per intervenire ad esempio sulla «lingua blu» – cosa che avevamo per altro chiesto noi – ma di fatto finanziando questi interventi attraverso le risorse che erano state stanziare, ad esempio, per la riconversione degli allevamenti all'estensivo e al biologico.

Quindi, per tale ragione questo emendamento ha un'importanza maggiore.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei tentare di richiamare l'attenzione di tutta l'Assemblea sull'emendamento 9.17, che è certamente il più importante.

Com'è noto, quando l'inflazione annua supera il 2 per cento la normativa vigente prevede che si applichino le disposizioni relative al *fiscal drag*. In altri termini, con tale meccanismo, si tende ad evitare che la normale struttura delle aliquote fiscali finisca per colpire una ricchezza che non esiste in termini reali.

L'originalità della finanziaria presentata dall'attuale maggioranza sta nell'abrogare la normativa relativa al *fiscal drag* con il conseguente effetto di aumentare la pressione fiscale sulle famiglie. Vorrei segnalare il contrasto clamoroso fra questa decisione e ciò che il Governo e la maggioranza continuano, in termini propagandistici, a dichiarare in merito alla volontà di ridurre la pressione fiscale.

È vero che il ministro Tremonti fa balenare questo miraggio per fine legislatura, ma nel frattempo segnalo che l'attuale finanziaria aumenta la pressione fiscale. Infatti, anche mettendo insieme ciò che viene concesso in termini di detrazioni fiscali per i figli a carico, con l'abolizione del *fiscal drag* e con l'abolizione della riduzione del profilo IRPEF per il prossimo anno, già approvato con l'ultima finanziaria della precedente legislatura, si avrà un aumento della pressione fiscale sulle famiglie di 2.500 miliardi di lire. (*Applausi del senatore Cambursano*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Dal momento che il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il loro parere, passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei soltanto segnalare all'Aula che questo articolo è pieno di sanatorie di carattere fiscale; pertanto, sarebbe opportuno che l'Aula, quando sarà chiamata a votare, valutasse attentamente gli emendamenti da noi presentati. Riteniamo inammissibile procedere con tali decisioni, perché crediamo che in questo modo il Governo dimostri unicamente di andare in una direzione che non è certa-

mente quella di garantire trasparenza e correttezza tra Stato e cittadini in materia di rapporti fiscali.

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, muovo un'osservazione di carattere generale; sarà poi la Presidenza a disporne in conseguenza.

Il relatore, senatore Tarolli, parlamentare scrupoloso e attento, ha manifestato la sua contrarietà su tutti gli emendamenti, riferiti all'intera finanziaria ed ha anche aggiunto che molti di essi potevano trovare la sua adesione. A suo parere, i tempi parlamentari, ma anche quelli collegati alla data di approvazione della finanziaria, non consentirebbero di discutere e di modificare il provvedimento; di conseguenza, ha espresso un parere contrario generalizzato.

Si dà il caso che qualche emendamento venga illustrato e qualche altro si dia per illustrato. Vorrei sapere: l'emendamento che viene illustrato merita un'attenzione da parte del relatore e del rappresentante del Governo? Questa è la domanda che rivolgo alla Presidenza.

Il relatore è libero di affermare: «Ascoltati tutti gli intervenuti, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati in relazione a questo o a quell'articolo».

Credo che la cosa migliore sarebbe quella di depennare questa motivazione perché i tempi consentono sempre modifiche; diversamente, dovremmo modificare la Carta costituzionale, nel senso di stabilire che dopo la seconda lettura il ramo del parlamento che ha effettuato la prima lettura non ha nessun titolo per apportare modifiche alla legge finanziaria, dati i tempi e tenuto conto della necessità di approvazione dell'esercizio finanziario.

Vorrei che di volta in volta il Resoconto stenografico desse atto che il relatore è intervenuto sugli emendamenti presentati ai singoli articoli e che, insieme al Governo, ha espresso parere contrario. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti del senatore Moro*).

PRESIDENTE. La valutazione sui tempi così come la valutazione sulle conseguenze negative che scaturirebbero dall'esercizio provvisorio hanno a che vedere con le responsabilità politiche di cui ovviamente si fa carico la maggioranza.

Il problema formale che pone il presidente Mancino riguarda l'espressione del parere prima ancora dell'illustrazione di ogni singolo emendamento. Poiché il parere è stato espresso preventivamente su tutti gli emendamenti presentati, ne consegue che esso è stato reso sul testo degli emendamenti e non sulla loro illustrazione; assumendo che l'illustrazione degli emendamenti potrebbe apportare qualche ulteriore elemento di novità argomentativa sul contenuto e sulla valenza degli stessi ciò pone una questione.

La Presidenza, pur cogliendo questo aspetto procedurale, assume che ci sia una presunzione di espressione del parere anche dopo l'illustrazione degli emendamenti, salvo che il relatore, così come del resto ha preventivamente annunciato, non ritenga di volta in volta di intervenire su singoli emendamenti.

Quindi, la Presidenza si è fatta carico di considerare l'espressione preventiva del parere rispetto all'illustrazione dei singoli emendamenti come una presunzione *iuris tantum* che ammette la prova contraria, la quale, di volta in volta, può essere espressa dal relatore quando lo ritenga opportuno o quando decida di integrare il parere già espresso.

Questa è la *ratio* utilizzata, presidente Mancino, che la Presidenza ritiene di esplicitare all'Aula.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Turroni e Ripamonti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere all'Assemblea di prendere in considerazione l'emendamento 9.5.

Non voglio assolutamente chiedere né la verifica del numero legale né che si proceda alla votazione mediante il sistema elettronico. Tuttavia, mi auguro che la maggioranza rimanga in Aula per seguire i lavori della manovra finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice De Petris.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice De Petris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.9 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14 (testo corretto), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19 sono inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.

TAROLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anch'io esprimo parere contrario.

MORO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LNP*). Signor Presidente, siamo ormai tempestati da ordini del giorno che i commessi continuano a distribuire. A parte il fatto che siamo distolti dal nostro lavoro volto a seguire l'esame della legge finanziaria, ritengo che i tempi per presentare ordini del giorno siano abbondantemente scaduti.

Pertanto, signor Presidente, chiedo che lei intervenga affinché non siamo continuamente soggetti a questo tipo di distrazioni. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e CCD-CDU:BF*).

PRESIDENTE. La regola è che non saranno più ammessi ordini del giorno oltre a quelli già presentati.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'articolo 10 concerne una materia che riguarda le competenze degli enti locali, sulla quale non si capisce perché il Governo debba intervenire.

In ogni caso, siamo assolutamente contrari al fatto che si preveda un'esenzione, così come previsto dal comma aggiuntivo 1-*bis*. Quindi, chiediamo che l'emendamento 10.3 venga accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Brunale e Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, lei ogni tanto dovrebbe guardare anche alla sua sinistra, perché avevamo chiesto la parola e lei, naturalmente, non ha guardato da questa parte. Le chiedo di farlo.

PRESIDENTE. Sarà mia cura.

ANDREOTTI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (*Aut*). Vorrei svolgere rapidissimamente un'osservazione che serve a futura memoria.

Da parecchi anni abbiamo adottato un sistema che via via ha scavalcato quello tradizionale utilizzato da molti Parlamenti e che persino il fascismo, sia pure con la Camera dei fasci e delle corporazioni, aveva mantenuto, cioè svolgere le discussioni di bilancio esaminando il bilancio di ogni singolo Ministero in modo da avere ogni anno un'occasione di dibattito. Però, tutto questo è oggi storia passata.

Di fatto, quel che ha detto prima il senatore Mancino è vero, ma non è una novità. Con questo nuovo sistema adottato da alcuni anni, la finan-

ziaria giunge sempre nella condizione che l'ultima lettura avviene quando l'anno sta per concludersi. Comunque, non so perché esiste questo terrore dell'esercizio provvisorio, come se fosse lo stato di assedio!

Lasciatemi dire che è avvilente discutere dei documenti di bilancio in questo modo. Si possono condividere o meno le idee, ma stamattina – per esempio – il senatore Morando ha posto una serie di questioni; almeno agli atti del Parlamento dovrebbe rimanere la condivisione o la contrapposizione di altri argomenti. Cito il senatore Morando perché l'ho ascoltato questa mattina con particolare attenzione quando ha fatto un discorso particolarmente impegnato. Comunque, ho detto che questo vale a futura memoria, perché so benissimo che oggi non si può fare diversamente.

Per quanto riguarda l'articolo 11, c'è un problema di principio. A parte il fatto che non capisco perché le Fondazioni debbano essere ristrutturate inserendole nella legge finanziaria; anzi, peggio, inserendole non all'inizio dell'esame della legge finanziaria, bensì nel ramo del Parlamento che la esamina in seconda lettura, così che oggi il suo esame diventa una pura formalità. (*Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

Non sono un tecnico, sono un popolano romano; non mi sono mai sentito avvilito per non essere cooptato nella Fondazione, allora della Cassa di Risparmio oggi della Banca di Roma, mentre ne fanno parte altri uomini politici: sono sopravvissuto egualmente.

Ho sentito più volte parlare delle Fondazioni. C'è stata la legge cosiddetta Amato del 1990, per la quale lo stesso Amato disse di aver prodotto un mostro alla Frankenstein; due anni fa sono state apportate delle modifiche, lasciando questa caratteristica in relazione, più o meno, alle strutture diverse delle Fondazioni. Poi c'è questo bilanciamento tra il rapporto con la banca, con gli enti locali e con quella che viene denominata la società civile.

Oggi con questa modifica si opera in modo strano, perché si toglie quello che in fondo c'era – abbastanza – di privatizzato. Si dà un'importanza rilevante agli enti locali, obbligando poi a modificare gli statuti (questa è la dizione) e poi si stabilisce che i fondi vadano a «parare» i deficit pubblici, cioè la spesa pubblica. Tutto questo viene fatto non con una discussione, ma riformando e basta.

Quindi, lo ripeto, l'anno prossimo – spero sinceramente di esserci (*Generali applausi*) ma comunque vale lo stesso – non si faccia confusione tra gli auguri di Natale e l'obbligo di votare quello che non si è nemmeno potuto dibattere, almeno per forma. In particolare, su questo argomento ho letto un ordine del giorno, pieno di buona volontà, di una ermeticità notevole in molte sue parti. (*Applausi del senatore Ripamonti*). Non so se si debba essere rassegnati; comunque, mi sembrava mio dovere di parlamentare dire che non è questo il modo di legiferare. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U e Aut*).

PRESIDENTE. Credo che tutta l'Aula auspichi una sua presenza per l'anno prossimo, anche nei singoli casi. Non ho dubbi che lei non tema

l'esercizio provvisorio, visto che proprio con il Governo Andreotti, mi sembra nel 1991, ci fu l'ultimo caso di esercizio provvisorio.

ANDREOTTI (*Aut.*). E non morì nessuno!

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non può non condividere alcune preoccupazioni di metodo avanzate in quest'Aula dal senatore Andreotti, al quale tutti riconoscono grande esperienza e doti non comuni. Tuttavia, fa presente al Senato che la questione delle Fondazioni non è nuova e che da tempo va cercando una soluzione, importante per lo sviluppo e la privatizzazione dell'intero sistema economico italiano. Proprio in sede parlamentare, in apposite riunioni delle Commissioni competenti, si è discusso dell'argomento.

La norma è stata inserita nel disegno di legge finanziaria avendo un effetto di risparmio che deriva dalle minori spese che potranno essere fatte direttamente dallo Stato in relazione alle erogazioni compiute dalle Fondazioni. Per il Governo è di grande rilevanza strategica il mantenimento nella legge finanziaria della norma che concerne le Fondazioni.

Mi rendo ben conto – e questo è un auspicio che vale sempre, in qualunque dibattito parlamentare che concerne qualsiasi argomento di grande importanza che non viene completamente sceverato in entrambi i rami del Parlamento – che qualche amaro in bocca può restare, così come qualche insoddisfazione, dato che ogni parlamentare vorrebbe partecipare alla definizione di normative di questo rilievo.

Tuttavia, allo stato attuale delle cose, il Governo ritiene essenziale giungere ad una definizione rapida della materia, non solo per la manovra finanziaria, ma anche per uno stabile assetto di questi organismi. Ciò, naturalmente, pur rendendosi conto delle argomentazioni certamente condivisibili (almeno il buon senso induce a dividerle) avanzate sul piano del metodo dal senatore Andreotti.

Per quanto riguarda, invece, l'argomento in esame e l'attuale circostanza – l'oggi e ora – il Governo ritiene essenziale approvare questo articolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati (salva, naturalmente, la possibilità di valutare in futuro l'ipotesi di apportarvi correttivi), approvando contestualmente anche il disegno di legge finanziaria senza modifiche.

Siamo consapevoli che certamente in linea astratta l'esercizio provvisorio non è un dramma (o meglio non lo è stato in passato), ma in un momento in cui cambia la moneta, in cui si realizzano importantissime novità sul versante economico-finanziario e in cui la situazione mondiale non dico che sia di crisi, ma certamente vive un momento particolare, il

solo rinvio dell'approvazione del bilancio e della finanziaria e il passaggio all'esercizio provvisorio potrebbe rappresentare una gravissima minaccia. Una minaccia non solo per il nostro Paese (visto che viviamo in un sistema economico europeo integrato) che il Governo vuole scongiurare in ogni modo per il bene della popolazione italiana ed europea nel suo complesso.

Per questi motivi, pur rendendosi conto delle argomentazioni serie svolte dal senatore Andreotti, il Governo invita caldamente il Senato e la sua maggioranza ad approvare l'articolo 11 così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF*).

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare la proposta di stralcio n. 1.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita ha presentato una proposta di stralcio di questo articolo. I motivi di tale proposta li ha evidenziati con molta efficacia il presidente Andreotti.

Ho ascoltato con molto interesse il sottosegretario Vegas, ma proprio perché si tratta di un tema ampiamente discusso, la sua collocazione nell'ambito della manovra finanziaria è – a nostro avviso – totalmente impropria. È il tentativo di compiere una forzatura rispetto ad un percorso faticoso che dura da 11 anni e che ha alcuni obiettivi ampiamente condivisi, per quanto non perseguiti neanche dal centro-sinistra con sufficiente determinazione. L'introduzione di questo articolo è, dunque, gravemente sbagliata perché fa compiere passi indietro al sistema finanziario e, come proverò a spiegare, anche alla società civile italiana.

Quando si intraprese questo percorso, l'obiettivo era quello di privatizzare le banche, vale a dire quello di avere le banche sottratte alla politica. Considerando il rilievo che in un'economia monetaria riveste la concessione del credito, l'obiettivo era quello di impedire che la politica potesse condizionare la scelta delle imprese in grado di realizzare determinati investimenti, restituendo tale attività al mercato.

Ma vi era anche un altro obiettivo: quello di arricchire la società civile, facendo in modo che anche in Italia, dove con tanta fatica si stava affermando – e si sta affermando – un settore intermedio tra l'attività della politica, dello Stato e degli enti pubblici, e l'attività del mercato, le attività che si trovano nel mezzo (e che, ad avviso di Tocqueville, sono la vera ricchezza delle democrazie) potessero svilupparsi.

Da entrambi i punti di vista, dicevo, si compiono passi indietro; innanzi tutto dal punto di vista della privatizzazione delle banche. Basta ricordare il fatto che con questo articolo si prevede una proroga all'obbligo per le fondazioni di vendere le banche. Un percorso che era già molto lungo, e rispetto al quale lo stesso centro-sinistra è stato timoroso, viene ulteriormente allungato. E non ci sono giustificazioni per farlo, in particolare nell'ambito della manovra finanziaria.

Vi è poi un altro obiettivo: il sottosegretario Vegas, arrampicandosi sugli specchi – e un po' lo comprendo – ha sostenuto che l'articolo è stato inserito nella finanziaria per ragioni di risparmio.

In sostanza, si afferma che gli interventi che saranno compiuti dalle fondazioni in determinati settori sono sostitutivi dell'intervento pubblico. Questa è, a mio avviso, una previsione gravissima. Le fondazioni sono state configurate in base all'ipotesi che il loro operato arricchisse le possibilità di intervento in questi settori e che l'intervento pubblico fosse affiancato da un'azione non legata alla politica.

Qui si concepisce invece un'operazione puramente sostitutiva. Ciò significa che in alcune aree territoriali si riducono le possibilità di intervento da parte della politica a sostegno di istituzioni e organizzazioni, mentre si concedono tali possibilità a soggetti rispetto ai quali la politica si riappropria del proprio ruolo.

La norma modificata dalla Camera prevede che la maggioranza delle fondazioni-istituzioni sia degli enti locali. Ebbene, diciamo con chiarezza cosa significa. Ciò significa che nel caso delle fondazioni venete la maggioranza politica è del Polo e che in Lombardia il Polo si sta appropriando di alcune fondazioni. (*Applausi dal Gruppo DS-U*). L'operazione in corso è volta ad una riappropriazione di queste istituzioni da parte della politica. Tra breve leggeremo sulla stampa discussioni circa il modo con cui lottizzare gli incarichi all'interno delle fondazioni e magari delle banche! (*Vivaci commenti dai Gruppi LNP e AN*). È un passo indietro gravissimo nella sostanza e nella forma.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate intervenire il collega; ciascuno è libero di dire ciò che vuole, poi si vota.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Immagino che numerosi colleghi abbiano già in mente le nomine da fare, per questa ragione si scaldano.

PRESIDENTE. Senatore D'Amico, si rivolga alla Presidenza e prosegua il suo intervento.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, essendo disturbato dai colleghi, ho perduto un po' la concentrazione.

L'operazione di riappropriazione da parte della politica di questi soggetti è di una gravità inaudita. Tale riappropriazione avviene, con un'evidente forzatura, nell'ambito della finanziaria, utilizzando addirittura il ricatto – perché di questo si tratta – dell'esercizio provvisorio, un ricatto che il Governo sta esercitando soprattutto nei confronti della sua maggioranza. Tutto ciò è francamente inaccettabile.

Mi sono battuto in Parlamento e, per quanto potevo, nel Paese per ottenere un compiuto sistema di democrazia maggioritaria dell'alternanza; ciò che sta accadendo conferma la necessità di completare quel processo con uno statuto dell'opposizione e con regole liberali sui limiti dei poteri della maggioranza.

Per questo ribadisco la richiesta di stralciare l'articolo 11 e di discutere in altra sede, con maggiore coscienza da parte di tutti, di un argomento così importante. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

GRILLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, mi riconosco nel testo approvato alla Camera, ma avverto personalmente il dovere morale di recare un contributo al dibattito. Vorrei svolgere due osservazioni; la prima è rivolta all'attenzione del Sottosegretario il quale ha risposto alle obiezioni del senatore Andreotti con argomenti vari. Capisco che è duro il mestiere di rispondere a tutti su tutto, e ho apprezzato il lavoro svolto dal Governo e dal Sottosegretario in questo dibattito.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, sta intervenendo per il suo Gruppo o a titolo personale?

GRILLO (FI). A titolo personale.

PRESIDENTE. Senatore, nella discussione su una proposta di stralcio non sono previsti interventi a titolo personale; può intervenire esclusivamente un rappresentante per Gruppo.

TURCI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, il sottosegretario Vegas ha risposto alle giuste osservazioni del senatore Andreotti dicendo che il problema era già aperto, che in qualche modo c'era un obbligo ad intervenire su questo tema. Vorrei capire dov'era aperto il problema. Se stessi ai retroscena politici delineati dai giornali di oggi, dovrei dire che forse era aperto negli accordi di cui più o meno si favoleggia fra il presidente Berlusconi e il ministro Bossi.

Per non stare a queste chiacchiere, però, voglio ricordare che non c'era questo tema in agenda neppure nel programma del Governo e della maggioranza. Siamo nella fase di attuazione di una legge recente che ha impegnato per più di un anno i due rami del Parlamento. L'ho seguita nella scorsa legislatura alla Camera e conosco tutti i risvolti possibili della cosiddetta legge Ciampi, una legge che sicuramente ha alcuni equilibri e alcuni aspetti ancora incerti, sperimentali, che però meritava di essere messa alla prova.

Ci troviamo di fronte, invece, ad un vero e proprio colpo di mano perché un provvedimento come questo, non solo è incongruo nella finanziaria, tanto che è stato inventato il «francobollo» di una motivazione a

fini di risparmio che non esistono, ma tanto più è grave perché è stato inserito in seconda lettura, non consentendo al Senato di intervenire nel merito con nessuna possibilità di modifica.

Eravamo in una fase di attuazione di una norma difficile di inserimento del principio delle fondazioni nell'ordinamento italiano e dell'attuazione della privatizzazione nel sistema bancario. Ha detto bene il collega D'Amico, quando ha ricordato che gli esiti di questa modifica sono quelli di prolungare i tempi della privatizzazione: esattamente l'opposto di quell'appello alla privatizzazione, alla accelerazione dell'apertura al mercato delle banche che è stato addotto dal ministro Tremonti come motivazione per l'inserimento affrettato di questo emendamento nella lettura della Camera. Si allungano i tempi, si creano nuovi spazi di incertezza.

Addirittura, come ha ricordato questa mattina il senatore Morando, nel testo iniziale del Governo si apriva la strada ad un centralizzazione ancora più forte sia del potere in capo alle fondazioni, attraverso i poteri affidati al Ministero dell'economia, sia dei poteri affidati alla Banca d'Italia, che già oggi interviene nel processo di trasformazione del sistema bancario in modo molto forzato, secondo il mio punto di vista, anche rispetto alle norme del testo unico bancario. Non c'è alleanza possibile nel sistema bancario che si possa fare senza il *placet* preventivo, oppure si blocca di fronte al veto della Banca d'Italia. Tutto questo con il mercato dei titoli di proprietà delle banche non c'entra più nulla. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Detto questo, nel testo iniziale si aggravava questa situazione e per fortuna la battaglia alla Camera, anche da parte di alcune componenti della maggioranza, ha consentito di togliere questa parte della disposizione, anche se nei fatti la prassi è quella che ho ricordato. Addirittura si vanno a modificare, in una fase ancora di attuazione recente della legge, gli equilibri delle attuali fondazioni.

Voglio citare ancora il senatore Andreotti per una sua vecchia battuta che però è passata all'onore delle cronache politiche: a volte a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende.

Leggendo questo articolo, con gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, relativi agli equilibri delle fondazioni, si rileva che, mossi inizialmente dalla motivazione della recente riforma costituzionale, dall'approvazione del titolo V della Costituzione, dall'esigenza di riconoscere i poteri in materia delle regioni e degli enti locali, bisognava spostare gli equilibri nelle nomine nelle fondazioni dalla società civile – chiamiamola così – agli enti locali e alle regioni.

Dopo questa affermazione di principio, guardando meglio gli equilibri di fatto delle fondazioni esistenti, si è deciso che questo principio vale solo per le fondazioni a natura istituzionale, mentre non vale per le fondazioni a natura associativa. Perché mai il titolo V della Costituzione dovrebbe valere per un caso e non per l'altro? Perché nelle fondazioni a natura associativa, cari colleghi, gli equilibri vanno bene a questa maggioranza, mentre nelle fondazioni di natura istituzionale ci sono alcune importanti realtà, a cominciare dalla Lombardia, che danno fastidio a questa

maggioranza. Ecco la politicizzazione come appare in questo provvedimento.

Devo infine notare che vi sono alcune sfumature nel testo della Camera che riportano le fondazioni in una situazione di confusione, in confronto alla nettezza delle distinzioni approvate con la legge Ciampi circa i due ruoli diversi delle stesse: da un lato come operatori che posseggono un patrimonio che devono valorizzare, con meccanismi di mercato per conseguire al massimo questo obiettivo, dall'altro, come soggetti che erogano a fini di beneficenza, di sviluppo della cultura o dell'istruzione, le rendite dei loro patrimoni. Quindi la netta distinzione formulata nel testo della legge Ciampi viene confusa e le due funzioni si sovrappongono nel testo che abbiamo in esame.

E le fondazioni, anche nell'utilizzazione del loro patrimonio, vengono richiamate in un confuso localismo, che potrebbe farle diventare, nella tentazione dei futuri nuovi amministratori, una specie di surrogati delle vecchie finanziarie regionali che intervenivano con denaro pubblico a sostenere situazioni di crisi aziendale e di distruzione delle risorse pubbliche. Quindi, anche dal punto di vista della filosofia sottesa alle fondazioni, siamo di fronte a un deciso passo indietro rispetto alla netta distinzione prevista dalla legge in vigore.

Queste le ragioni che non solo motivano la nostra contrarietà e gli emendamenti che abbiamo presentato, ma che rafforzano l'esigenza di cancellare la norma dall'attuale provvedimento, per rimandarla ad un esame *ad hoc*. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com*).

DEBENEDETTI (*DS-U*). Domando di parlare, per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, non è previsto il voto in dissenso sulla proposta di stralcio: la discussione è limitata ad un intervento per Gruppo.

DEBENEDETTI (*DS-U*). Ma si voterà!

PRESIDENTE. Solo per alzata di mano, senza dichiarazioni di voto. Potrà comunque intervenire dopo sugli emendamenti e sul voto dell'articolo.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, avevamo presentato un emendamento soppressivo, ed è evidente che appoggiamo la richiesta di affrontare la questione con un confronto ampio e approfondito, perché essa non può essere risolta attraverso un *blitz* nella finanziaria, tra l'altro

con l'impedimento per il Senato in terza lettura di entrare nel merito della questione.

Siamo di fronte a una norma peggiorata rispetto a quella riforma che fu votata dopo un dibattito ampio e che in parte fu condivisa anche dall'allora minoranza. Siamo di fronte a una norma peggiorata perché, con la modifica approvata dalla Camera, i tempi delle dismissioni del sistema bancario vengono allungati.

Inoltre – è già stato messo in evidenza negli interventi di colleghi che mi hanno preceduto – si procede attraverso un controllo blindato da parte degli enti territoriali, e, così facendo, attraverso il sistema dei partiti si mettono le mani sugli interventi che le fondazioni saranno chiamate a effettuare nei prossimi anni.

Gli investimenti decisi dalle fondazioni saranno indirizzati prevalentemente al Nord e penalizzeranno il Sud, dove ancora oggi si realizza la maggior parte della raccolta. Tali investimenti, poi, interverranno in surrogata della spesa pubblica, che mancherà.

Vi sono alcuni interrogativi che vogliamo porre all'attenzione dell'Aula e che motivano ulteriormente la necessità dello stralcio. Le fondazioni dovranno cedere la loro partecipazione nelle banche: ci chiediamo chi comprerà e chi assumerà il controllo delle banche. Sarebbe opportuno che il Governo spiegasse meglio questo passaggio, Presidente: c'è un rapporto tra la procedura di dismissione, il meccanismo di controllo sul sistema bancario e i soldi che dovrebbero rientrare nel Paese attraverso lo «scudo fiscale»? Ci auguriamo che il Governo sappia rispondere a questo interrogativo.

Tali sono i motivi che giustificano la nostra decisione di appoggiare la richiesta di stralcio.

CANTONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (FI). Signor Presidente, onorevoli senatori, colleghi, il Gruppo Forza Italia è contrario allo stralcio dell'articolo 11 e ne propone il mantenimento; anzi, ritiene che questo capitolo sia molto importante perché consente alle fondazioni e alle banche di acquisire efficienza e maggiore presenza sul mercato, di essere privatizzate tramite il passaggio per le SGR (società di gestione del risparmio), nel momento in cui non dovessero provvedere nei termini indicati nella legge.

Riteniamo che questa riforma sancisca un principio fondamentale: quello della netta separazione tra fondazioni e banche, per porre termine, finalmente, alla commistione fra gestione bancaria e settori finanziari. L'articolazione mira a una netta differenziazione delle competenze e delle affinità tra fondazioni e banche e si prevengono – questa è una nostra convinzione – ingerenze nell'attività bancaria con improprio intreccio di scopi, come oggi spesso, ahimè, succede.

Il provvedimento si rende anche necessario per allinearsi alla nuova disciplina costituzionale in tema di vero federalismo, nel segno di una più puntuale responsabilizzazione degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e Regioni). È chiaro anche che nel dispositivo delle fondazioni, e per mettere al riparo da tentazioni dirigistiche o di gestione diretta, la Banca d'Italia e il Tesoro saranno chiamati a un ruolo di indirizzo delicatissimo ed essenziale.

Ci troviamo davanti a un punto estremamente forte per il cambiamento di un capitalismo, per dare maggiore efficienza ed efficacia in un processo di internazionalizzazione delle banche che, attualmente, non sono all'altezza della competizione in un mondo che si globalizza sempre più velocemente. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF*).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, condividendo totalmente le argomentazioni del sottosegretario Vegas e quelle testé formulate dal collega Cantoni, sarò brevissimo.

Strano dibattito quello che si è aperto sulla proposta di stralcio questa sera. In pratica, ci si sofferma esclusivamente sulle modalità di intervento del Governo su questo tema importante e cruciale (modalità sulle quali si potrebbe anche discutere e, se del caso, essere d'accordo), ma ci sfugge il merito della questione.

Che un intervento sull'intera materia fosse ormai improcrastinabile e necessario, questo è riconosciuto da tutte le forze politiche. Che le fondazioni negli ultimi tempi, dopo aver svolto, nel periodo cruciale delle privatizzazioni, un'opera meritoria, si fossero pietrificate ed avessero fermato il processo di privatizzazione e di liberalizzazione, è riconosciuto da tutti. Che gli statuti in particolare fossero stati compiacenti con gli organi di amministrazione e quindi avessero reso possibile, negli ultimi tempi, un'ingessatura delle amministrazioni delle fondazioni, è ormai riconosciuto da tutti.

L'intervento del Governo, che serve a focalizzare l'azione delle fondazioni per quanto riguarda l'investimento e l'utilizzo del reddito, è un intervento equilibrato sul quale dobbiamo e possiamo essere completamente d'accordo, ove si pensi che il sistema delle cooptazioni è servito e serve solamente ad autoperpetuare un tipo di gestione e ove si consideri che la media degli interventi a favore del territorio è stata, secondo una recente ricerca, di 27 milioni ciascuno. Questo sta a significare, senza voler pensare a dolo e a malafede, ad interventi puramente clientelari, fatti ormai scontati e riconosciuti da tutti.

Ho quasi finito, signor Presidente, perché capisco bene l'urgenza e la necessità di speditezza del dibattito. Strane obiezioni quelle avanzate dalle opposizioni questa sera. Da una parte, per quanto riguarda le municipalizzate, le società, le cosiddette *utilities*, si dice che il Governo e questa mag-

gioranza le vogliono ingessare e non intendono riconoscere autonomia, e quindi il radicamento e la rappresentanza del territorio. Dall'altra parte, nel momento in cui la maggioranza e il Governo fanno riferimento proprio al territorio per dare voce e rappresentanza a queste fondazioni, si dice che si fanno discorsi di potere.

Non vorrei rendere meschino il dibattito parlando di acquisizioni e rivendicazioni da parte della Casa della Libertà di queste fondazioni. Parliamo del merito e diciamo che questa riforma andava portata a termine.

Il Governo lo ha fatto con la modalità che ha ritenuto opportuna, con un emendamento che è stato riformulato; evidentemente le critiche che sono state fatte si riferiscono alla prima versione dell'emendamento del Governo e non alla seconda.

Vediamo quali sono gli obiettivi da raggiungere.

Sicuramente, come affermava il senatore Cantoni, tali modifiche renderanno più competitive le banche e più aderenti alle esigenze del territorio le fondazioni. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, intervengo per dichiarare che i senatori del CCD-CDU voteranno contro lo stralcio dell'articolo 11 anche perché l'ordine del giorno G37, presentato dal relatore – e invito i colleghi a prenderne visione – serve a chiarire taluni dubbi che nel corso del dibattito sono stati avanzati ed, in particolare, costituisce una risposta all'attacco mosso dal collega Turci in ordine alla distinzione tra fondazioni a base associativa e a base istituzionale.

Nell'ordine del giorno, infatti, si prevede espressamente che questi due tipi di fondazione debbano entrambe perdere il controllo delle banche e, da questo punto di vista, mi sembra vi sia correttezza assoluta.

Anche per queste ragioni, noi voteremo contro lo stralcio e quindi per il mantenimento dell'articolo 11 nel testo della Camera.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (DS-U). Per questo voto, data la sua rilevanza, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Alcuni rappresentanti dell'opposizione protestano per presunte irregolarità nella votazione).

Colleghi, ho avanzato proprio in occasione della Conferenza dei Capigruppo la proposta di prevedere la segnalazione di irregolarità da parte dei Capigruppo. Tale proposta non ha trovato accoglimento; pertanto mi affido alle competenze e all'occhio dei miei segretari che, in quest'occasione, mi confermano che è tutto regolare.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio 1, presentata dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvata.

Prima di dare la parola al senatore Cambursano, richiamo gli onorevoli senatori a prestare maggiore attenzione, perché l'Aula è diventata un luogo di scambio di auguri e di saluti. Siamo certamente in clima natalizio, ma non vorrei che arrivasse in Aula anche qualche panettone o cose del genere.

Anche se sono convinto che il sottosegretario Vegas abbia una sua attrattiva, il banco del Governo deve essere lasciato libero da chi continuamente chiacchiera ed occupa l'emiciclo che non è fatto per chiacchiere. *(Generali applausi)*. Questo discorso vale anche per il senatore che in questo momento sta amabilmente conversando con il sottosegretario Miccichè, che quest'oggi attira gli onorevoli senatori addirittura in misura maggiore rispetto al sottosegretario Vegas.

Invito, quindi, tutti i senatori ad allontanarsi dal banco del Governo.

Senatore Cambursano, ha facoltà ora di intervenire per illustrare gli emendamenti all'articolo 11, faccia sentire la sua voce.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo di non avere grossi problemi a far sentire la mia voce, come le è ben noto, anche se credo che quanto sto per dire non le farà molto piacere.

Il collega Turci ha già detto qual è la vera ragione del *blitz* fatto alla Camera dei deputati: si è instaurato di fatto un sistema monocamerale, perché sull'articolo in questione ha potuto esprimersi liberamente la Camera dei deputati e non il Senato della Repubblica, dal momento che la finanziaria in questa sede, in terza lettura, è blindata.

Signor Presidente, detto questo, ho letto su un importante, forse il più importante, quotidiano di oggi la vera ragione del *blitz*. Leggo testualmente: «La riforma delle fondazioni bancarie approvata con la finanziaria fa parte dell'accordo segreto di un anno fa di B & B» ossia di Berlusconi e Bossi (*Applausi dal Gruppo LNP*) che – come sappiamo, onorevole Turci – non poteva essere nel programma di Governo della Casa delle libertà, perché altrimenti non sarebbe stato segreto.

Allora qual è la vera ragione? La dice sempre Bossi, non Renato Cambursano.

MAGNALBÒ (*AN*). L'abbiamo letto il giornale!

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). La dice Bossi quando afferma: «Impedire le manovre dei centristi democristiani» e ancora: «Non credo che Tremonti commetterà l'errore di accordarsi con vecchi arnesi democristiani».

Allora, senatori D'Onofrio, Eufemi, Forlani e compagnia bella, siete dei vecchi arnesi democristiani, ai quali in parte appartengo anch'io! (*Commenti dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN*).

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, può leggere in Aula un articolo di giornale, ma non può fare dei riferimenti a singoli senatori a cui lei in questo momento non sta rendendo onore.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Lo dice Bossi, non io!

PRESIDENTE. Non credo che nell'articolo siano riportati dei nomi.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Presidente, ho ricompreso anche la mia persona, da vecchio democristiano. (*Generali commenti*).

PRESIDENTE. Lei può fare riferimenti alla sua persona dove vuole.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Detto questo, voglio entrare nel merito.

Il Presidente della Commissione finanze di questo ramo del Parlamento ha affermato che non si è entrati nel merito dell'emendamento presentato alla Camera, che oggi è l'articolo 11. Ebbene, lo faccio io.

Gli onorevoli senatori ricorderanno, in particolare il Presidente della Commissione finanze che, nella prima versione all'esame della Commissione, il comma 1 dell'articolo 2 veniva interamente stralciato. Che cosa diceva l'articolo 2? Stabiliva che le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private. Solo dopo quattro giorni di permanenza in Commissione bilancio, si sono accorti – sono parole del Ministro dell'economia – che questo era un «refuso». Si sono accorti che era un refuso perché ovviamente qualcuno ha ricordato loro che essendo di natura privatistica non poteva esserci un'imposizione dall'alto che rendeva le fondazioni nuovamente pubbliche. Quindi, si ricostruivano le partecipazioni statali.

La notazione più importante in questo momento è la seguente: se con la nuova versione al nostro esame le fondazioni sono ancora persone giuridiche di natura privata, la situazione viene peggiorata. Infatti, quanto previsto nei commi successivi dell'articolo 11 va nella direzione esattamente opposta alla natura privatistica. Infatti viene imposta tutta una serie di limitazione di compiti e di imposizioni, che fanno sì che giustamente l'associazione che raccoglie la stragrande maggioranza delle fondazioni bancarie italiane probabilmente deciderà, a seconda del testo che verrà approvato, di ricorrere per incostituzionalità alla Corte.

Detto questo, osservo non tanto pregiudizi nei confronti di quanto è stato detto finora rispetto all'estensione delle competenze di nomina spettanti alle istituzioni previste dal nuovo articolo 114 della Costituzione, cioè Regioni, province, comuni e – laddove ci saranno – aree metropolitane o città metropolitane, ma mi soffermo ancora un istante, nell'ultima parte dell'intervento, sulla questione del controllo.

Esso non è definito da questo articolo, ma i commi 10 e 14 demandano la definizione dei criteri per la definizione del controllo che le fondazioni bancarie hanno ancora nelle società conferitarie, non al Parlamento, non ad una legge emanata dalle due Camere, bensì alla Banca d'Italia, quindi con un provvedimento al di fuori del Parlamento, di chiarissima incostituzionalità.

La domanda che mi pongo e che pongo a tutti voi è la seguente: i criteri saranno singoli, per ogni fondazione, o saranno generali? Credo sia doveroso che almeno con un ordine del giorno – ecco perché li abbiamo presentati – vengano definiti esattamente i contorni del controllo, senza demandarlo ad altri. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti a prima firma del senatore Turci.

Intendo fare alcune notazioni in questo dibattito, stimolato anche da interventi precedenti. Se il modo con cui il Governo ha scelto di trattare la nuova disciplina delle fondazioni bancarie ha dato luogo a tante riserve critiche (ascoltate anche in quest'Aula e lette, onorevole presidente Pedrizzi, anche sulla stampa, ovviamente a seguito di dichiarazioni che credo lei abbia rilasciato, convintamente dal punto di vista del metodo) una qualche ragione ci dovrà pur essere. Non è possibile che il problema suscitato e tocchi la sensibilità solo dell'opposizione.

Ha fatto bene il senatore Andreotti a tal riguardo, peraltro in modo molto pacato e puntuale, a richiamarci tutti su questo punto. Ad esempio, noi abbiamo sostenuto una tesi e abbiamo cercato un confronto politico su di essa; l'abbiamo sostenuta non isolatamente, non solo in Parlamento ma anche fuori di esso. Intanto abbiamo sostenuto che non si tratta di una modifica nel solco più autentico dell'ispirazione della legge Ciampi, bensì di una repentina quanto spregiudicata scelta per intervenire pesantemente sugli assetti proprietari delle più importanti banche italiane. L'abbiamo definita un'azione di potere, assumendoci tutta la responsabilità di tale affermazione, con il piglio – questo sì – dirigista, statalista del Ministro dell'economia, che si ammanta di essere di cultura liberale se non liberista.

Come alcuni hanno anche sostenuto, anche a mezzo di articoli sulla stampa, di fronte alla lentezza, perdurante negli ultimi anni, nel ritmo di uscita delle fondazioni dal sistema bancario italiano e forse anche, perché no, per le battaglie perse, l'ultima delle quali nella primavera-estate del 2000 per porre alla testa della più importante delle fondazioni del Nord Italia un importante personaggio amico del ministro professor Tremonti, lo stesso rompe gli indugi e con un emendamento in finanziaria sparglia le carte.

Noi abbiamo sostenuto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la tesi dell'azione di potere, non già per contrastare quella parte del contenuto della norma che è volta ad accelerare e a rendere certa la separazione tra fondazioni e banche, a mezzo della perdita del controllo proprietario («in qualunque modo detenuto», oggi si legge sulla norma, per effetto dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati), ma perché oggettivamente si mette a rischio, questo sì, la natura giuridica privata delle fondazioni con una voglia di interventismo della politica che mal si concilia con la natura di impresa dell'attività bancaria, fino al rischio di riprodurre – c'è un dibattito aperto al riguardo – con una azione dirigista, strumenti simili a quelle finanziarie regionali la cui pratica clientelare ed assistenziale del passato ha creato enormi danni alla nostra economia.

Che dire altrimenti, entrando nel merito, dei nuovi criteri di diversificazione del patrimonio, la cui gestione è esplicitamente legata a scopi *non profit*? O che dire dell'assetto delle società di gestione del risparmio, alle quali è stato sì consentito di gestire partecipazioni di controllo loro conferite da parte delle fondazioni, ma nei confronti delle quali il testo di legge non fissa vincoli idonei ad assicurare l'indipendenza degli enti al fine di allontanare ogni potenziale rischio di conflitti d'interesse?

A farci sostenere tale critica erano anche le previsioni contenute nel testo presentato dal Governo – è stato ricordato – di alcune norme di attribuzione di poteri al Ministro dell'economia in fatto di nomine e alla Banca d'Italia in fatto di assetti proprietari delle SGR, che contrastavano fortemente con la necessità di affermare i principi di autonomia e il processo di liberalizzazione del settore bancario, che deve avere garantiti questi spazi che invece ancora non ha.

Sembravamo essere stati sostanzialmente smentiti rispetto a queste nostre ipotesi quando il Governo, di fronte all'incalzare delle critiche e an-

che della nostra azione emendativa, ha chiarito, almeno parzialmente, e noi siamo stati ben lieti di approvare quelle parti, la propria posizione.

Si è infatti ripristinata nel testo la norma che prevede il riconoscimento della natura giuridica privata delle fondazioni e si è convenuto sul fatto di ridurre i poteri di Bankitalia e del Governo a quelli previsti dal testo unico bancario e dal testo unico di finanza. Tuttavia in Aula alla Camera è avvenuto, attraverso lo stesso meccanismo della presentazione di un altro emendamento, un ulteriore *blitz*, che pone su due distinte posizioni le fondazioni. Il presidente Pedrizzi questo non lo ha detto, non lo ha sottolineato in alcun modo. Infatti, le fondazioni istituzionali sono state poste su un binario diverso rispetto a quelle di origine associativa e ciò, a nostro giudizio, ha disvelato certe intenzioni che in qualche modo avevano e hanno fondamento nelle nostre critiche: ovvero che dietro lo schermo giusto, sacrosanto, anche secondo noi, secondo il Gruppo DS, di operare in via definitiva alla separazione delle fondazioni dal controllo delle banche, si è presentata anche un'altra opportunità, anzi, se ne sono presentate due, che questo Governo e questa maggioranza hanno colto con la sfrontatezza e la rapacità in qualche modo fin qui dimostrate in altre materie al nostro esame.

La prima opportunità è stata quella di disarcionare gli assetti delle grandi fondazioni di origine istituzionale del Nord e lasciare invece invariati quelli riferiti alle altre fondazioni di origine associativa. La seconda opportunità è stata quella di indirizzare le notevoli risorse detenute dal mondo delle fondazioni non già solo nella direzione maestra individuata dalla legge Ciampi, al fine di far decollare il terzo settore, ma di aprire la strada ad un interventismo indistinto collegato al settore *non profit*.

Questa è stata la natura, la scelta di fondo che, in qualche modo, ha ispirato il Governo nel presentare, in seconda lettura alla Camera, l'emendamento in questione.

Per questi motivi e per essere davvero smentiti rispetto alle nostre tesi, chiedo all'Aula di approvare gli emendamenti che abbiamo presentato. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com*).

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ieri sera ho avuto la possibilità di tornare a lavorare in Commissione bilancio in occasione della terza lettura del disegno di legge finanziaria. In quella sede, sia pure con tempi ristretti e accelerati, vi è stata la possibilità di discutere anche di questa problematica. Si avvertiva l'incombenza del tempo, per cui insieme ad altri colleghi della Commissione bilancio siamo giunti alla decisione di approfondire questo tema, utilizzando una possibilità aperta dall'articolo 11, che al comma 14 assegna all'Autorità di vigilanza (cioè al Ministro dell'economia) la responsabilità di dettare, con regolamento, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo.

Ecco, signor Presidente, sotto questo aspetto, anche se non sarà possibile secondo le indicazioni della maggioranza e la logica dei numeri, emendare l'articolo, si potrebbe trovare un punto di convergenza con la

maggioranza. Vorrei che il vice Ministro dell'economia mi ascoltasse visto che si trova in Aula per seguire il dibattito per conto del Governo. Ripeto, vorrei che il vice Ministro dell'economia mi prestasse attenzione e che finisca di fare capannelli. Ciò sarebbe cosa utile e buona.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, richiamerò coloro che si comportano in maniera scorretta, compresi i membri del Governo.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Intendo dare atto in particolare al sottosegretario Vegas di aver compiuto un lavoro imponente e difficile, dedicandosi con grande attenzione a questa manovra. Questo del resto rientra nella sua tradizione, visto che analogo atteggiamento ha tenuto anche quando si trovava all'opposizione in questo ramo del Parlamento. Però, al dibattito parlamentare sulla legge finanziaria non hanno assistito i Ministri e questo non è bello né rispettoso per questo ramo del Parlamento.

In qualità di opposizione abbiamo indicato una via alla Presidenza nel senso di realizzare su alcuni temi un dibattito, per valutare la possibile convergenza, abbandonando qualsiasi forma di ostruzionismo nel tentativo di muoverci in senso costruttivo al fine di trovare posizioni comuni. Invece, signor Presidente – e lei dovrebbe insistere su questo aspetto – così non è stato. Non siamo al monocameralismo. Non possiamo trasformare questo ramo del Parlamento in una semplice Camera di ratifica, soprattutto su un argomento così importante come questo. Anche accettando la logica della maggioranza, non stiamo cercando di modificare il disegno di legge finanziaria per arrivare ad una quarta lettura e per «*bypassare*» le feste. Stiamo cercando di trovare punti di accordo con la maggioranza al fine di fare cosa buona e utile su una materia di così delicata importanza.

Mi rivolgo al Presidente che non è stato protagonista in questo ramo del Parlamento nella scorsa legislatura: abbiamo lavorato due anni per arrivare alla legge Ciampi, alla disciplina e alla riforma delle fondazioni, come ha affermato il senatore Andreotti.

Certo, vi sono state delle fondazioni che hanno lavorato, sottosegretario Vegas, per l'attuazione di questa disciplina, che hanno modificato gli statuti e rinnovato i consigli ed altre che, invece, lo hanno fatto in misura minore. Per questo occorre fare il punto in questo ramo del Parlamento per verificare, anche secondo quanto sostenuto dal Governo, la produttività degli interventi attivati dalle fondazioni; ma era necessario anche valutare lo sforzo per liberarsi, secondo la volontà del legislatore, dalle azioni e tornare ad un'azione solo nel campo sociale.

Signor Vice Ministro per il Mezzogiorno, dovrebbe essere lei per primo a protestare per alcune questioni che, tuttavia, possono essere corrette. Se mi ascolta, intendo svolgere alcune considerazioni, potrà poi farne l'uso che crede visto che da poco ha avuto la delega; prima ha disputato molto sulle «poltrone», finalmente una sedia per l'indirizzo delle questioni del Mezzogiorno l'ha ottenuta. Vediamo se riusciamo a dialogare in questo Parlamento per attivare i processi di sviluppo in quest'area.

Intendo fare riferimento ai commi 2 e 14 dell'articolo 11. In particolare il comma 2 contiene una previsione che mi preoccupa non poco. Il comma 2 recita: «Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio». Ma credo che gli interventi delle fondazioni siano sul territorio. Cosa significa? Con la regionalizzazione e la territorializzazione avvicineremo le fondazioni alle regioni. E qui sorge un problema. Lo ha evidenziato bene il senatore D'Amico: si corre il rischio di ripubblicizzare le fondazioni bancarie. L'altro rischio è che, in qualche modo, si divarichi l'intervento all'interno del Paese.

Sottosegretario Vegas, onorevole Vice Ministro per le questioni del Mezzogiorno, fornisco un dato prendendo il consuntivo dell'intervento in campo sociale delle fondazioni negli ultimi anni. Il patrimonio delle fondazioni ammonta a ben 80.000 miliardi e l'intervento in campo sociale è di circa 4.500-5.000 miliardi l'anno.

Questo dato per la verità è riscontrabile anche da uno studio molto approfondito compiuto dall'ex collega Antonio Parlato che ha scritto un articolo al riguardo sul «Secolo d'Italia»: «Fondazioni, il Sud a fondo». Dunque c'è un tentativo di discutere, vediamo allora di trovare un punto di accordo.

Signor Vice Ministro, l'intervento delle fondazioni, a consuntivo, è per l'80 per cento nelle regioni del Nord. Ciò significa 4.000 miliardi. Il 17 per cento dell'intervento è nelle aree del Centro e solo il 3 per cento in quelle del Mezzogiorno. Il che significa circa 150 miliardi.

Ora, colleghi, il Mezzogiorno è stato del tutto privato delle banche. Le banche pubbliche sono state trasformate ed acquisite dalle banche nazionali. Faccio rapidamente un elenco: il Banco di Napoli è stato acquisito dal Banco San Paolo di Torino, la Cassa salernitana è stata acquisita dalla Banca popolare di Milano, la Cassa di risparmio della Puglia è stata acquisita dalla Carical, la Cassa di risparmio di Calabria e Basilicata è stata acquisita sempre dalla Carical, il Monte di Foggia è stato acquisito dalla Banca popolare emiliana e la Sicilcassa sta per essere acquisita dalla Banca di Roma.

Si tratta veramente di un intervento mastodontico, signor Presidente, vice Ministro dell'economia per il Mezzogiorno, se pensiamo che annualmente l'intervento straordinario nel Mezzogiorno non raggiunge i 5.000 miliardi, solo con le fondazioni si realizzano interventi di questo genere. Orbene, proprio nel settore sociale, e non in quello dell'economia, viene meno il sostegno di cui il Mezzogiorno avrebbe maggiormente bisogno. È previsto solo il 3 per cento. Il rischio è che con la territorializzazione delle fondazioni (la fondazione Banco di Napoli ha solo 100 miliardi da gestire) le risorse finanziarie del sistema delle fondazioni in Italia verranno rivolte quasi esclusivamente verso il Centro-Nord.

Se è vero che sarà emanato un regolamento (su questo è ruotato il dibattito svoltosi in 5ª Commissione ieri sera e una forma sia pur tenue e contraddittoria di intervento è stata proposta dal relatore, tramite un ordine del giorno) il vero problema che si pone riguarda la possibilità per le

fondazioni di investire in settori economico-sociali più vasti rispetto alla dimensione territoriale.

Una seconda questione vorrei sottoporre al sottosegretario Vegas. Per le fondazioni che si sono adeguate alla normativa, hanno rinnovato lo statuto e le amministrazioni, hanno dato la prevalenza agli enti locali territoriali e funzionali, perché rinnovare il consiglio di amministrazione? In un ordine del giorno noi suggeriamo che si proceda ad una previa verifica della congruità degli statuti alla nuova normativa, evitando in tal modo che le cariche siano rinnovate ogni anno. È una questione pragmatica, concreta ma molto importante. Come ha affermato il senatore Andreotti questo ramo del Parlamento dovrebbe almeno discutere di tale aspetto.

(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.2 e gli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*) Signor Presidente, vorrei segnalare un fatto che ritengo molto grave. Nell'ultima votazione elettronica effettuata in Aula risulta presente il senatore Riccardo De Corato che, come sappiamo, è vicesindaco del comune di Milano.

Mi risulta che in questo momento – la Presidenza avrà la possibilità di accertarlo con molta facilità – il senatore De Corato stia partecipando ad una pubblica manifestazione di auguri offerti ai dipendenti del comune di Milano dallo stesso. È molto grave che un senatore, il quale svolge oltre tutto un incarico pubblico...

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, accertiamo prima se quanto lei sta dicendo corrisponda a verità.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Non è un mio giudizio, invito la Presidenza a compiere accertamenti. Se ciò risultasse vero, sarebbe grave che un senatore così autorevole abbia consegnato la propria scheda affinché fosse utilizzata durante le votazioni di un atto così importante.

Ritengo grave che alcuni nostri colleghi utilizzino la scheda in palese violazione dei principi generali di lealtà reciproca. Ritengo infine particolarmente grave il fatto perchè il senatore De Corato, come tutti ricorderanno, si presentava come campione della lotta alla illegalità e alla corruzione. Se fosse vera la mia segnalazione, quel senatore si qualificerebbe come un imbroglione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC).*

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, deve ritirare le sue ultime parole. Vale sempre la presunzione di innocenza fino a prova contraria. I giudici difficilmente dicono all'imputato che se verrà giudicato colpevole è un delinquente. Credo sia fuori luogo la sua ultima affermazione. Vi sono sdoppiamenti di personalità, è possibile che vi siano anche sdoppiamenti di senatori.

GIARETTA. *(Mar-DL-U)* Signor Presidente provengo dalla città di Sant'Antonio e il dono dell'ubiquità lo aveva soltanto quel Santo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dai senatori D'Amico e Coviello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.14, presentato dal senatore Coviello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.15, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.16.

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, colgo l'occasione di questo emendamento per completare il precedente intervento che lei, molto correttamente, mi ha impedito di concludere.

PRESIDENTE. Se vuole può farlo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo.

GRILLO (*FI*). In sede di dichiarazione di voto farò la persona ubbidiente e voterò come un soldato, come mi ha suggerito il mio Gruppo, però, rinnegherei me stesso se dopo tredici anni che seguo queste problematiche in Parlamento, non mi permettessi di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su due questioni alle quali attribuisco un dato di coerenza molto importante.

La prima questione è – il Sottosegretario me lo consentirà – storica. Diciamo la verità, è tanto che si discute di fondazioni, ma vorrei ricordare al Sottosegretario che è tanto che se ne discute in Parlamento che in dodici anni, dal 1988, ha prodotto la legge n. 218, approvata all'unanimità da destra, centro e sinistra; il decreto n. 351 del 1991, approvato all'unanimità da destra, centro e sinistra; la direttiva Dini accolta con consenso; la direttiva del Governo Berlusconi del 1994; la legge Ciampi; il decreto attuativo della legge Ciampi; la direttiva Visco e, ancor prima, la direttiva Amato.

Siamo dunque di fronte ad una produzione legislativa robusta, avviata con grande coerenza dal Parlamento, una produzione che ha avuto ampi consensi nella storia del Parlamento. Non siamo dunque all'anno zero.

Voglio fare un secondo rilievo. Questo dibattito e l'informazione attraverso i *mass media* hanno prodotto enorme confusione e l'emendamento del Governo – voglio dirlo anche ai miei colleghi – interviene su due piani. Interviene sul piano delle nuove regole sulle partecipazioni delle fondazioni bancarie e sull'esigenza di un sistema più efficiente. Su questo punto non ho nulla da dire, sottoscrivo pienamente quello che ha detto il collega Cantoni, che è quello che abbiamo sempre fatto, che è quello che abbiamo sempre inseguito.

C'è però un altro tema su cui interviene l'emendamento e riguarda le nuove regole sul modo di essere delle fondazioni e questa è un'altra cosa. Su questo punto, l'equilibrio raggiunto nel passato tra enti locali e società civile viene rimesso in discussione. Mi limito a dire: Dio ce la mandi buona.

Voglio fare però un altro rilievo e lo dico da persona appartenente allo schieramento di centro-destra. Con la legge Ciampi si è attribuito un regime giuridico privato alle fondazioni. A mio giudizio la legge Ciampi, per la verità, non ha riconosciuto il regime giuridico, ha riconosciuto il processo storico nel quale le fondazioni hanno creato un patrimonio non per merito dello Stato o degli enti locali, ma per un processo nel quale sono stati i privati che hanno inizialmente costituito questi patrimoni.

Allora mi chiedo e chiedo a chi di diritto costituzionale sa più di quanto posso sapere io: è lineare che, una volta riconosciuto lo *status* privato e una volta definita, attraverso questo *status*, l'autonomia di enti riconosciuti privati, il legislatore torni a giudicare su questa autonomia, ponendo dei limiti? Tutto ciò non contrasta con i limiti voluti dalla Costituzione, dove si dice che i principi costituzionali in materia di autonomia privata in qualche modo devono essere rispettati? Mi pongo solo questo problema perché a mio modo di vedere la legge Ciampi, rispetto allo *status* giuridico delle fondazioni, riconoscendo il portato di un processo storico, lo ha esaurito.

Facciamo dunque tutte le scelte politiche che vogliamo, diciamo che vogliamo che gli enti locali governino le fondazioni, è una scelta politica. Per la verità, nel 1988 questa era la tesi del Partito comunista e oggi evidentemente altri convergono su di essa. È la storia che va avanti, però almeno si abbia rispetto, si riconosca, con il massimo della linearità culturale prima ancora che politica, che le cose stanno così. Però stiamo attenti.

Signor Presidente, non parteciperò al voto su questo emendamento e anticipo che voterò il testo proposto dal Governo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.16, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.17, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.18, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.19, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.21, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.22, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.23, presentato dal senatore D'amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. L'ordine del giorno G2 verrebbe assorbito dall'ordine del giorno G37. Pertanto, il mio parere è contrario. Il parere è contrario anche sull'ordine del giorno G3.

Pronunciandomi sull'ordine del giorno G4, vorrei far presente ai colleghi che l'ordine del giorno G37 cerca di sintetizzare le richieste e il dibattito che si è sviluppato. Probabilmente esso non risponde a pieno a tutte le esigenze, però, sia pure sinteticamente, senatore Andreotti, dà risposta a quattro quesiti. Anzitutto, la possibilità per le Fondazioni di estendere i propri interventi anche al di fuori dell'ambito locale, con estrema auton-

mia, e di indirizzare le risorse verso le zone del Paese meno favorite e le aree depresse.

Il secondo punto raccoglie una indicazione che veniva dal senatore Coviello, cioè la previsione di un criterio informatore per l'individuazione degli organi di amministrazione, vale a dire la loro professionalità. Il terzo punto, sollevato sia in Commissione sia in Aula, è quello di un'adeguata valorizzazione dell'autorità di vigilanza, Ministero del tesoro o Banca d'Italia, affinché si dia rispondenza dell'attività delle Fondazioni e delle SGR.

Il quarto punto, infine, raccoglie l'indicazione che veniva dal senatore Morando e che, per la verità, si spinge anche più in là prevedendo norme più cogenti, nel senso di fare in modo che siano rispettati i periodi massimi entro i quali sia le Fondazioni a base istituzionale sia quelle a base associativa debbono pervenire alla dismissione delle partecipazioni bancarie di controllo.

Seppure sinteticamente, mi pare che i problemi emersi in Commissione e in Aula vengano adeguatamente recepiti e sia data loro una risposta pertinente anche se non nel pieno delle attese dei presentatori dei singoli ordini del giorno. Ritengo che l'ordine del giorno G37 possa essere valutato dall'Assemblea con un consenso che auspico il più largo possibile.

Invito pertanto i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G4, altrimenti il mio parere è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il relatore sugli ordini del giorno G2, G3 e G4, mentre accoglie l'ordine del giorno G37.

PRESIDENTE. Senatore D'Amico, insiste per la votazione?

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente, e intendo fare una breve dichiarazione di voto.

Signor Presidente, vi è una situazione imbarazzante, dovuta forse anche alla concitazione con la quale è stato affrontato il problema. A un certo punto si è chiarito che i vincoli – secondo noi assolutamente inaccettabili – relativi alla maggioranza della «politica» nei consigli di amministrazione delle Fondazioni, dopo le modifiche intervenute alla Camera si applicano solo alle fondazioni istituzioni e non a quelle con base associativa.

Peraltro poi, al comma 14 si dice: «Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni (...)» e si aggiunge una cosa che sta veramente al di là di ogni ragionevolezza, cioè che nel frattempo, fino alla ricostituzione degli organi, i consigli si limitano ad una strana «ordinaria amministrazione» delle fondazioni.

Ora, poiché qui ci si riferisce alla generalità delle fondazioni, in primo luogo va chiarito che non ci si riferisce (e io chiederei che il Governo si pronunciasse su questo) alle fondazioni-associazione, per le quali

nulla dovrebbe cambiare; vorrei anche che il Governo rispondesse su questo: poiché qui si parla di tutte le fondazioni e di una sospensione generale dell'attività di tutte le fondazioni e non più solo delle fondazioni-istituzione, chiederei al sottosegretario Vegas che almeno risultasse a verbale che ci si sta riferendo solo alle fondazioni-istituzione.

In secondo luogo, anche per le medesime fondazioni-istituzione io chiederei che, prima di procedere a questa per noi inaccettabile (abbiamo provato a spiegarlo in tutti i modi) sospensione della loro attività, ci fosse un momento nel quale, nel suo potere, l'autorità di vigilanza verifici se non ci troviamo in casi nei quali sostanzialmente i principi qui previsti sono tutti già rispettati dagli statuti e dunque non si dà luogo a un'irragionevole sospensione dell'attività e al rinnovo degli organi.

Quindi, l'ordine del giorno chiarisce questo secondo punto; sul primo, mi aspetterei che il Governo fosse in grado di darci una risposta per confermare che non si è tenuto sufficientemente conto delle modifiche introdotte in Aula alla Camera e che qui si sta parlando, in realtà, nel comma 14, solo delle fondazioni-istituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G2, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G4, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

* DEBENEDETTI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI (DS-U). Signor Presidente, vorrei partire dalle contraddizioni che ho rilevato nell'intervento che ha svolto poco fa il sottosegretario Vegas. Egli ha detto che quello rappresentato dall'articolo 11 introdotto alla Camera è un emendamento importante e io sono d'accordo; ma mi domando se il sottosegretario Vegas si accorge – scusi, non vorrei

usare una parola grossa – dell'offesa che in questo modo egli reca al Senato. Egli infatti riconosce che è una cosa importante, ma sa che il Senato non può intervenire, a meno di rischiare il ricorso all'esercizio provvisorio. E non si può andare all'esercizio provvisorio perché c'è l'euro e sarebbe una cosa abbastanza dannosa per il Paese ricorrervi proprio nell'anno in cui si introduce l'euro. Questo il Governo non poteva non saperlo e disponeva di una soluzione molto semplice: bastava non presentare questa proposta come emendamento ma come legge ordinaria, così come avevamo fatto noi.

Signor Presidente, lei nella scorsa legislatura era alla Camera e quindi sa benissimo il numero di volte in cui questo provvedimento è passato tra Camera e Senato e quante sedute e quante ore sono state spese per discutere e approfondire: perché discutere e approfondire è il metodo con il quale nei Parlamenti democratici si forma la volontà politica!

A questo proposito, sono molto d'accordo con quello che ha detto prima il senatore Grillo; succederà anche farò un intervento *bipartisan* in accordo proprio con il senatore Grillo, con cui ho avuto tante ragioni di dissenso nel merito, ma con il quale in questa occasione non ho ragioni di dissenso sul metodo.

Ma poi il sottosegretario Vegas ha detto che si era già tanto lavorato su questo argomento che in fondo queste modifiche erano poi poco rilevanti. Peccato che la Camera abbia giudicato in modo diverso: basta vedere quante volte, nel dibattito alla Camera, questo argomento è stato rinviato per la difficoltà di trovare un accordo. Basta leggere le pagine dei giornali, che raccontano una storia molto diversa. L'introduzione delle SGR è forse una cosa poco rilevante? I rapporti tra potere politico locale e fondazioni è cosa poco rilevante? La distinzione introdotta tra le fondazioni a carattere istituzionale e le altre, che contraddice una sterminata dottrina, è una cosa poco rilevante?

Ma soprattutto, signor Presidente e signori del Governo, questa cosa non è avvenuta per caso. Infatti, nel resoconto pubblicato sul «Foglio» di un colloquio avuto con i rappresentanti ai massimi livelli del Ministero dell'economia, questa tattica è stata definita un *blitz*. Il Governo stesso qualifica *blitz* l'introduzione di un emendamento alla Camera e non al Senato. E questo è ciò che rende intollerabile questo modo di procedere.

Voi fate le battaglie di garantismo ed io sono garantista almeno quanto voi, e spinto solo ed esclusivamente da intimo convincimento: ma la garanzia per i cittadini è difenderli dal potere delle istituzioni, difenderli contro il potere e lo strapotere delle istituzioni, che si tratti del potere del sistema giudiziario o di quello dell'esecutivo.

Signori del Governo e della maggioranza c'è una logica che va rispettata. È utile e conveniente rispettare la logica, fa parte della moralità e della razionalità di comportamento che noi vogliamo indurre nei cittadini del nostro Paese e ai quali noi, in questo momento, stiamo dando un cattivo esempio. Per logica, infatti, o una cosa è importante oppure non lo è; o si vogliono le garanzie o non le si vogliono.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per motivi di logica, per motivi di merito e per motivi di metodo voterò contro l'articolo 11. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

D'ONOFRIO (*CCD-CDU:BF*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, il clima forse non consente un intervento ampio su questo argomento.

Vorrei soltanto confermare che il Gruppo CCD-CDU:BF voterà a favore dell'articolo 11 perché il lavoro svolto alla Camera è stato molto importante e perché il testo finale è diverso da quello iniziale anche in conseguenza del lavoro notevole svolto nell'altro ramo del Parlamento.

Capisco che le Camere sono due ma quelli di noi che avevano motivi di logica, di raziocinio, di questione morale avevano ovviamente tutto il tempo e il modo di fare presenti tali questioni ai colleghi della Camera senza porle qui in Senato sapendo che il dibattito si sarebbe concluso come si sta per concludere.

Per quanto riguarda il collega Cambursano, vorrei dire che sono molto rammaricato ma i molti, vecchi arnesi democristiani presenti in Senato mi hanno chiesto di parlare a loro difesa solo con una battuta: è vero che i vecchi arnesi democristiani qualche volta sono sgradevoli ma vorrei ricordare, non solo perché siamo sotto Natale, che gallina vecchia fa buon brodo. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, AN e FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, il modo di legiferare che abbiamo testé verificato per l'articolo 11 è assolutamente eguale a quello utilizzato per l'articolo 12.

Non penso, senatore D'Onofrio, che questo ramo del Parlamento debba decidere di intervenire per interposte persone, sia pure qualificate, quali sono i deputati della Repubblica.

Credo che abbiamo diritto di intervenire, in modo autonomo, nei tempi e nel rispetto delle scadenze e delle prerogative di questa alta Camera.

La materia della giurisdizione tributaria è stata inopinatamente e per la prima volta trattata in via emendativa dalla Camera e, come tutte le

trattazioni emendative, ha avuto, come è di tutta evidenza, scarsissima connessione con la materia del bilancio. Essere stata esaminata da un ramo del Parlamento in seconda lettura, sta a significare innanzitutto che si è trattato di una lettura affrettata e, in secondo luogo, che l'altra Camera non può intervenire.

Mi sono permesso di sostenere un emendamento che mi sembra indispensabile, perché si è attribuito al giudice tributario un eccesso di competenza. Troppa grazia, Sant'Antonio, per il giudice tributario. Infatti, non spetta né al giudice civile, né a quello penale, né a quello amministrativo, perché esistono nei procedimenti tributari delle questioni sottese di straordinaria importanza e delicatezza, indispensabili per la risoluzione della questione tributaria.

Penso – ad esempio – alla questione se una certa confessione rientra o meno tra quelle religiose e se, quindi, le spetti il trattamento tributario differenziato per le confessioni religiose; si tratta di problematiche di estrema delicatezza. Penso alla questione del rapporto di lavoro che è necessario risolvere per decidere determinate contribuzioni e determinati tributi. Tutto questo deve essere risolto dal giudice tributario a cui viene attribuito ogni potere, salvo le questioni di querela di falso e le questioni di Stato.

Il mio emendamento mira, pertanto, ad introdurre anche per il giudice tributario la possibilità di sospendere il procedimento in corso quando esista un procedimento penale, civile o amministrativo che già è partito, realizzando tra l'altro un'economia di tempo e di fatica, che non dovrebbe mai essere dimenticata da un legislatore che non fosse frettoloso, attraverso l'istituto della sospensione e la possibilità di utilizzare poi i risultati dell'altro procedimento civile, penale o amministrativo.

Questo mio emendamento, al di là del suo specifico significato, rappresenta un piccolo esempio: se la fretta domina i lavori legislativi, se un ramo del Parlamento bypassa l'altro, è certo che non scaturiscono leggi buone, anzi, diventano un miraggio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1 (testo corretto), presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, nonostante le promesse che il Ministro per la funzione pubblica aveva fatto alle organizzazioni sindacali, questa finanziaria rischia di essere approvata senza le risorse minime sufficienti per poter garantire il rispetto dell'accordo del luglio 1993 per quanto riguarda i tre milioni di lavoratori e lavoratrici pubblici, che hanno gli stessi diritti dei lavoratori e delle lavoratrici privati, cioè il diritto al recupero dell'inflazione programmata e del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale del biennio contrattuale precedente.

Mancano ancora centinaia di miliardi. Approvando il nostro emendamento è possibile evitare di sottrarre ai lavoratori del pubblico impiego le risorse necessarie per mantenere il livello reale delle retribuzioni nei termini e con le procedure dell'accordo del luglio 1993 che, come sapete, consente ai lavoratori pubblici il recupero del valore reale delle retribuzioni con due anni di ritardo, in modo da concorrere a mantenere basso il tasso di inflazione, a contenere le fiammate inflazionistiche; ma dopo due anni questo recupero deve essere garantito.

Così prevede un accordo che è stato rispettato nel settore privato. Il segnale che daremmo non approvando questi emendamenti sarebbe quello di uno Stato che si è impegnato come gli imprenditori del settore privato, ma che non mantiene i suoi impegni.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella dei senatori del Gruppo Rifondazione comunista all'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 17 e 18, corrispondenti rispettivamente agli articoli 12 e 13 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, illustrerò essenzialmente l'emendamento 19.3.

In materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, al di là dei tagli per noi inaccettabili già previsti, con questo emendamento riteniamo doveroso – ci rivolgiamo in particolare ai colleghi della maggioranza – l'inserimento almeno della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte degli enti locali, per i lavoratori cosiddetti socialmente utili che ricoprono piante organiche scoperte.

Lo chiedo in particolare ai colleghi della Casa delle libertà che prima delle elezioni di Palermo, primo firmatario il senatore Schifani, se ricordo bene, hanno chiesto l'assunzione dei lavoratori socialmente utili di quella realtà, verrebbe da pensare in chiave elettorale. Lo chiedo anche ai colleghi di Alleanza Nazionale che, tramite gli onorevoli Fini e Alemanno, nel corso del mese di aprile hanno fatto recapitare a casa di migliaia di LSU una lettera nella quale si prometteva, una volta al Governo, l'assunzione nella pubblica amministrazione di quei lavoratori.

Credo sia doveroso mantenere l'impegno e preannuncio la richiesta del voto elettronico su questo emendamento, al fine di registrare l'orientamento dei singoli senatori.

Poiché sono stati presentati diversi ordini del giorno che chiedono la trasformazione di alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, chiedo se il Governo si impegna ad affrontare in modo analogo la questione riguardante i lavoratori socialmente utili. In caso contrario, se non ci fosse un recepimento del Governo nello stesso senso degli ordini del giorno presentati, mantengo la richiesta di voto elettronico e anche l'emendamento.

Mi farebbe comunque piacere avere il parere del Governo in proposito.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno G5.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5 e parere contrario sull'ordine del giorno G6.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G5, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno G6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Malabarba sull'emendamento 19.3, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Eufemi insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5?

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non insistendo i presentatori per la votazione, l'ordine del giorno G6 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo altri emendamenti oltre quello soppressivo 20.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, l'emendamento 22.1 si propone di sopprimere il comma 7, l'unica cosa che potevamo fare. Del resto, come abbiamo detto in discussione generale, l'essenza di questa manovra finanziaria è tesa a dequalificare il sistema scolastico pubblico, privandolo di quelle risorse fondamentali per il suo sviluppo e la sua qualificazione.

Questa manovra finanziaria è un chiaro ed evidente segnale del regalo che il Governo vuole fare alla scuola privata ed è il segno di una riforma molto profonda concepita da questo Governo e tesa a portare avanti un'operazione di riduzione progressiva del diritto allo studio e della scuola pubblica.

Voi pensate che la scuola sia una merce e che studenti ed insegnanti siano dei numeri, dei calcoli aritmetici su cui infliggere tagli consistenti, a partire da quelli delle aule e delle cattedre previste che, in base a stime dello stesso Ministero, dovrebbero aggirarsi sulle 30.000 nei prossimi anni.

Noi ci chiediamo quale sia la scuola dell'accoglienza che il ministro Moratti continua a sostenere andando in giro per televisioni e *convention*. Come si può fare accoglienza in una scuola ridotta ad una merce, in cui il sistema di professionalità e di qualificazione degli insegnanti cade in una posizione di arretramento, in cui il ruolo degli studenti è assolutamente marginale? Contro questa riforma, contro questa legge finanziaria, in questo Paese vi è una dura opposizione che voi continuate a non ascoltare. Credo che con le manifestazioni di questi due giorni, in particolare quella di ieri, dovrete fare i conti nei prossimi mesi.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 22.2 e 22.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «*comma 7*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 22.2.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

PAGANO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, dell'articolo 22 abbiamo discusso a lungo in Senato, con una maggiore attenzione da parte del sottosegretario Vegas, il quale ha riconosciuto i problemi che abbiamo sollevato, con particolare riferimento alla copertura finanziaria e ai risparmi conseguiti.

Questo articolo continua a non convincerci, in particolare il comma 7 di cui abbiamo proposto la soppressione, perché continua a contenere un pasticcio incredibile rispetto alle commissioni di esame. Vorrei far notare ai colleghi che l'anno scolastico è iniziato e i ragazzi ancora non conoscono con certezza le modalità secondo cui si svolgeranno gli esami. C'è un pasticcio anche riguardo al presidente e alle commissioni.

In generale l'articolo non è rispondente alle manifestazioni che tantissimi studenti hanno svolto, anche ieri, per una scuola pubblica qualificata e per un lavoro qualificato dei docenti.

Gli stati generali del ministro Moratti tali non sono stati perché non sono state invitate le Commissioni parlamentari. I singoli parlamentari che hanno partecipato hanno dovuto richiedere il congedo dall'Assemblea, non sono stati inviati in missione, con un riconoscimento del lavoro delle Commissioni parlamentari. Ciò è stato rilevato anche dal presidente Asciutti nella discussione presso la 7^a Commissione. Erano inoltre assenti rappresentanti delle regioni e delle forze sociali. È stato impedito un dibattito serio e approfondito su questi temi e noi chiederemo al Ministro di venire a rendere conto delle proposte che ha presentato.

In sede dei cosiddetti stati generali il Ministro ha detto che esiste un piano di 19.000 miliardi dal 2003 al 2007. Il Ministro dovrebbe sapere che tale finanziamento avrebbe dovuto essere già inserito nella finanziaria. La manovra invece reca tagli importanti al settore scolastico che sono aumen-

tati dopo l'esame della Camera: sono andati perduti ulteriori 40 miliardi e 300 miliardi per l'offerta formativa.

Di quale scuola di qualità si sta parlando in questi giorni? Lo chiedo ai senatori che sono tanto zelanti nel difendere i colleghi che compiono atti non pertinenti con la libertà della scuola e con le autonomie scolastiche che, essendo ora garantite dalla Costituzione italiana, vanno difese *in toto* e non in parte, solo quando conviene.

Dichiariamo il nostro voto contrario a questo articolo con fermezza, sostenuti dall'indignazione dei ragazzi e dei professori, che non sono strumentalizzati né purtroppo organizzati da noi perché in questo momento non avremmo la forza di portare in piazza 100.000 ragazzi e altrettanti insegnanti. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 23 è identico all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 24 tendono a rimuovere i vincoli posti in materia di finanza locale ai comuni e alle province in modo particolare. Nonostante la percentuale di incremento relativa al blocco della spesa sia stata aumentata dal 4,5 al 6 per cento, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, la previsione è ancora insufficiente.

Noi contestiamo la misura del blocco in quanto tale, al di là dell'entità stabilita, perché essa è in contrasto, non solo con gli impegni assunti dal Governo al convegno di Parma dell'ANCI, ma anche con la Costituzione. La recente riforma costituzionale ha infatti riconosciuto ai comuni e alle province piena autonomia finanziaria, in materia di entrate e di spese.

L'unico vincolo che, a nostro avviso, deve rimanere è quello del rispetto del patto di stabilità. Di fronte a questa situazione, i comuni non hanno neanche la possibilità con la fiscalità locale di porre rimedio a questo problema, perché siamo in presenza di un provvedimento che riguarda il blocco della spesa e quindi i comuni che si trovano nella condizione di una spesa corrente superiore al 6 per cento rispetto al 2000 (teniamo conto che l'inflazione, intervenuta rispetto al 2000, è superiore al 6 per cento e quindi si tratta di una riduzione in termini reali) sono costretti a tagliare i servizi.

Credo sia un provvedimento assolutamente iniquo, perché comporta un arretramento delle condizioni soprattutto dei livelli di protezione sociale e dei servizi che i cittadini ricevono dai comuni.

Altra condizione che il Governo ha posto in essere è anche una riduzione dei trasferimenti ai comuni che assommano complessivamente a 1.200 miliardi nei tre anni, cioè 200 miliardi nel 2002, 400 nel 2003 e 600 nel 2004. Ebbene, in questo caso i comuni potranno in alcuni casi sopperire a questi tagli attraverso la fiscalità locale, ma qui si pone in evidenza un grande inganno che è dietro le cifre fornite per la pressione fiscale.

Il Governo dice che la pressione fiscale si riduce dal 42,2 al 41,9 per cento, cioè un meno 0,3. In realtà vi sono stime autorevoli del Fondo monetario internazionale e di altri istituti di ricerca secondo le quali c'è un aumento del peso fiscale dell'1,1 per cento, cioè dal 42,2 al 43,3 per cento. Certamente questo peso deriva dal fatto che, per quanto riguarda la spesa sanitaria, alcune regioni hanno già introdotto una addizionale IRPEF dello 0,50 per cento (in testa Lombardia, Piemonte e Veneto) ma anche dal fatto che i comuni, in presenza di questa politica dei tagli, in molti casi sono costretti a ricorrere all'addizionale IRPEF o ad altra fiscalità locale, aumentando il carico fiscale e facendo in realtà una operazione che non appare in tutta evidenza a livello nazionale, ma che peserà gravemente sulle tasche dei cittadini.

Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento soppressivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 24.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, questo articolo affronta temi rilevanti del bilancio e della legge finanziaria. Esso riguarda la spesa delle pubbliche amministrazioni, in particolare la spesa delle province e dei comuni, con riferimento al patto di stabilità interno e noi non vorremmo rinunciare ad una interlocuzione con i colleghi della maggioranza e col Governo su questa materia.

Nel corso dell'esame del provvedimento nel suo insieme, abbiamo fortemente criticato, come del resto ha fatto il senatore Morando, le scelte del Governo e della maggioranza ritenendole complessivamente inadeguate nella quantità, quale sostegno straordinario e aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente, e inique nella qualità, perché accentuano delle distorsioni negli effetti redistributivi, penalizzando in particolare i salari, i ceti medi produttivi e le aree più deboli del Paese.

La nostra critica anche in prima lettura è stata molto più severa quando si è discusso della finanza locale e regionale. È di oggi la notizia che l'ANCI è pronta a opporsi alle norme di questa legge, in particolare a quanto contenuto in questo articolo. Sempre di oggi, su un altro versante, è la dichiarazione del Presidente della Regione Lazio, il quale prende le debite distanze dal Ministro dell'economia, etichettato (non da noi) come il «killer delle regioni».

Fin dalla prima lettura del disegno di legge finanziaria, abbiamo cercato di far ragionare, noi stessi anzitutto, ma anche il Governo, sul passo indietro fatto in materia di riordino della finanza locale. Non è vero, sottosegretario Vegas, che ciò che è stato concordato nell'assise di Parma dell'ANCI si è puntualmente portato a compimento con questa legge fi-

nanziaria; altrimenti questa mattina sui giornali non vi sarebbe stata la notizia che l'ANCI si appresta ad opporsi in altre sedi al contenuto di questo articolo.

Perciò su questo abbiamo fatto una riflessione. In materia di riordino della finanza locale, non solo siamo di fronte all'evidente contrasto, che permane, con gli articoli 118 e 119 della Costituzione, che prevedono la titolarità delle funzioni amministrative in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane e riservano loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Da parte di chi a parole si è posto il problema di portare a compimento, semmai con un ulteriore allargamento, il processo verso un regime di federalismo nel nostro Paese, ci è apparsa incomprensibile la scelta di arrestare nei fatti il faticoso cammino di questi anni. Voi, il Governo, la maggioranza, ci avete posto di fronte a scelte che hanno il sapore antico del centralismo e del dirigismo.

Ciò è insopportabile, sia sul piano politico e culturale che su quello istituzionale: tetti di spesa rigidi; taglio del fondo ordinario per gli investimenti; riduzione progressiva dei trasferimenti erariali nel triennio; assegnazione al Ministero dell'economia del potere di coordinamento nell'accesso degli enti locali al mercato dei capitali; mancato riconoscimento delle risorse necessarie per i nuovi contratti del personale; misure indefinite per la esternalizzazione dei servizi, peraltro senza alcuna previsione di ristoro dell'IVA che i comuni pagano; scomparsa, all'interno della legge, dei fondi per quei comuni che in funzione delle revisioni catastali dei fabbricati di categoria D, hanno perso gran parte del gettito ICI.

Insomma, in nome della riduzione della spesa, viene volutamente trascurata ogni esigenza di qualità dei servizi e delle prestazioni, scaricando il disagio e le difficoltà – questa è la verità – proprio al livello delle comunità locali, che in questi anni hanno dimostrato di saper intraprendere, tutte quante, un cammino di rigore e di modernizzazione, assumendosi piena la responsabilità del governo della cosa pubblica.

Forse, non vi state accorgendo che mortificare le autonomie locali e in generale il pubblico impiego e la pubblica amministrazione, come state facendo con questa legge, non porterà acqua alla coesione sociale del Paese, alle esigenze di modernizzazione del sistema reclamate dai cittadini, dal mondo delle imprese e da quello del lavoro.

Gli emendamenti che abbiamo presentato vanno dunque nella direzione di una correzione di tale impostazione. Con gli emendamenti 24.2, 24.3, 24.5, 24.5 e 24.6 intendiamo modificare la norma relativa al patto di stabilità che, nel testo emendato dalla Camera, ha sì elevato al 6 per cento l'incremento del tetto di spesa di parte corrente riferito all'esercizio 2000, ma ha introdotto un altro vincolo sui saldi, prevedendo che i disavanzi dei comuni e delle province non superino del 2,5 per cento quelli del 2000.

Ora, è noto a tutti – non lo sappiamo soltanto noi, ma anche voi, colleghi senatori – questi vincoli in genere non potranno essere rispettati, pena la riduzione dei servizi. Innanzitutto, in ragione del fatto che il costo

del nuovo contratto del settore assorbirà mediamente quattro di quei sei punti percentuali di aumento accordati; ma la norma, a differenza degli altri anni, è congegnata – ecco l'incostituzionalità – in modo da impedire anche agli enti locali dotati di un flusso di entrata ottimale, cioè quelli che hanno una ricchezza propria effettiva, di spendere i soldi di cui dispongono legittimamente, perché la base di riferimento è quella delle spese dell'anno 2000, esercizio in cui era in funzione il vecchio patto di stabilità.

Dunque, è alta la probabilità che salti ogni tipo di programmazione per molti dei comuni del nostro Paese, ogni incremento e miglioramento dei servizi, dai *media* al verde urbano, dai servizi alla persona ai trasporti pubblici.

Infine, vorrei illustrare gli emendamenti 24.7, 24.8 e 24.9. Con il primo emendamento proponiamo di riconoscere, per gli anni 2003 e 2004, alle provincie e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la possibilità di incrementare l'eventuale disavanzo del tasso d'inflazione programmato previsto dal DPEF.

Con l'emendamento 24.8 proponiamo di sopprimere una misura introdotta alla Camera; una sorta di misura premiale per chi è in grado di rispettare il Patto di stabilità nella nuova formulazione che ci viene dalla Camera, che sa tanto di politica del bastone e della carota rivolta contro gli enti locali. Non mi pare che ci sia un rispetto nei confronti di queste entità.

Con l'emendamento 24.9 chiediamo la soppressione del comma 10 che prevede degli adempimenti per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le provincie e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, da assolvere trimestralmente, sempre in funzione del Patto di stabilità interno verso il Ministero dell'economia e in particolare verso la Ragioneria generale dello Stato.

I senatori del Gruppo DS si augurano, almeno su questo punto, quello che attiene agli enti locali, uno scatto di orgoglio da parte di questa Assemblea, perché il patrimonio rappresentato dalla storia e dal ruolo delle autonomie locali fin dai liberi comuni non è di una parte politica: è di tutto il Paese. Dunque, io chiedo a quest'Aula di esaminare attentamente le nostre proposte e semmai di sorreggerle con un voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dai senatori Brunale e Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.5, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.6 (testo corretto), presentato dai senatori Brunale e Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dai senatori Vitali e Brunale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.8, presentato dai senatori Vitali e Brunale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.9, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 25.2 si vuole eliminare una modifica apportata alla Camera, a mio avviso, in modo improvvido e anche inspiegabile.

Nella ripartizione del gettito di risorse del casinò di Campione d'Italia (parte delle quali appunto vanno al comune di Campione d'Italia, parte

alle province di Lecco e di Como, ed ora anche Varese, e parte al Ministero dell'interno), queste hanno visto una riduzione per il dirottamento sia di una percentuale al Ministero dell'interno (ma tant'è, se al Governo questo sta bene non saremo noi a protestare), sia della quota di risorse che è sempre andata alla provincia di Lecco, che com'è noto a tutti nasce dalla provincia di Como e dunque dalla provincia nella quale si situa questo comune.

Chiedo dunque che venga cancellata questa decurtazione e che dunque sia ripristinato il testo che noi stessi abbiamo approvato e che stabilisce quella equa ripartizione che da sempre si è avuta.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, con l'approvazione del testo della legge finanziaria licenziato dalla Camera dei deputati si prevede in modo inusuale e surrettizio, con l'articolo 25, comma 4, la privatizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge del più grande acquedotto del mondo (così mi pare di ricordare), quello pugliese.

Al di là delle già ovvie considerazioni politiche di Rifondazione Comunista sulle privatizzazioni e sulle dismissioni, non si comprende comunque l'obbligo di privatizzazione entro sei mesi, la dismissione delle partecipazioni, se non con il fatto, sottinteso, che vi sia un solo soggetto interessato all'acquisto del pacchetto azionario.

Signor sottosegretario Vegas, si tratta di un atto che, se compiuto, porrà il Governo di fronte al fatto che questa operazione, nelle attribuzioni di trasferimento di azioni alle regioni Puglia e Basilicata, con esclusione delle regioni Molise e Campania, che vengono espropriate della loro acqua o della regione Calabria, che nella parte del Nord-Est ha una continuità con il Metapontino, attualmente ben servito dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, in rispetto alla legge n. 36 del 1994 (la cosiddetta «legge Galli») e alla modifica costituzionale del Titolo V diventata norma, esporrà ad un contenzioso con le medesime regioni.

Insoluta rimane la vicenda ENEL, impegnata a suo tempo nell'acquisizione dell'acquedotto pugliese e la mancata collocazione dell'Eipli (Ente d'irrigazione tra Campania, Basilicata e Puglia); quale sorte subirà? Come lo Stato si farà carico, se avverrà, di tutti i debiti in essere con l'acquedotto pugliese, che sono gravosi sia come onere potenziale sia per contenziosi pregressi.

Infine, voglio rimarcare che dall'operazione emergono almeno due aspetti giuridicamente pesanti. Il primo è rappresentato dal fatto che la dismissione con semplici procedure di evidenza pubblica, cozza con le procedure comunitarie e con la trasparenza di tutto il complesso delle procedure, trattandosi di opera – l'acquedotto, appunto – di vasta portata.

Il secondo consiste nel fatto che il criterio di attribuzione delle azioni, che è definito in ragione del rispettivo numero di abitanti rappresenta lo stravolgimento totale della norma originaria, perché il precedente articolo 4 del decreto legislativo n. 141 del 1999 citava la Puglia e la Basilicata solo in relazione all'istituzione degli ATO, gli ambiti territoriali,

previsti dalla stessa legge Galli (la n. 36 del 1994), per costituire specifici rami pugliesi e lucani dell'azienda Ente autonomo acquedotto pugliese.

Comprendo bene che l'assegnazione azionaria alla regione Campania, in modo particolare, aprirebbe un problema politico al Governo. D'altra parte, non vi possono essere cittadini di serie b, rispetto a propri diritti e garanzie.

In sostanza, come vede, signor sottosegretario Vegas, un ripensamento in merito o comunque un impegno in tal senso da parte del Governo a nostro giudizio sarebbe ipotizzabile anche accogliendo un nostro ordine del giorno, quello che permetterebbe la garanzia pubblica per quanto riguarda il mantenimento alle regioni e la creazione per la gestione di un Consorzio pubblico composto dalle regioni interessate, province ed enti locali. Ciò permetterebbe, se fosse accolto, il nostro ritiro dell'emendamento 25.4.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per annunciare che anch'io, se il Governo accoglierà un ordine del giorno di indirizzo, sono disponibile, insieme agli altri presentatori, a ritirare gli emendamenti che ho presentato all'articolo 25. Si tratta di un ordine del giorno, per la verità allargato anche a molti colleghi della maggioranza che hanno discusso con noi questa vicenda, la quale rischierebbe di creare un precedente negativo non a livello nazionale, ma evidentemente nel rapporto consolidato tra le regioni Puglia, Basilicata e Campania. Queste regioni hanno gestito insieme agli enti locali da anni, dal periodo fascista, l'Acquedotto pugliese, un grande ente che ha servito l'approvvigionamento di tre regioni, che sono la Campania, la Basilicata e la Puglia.

Orbene, nella scorsa legislatura il Governo ha emanato un decreto ma, per rispetto delle regioni ed essendosi opposta la regione Puglia, non ha emanato il decreto di attuazione, nel senso che non ha trasferito, secondo quanto emerso dal dibattito parlamentare, l'Ente in questione all'ENEL.

Come Commissione avevamo indicato come indirizzo il fatto che dovevano esserci anche le regioni. Sottosegretario Vegas, deve esserci un rispetto per ciò che ha stabilito il passato Governo nei riguardi di una regione importante come la Puglia, nel senso di non procedere senza il suo consenso.

Signor Presidente, nell'articolo 25 del testo approvato dalla Camera dei deputati il Governo, utilizzando anche in questo caso la finanziaria, trasferisce le azioni della società per azioni Acquedotto pugliese alle tre regioni, ma lo fa con un sistema squilibrato. Non voglio entrare nel merito di questa materia, ma c'è una ribellione nell'ambito delle popolazioni interessate, soprattutto da parte di quelle della Campania, della Basilicata e della Calabria.

So che non sarà possibile emendare la norma in questione, ma esiste la possibilità di riequilibrare il rapporto tra le Regioni rimettendo insieme quelle che hanno gestito, anche in un accordo di programma, l'utilizzo delle acque interregionali.

Con l'ordine del giorno che presenteremo dopo aver ritirato gli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7 e che richiama l'articolo 28, comma 1, del disegno di legge finanziaria, che fissa la possibilità di trasformare gli enti pubblici in società per azioni, chiediamo al Governo di procedere allo stesso modo con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Basilicata e Irpinia.

Chiediamo inoltre di ripartire le azioni dell'istituendo Ente regionalizzato tra le regioni indicate, tenendo conto soprattutto dei volumi di risorsa idrica, delle capacità di accumulo e degli impianti di trasferimento dell'acqua. Questo deve avvenire in qualche modo per creare uno spirito di compensazione, per riprendere il lavoro che le regioni citate hanno compiuto insieme per trent'anni, che ha dato utili risultati. Abbiamo, infatti, risolto molti problemi di approvvigionamento idrico e di allargamento dell'irrigazione in tutti i fondi, avvantaggiando in qualche modo in senso positivo le regioni Campania, Puglia e Basilicata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte testè avanzate dai proponenti degli emendamenti.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, invito la senatrice Toia a ritirare l'emendamento 25.2 e a presentare un ordine del giorno sul quale, dopo averlo esaminato, potrò esprimere eventualmente un parere diverso da quello contrario già espresso sulla citata proposta emendativa.

Ribadisco invece il parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.3 e 24.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7, se il senatore Coviello ci fa pervenire il testo dell'ordine del giorno che recepisce il loro contenuto, potrò esprimere una diversa valutazione.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi scusi, ma intervengo per dire che ritiro i tre emendamenti se il Governo accetta l'ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalla senatrice Toia e dal senatore Maconi sulla questione della distribuzione dei proventi alle case da gioco, è chiaro che, se fossero trasformati in ordine del giorno in termini molto ottativi, il Governo potrebbe accoglierli come raccomandazione, ma solo in questo caso. Bene o male il testo dell'articolato è molto preciso e, quindi, non ci si può impegnare a «disvolere» ciò che si vuole in termini legislativi.

Quindi, se il termine dell'ordine del giorno è di valutare la possibilità di apportare una modifica, il Governo è disposto ad accoglierlo come raccomandazione, ma – ripeto – non nel caso contrario.

Al senatore Coviello dico che mi rendo conto della questione che ha testè evidenziato; tuttavia, essa riguarda implicazioni alquanto complicate

e difficili da risolvere in questa sede. Teniamo presente che un conto è la gestione di un acquedotto e un conto è la provenienza delle acque. Quindi, il gestore può essere un soggetto diverso dal proprietario dell'acqua, come il produttore è diverso dall'utilizzatore.

Si tratta di una questione che ha particolarmente interessato l'altro ramo del Parlamento, ma forse i termini della medesima non sono assolutamente propri rispetto a come è stata posta.

Sull'ordine del giorno preannunciato dal senatore Coviello ritengo che, trattandosi di una questione alquanto delicata, che riguarda un indirizzo da dare al Governo in una materia che – mi rendo conto – può già aver avuto un inizio di soluzione che però andrebbe comunque valutata ponderatamente per evitare rischi provenienti da varie parti, allo stato attuale (il Governo e il sottoscritto non hanno la pretesa, ovviamente, di conoscere tutto ciò che si discute) non mi sento di esprimere un parere favorevole proprio per la mia mancata conoscenza precisa dei dettagli della questione.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Ritiro gli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7, trasformandoli nell'ordine del giorno G47.

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Accolgo l'invito del relatore e del Governo formulando, certo contrariamente ai miei auspici, signor Sottosegretario, che avrebbero voluto ripristinare un'equa ripartizione, l'ordine del giorno G46 in maniera molto blanda nel senso da lei indicato: «valutare la possibilità di modificare la suddivisione delle risorse al fine di una equa ripartizione tra gli enti locali».

Giudicherà il Governo quale sia l'equa ripartizione. A mio avviso, sarebbe quella che per Lecco ripristina le condizioni precedenti.

PRESIDENTE. Le prime tre parole di solito costituiscono la bacchetta magica per far accogliere gli ordini del giorno.

NOCCO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCO (*FI*). Ritengo non sia il caso che il Senato si occupi di una questione peculiare e particolare, di cui non conosciamo i vari aspetti.

D'altra parte, il Presidente della regione Puglia ha già dichiarato che con il suo collega della Lucania sono in corso trattative per risolvere i problemi in questione. Mi sembra mortificante che il Senato entri addirittura nella gestione di un ente, quando si parla di autonomia regionale.

Pertanto, ritengo che l'ordine del giorno non meriti considerazione: demandiamo ai governanti delle regioni interessate la soluzione di tutti i problemi, sia di ripartizione sia di gestione.

PROVERA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA (*LNP*). Chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G46 presentato dalla collega Toia, così come modificato nel senso auspicato dal sottosegretario Vegas, quindi nei termini ottativi, affinché vengano ridistribuiti i proventi anche alla provincia di Lecco.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Dopo avrò qualcosa da aggiungere dal punto di vista regolamentare su questi passaggi.

Ha facoltà di parlare il senatore Mancino.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, stiamo discutendo una norma, non un principio di autonomia delle Regioni. Del resto, la disciplina che viene presentata al Senato è fortemente lesiva quanto meno dell'autonomia di due Regioni.

Posso convenire sul piano politico con coloro che sostengono una sorta di assenza e una prevalente furbizia nella trattativa di tale questione in un primo momento tra due regioni, la Puglia e la Basilicata; poi, però è intervenuto il Governo. Il presidente della regione Puglia ritiene che un intervento rivolto a riequilibrare le rappresentanze, tenendo conto delle risorse idriche, è tardivo fino al punto che si prefigurano conflitti. La Puglia non può immaginare di rimanere indenne rispetto ad eventuali conflitti sollevati da altre regioni.

La ragione dell'ordine del giorno G47 è quella di tener conto di corretti equilibri ma anche delle fonti idriche situate, peraltro, in una regione diversa dalle due che si sono intrattenute in lunghe trattative, arrivando a soluzioni poi permesse dal Governo.

È inutile che in Assemblea si discuta di un argomento e il Governo dica di non essere del tutto consapevole della questione. Si presume che il Governo debba sapere tutto e, trovandosi di fronte ad un argomento come questo, non può non immaginare che, facendo approvare questa norma, apre un conflitto fra tre regioni.

PRESIDENTE. Preciso che la Presidenza ritiene inammissibile l'ordine del giorno G47, in quanto contiene un dispositivo che impegna il Go-

verno a procedere alla trasformazione in S.p.A. dell'Ente per lo sviluppo, irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Basilicata e Irpinia, nonché a dare una precisa destinazione alle azioni di questa S.p.A..

Condivido quanto affermato dal presidente Mancino, poiché un tale ordine del giorno non può riguardare un impegno preciso.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, se il problema è di carattere formale, possiamo aggiungere le seguenti parole «a valutare l'opportunità di...».

PRESIDENTE. In tal caso, l'ordine del giorno è ammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Maconi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.4.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, vorremmo tirarci fuori da problemi di campanilismi o di regionalismi. Anche se il Governo è stato il primo ad intervenire sulla materia, come ha detto il senatore Mancino, si pone in tal modo una questione che riguarda due regioni quando i produttori di acqua, le cui fonti sono situate altrove, sono altri e non sono coinvolti. Quindi, nei fatti, si potranno determinare dei conflitti.

Piuttosto che continuare ad «annacquare» l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno, è importante porre un problema vero: quello di mantenere un bene primario, fondamentale quale è l'acqua nelle mani pubbliche.

Indipendentemente dalle relazioni tra le regioni che dovranno comunque realizzarsi per la gestione successiva, con l'emendamento 25.4, soppressivo del comma 4, manteniamo in mano pubblica la risorsa acqua, di proprietà di tutti. Siamo preoccupati poiché gli appetiti sono notevoli rispetto all'acqua anche da parte di gruppi potenti del nostro Paese; guarda caso, sempre gli stessi: per dirla con nome e cognome, un esempio è la FIAT anche per la gestione delle acque.

Credo sia pertanto importante l'emendamento 25.4; e dal momento che non disponiamo dei numeri sufficienti, chiedo ai colleghi dell'opposizione nonché ai colleghi di quelle regioni, che non possono tirarsi fuori dicendo che non è materia di competenza del Senato, di approvare l'emendamento 25.4. È il Governo che ha messo mano a questa materia; quindi, ritengo sia importante esprimersi su questo emendamento.

In conclusione, rivolgo ai colleghi la richiesta, innanzitutto, di sostenere la mia richiesta di votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico su questo emendamento e, in secondo luogo, di votare a favore dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

SPECCHIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, per la verità avevo chiesto di intervenire prima, quando vi è stato un mini-dibattito sulla vicenda dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione.

Vorrei fornire un piccolo contributo all'Aula, perché è bene che tutti i colleghi sappiano che nel pomeriggio di ieri in Commissione ambiente, su iniziativa del collega Consolo e mia e con la firma dei colleghi di tutti i Gruppi, compreso il Capogruppo dei DS in Commissione ambiente, senatore Giovanelli, e del rappresentante della Margherita, è stato approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno che riassume brevemente la vicenda degli anni scorsi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e il tentativo del precedente Governo di assegnare al Ministero del tesoro tutto il capitale sociale dello stesso Ente.

Tale ordine del giorno impegna il Governo, in primo luogo, a riorganizzare l'Ente; in secondo luogo, a trasferire il capitale sociale alle regioni interessate (quando si passerà alla costituzione alla società per azioni), previa intesa con le stesse regioni, cioè con un criterio da concordare con le stesse. Questo significa che vengono lasciate aperte tutte le strade, che tutte le regioni potranno far valere le loro ragioni e poi concordare tra loro e con il Governo.

Quello che voglio dire è che l'argomento di cui si discute è già stato esaminato e concluso; riproporlo in questa sede rappresenta, a mio avviso, qualcosa di pleonastico che non aggiunge assolutamente nulla. (*Applausi dai Gruppi AN, CCD-CDU:BF e FI*).

CHIRILLI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRILLI (*FI*). Signor Presidente, integro soltanto quanto ha detto poc'anzi il senatore Specchia, ribadendo il concetto che ciò che viene trasferito in questo modo sono le infrastrutture e non la risorsa, che potrà tranquillamente essere tariffata in un secondo momento (*Commenti del senatore Coviello*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla nuova formulazione dell'ordine del giorno G47.

TAROLLI, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole a che l'ordine del giorno in esame sia accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo conferma di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, il relatore e il Governo, valutando la modifica apportata all'ordine del giorno, lo accoglierebbero come raccomandazione. Le è sufficiente?

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, i colleghi dovrebbero innanzitutto avere la pazienza di informarsi.

Io sono stato relatore nella Commissione cosiddetta bicameralina che, per due anni, ha discusso prima dell'Acquedotto pugliese e poi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione. Comunque, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno G47 nella sua nuova formulazione e ritiro, evidentemente, gli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.8, presentato dal senatore Pasquini ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.9 presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.10, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.11, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, il nostro emendamento 27.3 riguarda una questione che tra l'altro, anche come senatori eletti a Roma, abbiamo pubblicamente sollevato la scorsa settimana. Esso intende sopprimere le due modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, cosa molto grave perché una di esse, a firma del Governo ... vorrei che il sottosegretario Vegas mi ascoltasse ...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, bisogna liberare assolutamente il banco delle Commissioni e il banco del Governo. Suggesto al sottosegretario Vegas di mettersi al centro del banco del Governo, così è meno raggiungibile dai questuanti.

La prego di continuare, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Comunque, il sottosegretario Vegas conosce bene la questione. Sto parlando di un emendamento che è stato presentato nella V Commissione e poi approvato, purtroppo, anche dall'Assemblea della Camera dei deputati. Dopo che si era deciso di trasferire al comune di Roma un aumento di circa 200 miliardi di lire proprio per le funzioni di Roma Capitale, in modo a mio avviso grave dal punto di vista politico si è poi eliminata la possibilità che la nostra città possa partecipare al trasferimento di altre risorse.

Il Sottosegretario lo sa perfettamente: alla fine si tratta di 14 miliardi di lire l'anno di spesa corrente, ma io e molti colleghi ritengono questo fatto molto grave perché si intende di fatto ancora una volta sminuire e non riconoscere pienamente non solo il ruolo simbolico della città, ma gli oneri che essa deve affrontare per il fatto di essere capitale.

L'altra modifica approvata dalla Camera dei deputati era un emendamento presentato dalla Lega (ma dal punto di vista della Lega è anche comprensibile, non si capisce invece come il Governo abbia potuto condiderlo) e intende sottolineare che ovviamente l'adeguamento dei trasferimenti dello Stato al comune di Roma, sempre in base al riconoscimento del ruolo di Roma come capitale, ovviamente vale soltanto fino a quando non sarà rivisto il sistema di trasferimento agli enti locali. Non so se questo voglia significare che c'è un termine entro il quale Roma rimanga capitale di questo Stato, ma di questo discuteremo forse in un'altra fase.

Torno a ripeterlo: non è una questione che riguarda una città, ma mi chiedo cosa questo Governo intenda per riconoscimento di Roma come capitale della Repubblica e quale valore effettivamente intende attribuirgli. È un aspetto emerso anche nella discussione che abbiamo già svolto in prima lettura, come il Sottosegretario ricorderà, a proposito dell'ordine del giorno riguardante le risorse per Roma Capitale a valere sulla legge n. 396 per quanto riguarda gli anni 2003 e 2004.

Quindi, invito il Governo a ripensarci, come pure i colleghi ad evitare la faticosa discussione che abbiamo già fatto l'altra volta e la fastidiosa esclusione di fatto della città dalla distribuzione di altre risorse che spettano a tutti i comuni.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti; però, per accelerare i nostri lavori, anche perché il tempo comincia a scarseggiare, le segnalo che interverrò per illustrare gli emendamenti relativi ai servizi pubblici locali, alle pensioni, alla Casa depositi e prestiti, a Cornigliano e sull'articolo 71. Le altre proposte modificative le do per illustrate.

(È pervenuta alla Presidenza richiesta di aggiunta di firma: all'emendamento 27.3 dal senatore Moncada).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dalla senatrice De Petris e dal senatore Moncada.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Per favore colleghi, vi prego di allontanarvi dalla zona dell'Aula accanto al relatore, perché sta diventando veramente molto rumorosa e il relatore si trova in estrema difficoltà a seguire l'esame degli emendamenti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G7.

TAROLLI, *relatore*. Parere favorevole come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Chincarini, insiste per la votazione?

CHINCARINI (*LNP*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, la Camera ha apportato alcune modifiche a questo articolo che vanno nel senso che noi avevamo suggerito, cioè quello di precisare i casi nei quali si può procedere alla soppressione o alla privatizzazione degli enti pubblici. Il testo originario del Governo lo consentiva senza limiti e in tutti i casi.

La Camera ha precisato che non possono essere privatizzati gli enti che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale – quindi, non possono essere privatizzati l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP, per fortuna – e che non potranno esserlo gli organismi ai quali sono affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, quale ad esempio il Garante della *privacy*.

Queste modifiche della Camera, però, rendono ancora più necessario di prima precisare, come noi chiediamo, quanto meno che ci sono altri enti che non possono essere soppressi o privatizzati: almeno le regioni, gli enti locali, le Camere di commercio, le università, gli enti associativi finanziati prevalentemente dagli associati (penso al Club Alpino Italiano) perché proprio le precisazioni introdotte dalla Camera rendono necessario chiarire che ci sono altri enti pubblici che non possono essere sottoposti al rischio di privatizzazione o scioglimento con le procedure estremamente disinvolute previste dall'articolo 28.

Aggiungo che per quanto riguarda le stesse autorità indipendenti di regolazione e garanzia, ne sono indicate solo alcune. Noi siamo contrari che con una norma della finanziaria si attribuisca al Governo, senza alcun

limite e alcun controllo, il potere di sopprimere, ad esempio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas o altre che non sono Autorità di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, ma che sono estremamente importanti per assicurare una regolazione indipendente del mercato e non soggetta a interessi di parte.

Per questi motivi insistiamo sui nostri emendamenti che circoscrivono quanto meno questo articolo 28, chiarendo fuori di ogni discussione che regioni, enti locali, Camere di commercio, università, enti associativi finanziati prevalentemente dagli associati, Autorità indipendenti di regolazione e garanzia non possono essere soppressi, privatizzati o fusi con altri enti per decisione dell'autorità amministrativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.4, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.6, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.4, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Non essendo stati presentati sull'articolo 30 altri emendamenti oltre quello soppressivo 30.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 31.1 si intende illustrato.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 31.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, a questo punto ritengo opportuno ritirare l'emendamento 33.1 a mia firma, valutando come molto significativo il percorso che il Governo ha compiuto alla Camera.

È stato riconosciuto che avevamo ragione quando affermavamo che era impossibile emanare un regolamento senza avere previsto, nella legge che conferiva tale potestà regolamentare, l'indicazione di principi e criteri direttivi necessari per inquadrare una materia così delicata.

Richiamo l'attenzione di tutti i colleghi sulla differenza esistente tra l'articolo 33 approvato dalla Camera e la norma corrispondente che era stata licenziata dal Senato; ci sembra che parli da sola, dimostrando proprio quanto noi sostenevamo.

Esprimiamo comunque preoccupazione per la leggerezza con cui si era inserito nella finanziaria questo tema e per l'improprietà di inserire nella legge finanziaria questo argomento delicatissimo della gestione dei beni culturali affidata ai privati. Avremmo ritenuto più opportuno e positivo che tale materia fosse oggetto di apposito provvedimento, ma di fronte al Governo che fa macchina indietro in maniera così vistosa qualche riconoscimento lo dobbiamo pur dare, e quindi ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G8 e G9.

TAROLLI, *relatore*. Il mio parere è contrario su entrambi gli ordini del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G8 tratta una materia da collegato fiscale. Quindi, francamente, in questa sede è alquanto estraneo. Il Governo lo può accogliere come raccomandazione di categoria B, cioè un po' flebile.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G9, anche questo tratta un argomento che non trovo idoneo affrontare in questa sede e quindi anche in questo caso il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione *soft*.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli ordini del giorno G8 e G9 non insistono per la votazione, essi non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, noi avevamo segnalato con decisione nel passaggio in prima lettura la gravità dell'articolo 33, affermando espressamente che per quanto ci riguarda si trattava di una privatizzazione dei beni culturali.

Voglio ricordare che allora sia il Governo che il relatore – credo in modo disinformato, perché abbiamo tentato di dimostrare in tutti i modi che effettivamente si trattava di una privatizzazione dei beni culturali – dichiararono espressamente il contrario, sostenendo che eravamo noi a sbagliarci.

Ebbene, a sbagliarsi sono stati il senatore Vegas e il relatore, perché la Camera ha modificato l'articolo riprendendo esattamente l'emendamento presentato da noi al Senato. Io sono contento che il Governo abbia cambiato idea, però dovrebbe avere un rapporto più trasparente e corretto con i due rami del Parlamento.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita voterà contro l'articolo 33, pur dovendo riconoscere che nel corso dell'esame alla Camera sono state accolte molte delle preoccupazioni che avevamo sollevato anche con la presentazione di specifici emendamenti durante il dibattito in Aula qui al Senato.

Il nostro voto rimane contrario per la collocazione di questa iniziativa del Governo al di fuori di un quadro organico di strategia, di valorizzazione del patrimonio culturale del Paese ed anche perché nella stesura materiale dell'articolo, risultante dalle modifiche apportate dalla Camera, si introducono per alcuni aspetti ulteriori elementi di contraddizione, evidenziati nel dibattito che si è svolto ieri in seno alla Commissione istruzione del Senato anche da parte di esponenti della maggioranza.

Essi riguardano in particolare il rapporto tra il Ministero e gli enti locali in materia di gestione e di utilizzazione dei beni culturali, perché nella stesura dell'articolo, così come viene proposto, gli enti locali sono assimilati in maniera troppo generica agli altri soggetti non statali, che possono essere titolari della gestione e non – evidentemente – di una responsabilità più ampia nei confronti dei beni culturali e del patrimonio culturale e riguardano altresì l'applicazione del Titolo V della Costituzione, come riformata.

Questo tema in particolare è stato opportunamente sollevato in seno alla Commissione istruzione dal ministro La Loggia, soprattutto per quanto riguarda il ricorso allo strumento del regolamento in una materia che sarebbe a legislazione concorrente e per la quale, quindi, la potestà regolamentare sarebbe di competenza esclusiva della regione.

Per tutti questi motivi, manteniamo il voto contrario a tale articolo, essendo disponibilissimi ad un confronto di merito, anche perché inevitabilmente bisognerà tornare ad affrontare la questione con un'iniziativa legislativa specifica. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, a noi sta molto a cuore l'emendamento 34.1 – ma credo stia a cuore anche ad altri senatori – perché nell'esame al Senato si era raggiunto su questo punto un risultato importante.

Ricordo brevemente che si tratta di personale che viene utilizzato al momento attuale e permette il funzionamento di molti musei e di varie

realtà culturali; oltretutto è personale oggetto di selezioni significative e delicate. Noi abbiamo assistito con molta preoccupazione a quanto è avvenuto alla Camera, cioè alla trasformazione di questo punto di equilibrio importante, che rappresentava un risultato significativo poiché si dava a tale personale la possibilità di essere utilizzato ancora per un triennio.

Con una procedura di selezione (nessuno pensava ad un ingresso in qualche misura *ope legis*, poiché si parlava di procedure selettive), si prevedeva di dare a questo personale – ripeto, a sua volta già selezionato – la possibilità di vedere con chiarezza il proprio avvenire.

Notiamo che invece il passaggio alla Camera ha eliminato molte sicurezze, perché resta l'autorizzazione soltanto per l'anno solare 2002. Manca la previsione della triennialità e, soprattutto, della progressiva assunzione attraverso procedure apposite di selezione. Noi consideriamo molto grave questa trasformazione e riteniamo che il personale ne sia penalizzato.

Pertanto, ritiriamo l'emendamento e lo trasformiamo in un ordine del giorno, poiché preferiamo che il Governo, accogliendolo, introduca la possibilità di autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali ad utilizzare nel triennio 2002-2004 questo personale (che – ripeto – è necessario al funzionamento del Ministero), valutando le modalità attraverso le quali esso possa essere limpidamente e positivamente impiegato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

FLORINO (AN). Signor Presidente, con rammarico dissento dal testo licenziato dalla Camera, anche perché, senza contraccolpi, il Senato aveva approvato l'articolo 25, oggi corrispondente all'articolo 34. Quello era un percorso che insieme ritenevamo di poter intraprendere per eliminare la precarietà.

Mi sono accorto successivamente che nella discussione che si è avuta presso la Commissione bilancio della Camera purtroppo parlamentari di tutti i Gruppi politici hanno ritenuto o ritenevano di poter aggregare agli assistenti tecnici museali i giubilari lavoratori collocati in altri Ministeri. In quel frangente, il Presidente della Commissione ha ritenuto di tagliare la testa al toro, ma così facendo l'ha tagliata anche a questi lavoratori che serenamente aspettavano il compimento del percorso che avevamo delineato.

Qui ci sono delle gravi responsabilità politiche da parte di chi cerca di raccogliere il consenso attraverso il percorso della demagogia. Scusatemi, ma anche voi, colleghi di Rifondazione, quando chiamate in causa i componenti della Casa delle libertà sulla stabilità del rapporto di lavoro negli enti locali per i lavoratori socialmente utili, sapete bene che nell'ambito degli enti locali c'è un percorso – in tutte le amministrazioni, di destra o di sinistra – che cerca di sistemare questi lavoratori anche in servizi che non prevedono un impiego stabile all'interno dell'ente locale, con tutti i presupposti negativi che ne scaturiscono per la finanza locale.

Ritengo, allora, che sia stato un errore da parte della Camera approvare in un testo radicalmente diverso questo articolo, perché noi possiamo

subire bacchettate da tutti, ma in questo caso la bacchettata è stata inopportuna. Mi rendo conto che determinate situazioni che si sono create all'interno della Commissione hanno generato confusione e certamente non hanno favorito questi lavoratori. (*Applausi della senatrice Pagano*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma e quella dei componenti il Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento 34.1.

Anch'io vorrei ricordare che si fa un passo indietro rispetto al lavoro svolto e all'emendamento approvato qui in Senato, e rammentare altresì che il ministro Urbani si era impegnato in campagna elettorale rispetto a questa tipologia di lavoratori, che erano stati ritenuti indispensabili per la fruizione del patrimonio gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Credo che questa marcia indietro che si fa debba essere stigmatizzata con un voto e quindi, nel sottoscrivere, se i colleghi sono d'accordo, l'emendamento 34.1...

PRESIDENTE. Senatore Sodano, la interrompo per ricordarle che l'emendamento 34.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G48, al quale quindi, se i presentatori sono d'accordo, potrà aggiungere la sua firma.

L'emendamento 34.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 34.3 (testo corretto), presentato dal senatore Florino.

Non è approvato.

Do lettura dell'ordine del giorno G48, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori:

«Il Senato,

premesso che da diversi anni il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale di personale assunto a tempo determinato per svolgere attività di guardiania, di custodia e di assistenza presso musei e siti museali italiani; la presenza di questo personale ha permesso negli ultimi anni l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, scavi e siti culturali; dal momento dell'assunzione a tempo determinato di questo personale non vi sono stati ulteriori concorsi e dunque è proprio questo personale che permette tuttora i prolungamenti di apertura e, in alcuni casi, la stessa apertura ordinaria dei siti culturali statali italiani; la scadenza del contratto, già prevista per il prossimo 31 dicembre, è stata prorogata, no-

nostante le iniziali rassicurazioni del Governo e del Ministro per i beni e le attività culturali, fino al 31 dicembre 2002,

impegna il Governo a valutare la possibilità di autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2004, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per giungere in seguito alla progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G42 e G48.

TAROLLI, *relatore*. Sono favorevole ad un accoglimento come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disposto ad accogliere entrambi gli ordini del giorno come raccomandazione.

Ovviamente, quello del relatore dovrebbe essere riformulato al fine di precisare che si invita il Governo «a valutare l'opportunità di risolvere sollecitamente la questione».

In merito, però, mi corre l'obbligo di fare una precisazione. La decisione assunta nell'altro ramo del Parlamento non è casuale ed è, a mio avviso, una decisione equilibrata, perché mentre il Senato si era limitato a valutare la questione dei precari cosiddetti giubilari, la Camera si è posta una questione più ampia relativamente a tutto lo spettro dei precari. Pertanto, ha ritenuto giusto – ritengo in maniera condivisibile – dare a tutti il medesimo tipo di soluzione, cioè quella del mantenimento in servizio per il 2002, altrimenti si sarebbero determinate sperequazioni francamente poco giustificabili.

Ho solo una preoccupazione, per così dire, di carattere estetico sull'ordine del giorno del relatore, laddove si cantano le lodi di questo personale. Non ho dubbi che si tratti di personale altamente qualificato, necessario allo svolgimento delle funzioni dei musei. (*Commenti della senatrice Pagano*). Senatrice Pagano, mi consenta di continuare.

Io credo che si debba in qualche modo riconoscere che anche il personale di ruolo, che già lavora nell'amministrazione pubblica, svolge adeguatamente il suo lavoro. L'attività svolta dall'amministrazione pubblica non dipende solo dai precari, ma da tutti coloro che in essa prestano la

loro opera e che magari hanno anche vinto un pubblico concorso. (*Commenti della senatrice Pagano*).

PRESIDENTE. Poiché il relatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G42 (Testo 2) non verrà messo ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G48 se insistono sulla sua votazione.

ACCIARINI (*DS-U*). Mi dichiaro soddisfatta dell'accoglimento come raccomandazione, perché chiaramente dobbiamo prendere atto di trovarci in un certo momento dell'*iter* del provvedimento.

Vorrei solo ricordare al senatore Vegas che questo personale non è assolutamente messo in contrapposizione rispetto a quello di ruolo della pubblica amministrazione, che tutti noi apprezziamo moltissimo. La questione è proprio quella dei numeri e, anzi, credo che proprio il personale di ruolo della pubblica amministrazione sia lietissimo di essere coadiuvato anche da questo personale precario che lavora nel settore dei beni culturali, garantendo in tal modo il funzionamento dei servizi.

Quindi, non si tratta assolutamente di una scelta tra categorie di ruolo o meno: è una concorrenza di forze e di capacità che permette il funzionamento del Ministero. Mi auguro veramente che ci si renda conto della delicatezza del lavoro svolto da queste persone e della gravità del fatto che non siano stabilizzate.

Accetto la scelta del Governo di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, però ricordo accuratamente al Governo che i beni culturali sono la ricchezza fondamentale del nostro Paese e che queste persone permettono di renderli fruibili e avvicinabili.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Acciarini. Credo più che altro che sia una questione di «coperta»; è stata una scelta saggia.

FASOLINO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (*FI*). Chiedo alla presentatrice, senatrice Acciarini, di poter apporre anche la mia firma all'ordine del giorno G48.

FLORINO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO (*AN*). Con il consenso della senatrice Acciarini, chiedo di fare altrettanto.

BONATESTA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA (AN). Prima di chiedere alla collega Acciarini di poter sottoscrivere l'ordine del giorno, vorrei invitarla, sottosegretario Vegas, a ripensare l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione, per il semplice motivo che esso è pressoché identico a quello da me presentato in una precedente occasione e da lei accolto. Capisco perfettamente tutto ciò che è successo alla Camera, ma penso che lei possa accettare nuovamente l'ordine del giorno, come ha fatto l'altra volta.

Comunque, chiedo alla presentatrice di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G48.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il testo l'altra volta era diverso.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). A parte il fatto che tutti i componenti della 7ª Commissione intendono aggiungere la propria firma a tale ordine del giorno, vorrei chiedere alla senatrice Acciarini di ritornare sulla propria posizione.

PRESIDENTE. La senatrice ha già dato una risposta.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, io non ho parlato quasi mai; mi faccia continuare.

PRESIDENTE. La faccio parlare, ma non può chiedere il ripensamento di una cosa già decisa.

ASCIUTTI (FI). Chiedo alla senatrice Acciarini se può ripensare il proprio atteggiamento e chiedere di mettere in votazione l'ordine del giorno, invece di accettare che sia accolto come raccomandazione, in quanto in sede di Commissione, come la senatrice ben ricorda, è passato all'unanimità, e non inutilmente.

C'è di più. Il Governo dovrebbe ricordare che esiste anche un problema di organico. Mentre per il Ministero per i beni culturali siamo sotto organico, per altri Dicasteri non è così. Il motivo era esclusivamente questo, e comunque il Governo, che è stato presente in 7ª Commissione, che ho l'onore di presiedere, è stato presente anche in altre Commissioni. Di conseguenza, era al corrente di questa dicotomia.

Pertanto, suggerirei di mettere ai voti l'ordine del giorno e di non accettare un accoglimento come raccomandazione, perché sappiamo benissimo che una raccomandazione – non me ne voglia il Governo – non si nega a nessuno, ma poi non serve a niente. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

IOANNUCCI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, non so quanto questo sia rituale, però chiedo di poter ritornare sulla mia decisione, perché mi sembra che l'appoggio all'ordine del giorno sia così diffuso e oltretutto così autorevolmente espresso che mi sembrerebbe un vero peccato se il Senato della Repubblica perdesse questa significativa occasione di dimostrare attenzione e di attribuire un particolare significato a questo ordine del giorno che tutela i beni culturali del nostro Paese e la loro fruizione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC*).

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, lei dunque intende ritornare sulla sua decisione. Irritualmente – e avverto che non lo ammetterò più nel prosieguo dell'esame – porrò ai voti l'ordine del giorno. Devo però segnalare che, a questo punto, il parere del Governo è contrario. Pertanto, se venisse bocciato, non rimarrebbe più neanche la raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, se le parole: «valutare la possibilità di autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali», contenute nel dispositivo dell'ordine del giorno, fossero sostituite dalle seguenti: «valutare la possibilità di definire misure legislative al fine di...», cambierebbe il concetto espresso e l'ordine del giorno potrebbe essere accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Acciarini se accede alla proposta avanzata dal Governo.

ACCIARINI (DS-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G48 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 34, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, in prima lettura i Gruppi dell'Ulivo hanno espresso un voto favorevole sull'articolo 35, dopo che nel corso dell'esame in Assemblea era stato compiuto un discreto lavoro di correzione del testo originario del Governo.

Stiamo parlando del problema dei servizi pubblici locali, delle *public utilities* locali, e delle prospettive di riforma e di liberalizzazione del settore. Purtroppo, la Camera dei deputati ha notevolmente peggiorato il testo, dando ragione a chi, come il presidente Mancino, aveva già segnalato l'impossibilità nella legge finanziaria di introdurre a forza la riforma di un settore complesso e regolato da discipline inevitabilmente complesse come quello dei servizi pubblici locali.

Siamo di fronte ad un testo che ha fatto molti passi indietro rispetto all'apertura e alla liberalizzazione del mercato costruite in Assemblea attraverso l'apporto della maggioranza e anche dell'opposizione, con l'accordo altresì del relatore e del Governo.

L'attuale testo, forse per un equivoco dei colleghi della Camera, ha cancellato totalmente la concorrenza nel mercato. Nel testo del Senato era scritto: «L'erogazione del servizio avviene di norma in regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalla legge di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso».

La formula non era, dal punto di vista della lingua italiana, molto perspicua, ma era chiaro che c'era – come dicono gli esperti – la concorrenza nel mercato e per il mercato: quando è possibile che il servizio sia gestito da più soggetti in concorrenza tra loro si sceglie la concorrenza nel mercato; quando questo non è possibile si bandisce una gara ad evidenza pubblica per affidare, ad un soggetto scelto attraverso la gara, la gestione del servizio per un certo numero di anni.

Il testo della Camera ha fatto scomparire questa distinzione: la concorrenza nel mercato non c'è più. A mio avviso non hanno neppure capito quello di cui si stava discutendo e ne è venuto fuori, al comma 5, un testo che stabilisce: «L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.» Sarebbe come se, per affidare il servizio di taxi, si bandisse una gara per determinare la società che gestisce il servizio dei taxi, invece di pensare che ci sono diverse società e diversi tassisti che lo erogano in concorrenza tra loro.

Si tratta di un primo, netto, peggioramento del testo che ci viene sottoposto, che a mio avviso rischia anche in sede comunitaria, perché sotto questo profilo l'Unione europea ha sempre tenuto fermo il principio che

dove è possibile la concorrenza tra più soggetti erogatori del servizio tale concorrenza deve essere garantita.

Oltre a questo, il famoso termine entro il quale i servizi pubblici vanno messi tutti a gara, compresi quelli che oggi sono in affidamento diretto o in concessione senza gara, era stato fissato nel testo approvato dal Senato in un massimo di cinque anni (il Governo avrebbe stabilito quando, ma il termine massimo era - ripeto - di cinque anni).

Qui invece la Camera ha stabilito che tale termine va da tre a cinque anni, aggiungendo però la possibilità di allungarlo nella misura minima di un anno se si verificano certe circostanze, oppure di due anni se se ne verificano delle altre, e così via dicendo, per cui il termine diventa infinito. Il relatore Tarolli sorride, perché egli sa di che cosa parliamo e sa che è effettivamente così. A mio avviso anche questa è una conseguenza non voluta: probabilmente i colleghi della Camera intendevano che questa misura minima era in realtà massima, ma qui ci troviamo di fronte all'indicazione di una misura minima. A questo punto la liberalizzazione sfuma in epoca indistinta e infinita, quindi non c'è liberalizzazione.

Noi ne eravamo consapevoli e di questo avevamo discusso: ricordo che nella scorsa legislatura il senatore Pastore, il senatore Grillo, i Gruppi dell'attuale maggioranza, allora opposizione, alla fine si astennero - lo ricordava il senatore Grillo in quest'Aula un mese fa - non perché non fossero d'accordo sulla disciplina a regime e su quella transitoria, ma perché ritenevano il termine di sette anni per la completa liberalizzazione troppo lungo. Ebbene, qui il termine è diventato, nel minimo, otto anni, e nel massimo «mai». Questa è la liberalizzazione che introduce la Camera.

Vi sono poi altre innovazioni singolari. Se un'azienda pubblica, ad esempio l'ACEA, è anche proprietaria di reti o di una parte della rete, non c'è l'obbligo di mettere a gara, sia pure entro un termine da stabilire: ci sarà solo l'obbligo di fissare delle tariffe entro i limiti o le medie fissate dall'Autorità di settore. Anche in questo caso, quindi, non c'è più liberalizzazione. L'obiettivo della liberalizzazione che il testo approvato dal Senato, sia pure con qualche contraddizione e qualche incongruenza, aveva nitidamente fissato ora non c'è più.

Pochi giorni fa sul quotidiano «Il Sole-24 Ore» un editoriale di Alberto Pera valutava molto positivamente il testo che noi approvammo un mese fa - forse persino troppo, anche se lo abbiamo votato pure noi - e invece esprimeva un giudizio radicalmente negativo sul testo che la Camera ci restituisce.

Che dobbiamo fare? Mi rendo conto che quest'Aula è ormai dominata dal nobile e generoso intento di evitare ai nostri colleghi della Camera un ritorno a Roma tra Natale e Capodanno, perché di questo si tratta. Senatore Vegas, nessuno di noi pensa che si debba andare all'esercizio provvisorio, per carità; è giusto porsi l'obiettivo di evitarlo. Però i colleghi della Camera hanno fatto questo ignobile pasticcio; questo testo è - ripeto - un vero pasticcio e il Governo glielo ha lasciato fare.

Noi proponiamo alcuni emendamenti che tornano alla logica del testo votato dal Senato, perché pensiamo che sia bene ripristinarlo. L'unico

aspetto che la Camera ha migliorato è la norma che riguarda i criteri per l'indennizzo in caso di subentro tramite gara di un nuovo gestore, dove il testo del Senato era troppo generoso nei confronti del vecchio gestore e sostanzialmente poneva una barriera all'ingresso di nuovi competitori, di nuovi concorrenti. Su questo punto il testo della Camera è migliorativo, e non abbiamo niente da obiettare, ma sul resto chiediamo di tornare al testo licenziato dal Senato.

Speriamo che l'Assemblea approvi questi emendamenti. Se dovesse invece prevalere quel nobile e generoso senso di rispetto nei confronti dei nostri colleghi della Camera, che però si meriterebbero ben altro, credo che almeno sarebbe utile assumere l'impegno di metterci insieme – perché su questa materia le posizioni sono largamente convergenti – dal mese di gennaio per costruire una legge di disciplina organica di vera liberalizzazione del settore.

I colleghi di Alleanza Nazionale hanno ripresentato all'inizio di questa legislatura il cosiddetto testo Vigneri, che noi peraltro condividiamo, anche se riteniamo che si possa andare anche un po' più avanti in tema di liberalizzazione. Noi crediamo che si dovrebbe fare così. D'altra parte, siamo ormai di fronte ad una fase transitoria così lunga e così incerta prima della liberalizzazione che non c'è più neanche l'esigenza di rifarsi a delle certezze: questo testo non dà più alcuna certezza alle imprese che operano nel settore dei servizi pubblici locali.

Noi insistiamo nel sostenere i nostri emendamenti, ma se non dovessero essere approvati, chiediamo almeno l'impegno a metterci al lavoro successivamente per arrivare ad una vera liberalizzazione, ad una vera riforma del settore delle *utilities* locali. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U.*)

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, gli argomenti che ha utilizzato il senatore Mancino nella discussione in prima lettura erano certamente convincenti. Tuttavia, noi avevamo ritenuto che l'inserimento di queste norme sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali in finanziaria fosse opportuna perché certamente un mercato più liberalizzato potrebbe contribuire a far crescere il nostro Paese, mettendo in competizione gli operatori e permettendo di avere un servizio più efficiente ed efficace.

Il testo che abbiamo licenziato in prima lettura teneva conto di una discussione anche abbastanza difficile, che si è svolta prima in Commissione e poi in Aula, e prendeva in considerazione gli argomenti sia della maggioranza sia dell'opposizione. Ricordo che la votazione favorevole da parte dei Gruppi dell'opposizione era motivata anche dal fatto che il Governo si era impegnato in Aula nel passaggio alla Camera a migliorare ulteriormente la norma licenziata dal Senato.

Noi ci troviamo invece di fronte ad una norma che assolutamente peggiora il testo votato dal Senato. Lo peggiora perché vengono allungati a dismisura i tempi del processo di liberalizzazione, vengono aumentati i poteri degli enti locali. La gestione delle reti da parte degli enti locali può essere affidata a trattativa diretta a società prevalentemente controllate dal

settore pubblico, oppure a imprese attraverso procedura di evidenza pubblica.

Il testo che ne esce è pasticciato e risente, credo, delle divisioni all'interno della maggioranza su questo argomento. Sarebbe opportuno, come auspicava il senatore Bassanini, riprendere da gennaio una discussione vera per arrivare a un testo realmente efficace sull'argomento.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le sono grato perché mi dà la parola dopo che nel merito il senatore Bassanini ha svolto un intervento molto critico nei confronti del testo che proviene dall'altro ramo del Parlamento.

Gli argomenti portati in Aula inducono a ritenere prevalente l'esigenza che già manifestai quando discutemmo la disciplina dei servizi pubblici locali. Continuo ad essere convinto che, al di là di qualche precedente, tuttavia una disciplina che ha natura prevalentemente ordinamentale non dovrebbe essere introdotta nella legge finanziaria.

C'è stata una discussione in Senato, si è verificata una disponibilità, un colloquio raro, anche in occasione della finanziaria, tra la maggioranza e l'opposizione. Miglioramenti se ne ebbero, ma il testo della Camera in grassetto evidenzia continue modificazioni, cioè il testo risulta completamente capovolto sia nell'impianto sia negli obiettivi.

Del resto, il testo risente della doppiezza di un impianto in materia di servizi pubblici locali: da una parte, un'esigenza di liberalizzazione, dall'altra una sottolineatura di dirigismo, con una forte compressione dell'autonomia delle istituzioni territoriali. È mai possibile immaginare che in tema di servizi pubblici locali, dopo aver dedicato quasi un'intera legislatura, si possa risolvere la questione approfittando della legge finanziaria?

Il senatore Bassanini ha anche detto che il confronto aveva dato dei risultati apprezzabili, ma neppure di questo si è tenuto conto nell'altro ramo del Parlamento. Si è voluto cambiare perché questa è una finanziaria che arriva al Senato in gran parte modificata nella forma e nella sostanza. Possiamo anche dire che, probabilmente, capiterà l'anno prossimo alla Camera dei deputati – ma mi auguro di no – che il testo del Senato imporrà, per i tempi ristretti, all'altro ramo del Parlamento lo stesso trattamento. Ma in questo modo noi non faremo gli interessi del Paese.

So, signor Presidente, che potrebbe essere istituita una Commissione bicamerale a carattere istruttorio per modificare la disciplina della legge finanziaria. Dovremmo mettere dei punti fermi, perché non è possibile spogliare le Commissioni di merito – in questo caso parlo delle Commissioni che trattano problemi ordinamentali – e attribuire alla esclusiva competenza della 5ª Commissione modifiche che stravolgono il nostro ordinamento.

Naturalmente, ho grande fiducia nei confronti di tutti i componenti della 5ª Commissione, però c'è anche una riserva di materia, per cui il nostro Regolamento affiderebbe alla 1ª Commissione la trattazione di questo argomento.

Dice il senatore Bassanini che a gennaio dovremmo cominciare a lavorare su un testo più organico. Ma se il relatore mantiene un atteggiamento negativo sugli emendamenti di merito, che riprodurrebbero, sia pure in parte, il testo approvato qui in Senato, e se il Governo è dello stesso avviso, allora io, poiché non credo che nel mese di gennaio potremo riprendere questo argomento, ho più fiducia nella bontà della proposta di stralcio.

Stralciare mi sembra più opportuno dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale, e anche più corretto nei confronti della Commissione affari costituzionali e nei confronti delle istituzioni territoriali.

Questo che proviene dall'altro ramo del Parlamento è un brutto testo, e a causa di un vincolo temporale dovremmo approvarlo. Ebbene, siamo completamente contrari a farlo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio 2, presentata dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 35.6, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.8, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 35.9, presentato dal senatore Scalera, fino alle parole « *capoverso 6* ».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 35.9 e l'emendamento 35.10.

Metto ai voti l'emendamento 35.11, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.12.

Verifica del numero legale

TOIA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale. Signor Presidente, se lei avesse proceduto con un ritmo più lento nel votare gli emendamenti, avrei chiesto tale verifica anche per la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Senatrice Toia, mi dispiace, ma il suo microfono non deve aver funzionato perché non l'ho sentita.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, su uno dei banchi della maggioranza c'è una luce accesa al quale non corrisponde alcun senatore.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate che i senatori raggiungano il loro posto in modo che non vi sarà bisogno di sollevare eccezioni (*Proteste dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.12, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.13.

VIVIANI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, come ha visto anche lei, in quest'Aula la verifica del numero legale è diventata una verifica delle schede, non dei senatori presenti.

Lei, lasciando così le cose, di fatto impedisce, nei lavori di quest'Aula, l'esercizio di uno strumento di democrazia interna da parte dell'opposizione.

Bisogna che questa situazione finisca, perché così verifichiamo solo che c'è un certo numero di schede. Come ha potuto vedere, c'era l'albero di Natale con le luci accese, non la presenza dei senatori in Aula. A questo punto è necessario che le cose cambino, perché in questo modo non si può procedere.

Sull'emendamento 35.13, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, durante l'ultima Conferenza dei Capigruppo – lei forse non era presente – io ho sollecitato la stessa a decidere che i Capigruppo potessero indicare le eventuali irregolarità, come già succede alla Camera. Mi è stata negata questa possibilità ed è stato detto che gli unici che possono accertare eventuali irregolarità, secondo il Regolamento, sono i senatori segretari. Personalmente sono contrario a questo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.13, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.14, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.3, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.4.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, mi dispiace non aver avuto una risposta alla proposta che avevo avanzato. Per cercare di averla, ritiro l'emendamento 35.4 e lo trasformo in un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di una proposta di riforma e liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali, che contenga anche termini ragionevolmente brevi per la liberalizzazione, in coerenza con quanto prevede l'emendamento in esame.

Penso che questo sia un modo per segnalare quanto meno alla parte più avvertita dell'opinione pubblica, agli operatori del settore, alle imprese, alle stesse amministrazioni locali, che non riteniamo chiusa questa partita perché nel modo in cui è stata risolta dalla Camera non consentirebbe di fare un passo avanti.

Chiedo al Governo e al relatore di maggioranza di valutare questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G50 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 35.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.7, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.15, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.16, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.17, presentato dalla senatrice De Petris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.18, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.19, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.20, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.21, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G10 può essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accolgo tutti e tre gli ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Franco, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10?

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poiché il relatore non insiste per la votazione degli ordini del giorno G33 e G38, gli stessi non saranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 35, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 36 e 37, corrispondenti agli articoli 27 e 28 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, questo articolo prevede l'incremento delle pensioni a favore dei soggetti disagiati. Interviene sulle pensioni sociali e sulle pensioni da lavoro; prevede delle agevolazioni in base ai contributi versati e contiene misure per gli invalidi e gli inabili. Per alcune categorie sono previsti aumenti irrisori, di poche decine di migliaia di lire; per altre categorie gli aumenti sono un po' più consistenti.

Noi riteniamo che questa sia la prima misura importante, perché va incontro alla necessità di far uscire dalla soglia di povertà coloro che percepiscono le pensioni più basse. Tuttavia, signor Presidente, vorremmo opporre tre ordini di questioni. La prima: noi ci chiediamo se i risultati che produrrà l'emendamento del ministro Maroni corrispondono effettivamente a quello che la Casa delle Libertà ha promesso in campagna elettorale e ancora in questi mesi.

La seconda: ci chiediamo se la maggioranza non ritenga che questa misura, che certamente viene incontro ad alcune esigenze, come ho cercato di spiegare prima, tuttavia, per com'è predisposta, se analizzata più nel dettaglio, piuttosto che produrre maggiore equità sociale non corra invece il rischio di creare divisione sociale. Per esempio, divisione sociale tra quelli che possono accedere a questi benefici e quelli che magari, dopo aver pagato 21-22 anni di contributi, non hanno ancora compiuto 70 anni e sono esclusi da questi benefici. Ancora, divisione sociale tra coloro che possono accedere a questi benefici e i cosiddetti lavoratori atipici che, sulla base dei contributi che pagano, non potranno mai arrivare ad una pensione di un milione al mese.

La riflessione che facciamo al riguardo è dunque la seguente, signor Presidente. Pur considerando positiva la norma proposta, segnaliamo questi problemi, perché determinano la possibilità che nel corpo sociale si creino non coesioni, ma -ripeto- divisioni sociali.

Un'ultima considerazione, signor Presidente. Il ministro Maroni, quando è venuto in Commissione, aveva promesso che nei confronti dei soggetti che avevano indebitamente percepito prestazioni pensionistiche si sarebbe proceduto ad una sorta di sanatoria fino ad un certo reddito. Per quelli con reddito superiore, si sarebbe proceduto alla riscossione entro certi criteri previsti dall'emendamento.

Il ministro Maroni aveva però promesso che l'ammontare dell'onere relativo alle due voci che ho poc'anzi citato non sarebbe stato ricompreso nei 4.200 miliardi che avrebbero dovuto coprire complessivamente l'operazione d'innalzamento delle pensioni a un milione al mese.

Dal testo al nostro esame risulta invece che la copertura di 4.200 miliardi riguarda anche le prestazioni indebitamente percepite. Quindi, il ministro Maroni, come è già avvenuto in altre occasioni, ha dichiarato cose non vere in un'Aula parlamentare.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi senatori, come è noto, il testo iniziale presentato al Senato prevedeva solo lo stanziamento di 4.200 miliardi, delegando poi il Governo, una volta approvata la finanziaria, ad individuare le categorie beneficiarie dell'aumento. Si trattava in realtà di una delega mascherata e, come tale, non poteva essere inserita nella finanziaria.

Noi dell'opposizione, ma per la verità anche alcuni esponenti della maggioranza, rivolgemmo l'invito al Governo affinché presentasse al Senato un emendamento che chiarisse quali categorie sarebbero state beneficiarie dell'aumento. Il Governo si impegnò a farlo, ma in realtà l'emendamento è stato presentato solo alla Camera. Si verifica perciò anche per il capitolo delle pensioni la stessa vicenda che si è verificata per le fondazioni: il Senato viene sostanzialmente privato della possibilità di esprimere la propria opinione e di correggere eventuali errori e distorsioni, che si riscontrano nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Infatti, la soluzione proposta presenta a nostro avviso numerose pecche. Innanzitutto, non viene adeguatamente valorizzata l'anzianità contributiva. Ci sono alcuni pensionati che avranno un aumento di 50.000 lire ed altri che riceveranno un aumento di 300.000 lire. Ci sono pensionati che oggi prendono un milione al mese grazie ai contributi che hanno versato, quindi senza alcun intervento dello Stato. Ebbene, questi pensionati non avranno una sola lira di aumento.

Anche il Servizio studi del Senato conferma una nostra impressione: ad esempio i trattamenti pensionistici, liquidati esclusivamente in base al sistema contributivo, saranno esclusi dall'aumento. Non solo, si ritorna ancora una volta a confondere previdenza e assistenza; questo è stato uno dei mali del sistema pensionistico italiano, al quale si era cominciato a porre rimedio con l'approvazione della legge Dini nel 1995.

Se a questo punto ci saranno pensionati che avranno una pensione di un milione grazie ai contributi che hanno versato ed altri che invece arriveranno a tale cifra prevalentemente attraverso l'intervento assistenziale, si creerà un precedente molto grave, nel senso che si comincerà a minare alla base il sistema previdenziale italiano, che – come è noto – è un sistema a ripartizione, per cui il versamento dei contributi serve a pagare le pensioni in essere.

Comincia quindi a delinearsi una strategia, che è quella di colpire il sistema previdenziale pubblico (d'altro canto, ne abbiamo una conferma

con la recente delega approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, su cui torneremo a discutere nell'anno nuovo), per cui c'è una decontribuzione per i nuovi assunti. Se si riducono i contributi, non è difficile prevedere che coloro che cominceranno a lavorare oggi in futuro avranno una pensione più bassa. Inoltre, se diminuiranno i contributi, sarà più difficile pagare le pensioni agli attuali pensionati.

Insomma, si poteva intervenire per aumentare i redditi più bassi in maniera completamente diversa. Si crea invece un mostro di iniquità, per cui solo una parte dei pensionati – poco più di 2 milioni – avrà l'aumento fino a un milione; la grande maggioranza dei pensionati – oltre 5 milioni – non beneficerà dell'aumento. Ciò smentisce i numerosi manifesti che a Roma e in tante città d'Italia i partiti della destra hanno fatto affiggere nelle settimane scorse, in cui si proclamava che i pensionati avrebbero ricevuto un aumento fino ad un milione. In realtà, questo provvedimento riguarda solo una parte dei pensionati e ciò apparirà chiaro a fine gennaio, quando alcuni pensionati avranno l'aumento e la grande maggioranza no.

Si crea quindi un'iniquità, si pone un macigno sul sistema previdenziale pubblico, si prepara un'autostrada all'affermazione delle assicurazioni private, che poi è il vero obiettivo del Governo e della coalizione di centro-destra.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che in vario modo tentano di ridurre l'area degli esclusi e di aumentare il numero dei beneficiari. D'altro canto, i nostri emendamenti hanno un'adeguata compensazione: prenderne in considerazione alcuni servirebbe a ridurre i delusi, gli esclusi, l'ingiustizia che il Governo e la maggioranza stanno perpetrando con l'approvazione dell'articolo 38 del testo della Camera. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC*).

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, intervenendo in quest'Aula durante il primo esame del disegno di legge finanziaria sottolineavo con forza l'esigenza che il Governo, modificando il testo originariamente presentato, desse risposte che, pur con gradualità, riconoscessero dei benefici agli oltre sei milioni di soggetti che percepiscono mensilmente una pensione inferiore al milione di lire, anche quando questa è la somma di più pensioni (italiane, estere o erogate da diversi istituti).

Così come è stato emendato, se da un lato l'articolo – come prima sottolineavano i colleghi Ripamonti e Battafarano – supera l'impropria delega che prima era riconosciuta ai Ministri del lavoro e dell'economia nel definire coloro a cui spettano i benefici, dall'altro propone una soluzione che porta meno di un terzo dei pensionati interessati (e cioè circa due milioni) a 516,46 euro mensili, mentre più di due terzi (oltre quattro milioni) ne sono esclusi.

Ma vi sono anche altri elementi da considerare su come è definita la soluzione con l'emendamento introdotto dalla Camera, oltretutto per certi aspetti in contraddizione con la stessa delega che si chiede con il collegato alla finanziaria approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Innanzitutto, con questa misura, oltre all'ingiustizia e all'iniquità sociale che essa determina, si rimettono insieme due settori che in un quindicennio si era teso via via a separare: l'assistenza e la previdenza. La misura così come è congegnata riunifica per i due milioni di soggetti beneficiari assistenza e previdenza, che è proprio l'inverso di quanto è scritto in uno degli articoli del disegno di legge delega presentato dal Governo, che prevede di andare verso la completa separazione della previdenza dall'assistenza.

In secondo luogo, si è inserito in questa finanziaria un emendamento che si dice a sostegno delle famiglie, che prevede ad esempio l'istituzione di asili nido nei luoghi di lavoro. Tuttavia si introduce una misura sulle pensioni che colpisce in particolare le famiglie; infatti è detto testualmente nel testo dell'articolo che se le famiglie sono unite, se non vi è un effettivo regime di divorzio, basta che il marito percepisca una pensione di 1.100.000 lire, anche se ha lavorato quindici, venti o venticinque anni, per non poter essere applicati i benefici previsti. Se una famiglia è unita e la moglie – magari perché non c'erano asili o i servizi di cui necessitava – ha smesso di lavorare, tale famiglia viene discriminata, punita. Questo è il fatto grave su cui invito a riflettere in particolare i colleghi della Lega che con tanta forza hanno posto in questi mesi tale questione.

In terzo luogo, non usufruiranno dei benefici coloro che negli anni in cui sono riusciti a trovare un'occupazione hanno versato regolarmente i contributi; vengono puniti in particolare coloro che con più fatica hanno trovato lavori molto umili e godono di pensioni oggi cristallizzate; infine, e vorrei che su tale aspetto riflettessimo, non avranno benefici coloro che sulla base delle norme in vigore fino allo scorso anno avevano diritto alla pensione di vecchiaia (le donne all'età di 55 anni, con 15 anni di contributi versati e gli uomini all'età di 60 anni, con 15 anni di contributi versati). Non riceveranno alcun beneficio quei milioni di donne e di uomini andati in pensione nel momento in cui si prevedeva la cessazione del rapporto di lavoro avendo versato 15 o 20 anni di contributi.

Intervenendo in questa sede, avevamo invitato tutti a riflettere anticipando queste stesse argomentazioni. Non chiedevamo un milione di lire per tutti, quanto piuttosto di scegliere e di agire con gradualità per trovare già in questa occasione una soluzione per tutti. Non lo si è fatto, così come anche la soluzione individuata per gli incapienti non li riguarda tutti.

Ecco perché invitiamo nuovamente il Governo e la maggioranza a riflettere. Abbiamo presentato un insieme di emendamenti, ciò che non avevamo fatto in precedenza pensando che il Governo facesse qualcosa in tal senso. Siamo noi a proporre le gradualità: perché non dare un milione all'operaio, all'ex bracciante di 65 anni che ha lavorato 20 anni, versando regolarmente i contributi? Perché non dare 900 mila lire mensili, pari a 456,00 euro, agli uomini di 60 anni di età ed alle donne di 55, che hanno versato contributi per 20 anni? Perché non dare 800 mila lire mensili, cioè 413,00 euro (come vedete, la nostra è una proposta graduale), agli uomini di 60 anni ed alle donne di 55 che hanno versato 15 anni di contributi? E perché non darle agli invalidi totali? Non è l'età che conta in questo caso.

Anche qui però non le chiediamo per tutti: ma perché non riconoscere almeno 900 mila lire mensili, cioè 456,00 euro, agli invalidi totali che hanno superato i 55 anni?

Infine, vorremmo che il Governo ed il relatore si pronunziassero su una serie di subemendamenti che affrontano le singole fattispecie; vorremmo che si adottassero, inoltre, le misure necessarie affinché le rivalutazioni delle pensioni derivanti dallo scatto della scala mobile per le pensioni o dalle attuali aggiunte non abbiano riduzioni perché raggiungono o superano il milione in conseguenza degli interventi fiscali.

Chiediamo, in altre parole, che si compia una modifica, anche se parziale e graduale, che vada nella direzione dell'equità, che non penalizzi le famiglie unite, che non separi i ceti più deboli ma consenta di realizzare la coesione sociale.

Attendo dal relatore e dal Governo, come pure dalla maggioranza, delle risposte, anche perché, onorevole Presidente, cari colleghi, a gennaio, come veniva ricordato, riprenderemo la discussione sul cosiddetto collegato previdenziale alla finanziaria e in quel testo non vi è nessuna risposta per coloro che hanno pagato, che onestamente hanno fatto il loro dovere e che sono penalizzati.

Pensate forse di cavarvela perché fate i manifesti? Faranno forse fatica a tradurre dalle lire all'euro, ma quando arriverà il cedolino dell'INPS o dell'INPDAP quei milioni di cittadini che non hanno avuto benefici saranno in grado di capire che sono discriminati, benché abbiano condotto un'onesta vita di lavoro versando i contributi. Riflettano i colleghi: su questo vi chiediamo una risposta. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-RC e Misto-Com*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

I senatori Treu e Vizzini hanno chiesto di poter intervenire nel dibattito; poiché non sono firmatari di emendamenti, non posso dar loro la parola in questa fase della discussione. Sugerirei ad entrambi di chiedere di intervenire successivamente, per dichiarazione di voto.

Poiché il relatore e il Governo confermano il parere precedentemente espresso, passiamo alla votazione dell'emendamento 38.2.

TREU (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, i colleghi hanno già indicato con molta efficacia le gravi ingiustizie contenute in quest'articolo. Vorrei sottolineare innanzitutto un problema (più di uno, in realtà) riguardo a questo metodo di legiferare che trovo istituzionalmente pericoloso e socialmente ingiusto.

Vedete, il comma 1 è uno dei tanti casi in cui siamo di fronte, come è stato detto, ad un *blitz*. Nonostante tutti noi assieme avessimo chiesto, in

Commissione e in Aula, per giorni, di avere finalmente un'indicazione su quali erano i beneficiari di questo provvedimento di aumento delle pensioni (che in sé, ovviamente, noi auspichiamo) non abbiamo ricevuto risposte, ma solo un'indicazione concernente un sedicente decreto che in realtà era palesemente illegittimo; adesso ci troviamo davanti al fatto compiuto.

Questo è grave in una materia che riguarda milioni di persone (in realtà troppo poche, perché sappiamo che sono molte di meno del previsto) e anche perché – è un elemento che aggiungo a ciò che hanno già detto i colleghi – oltre che un *blitz* nei confronti del Parlamento questo rappresenta un intervento che è stato fatto senza confronto con le parti sociali.

Si dice – e io sono particolarmente sensibile al problema, ma credo che lo siano molti di noi – che la concertazione non è il veto di nessuno, ma qui non si tratta di un problema di veto, quanto del fatto che la concertazione non è stata praticata. Arriviamo quindi ad una grave deficienza di metodo: per questo ho detto che è istituzionalmente pericoloso e socialmente ingiusto che si decida per milioni di persone senza in realtà far discutere il Parlamento e senza sentire gli interessati.

Un secondo ordine di considerazioni. Nel merito, è stato già detto che questo modo di legiferare è particolarmente grave per il fatto che costituisce – come sappiamo tutti, ma avremo modo di sottolinearlo ancora – un adempimento molto parziale di una promessa che, come è noto, è stata e continua ad essere sbandierata su tutte le piazze d'Italia; una promessa cui non si adempie perché questi provvedimenti sono in realtà nel merito, come abbiamo sentito, fonte di discriminazione. Le discriminazioni che vengono fatte tra poveri sono state già indicate; anche su questo punto sottolineo una sola questione di fondo.

Noi abbiamo faticosamente avviato una riforma pensionistica nel 1995; sono poi intervenuti successivi provvedimenti; ora qui noi interveniamo con un provvedimento parziale che altera la logica di questa riforma perché, come è stato già detto, interviene in maniera insufficiente ed in sostanza discrimina tra chi ha contribuito a questa sia pure misera pensione e chi invece non ha contribuito e gode di un provvedimento assistenziale. È esattamente il rovescio della logica del metodo contributivo, che abbiamo faticosamente avviato. E guardate che il ricominciare a pasticciare tra assistenza e previdenza non è un fatto estetico: noi abbiamo faticato anni a recuperare – e non ci siamo riusciti completamente – questa distinzione.

Ora ritorniamo ad una situazione precedente a quella delle riforme, il cui costo viene scaricato sulle casse dello Stato in questo modo pasticciato ed ingiusto. Il senatore Pizzinato ha detto che questo provvedimento è incoerente con la delega approvata ieri. Non solo, è incoerente anche in un altro aspetto, pericoloso: senza dirlo, in questo caso si scaricano sulle casse dello Stato degli oneri assistenziali mescolati e, nel caso della delega approvata ieri, una decontribuzione per i soggetti più deboli, i giovani, i neoassunti, che non sappiamo che cosa porterà nelle pensioni pubbliche

del futuro, e se non ci saranno guasti sarà proprio perché a carico dello Stato c'è un peso in più.

Come ha detto il senatore Morando in discussione generale, questo è un modo non solo per pasticciare e per aggravare i conti dello Stato (in questa finanziaria non è il primo caso), ma anche per minare la fiducia nel funzionamento del sistema, soprattutto da parte dei giovani che, fra l'altro, hanno già molte difficoltà a contribuire sia al sistema pubblico che al sistema privato. Quei giovani che, per la situazione di flessibilità anche eccessiva con cui sono immessi nel mercato del lavoro non arriveranno, se non facciamo qualcosa, a quel famoso milione fra molti anni, alla fine della loro vita; naturalmente nella stessa delega di cui al provvedimento di ieri del Governo si alzano i contributi con una utilità assolutamente dubbia.

Questo – ripeto – è un modo di governare istituzionalmente pericoloso – e non è il primo caso – e socialmente ingiusto. Verrebbe da chiedere lo stralcio, ma ovviamente non è il caso di farlo in questa materia, perché comunque si deve intervenire. Ma credo che l'appello minimo che si possa rivolgere ai colleghi, al Governo e alla maggioranza è che questa materia, che riguarda milioni di persone (ne sono coperte poco più di due milioni su circa sette) – è che a gennaio, come il ministro Maroni ha promesso ancora ieri, si riprenda sia il dialogo sociale, la concertazione, sia un intervento legislativo meno pasticciato.

Ci auguriamo che questa volta le indicazioni del ministro Maroni siano più solide di quelle date nei giorni scorsi (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com*).

VIZZINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI) Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente almeno per ristabilire una verità, che è quella del percorso che su questa materia è stato compiuto dal Parlamento e dal Governo, un percorso di assoluta e piena trasparenza, dal momento che nella prima edizione della legge finanziaria, quella che è venuta in prima lettura in Senato era contenuto un stanziamento di 4.200 miliardi di lire per provvedere all'aumento delle pensioni minime con criteri che dovevano essere stabiliti.

È altrettanto vero che il ministro Maroni è venuto in Commissione al Senato ad illustrare i criteri generali per l'utilizzo dello stanziamento che era stato previsto nella finanziaria e che nel corso della discussione generale su quest'ultima, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio, vi è stato un ulteriore dibattito in questa Aula, specificando già da allora come i criteri che venivano scelti erano quelli intanto di tutelare i redditi complessivi al di sotto dei 13 milioni, anche in presenza di una abitazione di proprietà, purché abitata dagli stessi soggetti.

Nell'altro ramo del Parlamento è avvenuto il completamento del percorso, fissando metodi e criteri attraverso i quali si è pervenuti alla nor-

mativa che stasera ci apprestiamo ad approvare, che ha identificato una platea di oltre due milioni di soggetti che dal 1° gennaio percepiranno quel milione che oggi non percepiscono. Mi rendo conto che, di fronte ad una platea complessiva di sette milioni di italiani che vivono al limite della soglia di povertà, il fatto che il problema venga risolto solo per due milioni e mezzo di essi è solo l'inizio di un lavoro che non completa l'opera da fare, ma è quanto si riesce a fare oggi con lo stanziamento disponibile e in un quadro di compatibilità finanziaria che è quello noto a tutti, nell'ambito del quale abbiamo discusso la finanziaria.

C'è un aspetto che dispiace negli interventi fatti. Si parla dei manifesti appesi, ma gli interventi ascoltati in quest'Aula sono qualcosa di più dei manifesti, perché vengono fatti in una sede istituzionale. Quel che più dispiace – lo devo dire a due colleghi che ho ascoltato questa sera, i senatori Treu e Pizzinato, che sono stati autorevoli componenti dei Governi della Repubblica della passata legislatura – è che ciò che essi non hanno ritenuto di fare in favore dei poveri pensionati quando erano membri di Governo, fanno oggi con accese richieste come componenti dell'opposizione. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).*

Se essi avessero dato risposte concrete a questi problemi quando erano componenti del Governo, forse oggi avremmo potuto dare risposte più complete, più ampie alla grande platea di povera gente, alle sacche di povertà che ci sono ancora nel nostro Paese, per far stare meglio gli italiani. Intanto, dal mese di gennaio, due milioni e mezzo di soggetti che prima prendevano meno di un milione, percepiranno tale cifra. Questo troveranno, senatore Pizzinato, nel cedolino dell'INPS cui lei fa riferimento e di questo siamo molto onorati. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LNP e CCD-CDU:BF).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 38.2.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

GARRAFFA *(DS-U)*. Non è vero.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, sono stanco di queste uscite. Il sistema è automatico, io non posso spegnerlo. La richiesta non risulta appoggiata e quindi passo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.3, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.4.

TOIA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 38.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 38.5, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «settanta anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 38.5 e gli emendamenti 38.6 e 38.7.

Metto ai voti l'emendamento 38.8, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.9, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 38.14.

VIVIANI (*DS-U*). Raccomandandole di verificare bene la situazione, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Se tre segretari non sono sufficienti, non so!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 38.14, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori, fino alle parole: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 38.14 e gli emendamenti 38.10, 38.11, 38.12 e 38.13.

Metto ai voti l'emendamento 38.16, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 38.17, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «cinque anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 38.17 e gli emendamenti 38.20 e 38.19.

Metto ai voti l'emendamento 38.18, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.21, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.22, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.23, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.24, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 38.25, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 38.26.

Metto ai voti l'emendamento 38.27, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.28, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.29, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 38.30, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alla parola «prestazioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 38.31 e 38.32.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 38.33, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori, fino alle parole «*Al comma 7, sostituire le parole: "8.263,31 euro" con le seguenti "9.182,68 euro"*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 38.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.35.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, credo che su questo emendamento occorra un momento di riflessione anche da parte dei colleghi della maggioranza. Qui si tratta della possibilità, e c'era stato in tal senso un impegno sia in Commissione che in Aula nel corso dell'esame in prima lettura nei confronti delle organizzazioni dei non udenti e dei sordomuti, di equiparare l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei cechi civili assoluti.

Per questa ragione chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, richiesta che invito colleghi a sostenere, proprio per rendere chiaro al Paese chi è a favore e chi contro questo emendamento che prevede una misura in sostegno dei sordomuti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 38.35, presentato Battafarano e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 38.36, 38.37 e 38.38 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 38.39, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.40, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G40, presentato dal relatore.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

TAROLLI, *relatore*. Non insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli stessi.

TAROLLI *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare l'ordine del giorno G11 altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12, se i presentatori sono disposti a introdurre le parole «a valutare» prima delle parole «il rifinanziamento», alla terza riga del dispositivo, il relatore favorevole a che lo stesso venga accolto come raccomandazione.

Anche per quanto riguarda l'emendamento G13 il relatore è favorevole a che lo stesso venga accolto come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G14, se nel dispositivo, dopo le parole «impegna il Governo» si aggiungono le altre: «a valutare l'opportunità di...», il relatore è favorevole.

L'ordine del giorno G15 dovrebbe essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sarei disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G11 come raccomandazione, mentre per gli altri ordini del giorno concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G11, G12 (testo 2), G13, G14 (testo 2) e G15 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 40, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'articolo 42, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 42.1 è relativo alle emissioni di titoli del debito pubblico per la restituzione della tassa di concessione governativa sul registro delle imprese. Noi proponiamo di sopprimere la parte dell'articolo 42, introdotto dalla Camera, che sottrae tali emissioni dal rispetto del tetto massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabiliti dalla legge di bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dal senatore Pasquini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 42, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dal senatore Viserta Costantini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 45.3 tende a ripristinare uno stanziamento che era stato previsto per la Fiera di Milano, poi ridotto inopinatamente in Aula a vantaggio di Bari e di Verona, che io non voglio toccare. Vorrei però ripristinare lo stanziamento per il polo esterno della Fiera di Milano.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.3, presentato dalla senatrice Toia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.4, presentato dal senatore Turrone.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G16 e G17.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G16, se i presentatori introducono l'espressione «impegna il Governo a valutare la possibilità di...», il sottoscritto esprime parere favorevole. L'ordine del giorno G17 potrebbe essere accolto come raccomandazione.

LAURO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G16, se il senatore Malan consente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G16 mi sembra formulato in termini impropri. Infatti, è vero che guardiamo al futuro, ma prevedere sin d'ora l'integrazione nella legge finanziaria del 2003 mi sembra un tantino futuribile. Ci può essere un «impegno a valutare la possibilità di inserire nella legge finanziaria 2003 un'integrazione delle risorse per i Giochi olimpici invernali del 2006»; in questi termini l'ordine del giorno è accettabile come raccomandazione, altrimenti non è possibile.

Invece l'ordine del giorno G17 non è accettabile perché nella finanziaria di quest'anno sono stati definiti certi stanziamenti per i Giochi olimpici e per l'alluvione e si sa come la Camera ha sistemato la questione. Non è un aspetto verificabile in sede di assestamento, per cui il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno G17.

PRESIDENTE. Senatore Malan, insiste per la votazione?

MALAN (FI). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non insistendo i presentatori per la votazione, gli ordini del giorno G16 (testo 2) e G17 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 45, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.6, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.7, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.8 presentato dai senatori Turroni e Donati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 47, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 49.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 49.

PERUZZOTTI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LNP). Signor Presidente, l'attuale formulazione dell'articolo 49 ricomprende il contenuto di un emendamento da noi presentato in sede di prima lettura qui al Senato, successivamente integrato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda le Forze di polizia.

Approfitto dunque dell'occasione per ribadire l'impegno personale e del Gruppo che rappresento per il potenziamento delle strutture delle Forze di polizia, le quali, nel loro complesso, meritano apprezzamento e solidarietà per la diuturna lotta al crimine e per il perseguimento della sicurezza del cittadino.

Ciò, signor Presidente, non mi esime tuttavia dall'additare all'attenzione di questo consesso alcuni personaggi «annidati» ai vertici degli organismi di polizia, impegnati notte e giorno nel gravoso lavoro di ricostruzione della propria immagine nel mutare delle temperie politiche e di occultamento di gravi misfatti in un recente passato direttamente commessi o spudoratamente avallati.

Pende in quel di Padova, signor Presidente, un ormai annoso processo che, come la navicella di Ulisse, non riesce ancora, dopo quasi sei anni dai fatti, ad approdare all'Itaca di un'aula di dibattito. Mi riferisco alla comoda evasione di Felice Maniero, capo della mafia del Brenta, dal carcere padovano Due Palazzi.

Di taluni aspetti di questa vergognosa vicenda ho avuto occasione di interessarmi nella scorsa legislatura quale componente della Commissione antimafia, compendiando le mie riflessioni in una corposa relazione che, al pari del dibattito di cui sopra, non si è voluta discutere nella sede propria. Non sarebbe stato elegante mettere in piazza le malefatte di taluni funzionari inopportuno preposti alla direzione e/o assegnati a delicati uffici di polizia, ad esempio il Centro DIA (Direzione investigativa antimafia) di Padova, altamente sintomatiche delle anomalie del sistema di gestione delle indagini di mafia, imperniato sull'uso spregiudicato dei pentiti.

In quella relazione in particolare è stata mia cura analizzare, con tutto il desiderabile rigore, come l'organizzatore della rocambolesca evasione del Maniero «morì ammazzato», insieme alla povera amante, e come le responsabilità morali di quella morte potessero ascrivere alla disinvoltata gestione di un indagando confidente, figura singolare nella *mala gestio* processuale, di cui venne ritardata la cattura e protetta *usque mortem* la latitanza. (*Commenti dal Gruppo Forza Italia. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Senatore Peruzzotti, la prego di proseguire il suo intervento.

PERUZZOTTI (LNP). Intendevo ricordare come tutto il possibile fosse stato fatto per «evitare» queste gravissime anomalie, ascrivibili alla manovalanza giudiziaria e poliziesca più o meno qualificata, ma avallata dai vertici della Direzione investigativa antimafia, sino alla repres-

sione in sede penale e disciplinare di coloro che, convinti assertori della legalità, ritengono doveroso sottrarsi agli imperativi della ragion di corporazione, portando alla luce i loschi retroscena nei quali era maturata la morte dei due sciagurati.

Con ciò, signor Presidente, voglio dire che siamo vicini a tutti, anche a quei poliziotti che fanno il loro dovere. Purtroppo – e qui mi rivolgo ai rappresentanti del Governo – chi ha fatto il proprio dovere, denunciando colleghi gaglioffi e collusi, è stato punito e sospeso dalla Polizia di Stato. Altri personaggi, invece, che hanno protezioni in ogni dove, hanno fatto carriera nella Polizia e tuttora qualcuno di questi sta anche nei vertici dello Stato, non dando certamente una bella immagine della Polizia di Stato.

Concludo il mio intervento dichiarando il voto favorevole della Lega Nord su quest'articolo.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, intervengo come componente della Commissione antimafia della XIII legislatura. (*Commenti*). Capisco l'impazienza dei colleghi, ma qui sono in discussione questioni di grande importanza, che hanno riguardato la gestione criminale dei pentiti e la gestione disinvolta, se non criminale, dell'ordine pubblico e della lotta al crimine organizzato.

Su tale questione, in Commissione antimafia, nella XIII legislatura, è stata prodotta una lunga relazione, motivata e documentata, che è stata ignorata dai vertici del Ministero dell'interno. Non solo, ma è stato anche punito il funzionario che denunciò quelle irregolarità e quei crimini.

Pertanto, cari colleghi, si tratta di una questione di grande importanza e rilievo. Forse a qualcuno può sembrare che non sia il caso di affrontare quest'argomento stasera, perché dobbiamo anticipare di pochi minuti l'approvazione della finanziaria. Ritengo invece che tali argomenti vadano affrontati in quest'Aula (*Commenti*). Credo anche che il Governo abbia il dovere di dare risposte positive e che siano anche in contraddizione con i comportamenti dei Governi precedenti. Questo Governo, infatti, non può assumersi responsabilità che non ha e non può dare copertura a funzionari di polizia che hanno coperto l'illegalità.

PRESIDENTE. Senatore Novi, tutti condividiamo la necessità di chiarezza, di trasparenza e di una equa giustizia. Ciò non toglie, però, che l'argomento testé sollevato non c'entra nulla con l'approvazione dell'articolo 49.

Metto ai voti l'articolo 49, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 50, introdotto dalla Camera dei deputati, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 50.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G20, mi rimetto al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G20.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno G20 è stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 50, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 51, corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 52.1, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G21 può essere accolto come raccomandazione, se i presentatori introducono le parole «a valutare l'opportunità di...» dopo «impegna il Governo».

Invito invece a ritirare l'ordine del giorno G22, perché su questo problema si è già intervenuti nella finanziaria. Accolgo quindi l'ordine del giorno G23 come raccomandazione, mentre invito al ritiro dell'ordine del giorno G24 perché anche questo è un argomento già trattato all'interno

della finanziaria. Ugualmente accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G34.

Sull'ordine del giorno G45 originariamente il mio parere sarebbe stato contrario; adesso vedo che, invece, è stata introdotta una modifica.

PRESIDENTE. Mi sembra che il presentatore abbia proposto di togliere tutti i riferimenti alle cifre, in modo che il documento acquisisca effettivamente le caratteristiche dell'ordine del giorno.

TAROLLI, *relatore*. Su questo argomento devo ricordare al presentatore che in sede di finanziaria abbiamo già provveduto con appositi stanziamenti. Pertanto, mi rimetto al Governo, se è in grado a sua volta di poter annunciare all'Aula di prevedere ulteriori stanziamenti rispetto a quanto già previsto sia dal Senato che dalla Camera.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G21, con l'integrazione «impegna il Governo a valutare l'opportunità di...».

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, ho la necessità di recepire prima i pareri, dopo di che le darò la parola.

PEDRIZZI (AN). Se non posso illustrare l'ordine del giorno con le modifiche concordate con il Governo, questo non può dare il suo parere.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, a quali modifiche intende riferirsi?

PEDRIZZI (AN). Solo pochissime parole sull'ordine del giorno G34 che vuole sottoporre all'Assemblea le vicende, la storia, il dramma di 20.000 cittadini italiani espulsi dalla Libia. Con questo ordine del giorno che intendiamo modificare si impegna il Governo a valutare la possibilità di reperire i necessari stanziamenti affinché si giunga ad una legge di indennizzo per i beni confiscati in Libia ai nostri connazionali. Vogliamo dal Governo quantomeno un'assicurazione circa la sua attenzione nei confronti di questi cittadini.

Pertanto, invito il relatore a rivedere la sua posizione circa l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ad accoglierlo invece così come concordato con il Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Come dicevo, accolgo l'ordine del giorno G21 come raccomandazione, così come il G22, qualora venisse modificato l'impegno del Governo.

PRESIDENTE. C'è un invito al ritiro da parte del relatore.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sostanzialmente, Presidente, se viene modificato nel senso di un impegno del Governo a valutare l'opportunità, l'ordine del giorno è accettabile come raccomandazione, insieme all'ordine del giorno G45 che concerne analoga materia. Anche in questo caso se l'impegno del Governo è di valutare l'opportunità, può essere accolto come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G23, mi sembra veramente strano che alla redazione di un testo debbano essere invitati dei tecnici esperti in una materia molto particolare. Credo opportuno che siano il Ministro o gli organismi ministeriali preposti a decidere chi invitare e chi consultare. Si entrerebbe altrimenti in *interna corporis* in un modo non condivisibile dal Governo che non è quindi favorevole.

Il Governo accoglie gli ordini del giorno G24 e G43 come raccomandazione. Accolgo gli ordini del giorno G34, così come modificato, e G41 e G44, presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G21 (testo 2), G22 (testo 2), G24 e G43 (testo 2), non verranno posti in votazione. Come pure non verranno posti ai voti gli ordini del giorno G34 (testo 2), G41 e G44, essendo stati accolti dal governo.

Chiedo al senatore Tomassini se insiste sull'ordine del giorno G23.

TOMASSINI (FI). Signor Presidente, mi sembra che la risposta del rappresentante del Governo sia stata superficiale e non sufficientemente meditata, parlando di ippoterapia, ma non ho alcuna difficoltà a ritirare l'ordine del giorno G23.

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, la 10ª Commissione permanente intende sottolineare al Governo la possibilità di recepire, in qualunque modo giuridico ritenga opportuno, alcuni provvedimenti a sostegno del settore turistico e soprattutto di quelle branche come i *tour operator* e le agenzie di viaggio che, purtroppo, non sono stati inclusi nel paragrafo 79 dell'articolo in esame.

È mio intendimento far pervenire al Governo questa segnalazione, non essendo riuscito a predisporre un ordine del giorno in tempo utile, per rilevare la situazione di particolare crisi nel settore turistico in conseguenza dei tragici eventi dell'11 settembre, che hanno fortemente condizionato sia gli ingressi in Italia di turisti stranieri ed in particolare di quelli provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone, sia i viaggi verso l'estero da parte dei cittadini italiani.

Tale stato di difficoltà del settore riguarda soprattutto le imprese e gli operatori che fanno capo alle strutture di *tour operator* e alle agenzie di

viaggi. Preso atto degli stanziamenti già assegnati nell'ambito della manovra finanziaria in esame ed in particolare dei miglioramenti che sono stati posti in essere nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, vorremmo che il Governo valutasse l'opportunità di adottare un provvedimento urgente che contempli la riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro del settore turistico per l'anno 2002; la proroga della cassa integrazioni guadagni straordinaria per le agenzie di viaggio e turismo per l'intero anno 2002 estendendola alle imprese fino a 50 dipendenti; il differimento dei termini per i versamenti di imposte e contributi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Se fosse stato presentato l'ordine del giorno, il Governo lo avrebbe accolto.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cortiana se intende accogliere la proposta, formulata dal Governo sull'ordine del giorno G45.

CORTIANA (*Verdi-U*). Signor Presidente, va bene togliere le cifre relative all'impegno, va bene anche togliere il termine «seguenti», lasciamo però «le risorse finanziarie necessarie». In questo modo non vi sono impegni di spesa.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Senatore Cortiana, l'ordine del giorno sarebbe accettabile se si dicesse «impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire le necessarie risorse finanziarie». In questi termini, sarebbe accoglibile come raccomandazione.

CORTIANA (*Verdi-U*). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G45 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Invito ora il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno G18 e G19.

TAROLLI, *relatore*. Invito a ritirare l'ordine del giorno G18 che chiede al Governo di considerare prioritari gli interventi in esso illustrati (relativi alla superstrada E45) quando queste valutazioni non spettano al Parlamento ma ad organi esecutivi, altrimenti esprimo parere contrario.

Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G19, per le stesse ragioni, chiederei ai presentatori di ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli ordini del giorno insistono per la loro votazione, metto ai voti l'ordine del giorno G18, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G19, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, volevo intervenire sull'ordine dei lavori. Mi sembra, considerando il punto a cui siamo arrivati, che abbiamo svolto un lavoro proficuo, credo rimangano pochi articoli ancora per concludere l'esame degli emendamenti.

Mi pare pertanto che ci siano le condizioni, e in tal senso formulo una proposta, per rinviare il seguito della discussione a domani (*Commenti dal Gruppo AN*) dopo aver esaminato uno o due degli articoli che ancora rimangono. In tal modo questa sera potremo concludere entro un'ora adeguata e domani mattina potranno essere esaminati i pochi articoli restanti e saranno svolte le dichiarazioni di voto finali. Ritengo che molti di noi – e quando dico noi mi riferisco a tutta l'Aula – siano stanchi; vi sono le condizioni per concludere bene il nostro lavoro sia questa sera che domani

Questa è la proposta che avanzo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi sembra che ci sia stato da parte dei Capigruppo un sostanziale accordo generale, quindi credo che ragionevolmente potremmo arrivare all'esame degli articoli 55 o 56 e poi concludere i nostri lavori. Potremmo proseguire orientativamente la seduta fino alle ore 22,30, per esaminare in questi quindici minuti residui un paio di articoli, come ha chiesto il senatore Viviani.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 53.1.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, noi riteniamo che l'intervento del Governo sulla vicenda dell'ILVA di Cornigliano, oltre ad essere autoritario, è anche irresponsabile e avventurista. Non c'è ragione alcuna, per l'ILVA, come per altre questioni, di intervenire tramite la legge finanziaria. Eppure si è voluto improvvisamente intervenire su un accordo di programma che tentava di evitare una contrapposizione frontale tra le legittime esigenze dei lavoratori delle acciaierie e l'esigenza sacrosanta della tutela ambientale della realtà di Cornigliano. Non sappiamo se ci sia da parte del Governo una volontà di esasperazione degli animi nella realtà genovese; come era ovvio, i lavoratori hanno prontamente reagito anche con manifestazioni clamorose che noi non possiamo che sostenere.

Per questa ragione chiediamo, con il voto favorevole al nostro emendamento, la soppressione di questo articolo che ci arriva dalla Camera. Chiedo inoltre di poter sottoscrivere, con gli altri senatori del Gruppo di Rifondazione Comunista, l'ordine del giorno G25 presentato dal senatore Longhi, che verrà esaminato dopo l'articolo. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 53.2 proponiamo la soppressione dell'articolo 53, e non solo perché siamo contrari a questo che, come altri, è un *blitz* compiuto dal Governo sulla legge finanziaria introducendo la questione dell'ILVA di Genova. La soppressione non esclude il fatto che, assolutamente, da parte nostra c'è la più ampia disponibilità; anzi, siamo molto interessati a trovare una soluzione che riqualifichi complessivamente l'area in questione. Noi siamo assolutamente disponibili a tutte le iniziative che vanno nella direzione di tutelare il posto di lavoro e a studiare insieme un progetto di sostenibilità e di inserimento ambientale dell'area entro il centro cittadino di Genova.

Gli interrogativi che ci poniamo, Presidente, e che motivano la richiesta di soppressione, riguardano la proposta, prevista nell'articolo 53, di costituire una società controllata a maggioranza dalla regione Liguria per gestire l'area interessata. È pur vero che la regione Liguria deterrebbe, in base a questa proposta il 45 per cento, e insieme la provincia e il comune deterrebbero l'altro 45 per cento; tuttavia il 10 per cento sarebbe assegnato ad un soggetto designato dal Governo. Ma questa formulazione non ci convince perché di fatto assegna la maggioranza della suddetta società alla regione Liguria.

Vi sono altri interrogativi, Presidente, che riguardano il rapporto tra le operazioni che verranno compiute su quell'area e il progetto di sviluppo del porto; assolutamente non appare chiaro il progetto per quanto riguarda

la sistemazione complessiva dell'area, il problema del capitale disponibile e i problemi relativi agli impegni da assumere, nonché i vincoli tra i soci che farebbero parte di questa società.

Per questi motivi, signor Presidente, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 53, ribadendo che è nostra intenzione procedere ad una riqualficazione complessiva di tutta l'area.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 53.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso ed altri senatori fino alle parole «l'articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 53.1 e gli emendamenti 53.2 e 53.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.4.

LONGHI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI (DS-U). Signor Presidente, svolgerò un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti e sull'ordine del giorno G25 da me presentati all'articolo 53. Sono emendamenti che riprendono il senso di un emendamento presentato all'articolo 44 del testo licenziato dal Senato.

Va ricordato che il pasticcio dell'emendamento all'articolo 44 ha avuto una lunga traversia. È stato presentato, poi ritirato per intervento del ministro dell'interno Scajola, che credo che con le acciaierie c'entri ben poco; poi è stato ripresentato e modificato. Tra l'altro, se vogliamo che siano rispettati il Senato, il Parlamento ed anche il Governo, bisogna dire che questo emendamento è stato presentato di fatto dal Presidente della Giunta regionale ligure, il ragionier Biasotti, perché al proposito vi era un accordo segreto tra lui e il presidente del Consiglio Berlusconi.

Credo che il Parlamento e il Governo dovrebbero avere la dignità di presentare direttamente i propri emendamenti e non affidarsi a trattative segrete. Credo anche che dovremmo garantire l'autorevolezza di tutte le istituzioni cercando di non fare cose scorrette.

Esisteva ed esiste un accordo di programma firmato dal comune di Genova, dalla provincia, dalla regione Liguria, dall'autorità portuale di Genova, dai sindacati, da tre Ministri del Governo precedente, che l'attuale Governo e la giunta regionale non hanno mai ritirato. Quindi vi era un patto con l'industriale Riva, con i lavoratori, con la città e i patti credo vadano rispettati, perché un ente che non rispetta i patti perde di autorevolezza. Questo è successo. Su tutto ciò non ci scandalizziamo neanche, solo che poi i cittadini non credono più neppure nelle istituzioni serie.

Tra l'altro, questo emendamento in definitiva va nel senso di una lotizzazione delle aree di Cornigliano. È la prima volta che un'area demaniale viene sdemanializzata per essere data in proprietà alla regione. A Genova altre aree in passato sono state sdemanializzate, ma sono state date al comune che è ente gestore, mentre la regione dovrebbe dare gli indirizzi. Poi, bontà loro o vostra, si è deciso che la regione farà una società per azioni e, guarda caso, comune e provincia potranno partecipare, ma soltanto complessivamente in quota paritaria con la regione e il Governo avrà l'altra quota. Tutto ciò per mantenere nelle mani del centro-destra, che governa il Paese e la regione Liguria, la gestione di queste aree. È un po' come la questione delle fondazioni: le mani sulla città e sul potere. È questo che sta succedendo. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

Credo che certe cose non si possano fare, anche perché da un lato mi rassicura il fatto che, se non si è data pari dignità alla provincia e al comune, dove si andrà a votare la prossima primavera, probabilmente la Casa delle libertà sa già che perderà quelle elezioni e la cosa mi riempie di soddisfazione.

Sono state fatte altre cose assurde. In quell'area lavorano più di mille operai. È vero che nell'emendamento si dice di voler garantire l'occupazione, ma non si parla di garantire l'attuale salario. Credo quindi che questo emendamento sia da cassare.

Con l'emendamento 53.4, invece di dire che si eliminano tutte le lavorazioni a caldo, si fa riferimento all'altoforno, anche perché l'agglomerato è già dismesso da tempo, la cokeria è in fase di dismissione per una ordinanza del sindaco e una sentenza della magistratura, quindi resterebbe soltanto l'altoforno.

Probabilmente chi ha presentato l'emendamento al testo della finanziaria approvato dal Senato non conosce i porti, perché quando si dice di escludere le banchine dalla sdemanializzazione, bisognerebbe sapere che per banchina si intende soltanto lo spazio che va dal ciglio di banchina a otto metri in profondità, dove sono ancorate le bitte e in otto metri non si fanno le operazioni portuali. Arriveremo all'assurdo che le operazioni portuali si faranno in parte su area demaniale e in parte su area non demaniale.

Io credo che si debba dare in concessione l'area al comune o comunque che la società per azioni veda la partecipazione paritaria tra comune, provincia e regione. Non vorrei che sotto sotto le cose stiano già succedendo e l'operazione sia fatta in modo da dare in proprietà all'industriale Riva l'area a freddo, magari pagandogli anche un indennizzo, visto che la concessione scade nel 2024 per l'area a caldo.

Io so che anche oggi il cardinale di Genova ha affermato: «Questo problema deve tener conto del rispetto della persona, che in una società civile è imprescindibile. Le parti dovrebbero incontrarsi di più, ragionare e comunicare. Non bisogna dimenticare» – ha concluso il cardinale – «che il Vangelo ci insegna comunque a rispettare i più deboli».

Probabilmente molti di coloro che voteranno a favore dell'articolo 53 sono cattolici praticanti. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, io ho ricevuto altre due richieste di intervento in dichiarazione di voto. Avevo indicato prima un termine temporale per la chiusura dei nostri lavori, ma avevo anche detto che avremmo esaminato altri due o tre articoli. Ciò posto, sono intenzionato a procedere fino all'articolo 55.

Vorrei che tutti i colleghi valutassero, a proposito del contenimento dei termini, l'orario e la stanchezza di tutti noi. Ognuno vorrebbe intervenire sugli argomenti di propria competenza e parlare è diritto di tutti, ma a tutto c'è un limite.

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, intervengo soprattutto nella mia qualità di senatore eletto a Genova.

Per quanto finora ho ascoltato, credo sia sorto un equivoco che va dissipato immediatamente. I colleghi, che con tanto impegno si sono prodigati poco fa a denunciare questo cosiddetto colpo di mano del Governo, forse ignorano che tre ore fa, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto un accordo tra la regione, il comune di Genova, a guida ulivista, la provincia di Genova, a guida ulivista, la CIGL, la CISL e la UIL che conferma quanto la regione ha proposto e il Governo ha attuato inserendo l'emendamento, recuperando i contenuti positivi inseriti nel precedente accordo di programma e stabilendo proceduralmente un metodo di lavoro. Infatti, questi protagonisti si riuniranno di nuovo dal 16 gennaio in poi.

I sindacati hanno sottoscritto convintamente questo documento a Palazzo Chigi, perché in esso è scritto che sono salvaguardati i livelli occupazionali e anche quelli reddituali. I sindacati, bravi e molto capaci, hanno infatti chiesto il mantenimento dei livelli occupazionali e anche dei redditi attualmente percepiti dai lavoratori.

Sono davvero sorpreso che da parte di un rappresentante degli ambientalisti siano state fatte affermazioni come quelle che ho ascoltato questa sera, considerato che con questo emendamento e questo accordo finalmente si libera la città di Genova della produzione «a caldo», che ha un effetto inquinante straordinario.

Ricordo a chi non lo sa che quel quartiere di Genova ha la più alta percentuale di malattie di cancro polmonare; quegli impianti inquinano maledettamente. Nell'accordo è detto che permane invece la produzione a freddo, e non con i *cadeau* cui faceva riferimento il senatore Longhi, al quale suggerisco, per un problema di estetica istituzionale, di ritirare quel penoso ordine del giorno che ha proposto, nel quale parla di *golpe* istituzionale. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Vi è quindi la conferma della produzione a freddo, il superamento di quella a caldo, il mantenimento dei livelli occupazionali e, dietro l'angolo, la gestione alternativa da parte di una società nella quale saranno responsabilizzate regione, provincia e comune, per creare finalmente nella città e nella provincia di Genova, dopo tanti anni di illusioni e di speranze deluse, soprattutto da parte dalla sinistra, delle occupazioni alternative pulite in quella parte del territorio così degradata e sottosviluppata.

Al senatore Longhi vorrei poi sottolineare che anche l'imprenditore interessato a quel tipo di produzione, questa sera, un'ora dopo l'uscita del comunicato di Palazzo Chigi, ha immediatamente dichiarato la sua disponibilità a trovare insieme alle istituzioni liguri, che lui evidentemente intende rispettare, un accordo per fare tutto ciò che sarà possibile, nella prospettiva indicata da chi è al governo del territorio, della regione, della provincia e del comune. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN*).

MARTONE (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Martone, vorrei invitarla ad un forte contenimento dei tempi; il suo Gruppo dispone di un residuo di meno di 10 minuti per la dichiarazione di voto finale.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, non mi voglio inserire in questa diatriba tutta ligure, anch'io essendo senatore eletto a Genova, però vorrei cercare di contribuire al dibattito su un tema che è estremamente importante per la città di Genova, per i diritti dei lavoratori genovesi, per i diritti dei cittadini di Genova. Secondo noi la questione di Cornigliano di fatto sottende al perenne conflitto tra il diritto a un posto di lavoro sano e salutare e il diritto all'ambiente, che più volte le cokerie di Riva hanno violato e continueranno a violare.

Insomma, noi guardiamo con interesse agli sviluppi che si stanno mettendo in atto in questi ultimi giorni perché riteniamo che aprano un'opportunità di dialogo e di dibattito sul futuro della zona di Cornigliano. Rimangono i problemi, che il mio collega Ripamonti ha sollevato, sulla liceità o meno della mossa del Governo riguardo all'attribuzione alla regione (sono contento di aver ascoltato dal senatore Grillo di questi ultimi sviluppi).

Restano ancora numerosi punti interrogativi: quale tipo di attività la regione intende svolgere o comunque l'accordo tra regione, comune e provincia che si intende mettere in atto nella zona di Cornigliano; le modalità per un recupero ambientale e di formazione dei lavoratori che perderanno il posto di lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro.

In sintesi, noi siamo disposti a ritirare l'emendamento 53.2 a condizione però che venga approvato un ordine del giorno che presento ora, che riassume un po' queste preoccupazioni che noi vogliamo vedere come elemento di contributo positivo per la soluzione di questo grave problema.

PRESIDENTE. Senatore Martone, l'emendamento 53.2 è già stato votato e respinto.

CORRADO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (LNP). Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto contraria per quanto riguarda gli emendamenti in esame e vorrei aggiungere che questi due senatori liguri della sinistra hanno perso una buona occasione per tacere, visto che è da vent'anni che questa gente a Cornigliano muore di cancro e finalmente abbiamo risolto la situazione. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.4, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.5, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.6, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.7, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.8, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.9, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G25.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirarlo altrimenti il mio parere è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno è formulato, nella parte delle motivazioni, in termini assolutamente inaccettabili, per cui esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G25?

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G25, presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 53, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 54.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.2, presentato dalla senatrice Donati e dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.3, presentato dalla senatrice Donati e dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.4, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all'emendamento 54.5, presentato dai senatori Fabris e Veraldi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.6.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 54 è stato introdotto nella discussione alla Camera, per cui probabilmente i senatori ne hanno preso visione tardi e non hanno fino in fondo apprezzato il contenuto, ma nella sostanza si tratta di una delle violazioni più palesi dei principi del federalismo a cui lei, signor Presidente, credo ispiri la sua azione politica.

Viene istituito il principio che per le opere pubbliche di interesse locale si costituisce un fondo presso il Ministero dell'economia il quale definisce un modulo su cui gli enti locali – comprese le regioni, che enti locali non sono – fanno la loro domanda per l'accesso alle progettazioni delle opere di interesse locale. Successivamente il Ministro compila un elenco di sua iniziativa, lo trasmette alle Commissioni parlamentari e poi eroga le somme.

Vi faccio osservare che in questa maniera succede la seguente cosa straordinaria. Per le opere di interesse generale e nazionale i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze espropriano totalmente il Parlamento, come hanno fatto nella giornata di oggi, varando da soli e senza portare in discussione qui il piano delle opere strategiche, mentre per quello delle opere di interesse locale espropriano totalmente le regioni, i comuni e le province, e ci trasmettono l'elenco per l'acquisizione del parere.

Ora è chiaro che si tratta di uno stravolgimento e siccome la stupidità non è mai, per così dire, ingenua, la mia opinione è che sostanzialmente si voglia introdurre un sistema per cui le amministrazioni locali, se vogliono che sia finanziato qualcosa fuori dal piano delle opere strategiche debbono «andare a battere cassa», come si dice dalle mie parti, ma anche da altre, «con le ginocchia» (perché le mani devono essere occupate dal dono da presentare al potente), in maniera tale che ci sia uno scambio, o meglio un voto di scambio, tra l'amministrazione centrale e quella locale.

Gli emendamenti presentati tendono semplicemente a dire: guardate, almeno si tolga la più strana di tutte le cose previste, e che cioè che a decidere delle opere pubbliche locali sia il Ministro dell'economia e delle finanze, e che sia almeno prevista una presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in maniera tale che anche lui possa dire la sua e rendere coerente il piano delle opere pubbliche con quello generale delle opere strategiche.

Questa è la richiesta che vi rivolgiamo. Per una questione politica, ma anche di coerenza e di intelligenza penso che si potrebbe accettare l'impostazione contenuta in questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.6, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.7, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 54, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 55, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, prima che i presentatori illustrino gli emendamenti presentati, informo che l'esame dell'articolo 55 dovrebbe essere molto breve. Intendo dunque concludere i nostri lavori odierni con l'esame di tale articolo.

Alcuni colleghi sostengono che ci potrebbero essere problemi per i voli di domani che partono da Roma intorno all'ora di pranzo; pertanto, mi hanno chiesto se è possibile anticipare l'inizio dei lavori di domani alle ore 9, tenendo conto che nella primissima fase della seduta si ottempererà – come sempre – agli adempimenti, per così dire, burocratici, che ricomprendono ad esempio la lettura del processo verbale della seduta precedente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 699-B

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 55 sostanzialmente ricalca il precedente e riguarda la realizzazione delle opere, mentre l'articolo 54 si riferisce solo alla progettazione. Esso, però, introduce un'ulteriore stranezza, in quanto mentre nella progettazione, almeno le amministrazioni locali possono fare domanda per le opere di loro interesse, per la realizzazione non è nemmeno previsto che esse facciano domanda. La realizzazione si pone in atto mediante un elenco che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti affinché esse, addirittura senza nemmeno aver sentito le regioni, esprimano il proprio parere.

Si tratta di cose francamente incomprensibili. Speriamo che se ne accorgano le amministrazioni locali e che quindi poi si comportino di conseguenza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 55.1, presentato dalla senatrice Donati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.2, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all'emendamento 55.3, presentato dai senatori Fabris e Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.4, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

TAROLLI, *relatore*. Ritengo che l'ordine del giorno G26 possa essere accolto come raccomandazione.

Anche l'ordine del giorno G27 potrebbe essere accolto come raccomandazione, purché, al secondo capoverso del dispositivo, prima delle parole: «prevedere interventi», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Lauro insiste perché l'ordine del giorno G26 venga posto in votazione?

LAURO (*FI*). Non insisto per la votazione. Aggiungo inoltre la mia firma all'ordine del giorno G27.

PRESIDENTE. Senatore Rigoni, accoglie la modifica proposta dal relatore?

RIGONI (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente e non insisto per la votazione.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'ordine del giorno G27, condividendone lo spirito e gli indirizzi.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G27 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 55, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla drammatica crisi in Argentina

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, questa mattina alcuni senatori hanno chiesto di discutere della drammatica vicenda dell'Argentina, chiedendo che il Governo manifestasse una propria opinione e comunicasse un'informazione al riguardo. Era stata proposta anche l'eventuale convocazione della Commissione affari esteri. Dal momento che finora non abbiamo avuto alcuna risposta, vorrei sapere cosa è stato deciso in proposito.

PRESIDENTE. Credo che sia stata interessata la Commissione affari esteri. Non mi risulta tuttavia che al momento vi siano stati riscontri. Solleciterò il Presidente e il Governo a fornire una risposta su questo tema, perché credo vi sia la necessità, come ciascuno di noi può constatare guardando la televisione, che il Parlamento venga informato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di sabato 22 dicembre 2001**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi sabato 22 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (700-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

(Relazioni orali).

La seduta è tolta (ore 22,45).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (824-B)

ORDINI DEL GIORNO

G1

RUVOLO, MINARDO, OGNIBENE, SANZARELLO, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, SALZANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che non vengono modificate le competenze previste dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396,

impegna il Governo:

a considerare, nella sua attività legislativa la possibilità di consentire ai biologi iscritti all'ordine professionale l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche-biologiche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione.

(*) Accolto dal Governo.

G2

TOMASSINI, SALINI, BALDI, COZZOLINO, CARRARA, MAGRI, BIANCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che la Camera dei deputati in seconda lettura ha apporato modifiche al testo proveniente dal Senato del decreto-legge n. 402 del 12 novembre 2001 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria,

impegna il Governo:

a riesaminare con atti legislativi successivi i problemi afferenti:

- 1) alla riqualificazione degli infermieri generici;
- 2) alle funzioni e alle competenze dei capo-sala e capo-ostetrica;
- 3) alla estensione della possibilità ai biologi di effettuare prelievi di sangue capillare e venoso.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole: «e le Aziende ospedaliere» sono sostituite dalle seguenti: «, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo»;

alla lettera a), dopo le parole: «il rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001»;

alla lettera b), le parole: «dall'articolo 17 del CCNL 1° settembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001».

All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

All'articolo 1, comma 2:

dopo le parole: «gli Istituti di riabilitazione,» sono inserite le seguenti: «gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,»;

dopo le parole: «infermieri dipendenti» sono inserite le seguenti: «in forza di un contratto con l'azienda»;

le parole: «sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL».

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «gli infermieri» sono inserite le seguenti: «e i tecnici sanitari di radiologia medica».

All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti *standard* minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: «autonomamente» è soppressa.

All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: «Scienze infermieristiche» sono inserite le seguenti: «e delle professioni sanitarie».

All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università».

All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.

10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione».

All'articolo 1, nella rubrica, la parola: «professionali» è soppressa.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

Art. 1-ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali dipendenti ed emergenza infermieristica)

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro;

b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17 del CCNL 1° settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorchè resa all'Amministrazione di appartenenza.

3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli *standard* assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono deter-

minati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b*), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.

7. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonchè, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati e finanziati a cura delle regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti *standard* minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonchè le modalità di nomina della Commissione esaminatrice e di espletamento dell'esame finale. I predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.

8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

9. Il conseguimento del *master* di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.

10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica e che abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali IPASVI, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera *a*), dopo la parola: «architettura» sono inserite le seguenti: «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.».

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (700-B)**

NB. Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si veda lo stampato 700), con le modificazioni risultanti dalle Note di variazioni (si vedano gli stampati 700-bis, 700-ter e 700-quater).

ARTICOLI DA 1 A 17
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 è

confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000 milioni di euro.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle

unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di perti-

nenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gen-

naio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previ-

sione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a

spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, è stabilito in 420.

32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione

delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

Art. 3.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
delle attività produttive e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Investimenti» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previ-

sione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica», e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico-finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Pro-

grammazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002, in conformità

degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di

base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 9.840;
- c) Aeronautica n. 11.540.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 15;
- b) Marina n. 170;
- c) Aeronautica n. 215.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 130;

- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 1.200;
- b) Carabinieri n. 107.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 24.000;
- b) Marina n. 5.318;
- c) Aeronautica n. 2.075.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione

dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827– di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche agricole e agroindustriali nazionali» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione

dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

Art. 16.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 609.225.458.004 in termini di competenza ed in euro 624.008.380.078 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.

Art. 17. (*)

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.

(*) Per i quadri generali riassuntivi si rinvia alle pagg. 47 e seguenti dello stampato AS 700-B.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI E TABELLE A E B

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi

cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche – compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni – il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato,

delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trat-

tamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Per l'anno finanziario 2002, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);

- Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322);
- Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).
- Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

- Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 8090).
- Navigazione e trasporto marittimo e aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699-B)**ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Approvato*(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della sca-

denza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.

5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

EMENDAMENTI

1.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «sostituire» a «2003» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

5. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a veri-

ficare l'andamento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000».

1.2

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO

Precluso

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

1.4

RIPAMONTI, GIARETTA, PASQUINI, MARINI, MARINO, MORANDO

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per reintegrare il fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000, entro i limiti indicati al comma 4 del presente articolo e per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria».

1.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

ELENCO COMPENSAZIONI GRUPPO VERDI

Le seguenti compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura:

Compensazione n. 1

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Compensazione n. 2

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate, per un ammontare massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, al finanziamento dell'onere derivante dalla presente disposizione.

Compensazione n. 5

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, alla Tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 25.000;
2003: - 300.000;
2004: - 250.000.

Ministero degli affari esteri:

2002: - 130.000;
2003: - 110.000;
2004: - 130.000.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

2002: - 190.000;
2003: - 290.000;
2004: - 300.000.

Compensazione n. 6

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, alla Tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 490.000;
2003: - 400.000;
2004: - 350.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2002: - 300.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.

Ministero della salute:

2003: - 75.000;

2004: - 75.000;

Compensazione n. 7

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 2, alla Tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente - (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003),

2002: - 270.000;

2003: - 160.000;

2004: - 130.000.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999, AGEA:

2002: - 150.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n. 143 del 1994, Istruzione dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3 finanziamento e programmazione (2.2.3.6 - ENAS - cap. 7169/p):

2003: - 500.000;

2004: - 500.000.

Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - FUS):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993, fondo finanziamento ordinario delle università:

2002: - 500.000;

2003: - 500.000;

2004: - 500.000.

Compensazione n. 8

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 3, alla Tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della difesa, sopprimere la seguente voce: Legge n. 448 del 1998: art. 50, comma 1, lettera h):

2002: - 154.937.

ORDINE DEL GIORNO**G36**

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato

considerata l'esigenza di assicurare che le misure più direttamente incisive sulle capacità produttive contemplate nella manovra di finanza pubblica per i prossimi anni prevedono un ruolo di primo piano alla detassazione riservata verso i nuovi investimenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n.383 del 2001;

tenuto conto che questa particolare forma di incentivo fiscale non può deprimere la sua potenzialità in considerazione della specificità di tali strumenti negoziali, particolarmente rispondenti alle esigenze della prassi commerciale e produttiva, come il contratto di locazione finanziaria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa attuativa in grado di assicurare che gli effetti della Tremonti-*bis* siano assicurati all'utilizzatore di un bene acquisito in locazione finanziaria con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il primo canone viene corrisposto, fermo restando il termine del 30 giugno 2001 successivamente al quale soltanto possono valorizzarsi tali forme di investimento.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

Approvato

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro».

2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio».

3. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente:

«*c-ter*) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;».

4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, è abrogato.

5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge».

6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

EMENDAMENTI

2.1

PASQUINI, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, MORANDO, MARINI, MARINO, COVIELLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai soggetti di cui al comma 1, quando non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione, è garantito un assegno annuo del Ministero del tesoro pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure dal sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero del te-

soro, con modalità stabilite entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

COMPENSAZIONI GRUPPI DE L'ULIVO

Nota: le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria alla copertura.

Compensazione n. 1

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 800.000;
2003: - 950.000;
2004: - 1.000.000.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze

2002: - 450.000;
2003: - 450.000;
2004: - 450.000.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 2, nella tabella C richiamata, gli stanziamenti di parte corrente debbono intendersi ridotti nella misura del 25 per cento per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 con esclusione di quelli relativi a regolazioni debitorie, al fondo per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, articolo 20), all'ENIT (legge n. 292 del 1990), all'ICE (legge n. 68 del 1997), alle agenzie fiscali (decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70) e al fondo di riserva (legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter.)

Compensazione n. 4

Conseguentemente, ridurre di un ammontare pari agli oneri derivanti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ().*

(*) (Articolo 1, comma 6, modificato).

2.2

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, PASQUINI

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle detrazioni di cui al comma 1 eccedenti l'imposta lorda si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

COMPENSAZIONI GRUPPO DS-L'ULIVO

Nota: le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria alla copertura.

Compensazione n. 1

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 800.000;
2003: - 950.000;
2004: - 1.000.000.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze

2002: - 450.000;
2003: - 450.000;
2004: - 450.000.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 2, nella tabella C richiamata, gli stanziamenti di parte corrente debbono intendersi ridotti nella misura del 25 per cento per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 con esclusione di quelli relativi a regolazioni debitorie, al fondo per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, articolo 20), all'ENIT (legge n. 292 del 1990), all'ICE (legge n. 68 del 1997), alle agenzie fiscali (decreto le-

gislative n. 300 del 1999, articolo 70) e al fondo di riserva (legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter.)

Compensazione n. 4

Conseguentemente, ridurre di un ammontare pari agli oneri derivanti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ().*

(*) (Articolo 1, comma 6, modificato).

2.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in compensazione dell'imposta comunale sugli immobili.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente al minor gettito ICI degli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1-ter, risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

2.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono solo parzialmente ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinato dal decreto-legge 2 marzo 199, n. 69 e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

**ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 3.****Approvato**

(Disposizioni in materia di beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento del 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «Decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi due anni». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

ARTICOLO 4 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Riserve e fondi in sospensione di imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono

essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Id. all'articolo 4 approvato dal Senato

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acqui-

sto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

ARTICOLO 6 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: «soci» sono inserite le seguenti: «relative alle società di nuova costituzione».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

*(Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione agricola)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settem-

bre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

EMENDAMENTO

7.1

TURRONI

Respinto

Sopprimere, ovunque ricorrano le parole: «e con destinazione agricola».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

*(Suppressione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili)*

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.

Art. 9.

Approvato

(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purchè stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,9».

8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 1998 al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2003».

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000.

10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «consorzi», sono aggiunte le seguenti: «nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)».

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».

15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 4 le parole: «28 febbraio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) al comma 2, all'alinea, le parole: «Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»; le parole: «la medesima dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione di emersione»;

c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato»;

d) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine.»;

e) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.»;

f) al comma 7, le parole: «1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2002».

16. All'articolo 76, comma 7-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».

17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992.

18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «spettacoli» sono inserite le seguenti: «e i tributi connessi»; le parole: «31 luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) al comma 2, le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I

contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002»;

c) al comma 5, le parole: «15 febbraio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale».

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni *pro loco*.

20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per l'anno 2001» sono inserite le seguenti: «nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002».

21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le società sportive professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1° gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2002».

23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: «Per l'anno 2001», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2001 e 2002».

24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.

EMENDAMENTI

9.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nei casi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nei centri

storici protetti dall'UNESCO, l'incentivo fiscale di cui al presente comma è aumento al 41 per cento».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

9.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

9.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «pari importo», aggiungere il seguente periodo: «Le misure di manutenzione e salvaguardia di cui al presente comma devono essere approvate dagli enti parco territorialmente competenti ovvero dal comune in cui insiste il bosco oggetto degli stessi interventi».

9.4

TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «Con decreto del», aggiungere le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il».

9.5

DE PETRIS

Respinto

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «Per gli anni dal 1998 al 2002» con le seguenti: «A decorrere dal 1998», sostituire, inoltre, in fine, le parole: «negli anni dal 1998 al 2002» con le seguenti: «a decorrere dal 1998».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

9.6

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25 milioni di lire annue, è corrisposto in credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

8-ter. Con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

9.7RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Sopprimere i commi 12 e 13.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

9.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 15.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

9.9

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO, COVIELLO,
SCALERA

Inammissibile

Al comma 15 lettera e), aggiungere il seguente capoverso:

«2-quater. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento».

Compensazione Gruppo Ulivo (v. emend. 2.1).

9.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 16.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

9.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 17.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

9.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 18.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

9.14 (testo corretto)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 21.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

9.15

GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, RIPAMONTI, MARINI, MARINO

Inammissibile

Infine, aggiungere il seguente comma:

«24-bis. Per l'anno 2002 si applica il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione dei Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.16

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, TURCI, PASQUINI, MARINI, MARINO

Inammissibile

Aggiungere infine il seguente comma:

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento».

Compensazione dei Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.17

TURCI, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, RIPAMONTI, MARINI, MARINO

Inammissibile*Infine aggiungere il seguente comma:*

«24-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro trenta giorni con proprio decreto a disporre la restituzione del drenaggio fiscale dovuto per un livello di inflazione superiore al 2 per cento».

Compensazioni dei Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).**9.18**

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, PASQUINI

Inammissibile*Infine aggiungere il seguente comma:*

«24-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3 milioni di lire, relative a prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in strutture diurne e comunità e simili, rese in favore dell'infanzia fino a cinque anni di età, degli anziani di età superiore a sessantacinque anni e dei soggetti più deboli ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**9.19**

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, PASQUINI

Inammissibile*Infine aggiungere il seguente comma:*

«24-bis. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto mini-

steriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;

e-ter) le spese sostenute per l'acquisto di *personal computer* e *software* per un importo complessivo non superiore a 1.549,37».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ORDINE DEL GIORNO

G1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA, IOVENE, VICINI, STANISCI, PIATTI

Respinto

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ha esteso l'obbligo dell'installazione dei misuratori fiscali anche alle associazioni proloco;

tale obbligo penalizza ulteriormente le citate associazioni costringendole a dotarsi di un'organizzazione che determinerà un aggravio di costi e di adempimenti amministrativi,

impegna il Governo

a rivedere la normativa che regola l'obbligo di installazione dei misuratori fiscali nel senso di escludere da tale obbligo le associazioni proloco.

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

*(Modificazioni all'imposta
sulle insegne di esercizio)*

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.»;

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.»;

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11,

comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma».

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone».

EMENDAMENTI

10.1

MORANDO, BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, VICINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modificazione all'imposta sulle insegne di esercizio). - 1. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può essere modificata con regolamento adottato dal Consiglio comunale».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.2

BRUNALE, VITALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 17 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce"».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.3RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera c), paragrafo 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

10.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLO 11 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

*(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
in materia di fondazioni)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera *d*), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, diret-

tamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.

13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

I-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della presente legge.

PROPOSTA DI STRALCIO

1.

D'AMICO, COVIELLO, GIARETTA, TOIA

Respinta

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

11.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACHI

Le parole : «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Compensazione

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Compensazione

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.

Compensazione

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.

Compensazione

Conseguentemente, le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate, per un ammontare massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, al finanziamento dell'onere derivante dalla presente disposizione.

Compensazione

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, alla Tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 100.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000.

Ministero affari esteri:

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

2002: - 180.000;

2003: - 250.000;

2004: - 250.000.

Compensazione

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, alla Tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 500.000;

2003: - 500.000;

2004: - 450.000.

Compensazione

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 2, alla Tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente - (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: - 300.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n. 143 del 1994, Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

Art. 3, finanziamento e programmazione (2.2.3.6 - ENAS - cap. 7169/p):

2003: - 500.000;

2004: - 500.000.

Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - FUS):

2002: - 400.000.

Compensazione

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 3, alla Tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della difesa, sopprimere la seguente voce:

Legge n. 448 del 1998: Art. 50, comma 1, lettera h):

2002: - 154.937.

Gli accantonamenti della Tabella A per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono soppressi escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Conseguentemente, alla Tabella A Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 78, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 100 per cento per il 2002 e del 100 per cento per gli anni 2003 e 2004.

All'articolo 78, comma 1, tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Compensazione, all'articolo 72, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. È abrogato il Capo VI della legge 383 del 18 ottobre 2001 recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia».

11.3

CAMBURSANO, COVIELLO, TOIA

Precluso*Sopprimere l'articolo.***COMPENSAZIONI GRUPPO MARGHERITA-DL-L'ULIVO****Compensazione n. 1***All'articolo 78, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche modificate.***Compensazione n. 2***All'articolo 78, comma 1, tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche modificate.***Compensazione n. 3***All'articolo 78, comma 2, tabella C ivi richiamata sopprimere gli importi relativi a tutte le leggi modificate.***Compensazione n. 4***All'articolo 78, comma 2, tabella C ivi richiamata, legge 662 del 1996, articolo comma 14, apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato spa sopprimere gli importi modificati.***Compensazione n. 5***Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.***11.4**

TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BONAVITA

Precluso*Sopprimere l'articolo.*

11.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).**11.6**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, al capoverso c-bis), numero 1, dopo le parole: «valori connessi» aggiungere le seguenti: «alla cura alla prevenzione del disagio, all'ospitalità; alla riduzione delle barriere architettoniche e di quant'altro possa essere d'ostacolo nella realizzazione della qualità della vita di persone svantaggiate o che si trovino in situazione di bisogno;».

11.7

CAVALLARO, MONTICONE, TOIA

Respinto

Al comma 1, al capoverso, numero 1) c-bis), dopo le parole: «prodotti editoriali per la scuola» aggiungere le parole: «diritto allo studio universitario;».

11.8

D'AMICO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, al capoverso, c-bis), numero 2) dopo le parole: «edilizia popolare e locale;» aggiungere le parole: «sviluppo delle aree depresse;».

11.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, al capoverso, c-bis), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) cooperazione internazionale, mediante il sostegno di attività finalizzate:

- a) all'integrazione razziale;
- b) allo sviluppo sociale ed economico delle aree più povere del pianeta;
- c) al sostegno del commercio equo e solidale.

11.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, al capoverso c-bis), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) ambiente, mediante il sostegno ad attività finalizzate:

a) alla ricerca, sperimentazione ed utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili e di tecniche non inquinanti;

b) ad attività che prevedano un impatto positivo nei processi di produzione e distribuzione di beni e servizi, nonché sull'ambiente naturale ed umano;

c) alla gestione del patrimonio naturale;

d) allo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;

e) alla promozione della cultura e della sensibilità ecologica;

4) cultura e società, mediante il sostegno di attività per:

a) la tutela e la gestione del patrimonio artistico e culturale;

b) la promozione delle attività artistiche e culturali;

c) l'animazione umana e culturale nelle zone a degrado sociale;

d) lo sviluppo di attività associative senza scopo di lucro.

11.11

COVIELLO, D'AMICO, GIARETTA, TOIA

Respinto

Al comma 3, capoverso 2, dopo le parole: «Le fondazioni,» sopprimere le parole: «in rapporto prevalente con il territorio,».

11.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, capoverso 2, sopprimere la parola: «esclusivamente» e aggiungere in fondo le seguenti parole: «in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto legislativo, una quota non superiore al 25 per cento della loro attività erogativa, è riservata all'assunzione di partecipazioni in società derivanti dalla trasformazione di Enti pubblici economici e nelle società municipalizzate.».

11.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;»».

11.14

COVIELLO

Respinto

Al comma 4, capoverso c), dopo le parole: «organo di indirizzo,» sopprimere le parole: «prevalente e».

11.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, al capoverso c), sostituire la parola: «prevalente» con la seguente: «adeguata».

11.16

TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BONAVITA

Respinto

Al comma 4, capoverso c), sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d)».

11.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, capoverso 3, sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino alla fine del paragrafo.

11.18

TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BONAVITA

Respinto

Sopprimere il comma 11.

11.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

11.21

TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BONAVITA

Respinto

Al comma 13, capoverso 1-ter dopo le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «, la Consob».

11.22

TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI

Respinto

Al comma 13, capoverso 1-ter sopprimere le seguenti parole: «dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e».

11.23

D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, TOIA

Respinto

Al comma 14, secondo periodo dopo le parole: «i propri statuti» aggiungere le parole: «, ove non conformi ai principi e alle previsioni del presente articolo».

ORDINI DEL GIORNO

G2

D'AMICO, VIVIANI, COVIELLO, PIZZINATO, PASQUINI, CADDEO, VERALDI, MONTAGNINO, CAVALLARO, DALLA CHIESA, PEDRINI, CAMBURSANO, VALLONE, TESSITORE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

visto che la nuova disciplina delle fondazioni bancarie sembrerebbe imporre a tutte le fondazioni, indipendentemente dalla loro effettiva configurazione, l'adeguamento degli statuti e la conseguente ricostituzione degli organi,

impegna il Governo

nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, a compiere una preventiva ricognizione circa la sostanziale corrispondenza degli statuti già in vigore ai principi e alle previsioni della nuova disciplina, al fine di evitare la superflua decadenza e la relativa conseguente sostituzione di organi legittimamente in carica, in composizione conforme allo spirito della nuova disciplina;

a definire, sempre nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e indirizzo, nel regolamento attuativo una rappresentanza che, nell'ambito della prevalenza prevista per le istituzioni locali si considerino anche le istituzioni funzionali (Camere di commercio, università, eccetera) e più in generale si favoriscano diffuse e qualificate rappresentanze delle società civili locali;

a valutare, inoltre, la necessità di garantire – per le fondazioni le cui banche di riferimento hanno recentemente acquisito istituti di credito dislocati nel Sud del paese – l'equilibrio territoriale nella distribuzione degli interventi ammessi per le fondazioni bancarie, al fine di realizzare una effettiva perequazione delle risorse impiegate sul territorio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

G3

D'AMICO, COVIELLO, TOIA, VERALDI, MONTAGNINO, CAVALLARO, DALLA CHIESA, PEDRINI, CAMBURSANO, VALLONE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

visto che la nuova disciplina delle fondazioni bancarie sembrerebbe imporre a tutte le fondazioni, indipendentemente dalla loro effettiva configurazione, l'adeguamento degli statuti e la conseguente ricostituzione degli organi,

impegna il Governo

nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, a compiere una preventiva ricognizione circa la sostanziale corrispondenza degli statuti già in vigore ai principi e alle previsioni della nuova disciplina, al fine di evitare la superflua decadenza e la relativa conseguente sostituzione di organi legittimamente in carica, in composizione conforme allo spirito della nuova disciplina;

inoltre, e sempre nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di indirizzo, a valutare la necessità di garantire l'equilibrio territoriale nella distribuzione degli interventi ammessi per le fondazioni bancarie, al fine di realizzare una effettiva perequazione delle risorse impiegate sul territorio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 Costituzione.

G4

COVIELLO, VERALDI, MONTAGNINO, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PEDRINI, CAMBURSANO, VALLONE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

visto che la nuova disciplina delle fondazioni bancarie sembrerebbe imporre a tutte le fondazione, indipendentemente dalla loro effettiva configurazione, l'adeguamento degli statuti e la conseguente ricostituzione degli organi;

visto che l'Associazione casse di risparmio (ACRI) e l'Istituto banco di Napoli hanno tuttora allo studio un progetto per la costituzione di un fondo a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, da destinare a interventi orientati alle imprese, agli enti locali, al settore del credito e al territorio,

considerato che già tuttora sussiste un rilevante squilibrio nella distribuzione degli interventi delle fondazioni bancarie sul territorio nazionale, testimoniato - nelle rilevazioni più recenti - da una percentuale degli investimenti sociali nelle regioni settentrionali pari al 79,6 per cento del

totale, contro il 17,2 per cento delle regioni del Centro e addirittura il 3,2 del Sud,

impegna il Governo

nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, in sede di emanazione del regolamento attuativo, a valutare la necessità di garantire l'equilibrio territoriale nella distribuzione degli interventi ammessi per le fondazioni bancarie, al fine di realizzazione una effettiva perequazione delle risorse impiegate sul territorio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

inoltre, e sempre nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di indirizzo, a compiere una preventiva ricognizione circa la sostanziale corrispondenza degli statuti già in vigore ai principi e alle previsioni della nuova disciplina, al fine di evitare la superflua decadenza e la relativa conseguente sostituzione di organi legittimamente in carica, in composizione conforme allo spirito della nuova disciplina.

G.37

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutata l'importanza essenziale degli interventi sulla disciplina delle fondazioni bancarie, in quanto rappresenta un efficace contributo alla liberazione di risorse finanziarie essenziali per il rilancio e la crescita civile ed economica del Paese;

rilevato che, in questo quadro, e coerentemente con gli obiettivi segnati dagli interventi di riordino del settore, è fondamentale il modo in cui il processo di trasformazione delle fondazioni sarà monitorato, nel rispetto dell'autonomia di tali soggetti e delle scelte di carattere imprenditoriale;

considerata l'esigenza di assicurare strumenti normativi in grado di coniugare l'efficienza della gestione, l'economicità delle scelte imprenditoriali, l'autonomia operativa, la finalizzazione complessiva alle tematiche segnate dai settori ammessi, nel rispetto della posizione segnata dalla separazione tra esercizio di attività bancaria e ruolo istituzionale delle fondazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa per assicurare effettivamente che:

a) sia valorizzata la presenza delle fondazioni come soggetti direttamente legati alle realtà locali, senza inibire le possibilità di qualificato intervento in ambiti di più ampio respiro, coerentemente con il significato ed il contenuto dei settori di intervento prescelto, in maniera tale da assicurare adeguati livelli di intervento nelle realtà sociali meno favorite e nelle aree depresse dell'intero Paese;

b) nella individuazione dei criteri informativi per la successiva individuazione degli organi di amministrazione e indirizzo delle fondazioni sia costantemente privilegiata l'attenzione più rigorosa per le comprovate professionalità degli interessati, in maniera da evitare ogni infondato dubbio di ingerenza esterna;

c) sia assicurata la adeguata valorizzazione dell'Autorità di vigilanza a garanzia della rispondenza dell'attività delle fondazioni agli obiettivi e ai criteri posti dalla legge, in funzione di diretta attuazione dei principi costituzionali;

d) sia garantito in coerenza con la disciplina generale prevista il rispetto del periodo massimo entro il quale sia le Fondazioni a base istituzionale che quelle a base associativa dovranno pervenire alla dismissione delle partecipazioni bancarie di controllo.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 12 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

1) al comma 1, le parole: «di cui alla tabella F» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle E ed F»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.»;

b) dopo l'articolo 44-bis, è inserito il seguente:

«Art. 44-ter. - (*Modifica delle tabelle*). - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Oggetto della giurisdizione tributaria*). - 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio».

EMENDAMENTO

12.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 2, capoverso 3, alla fine, aggiungere i seguenti periodi:
«Qualora la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia penale, civile o amministrativa, il giudice tributario può disporre la sospensione della causa fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. La sospensione è disposta con ordinanza contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il giudizio penale, civile o amministrativo non si sia

concluso nel termine di un anno il giudice anche d'ufficio può revocare l'ordinanza di sospensione».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

*(Riduzione delle aliquote delle accise
sui prodotti petroliferi)*

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

EMENDAMENTO

13.1 (testo corretto)

TURRONI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «gasolio» con le seguenti: «gas di petrolio liquefatto (gpl) e metano».

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

*(Riduzione dell'imposta di consumo
sul gas metano)*

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ARTICOLO 15 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato*(Disposizioni per il settore
dell'autotrasporto)*

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

2. Il comma 10-*bis* dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente:

«10-*bis*. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla seguente:

«g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di tele-

fonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;».

4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

EMENDAMENTI

15.1

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.2

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «10.329.138 euro» aggiungere le seguenti: «vincolandoli al sostegno dell'autotrasportatore che su tratte superiori a 200 chilometri utilizza la soluzione ferroviaria dell'autostrada viaggianti».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
ONERI DI PERSONALE

Art. 16.

Approvato

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto pre-

visto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il bien-

nio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

EMENDAMENTI

16.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1.240,48» con le parole: «1.922,46» e le parole: «2.299,85» con le parole: «3.655,19».

Compensazione Gruppo DS L'Ulivo (v. emend. 2.2).

16.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3» a: «cui gli incarichi sono conferiti».

16.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «454,08» con le parole: «640,80» le parole: «843,67» con le parole: «1.218,39»; le parole: «422,46» con le parole: «598,35», e le parole: «784,92» con le parole: «1.137,45».

Compensazione Gruppo DS L'Ulivo (v. emend. 2.2).

**ARTICOLI 17, 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 17.

Id. all'articolo 12 approvato dal Senato

*(Compatibilità della spesa in materia
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)*

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni».

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - *(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa)*. - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo».

Art. 18.

Id. all'articolo 13 approvato dal Senato

(Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.

Art. 19.

Approvato

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabi-

lità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».

4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente

articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

12. Il medico che s'iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.

15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.

EMENDAMENTI

19.1

BASSANINI, VITALI, BRUNALE

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I soggetti a cui sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 45 per cento, nonchè quelli a cui sia stata riconosciuta una invalidità psichica non inferiore al 67 per cento e che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 3 anni acquisiscono il diritto a stipulare la convenzione ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di dodici mesi allo scadere

della quale i disabili sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio».

Compensazione Gruppo MISTO-R.C. (v. emend. 11.2).

19.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono altresì consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei LSU».

Compensazione Gruppo MISTO-R.C. (v. emend. 11.2).

ORDINI DEL GIORNO

G5

EUFEMI, BOREA, GABURRO, GUBERT, CICCANTI, CIRAMI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, ha introdotto la norma che fa salve per l'anno 2002, in deroga al divieto di cui all'articolo 19 di detta legge finanziaria, le assunzioni di personale relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla scuola superiore della pubblica amministrazione;

considerato che il citato articolo 19, così come è stato formulato, potrebbe ingenerare perplessità applicative nel senso che i soggetti previsti da tale articolo – in particolare quelli del secondo corso-concorso, personale dalla elevata qualificazione e che ha già completato il corso di trenta mesi con esami finali – possano indebitamente intendersi ricompresi nella procedura programatoria prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997;

considerato che una tale interpretazione vanificherebbe la norma approvata dal Parlamento in quanto le assunzioni potrebbero essere programmate addirittura per la fine dell'anno 2002;

impegna il Governo:

a interpretare l'articolo 19, comma 1, sesto periodo, della legge finanziaria 2002, nel senso che le assunzioni di personale relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, sono esclusi dalla procedura programmatoria prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, PIZZINATO, BATTAFARANO, STANISCI, PASCARELLA, IOVENE

Non posto in votazione

Il Senato,

considerato che:

per fare fronte alla necessità di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia ha provveduto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera *a*) della legge n. 242 del 2000, all'assunzione a tempo determinato di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;

la stessa legge, all'articolo 1, comma 2, ha posto il limite alla stipula di un massimo di 1.850 contratti a tempo determinato aventi validità 18 mesi;

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, il Ministero della giustizia è stato autorizzato, nell'ambito di un piano straordinario di assunzione necessario ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario, ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) la cui scadenza era ormai prossima, e precisamente 30 aprile 2002, e quindi prorogandoli sostanzialmente di altri sei mesi;

alla scadenza definitiva di questi contratti si determinerà per l'Amministrazione della giustizia un depauperamento del patrimonio di professionalità e di esperienze acquisite dal personale in questione in cinque anni di permanenza presso gli uffici giudiziari;

impegna il Governo:

ad avviare, alla scadenza dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge n. 242 del 2000, la definitiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori titolari di tali contratti garantendo loro, attraverso la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, la graduale fuoriuscita dal regime LSU.

ARTICOLO 20 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

*(Disposizioni particolari
in materia di assunzioni di personale
nella regione Sicilia)*

1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.

3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere *b)*, *e)* e *i-bis)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse.

EMENDAMENTO

20.1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 21 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)

1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1 ai quali, possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

*(Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica)*

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'*handicap* correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di *handicap* nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le

conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinare. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che benefi-

ciano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «straordinario» è soppressa;

b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002»;

c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».

EMENDAMENTI

22.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Le parole: «Sopprimere il comma 7» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 7.

Compensazioni Gruppo MISTO-R.C. (v. emend. 11.2).

22.2

PAGANO, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO, TESSITORE

Precluso*Sopprimere il comma 7.***Compensazione Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

22.3

PAGANO, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO, TESSITORE

Respinto

Al comma 7, quinto periodo sostituire le parole: «decreto di natura non regolamentare» con le seguenti: «decreto di natura regolamentare che preveda la nomina di un presidente dipendente statale per un massimo di tre commissioni d'esame».

Compensazione Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.1).

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

*(Riduzione dei compensi per i Ministri
e contenimento delle spese di personale)*

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile

1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 24.

Approvato

*(Patto di stabilità interno
per province e comuni)*

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, per l'anno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento.

3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come defi-

nite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

5. Per gli anni 2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

7. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.

8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti ad esso spettante è ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista al primo periodo.

10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popo-

lazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di febbraio 2002.

14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

24.1

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO, BRUNALE

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Compensazione Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.1).

24.2

BRUNALE, VILLONE, VITALI, PASQUINI

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 53 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 si applicano anche per gli anni 2002, 2003, 2004. Per l'anno 2002 il disavanzo così come definito dal medesimo articolo 53, comma 1, lettere a), b), c) non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 l'incremento rispetto

all'anno 2000 non potrà essere superiore rispettivamente al 7 e al 9 per cento».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.3

BRUNALE, VILLONE, VITALI, PASQUINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'anno 2000» con le seguenti: «dell'anno 2001».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.4

BRUNALE, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.5

BRUNALE, VILLONE, VITALI, PASQUINI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «il complesso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, nonchè delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, calcolato complessivamente per l'intero comparto, non può essere superiore a quello del 2000 aumentato del 4,5 per cento».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.6 (testo corretto)

BRUNALE, VITALI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «il complesso delle spese correnti» aggiungere le parole: «del comparto».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.7

VITALI, BRUNALE

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per gli anni 2003 e 2004, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il disavanzo dell'anno precedente può essere incrementato del tasso di inflazione programmata indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.8

VITALI, BRUNALE

Respinto

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.9

BRUNALE, VILLONE, VITALI, PASQUINI

Respinto

Sopprimere il comma 10.

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ARTICOLO 25 E ALLEGATO A NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti».

2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate, con decorrenza dall'anno 2002, le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «A decorrere dall'anno 1999» sono soppresse;
- b) le parole: «34 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento»;
- c) le parole da: «del 50 per cento» fino a: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per cento»;
- d) al terzo periodo, dopo la parola: «programmato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro»;
- e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbli-

che, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni».

3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno».

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Attribuzione delle azioni alle regioni*). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia».

5. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a

comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate».

6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.

9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 44 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilità del

Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.

ALLEGATO A
(Articolo 25, comma 7)

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

Isole del Mare Ligure

16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

EMENDAMENTI

25.2

TOIA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 25.1, nell'odg G46

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «20 per cento»; e aggiungere di seguito la seguente lettera:

«b-bis) le parole: «del 16 per cento alla provincia di Lecco» sono sostituite dalle seguenti: «dal 20 per cento alla provincia di Lecco».

25.1

MACONI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 25.2, nell'odg G46

Al comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «24» con il seguente: «20».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

25.3

MACONI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le parole: «del 16 per cento alla provincia di Lecco» sono sostituite dalle seguenti: «dal 20 per cento alla provincia di Lecco».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

25.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazione Gruppo MISTO-R.C. (v. emend. 11.2).

25.5

COVIELLO, MANCINO, MANZIONE, GRUOSSO, D'ANDREA, DI SIENA, FLAMMIA, DATO, COLETTI, VERALDI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 25.6 e 25. 7, nell'odg G47

Al comma 4, capoverso 4 sostituire dalle parole: « e Basilicata» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, Basilicata, Campania e Molise con ripartizione che assume come riferimento il numero dei rispettivi abitanti ed il volume delle risorse idriche apportate o comunque il volume prelevato dal rispettivo territorio ed immesso nell'acquedotto dalle singole regioni. L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Basilicata e Irpinia, di seguito «Ente», è trasformato in società per azioni entro il 30 giugno 2002 con le procedure e nei termini di cui all'articolo 23, comma 1, della presente legge. Le azioni della società sono definitivamente trasferite senza oneri alle regioni Basilicata, Campania e Puglia, con una ripartizione che assume come riferimento la titolarità delle risorse idriche e le opere di captazione, accumulo e trasferimento tra bacini interconnessi di acque ad uso plurimo gestite dall'Ente».

25.6

COVIELLO, MANCINO, MANZIONE, GRUOSSO, D'ANDREA, DI SIENA, FLAMMIA, DATO, COLETTI, VERALDI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI

Ritirato e trasformato , congiuntamente agli emm. 25.5 e 25. 7, nell'odg G47

Al comma 4, capoverso 4, sostituire dalle parole: «e Basilicata» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Basilicata e Irpinia, di seguito «Ente», è trasformato in società per azioni entro il 30 giugno 2002 con le procedure e nei termini di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge. Le azioni della società sono definitivamente trasferite senza oneri alle regioni Basilicata, Campania e Puglia, con una ripartizione che assume come riferimento la titolarità delle risorse idriche e le opere di captazione, accumulo e trasferimento tra bacini interconnessi di acque ad uso plurimo gestite dall'Ente. Le regioni dismettono entro i successivi dodici mesi le rispettive partecipazioni, con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia».

25.7

COVIELLO, MANCINO, MANZIONE, GRUOSSO, D'ANDREA, DI SIENA, FLAMMIA, DATO, COLETTI, VERALDI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 25.5 e 25. 6, nell'odg G47

Al comma 4, capoverso 4, sostituire dalle parole: «e Basilicata» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, Basilicata, Campania e Molise con ripartizione che assume come riferimento il numero dei rispettivi abitanti ed il volume delle risorse idriche apportate o comunque il volume prelevato dal rispettivo territorio ed immesso nell'acquedotto dalle singole regioni.».

25.8

PASQUINI, BRUNALE, VITALI

Respinto

Al comma 5, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2003, si provvede attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

25.9

TURRONI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «Ministero dell'interno» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, al comma 9, ovunque ricorrono le parole: «Ministro dell'interno» sostituire con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

25.10

GIARETTA

Respinto

Al comma 7, aggiungere il seguente punto all'allegato A: «Isole dell'Alto Adriatico 17 Isole della laguna veneta: tutte Mare: tutto l'ambito lagunare

25.11

TURRONI

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «Ministero dell'interno» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

ORDINI DEL GIORNO

G46 (già emm. 25.2 e 25.1)

TOIA, MACONI, PROVERA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 699-B concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) e in particolare l'articolo 25;

tenuto conto delle modifiche adottate alla Camera che hanno notevolmente penalizzato la provincia di Lecco senza alcuna ragione oggettiva;

auspicata la necessità di ripristinare una più equa ripartizione delle risorse tra Ministero dell'interno ed enti locali interessati;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di modificare la ripartizione delle risorse al fine di una più equa distribuzione agli enti locali.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G47 (testo 2) (già emm. 25.5, 25.6 e 25.7)

COVIELLO, MANCINO, MANZIONE, GRUOSSO, D'ANDREA, DI SIENA, FLAMMIA, DATO, COLETTI, VERALDI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, BOREA, TESSITORE, SCALERA, IZZO, CARELLA, IERVOLINO, LAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto che il Governo, utilizzando lo strumento della legge finanziaria 2002 all'articolo 25, ha inteso sciogliere il lungo dibattito sugli

enti idrici meridionali trasferendo alla Puglia, Campania e Basilicata le azioni dell'Acquedotto pugliese Spa senza l'intesa preventiva con le Regioni, ha creato una sperequazione conferendo le azioni della società totalmente detenuta dal Ministero del tesoro;

constatato che tale atto ha suscitato un grande dissenso tra le popolazioni locali mettendo in discussione la consolidata intesa politico-programmatica sulla gestione delle risorse idriche che ha segnato fin dal nascere il rapporto tra le regioni meridionali culminata con il varo dell'Accordo di programma tra Puglia, Basilicata e Ministero dei lavori pubblici per perseguire politiche di sviluppo per il soddisfacimento dei bisogni potabili delle popolazioni e delle necessità delle attività produttive;

constatato che la decisione del Governo è di ripartire tra le regioni il capitale sociale in ragione del numero dei rispettivi abitanti, e non anche del volume delle risorse idriche apportate e prelevate dal rispettivo territorio delle Regioni, come richiesto dalla Basilicata e dalla Campania;

consapevole che tale decisione, sollevando un dissenso diffuso tra le istituzioni locali di Basilicata e Campania, lascia presagire un percorso irto di pericoli e di contrasti che possono mettere in discussione l'equilibrio faticosamente raggiunto in questi anni;

richiama l'articolo 28 comma 1 della legge finanziaria 2002 che fissa le procedure e i termini per la trasformazione e soppressione degli enti pubblici,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di

procedere alla trasformazione in Spa, dell'Ente per lo sviluppo, irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Basilicata ed Irpinia nei termini previsti dal suddetto articolo,

trasferire senza oneri le azioni alle regioni Basilicata, Campania e Puglia, con una ripartizione che assuma come riferimento la titolarità delle risorse idriche, le opere di captazione, di accumulo e trasferimento tra i bacini interconnessi delle acque gestite dall'Ente, previa acquisizione del parere preventivo del Parlamento anche in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell'articolo 28 della legge finanziaria 2002.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l'integrazione evidenziata.

ARTICOLI 26 E 27 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'arti-

colo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.

4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.

7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione dell'ultima rata»;

b) all'articolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;

c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei mutui precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi».

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovraccanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.

11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

14. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facoltà può essere

esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.

15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: «in deroga ad ogni normativa vigente», sono aggiunte le seguenti: «, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato».

16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione».

17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera *a)*, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera *b)*, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni».

18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di na-

tura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

EMENDAMENTI

27.3

DE PETRIS

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

27.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

ORDINE DEL GIORNO

G7

CHINCARINI, MORO, MONTI, VIZZINI, IZZO, FERRARA, NOCCO, MINARDO, IOANNUCCI, ZORZOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 699 nello specifico articolo 27 comma 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2002;

premesso che l'articolo 26 della legge n. 265 del 1999 (articolo 32 del testo unico degli enti locali) ha profondamente modificato la previgente normativa sulle Unioni di comuni con il chiaro intento di promuovere la costituzione, sino a quel momento assai limitata;

premesso che diversi interventi del legislatore statale negli ultimi anni a partire dal 1997 hanno previsto incentivi finanziari ai comuni per l'esercizio di funzioni associate e per la realizzazione di procedure di unione;

premesso che l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 destina al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni lire 10 miliardi per il 1999, lire 20 miliardi per il 2000 e lire 30 miliardi per il 2001 e che per le medesime finalità la stessa norma destina risorse pari a lire 3 miliardi per ciascun anno del triennio 1999-2001;

premesso che il Ministro dell'Interno, ha adottato con proprio decreto (n. 318 del 1° settembre 2000) il regolamento per la definizione dei criteri di utilizzo del fondo di cui all'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, che è destinato per il 15 per cento ai comuni derivanti da procedure di fusione, per il 60 per cento alle unioni di comuni, per il 25 per cento alle comunità montane che esercitano, associate, funzioni comunali;

considerato che anche per effetto di queste previsioni normative vi è stato un notevole incremento delle unioni di comuni che oggi ammonterebbero a circa 140;

considerato che confidando su detti incentivi finanziari i comuni hanno programmato maggiori spese ad esempio in vista di assunzioni per l'apprestamento di servizi;

considerato che per effetto di tale notevole incremento delle unioni i fondi destinati a questo scopo risultano insufficienti, con conseguente difficoltà per gli enti locali interessati ad effettuare le spese programmate;

considerato che nell'approvazione della legge Finanziaria 2002 si è provveduto a stanziare l'ulteriore somma di 20 milioni di euro,

impegna il Governo

in attesa della revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali ad assumere le iniziative dirette a garantire le risorse attualmente destinate alle unioni di comuni.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI

Art. 28.

Approvato

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;

c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono essere comunque emanati.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

EMENDAMENTI

28.4

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, CASSEO, VITALI

Respinto*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**

28.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PASQUINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale» con le parole: «e gli altri organismi, escluse le autorità indipendenti di regolazione e garanzia, le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, le Università, e gli enti associativi finanziati prevalentemente dagli associati».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.2

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, CADDEO, VITALI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti previdenziali e assicurativi».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, nell'alinea dopo le parole: «sono esclusi» aggiungere le parole: «le Regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, le Univer-

sità, gli istituti scolastici, le autorità indipendenti di regolazione e garanzia e gli enti associativi finanziati prevalentemente dagli associati».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «sono esclusi» aggiungere le seguenti: «gli enti di ricerca nonché».

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

28.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, infine sostituire le parole da: «i regolamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «il parere si intende espresso negativamente».

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

*(Misure di efficienza
delle pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera *a)*, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera *b)*.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «tremila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;

b) le parole: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediale di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti,» sono soppresse.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.

6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

EMENDAMENTI

29.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

29.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali» con le parole: «fatte salve le funzioni delle regioni,

degli enti locali, delle autorità indipendenti di regolazione e garanzia, delle Camere di Commercio, delle università».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.4

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ARTICOLO 30 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

EMENDAMENTO

30.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 31 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via *web*, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonché sulle disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.

2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:

a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;

b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;

c) compresenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

31.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).**31.2**

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E TABELLA 1

Art. 32.

Approvato

(Contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla

presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

TABELLA 1
(Articolo 32, comma 2)

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE: 02 – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 157 del 1992 art. 7	3.1.2.41 cap. 1730	Contributo all'Istituto nazionale per la fauna selvatica	2.582	2.582	2.582
Legge n. 56 del 2001	3.1.2.17 cap. 1611	Opera campana dei caduti di Rovereto .	52	52	52
		TOTALE . . .	2.634	2.634	2.634

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.4 cap. 2280	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	31.000	31.000	31.000
		TOTALE . . .	31.000	31.000	31.000

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	1.1.2.1 cap. 1160	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	8	8	8
Legge n. 678 del 1996	4.1.2.3 cap. 1806	Contributo all'associazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano	155	155	155
		TOTALE . . .	163	163	163

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967	11.1.2.3 cap. 3103	Contributi per l'assistenza delle collettività italiane	3.099	2.582	2.582
Legge n. 948 del 1982	2.1.2.2 capp. 1161 e 1162	Contributi agli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri	2.094	2.094	2.094
Legge n. 411 del 1985	10.1.2.2 cap. 2744	Contributo alla società «Dante Alighieri»	1.653	1.653	1.653
Legge n. 760 del 1985	12.1.2.1 cap. 3383	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	258	258	258
Legge n. 295 del 1995	10.1.2.2 cap. 2750	Contributo straordinario al Collegio del Mondo unito	2.169	2.066	2.066
Legge n. 505 del 1995	15.1.2.3 cap. 4042 17.1.2.2 cap. 4232 18.1.2.2 cap. 4332 19.1.2.2 cap. 4432	Partecipazione italiana ad organismi internazionali	3.099	3.099	3.099
		TOTALE . . .	12.372	11.752	11.752

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.3 cap. 1692	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	9.229	9.229	9.229
Legge n. 97 del 1968 art. 1	11.1.2.3 cap. 2935	Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza	5	5	5
Regio decreto n. 1592 del 1933 art. 2	25.1.2.1 cap. 5483	Assegnazione per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche	12.787	12.787	12.787
		TOTALE . . .	22.021	22.021	22.021

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 08 – MINISTERO DELL'INTERNO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.1 cap. 1286	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	522	522	145
Legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 85	2.1.2.1 cap. 1288	Contributi agli enti	516	-	-
		TOTALE . . .	1.038	522	145

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 09 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.4 cap. 2251	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	63.524	63.524	63.524
Legge n. 426 del 1998 art. 1	4.1.2.4 cap. 2252	Contributo da erogare all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.)	362	362	362
		TOTALE . . .	63.886	63.886	63.886

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 10 – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1336	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	487	487	487
		TOTALE . . .	487	487	487

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	27.1.2.2 cap. 4091	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.230	7.230	7.230
		TOTALE . . .	7.230	7.230	7.230

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 13 – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1661	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	6.714	6.714	6.714
		TOTALE . . .	6.714	6.714	6.714

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.3 cap. 2121	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	20.175	20.175	20.175
Legge n. 774 del 1931	2.1.2.5 cap. 1571	Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche	88	88	88
Legge n. 444 del 1998 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2057	Contributo all'Associazione Italia nostra .	207	207	207
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2061	Contributo al Fondo ambiente italiano . .	258	258	258
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 4	3.1.2.1 cap. 2065	Contributo a favore dell'Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival pucciniano, nonché all'Associazione Centro europeo di Toscolano	2.737	2.737	2.737
Decreto legislativo n. 490 del 1999 art. 41	5.1.2.1 cap. 2610	Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto	199	199	199
Legge n. 237 del 1999 art. 6	7.1.2.3 cap. 3232	Contributi statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni	2.582	2.582	2.582
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 6	7.1.2.3 cap. 3233	Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 6	7.1.2.3 cap. 3235	Contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 7	7.1.2.3 cap. 3236	Contributo a favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli di Bari .	258	258	258

Segue: TABELLA 1

Segue: AMMINISTRAZIONE: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 404 del 2000 art. 4, comma 2	8.1.2.2 cap. 3491	Contributo al Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso.	516	516	516
Legge n. 534 del 1996 art. 1	3.1.2.1 cap. 2051	Contributi ordinari ad enti e istituti culturali	10.329	10.329	10.329
		TOTALE . . .	38.381	38.381	38.381

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.9 cap. 2390	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.488	7.488	7.488
Legge n. 927 del 1980	3.1.2.11 cap. 3410	Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie in Parigi	129	129	129
		TOTALE . . .	7.617	7.617	7.617

Segue: TABELLA 1

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE

(in migliaia di euro)

Amministrazioni	2002	2003	2004
Economia e finanze	2.634	2.634	2.634
Attività produttive	31.000	31.000	31.000
Giustizia	163	163	163
Affari esteri	12.372	11.752	11.752
Istruzione, università e ricerca	22.021	22.021	22.021
Interno	1.038	522	145
Ambiente e tutela del territorio	63.886	63.886	63.886
Infrastrutture e trasporti	487	487	487
Difesa	7.230	7.230	7.230
Politiche agricole e forestali	6.714	6.714	6.714
Beni e attività culturali	38.381	38.381	38.381
Salute	7.617	7.617	7.617
TOTALE GENERALE	193.543	192.407	192.030

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato*(Servizi dei beni culturali)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'*International Council of Museums*. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione, per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerato titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore».

EMENDAMENTI

33.1

ACCIARINI, FRANCO, CADDEO

Ritirato*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**

33.2RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Al comma 1, paragrafo b-bis), dopo la parola: «patrimonio artistico»
inserire le seguenti: «ad esclusione dell'acquisizione di beni.».***Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).**

ORDINI DEL GIORNO

G8PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PAGANO, MACONI, PIATTI, PASCARELLA, CADDEO,
NIEDDU**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

a conclusione del disegno di legge n. 699-B, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria
2002)»,

premessi che:

l'articolo 33 del disegno di legge in parola prevede disposizioni
per migliorare le attività di valorizzazione dei beni culturali;ai fini della valorizzazione del patrimonio artistico è necessario in-
coraggiare il restauro e la conservazione da parte di soggetti privati degli
immobili sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica, ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

impegna il Governo:

a introdurre, nella prima occasione utile, una norma che stabilisca che il costo degli interventi di restauro approvati dalla Soprintendenza del Ministero per i beni e attività culturali competente per territorio sia detraibile dall'imposta di reddito a carico dei soggetti che abbiano sostenuto detto costo, nei limiti del gettito dell'Iva relativa agli interventi medesimi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G9

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PAGANO, MACONI, PIATTI, PASCARELLA, CADDEO, NIEDDU

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

a conclusione del disegno di legge n. 699-B, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,

premesso che:

l'articolo 33 del disegno di legge in parola stabilisce la possibilità di dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico;

le attività di gestione concernenti i servizi di fruizione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale posseggono una valenza pubblica che va in ogni caso salvaguardata;

rilevato che:

nei sistemi normativi di altri paesi europei e occidentali è assai frequente il ricorso alla costituzione di fondazioni miste di tipo pubblico-privato per la gestione delle attività in parola;

nella prospettiva del federalismo le regioni, gli enti locali e altri soggetti territoriali pubblici e privati assumeranno un ruolo fondamentale nella gestione dei servizi relativi alla fruizione dei beni culturali,

impegna il Governo:

a emanare il regolamento attuativo dell'articolo di legge suddetto, definendo i criteri generali per la costituzione di fondazioni miste di tipo pubblico-privato, aperte alla partecipazione di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e finalizzate ad attività di gestione dei servizi relativi alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, e dando a tali

fondazioni priorità rispetto ad altri soggetti nell'assegnazione delle concessioni.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

*(Personale a tempo determinato
del Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2002 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

EMENDAMENTI

34.1

PAGANO, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE

Ritirato e trasformato nell'odg G48

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzione da sottoporre all'approvazione della

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla Tabella A, voci Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 21.351;

2004: - 21.351.

34.2

GIARETTA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (*Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali*) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).

34.3 (testo corretto)

FLORINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla

base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio di ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).

ORDINI DEL GIORNO

G42 (testo 2)

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge concernente Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato,

valutato l'articolo 34 dello stesso disegno di legge;

valutata altresì la necessità di trovare soddisfacenti soluzioni al problema della stabilizzazione degli assistenti tecnici museali che, assunti con regolare concorso pubblico, prestano servizio a tempo determinato e parziale nel Ministero per i beni e le attività culturali e, per la qualità delle loro prestazioni, la costanza, lo zelo e l'efficienza, sono da ritenersi assolutamente indispensabili per assicurare l'ordinaria apertura dei musei, delle aree archeologiche, delle biblioteche e la relativa assistenza al pubblico,

impegna il Governo a **valutare l'opportunità di** risolvere sollecitamente la questione.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l'integrazione evidenziata.

G48 (testo 2) (già em. 34.1)

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, BERLINGUER, MONTICONE, SCALERA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che

da diversi anni, il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale di personale assunto a tempo determinato per svolgere attività di guardiania, di custodia, e di assistenza presso musei e siti museali italiani;

la presenza di questo personale ha permesso negli ultimi anni, l'apertura pomeridiana serale e festiva di musei, gallerie, scavi e siti culturali,

dal momento dell'assunzione a tempo determinato di questo personale, non vi sono stati ulteriori concorsi e dunque è proprio questo personale che permette tuttora i prolungamenti di apertura ed, in alcuni casi, la stessa apertura ordinaria dei siti culturali statali italiani;

la scadenza del contratto, già prevista per il prossimo 31 dicembre, è stata prorogata, nonostante le iniziali rassicurazioni del Governo e del Ministro per i beni e le attività culturali, fino al 31 dicembre 2002;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di **definire misure legislative al fine di** avvalersi fino al 31 dicembre 2004, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per giungere in seguito, alla progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: "autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali ad".

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

(Norme in materia di servizi pubblici)

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti

o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli *standard* di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione».

2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non

inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.

3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;

c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;

d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.

4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente

legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera *c*) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata.

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensioni sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei *standard* qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali *standard* nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto sta-

bilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a: «nello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;

b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente: «organizzazione»;

c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 115:

1) al comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c),» sono soppresse e le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di capitali»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale»;

e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio di servizi pubblici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;

f) all'articolo 118:

1) al comma 1, le parole: «società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113,» fino a: «lettera e)», sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113»;

2) il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli *standard* di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - (*Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale*). - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio».

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI STRALCIO

2

GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO, SCALERA, TOIA, MANCINO

Respinta*Stralciare l'articolo.***Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).**

EMENDAMENTI

35.6

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto*Sostituire il comma 1, capoverso 3, primo periodo, con il seguente:*

«3. Le discipline di settore stabiliscono i casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti strumentali al servizio deve essere separata da quella di erogazione del servizio finale all'utenza».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).**35.8**

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto*Al comma 1, sub articolo 113, sostituire i capoversi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. L'erogazione dei servizi pubblici locali in regime di concorrenza tra più soggetti gestori del servizio, ogni qualvolta tale regime consenta l'equa distribuzione sul territorio, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità del singolo servizio, in condizioni di sicurezza. Negli altri casi, regolati dalle discipline di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali che sono scelte mediante procedure ad evidenza pubblica. La durata degli affidamenti non può in nessun caso superare gli anni 5.

5. Nel caso di separazione dell'attività di gestione delle reti e degli altri impianti strumentali al servizio, l'affidamento della gestione della rete avviene con separata procedura di gara, cui partecipano società di ca-

pitati. Il regolamento governativo fissa la durata degli affidamenti, che in nessun caso può superare gli anni 15. Le discipline di settore stabiliscono in quali casi, per la protezione di particolari esigenze di pubblico interesse, la gestione della rete possa essere affidata a società di capitali con la partecipazione maggioritaria di enti locali, singoli o associati».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.9

SCALERA

Le parole da: «Al comma 1» a «capoverso 6» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sub articolo 113, sopprimere il capoverso 6.

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).

35.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sub articolo 113, sopprimere il capoverso 6.

35.11

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Al comma 1, sub articolo 113, sostituire le parole: «alle gare di cui al comma 5» con le altre: «alle gare di cui ai commi 4 e 5».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.12

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Al comma 1, sub articolo 113, capoverso 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che continuano per la durata del periodo transitorio pre-

visto dalla legislazione di settore o dalla presente legge e comunque non oltre 5 anni».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.13

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Al comma 1, sub articolo 113, capoverso 13, sopprimere l'ultimo periodo».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.14

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Al comma 1, sub articolo 113, sopprimere il capoverso 14.

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.3

SCALERA

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).

35.4

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Ritirato e trasformato nell'odg G50

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiori a tre anni e non superiori a cinque» con le parole: «non inferiori a due anni e non superiori a tre anni».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.5

BASSANINI, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.***Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**

35.7

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto*Al comma 3, nel primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a» con: «di».***Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

35.15

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un anno» con le parole: «sei mesi»; lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «un anno»; sopprimere la lettera d).***Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

35.16

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In alternativa a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato ad una società per azioni che opera per l'intero ambito, di cui sono soci unicamente gli enti locali, per un pe-

riodo massimo di 5 anni, alla fine del quale viene bandita la gara per selezionare il gestore del servizio idrico integrato».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.17

DE PETRIS

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «società di capitali partecipate», sopprimere la parola: «unicamente».

35.18

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Sopprimere il comma 11.

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.19

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «già deliberato al 1° gennaio 2002» con le parole: «deliberato entro il 1° gennaio 2003».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.20

BASSANINI, PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002» con le parole: «deliberino entro il 30 giugno 2002».

35.21

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Respinto

Al comma 16, sopprimere da: «con l'individuazione dei servizi» fino alla fine.

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

ORDINI DEL GIORNO

G10

FRANCO PAOLO, VIZZINI, IZZO, FERRARA, NOCCO, MINARDO, IOANNUCCI, ZORZOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria in esame contiene all'articolo 35 (ex articolo 26 del testo originale) una normativa in materia di scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali, introdotta attraverso una modifica dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ai sensi della nuova normativa, nel settore dei servizi pubblici di rilevanza industriale gli enti locali devono perseguire «l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione dei relativi servizi»;

i servizi pubblici di rilevanza industriale non sono definiti nella nuova versione dell'articolo 113, ma nella categoria sono compresi comunque l'erogazione di energia elettrica, acqua e gas, come si evince dall'articolo 112 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dalla relazione del disegno di legge governativo presentato nella scorsa legislatura Atto Senato 4014 sul riordino dei servizi pubblici locali;

nell'applicazione della nuova disciplina sono fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori, senza una puntuale indicazione delle leggi relative;

considerato che:

nel caso della gestione delle risorse idriche, è stata emanata nel 1994 la cosiddetta «Legge Galli» ossia la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che disciplina la gestione delle risorse idriche;

in conseguenza all'applicazione della citata legge è stato istituito il servizio idrico integrato, affidato secondo le norme stabilite nella medesima legge agli attuali gestori, che hanno ottenuto un affidamento del servizio con una durata non superiore a trenta anni, in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 11;

tali gestori hanno ad oggi sostenuto notevoli oneri per la erogazione secondo criteri di efficienza ed economicità dei servizi affidati, realizzando una particolare tipologia di impianti necessari per l'erogazione del servizio, confidando in un affidamento di lunga durata;

per l'importanza dei servizi relativi alle risorse idriche, disciplinata con legge speciale, si deduce che la legge Galli sia una delle leggi, che saranno fatte salve dalla nuova disciplina recata dall'articolo 28 della legge finanziaria per l'anno 2002,

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 del nuovo articolo 113, ad elencare espressamente per i singoli settori le leggi che non sono derogate dalla modifica dell'articolo 113 e ad inserire in detto elenco la citata legge Galli.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G33

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il traffico automobilistico nei paesi di alta montagna a vocazione turistica, ha raggiunto livelli di congestione tali da produrre inquinamento acustico e atmosferico, incremento dell'incidentalità e dell'insicurezza stradale;

un adeguato supporto logistico, legislativo e finanziario, potrebbe consentire di trasformare gli impianti sciistici di risalita a fune in veri e propri mezzi di trasporto pubblico, con conseguente alleggerimento del traffico pesante e automobilistico in alta montagna,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adeguare la normativa vigente, al fine di attribuire il carattere di trasporto pubblico agli impianti sciistici di risalita a fune che consentono i collegamenti intervallivi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G38

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

tenuto conto che l'articolo 35 comma 16 prevede la emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n.400 e successive modifiche, per la esecuzione e attuazione del presente articolo al fine di individuare i servizi di cui all'articolo 113 comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

impegna il Governo a

ritenere applicabile la disposizione sopraindicata ai servizi pubblici di trasporto pubblico e comunque ad interpretare le disposizioni suindicate in modo estensivo con riferimento al servizio di trasporto pubblico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G50 (già em. 35.4)

BASSANINI, GIARETTA, PAQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto del nuovo testo dell'articolo 35 della legge finanziaria

impegna il Governo a valutare l'opportunità di proporre misure correttive in materia di servizi pubblici locali prevedendo tempi ragionevolmente brevi per l'effettiva liberalizzazione del settore, a correzione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 35.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 36, 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Organici del personale)

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 37.

Id. all'articolo 28 approvato dal Senato

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 38.

Approvato

*(Incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1, in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultano invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo di trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebitato qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebitato nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebitato pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

EMENDAMENTI

38.2

PASQUINI, GIARETTA, BATTAFARANO, PIZZINATO, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - (*Interventi a favore dei soggetti disagiati*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro, entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.3

MARINO, BATTAFARANO, PASQUINI, GIARETTA, PIZZINATO, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Gli aumenti delle maggiorazioni sociali disposti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono elevati, con effetto dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito di 516,46 euro al mese per tredici mensilità, in riferimento rispettivamente:

a) all'articolo 69, comma 3, per i titolari con età pari o superiore a sessantacinque anni;

b) all'articolo 70, comma 1, per i titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con età pari o superiore a sessantacinque anni;

c) all'articolo 70, comma 4, per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con età pari o superiore a sessantacinque anni.

Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al comma 1 non viene considerato il reddito della casa di abitazione e dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera a), non concorre a formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

4. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. In base a quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incremento di cui al comma 1 è concesso alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti interessati non posseggano redditi propri in misura tale da comportare il superamento di un importo annuale di reddito di 6.713,98 euro;

b) che i soggetti interessati non posseggano, se congiunti e non effettivamente e legalmente separati, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del co-

niuge, per un importo annuo pari o superiore al doppio del limite di reddito di cui alla lettera *a*);

c) ai fini della determinazione dell'incremento di cui al comma 1, lettera *a*), sul reddito del coniuge non si applica quanto previsto al comma 3.

Per i soggetti in possesso dei requisiti anagrafici di cui al comma 1, titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, i benefici di cui al presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Ai medesimi soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti e siano di età pari o superiore a sessantacinque anni sono concessi benefici di cui al presente articolo.

6-bis. I benefici di cui al presente articolo sono concessi, con la stessa decorrenza di cui al comma 1 e alle medesime condizioni di cui al comma 5, ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni, e alle medesime condizioni di cui al comma 5, ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni, che risultino invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti titolari di pensione di invalidità e ai titolari di pensione di inabilità.

6-ter. Per gli anni successivi al 2002, il reddito mensile di 516,46 euro, di cui al presente articolo, è aumentato in misura pari l'aumento mensile dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34 della legge n. 335 del 1995 è soppressa la parola: «particolari» e dopo la parola: «usuranti» inserire le altre: «e pesanti».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito».

Compensazioni Misto-R.C. (v. emend. 11.2).

38.5

CAMBURSANO, GIARETTA, TOIA, DATO

Le parole da: «Al comma 1 » a «settanta anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «settanta anni» con le parole: «sessantacinque anni».

Compensazioni Margherita-Ulivo (v. emend. 11.3).

38.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «70 anni» con le seguenti: «65 anni».

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

38.7

BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «70 anni» con le seguenti: «65 anni».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.8

BATAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «70 anni» aggiungere le seguenti: «se uomini e 65 se donne».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.9

BATAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, compresi quelli a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.14

PIZZINATO, DI SIENA, BATAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, MALABARBA, GIARETTA, BASTIANONI, TURRONI, MICHELINI, MARINO, VIVIANI

Le parole da: «Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti : "1 «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore" » respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 15 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 413 euro al mese per tredici mensilità.

1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata a favore dei soggetti di età pari o superiore a 55 anni che risultino invalidi assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, la misura dei trattamenti

pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.10

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.11

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 15 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 413 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.12

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 55 anni che risultino invalidi assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, la misura dei trattamenti pen-

sionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.13

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.16

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera *a*), non concorre a formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

3-bis. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera *a*), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.17

CAMBURSANO, GIARETTA, TOIA, DATO, PEDRINI

Le parole da: «Al comma 3» a «cinque anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «di un anno ogni cinque anni di contribuzione» con le parole: «di un anno ogni tre anni di contribuzione».

Compensazione Margherita-Ulivo (v. emend. 11.3).

38.20

PIZZINATO, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno ogni cinque anni» con le seguenti: «un anno ogni tre anni».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.19

PIZZINATO, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno ogni cinque anni» con le seguenti: «un anno ogni quattro anni».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.18

CAMBURSANO, GIARETTA, TOIA, DATO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «di un anno» con le parole: «di un anno e mezzo».

Compensazione Margherita-Ulivo (v. emend. 11.3).

38.21

BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni che risultino».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.22

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella Tabella A richiamata, apportare alle parti modificate le corrispondenti variazioni.

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella Tabella B richiamata, apportare alle parti modificate le corrispondenti variazioni.

Conseguentemente, ridurre di un ammontare pari agli oneri derivanti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 2, nella Tabella C richiamata, gli stanziamenti di parte corrente debbono intendersi ridotti nella misura del 35 per cento per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 con esclusione di quelli relativi a regolazioni debitorie, al fondo per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, articolo 20), all'Enit (legge n. 292 del 1990), all'Ice (legge n. 68 del 1997), alle agenzie fiscali (decreto legisla-

tivo n. 300 del 1999, articolo 70) e al fondo di riserva (legge n. 468 del 1978, art. 9-ter).

38.23

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole da: «a 6.713,98 euro incrementati» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a)».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.24

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «rispetto all'anno precedente».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.25

BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Le parole da: «Al comma 5 » a «comma 1» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.26

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.27

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.28

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.29

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto*Sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:*

«7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge n. 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

9. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**38.30**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 7» a «prestazioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, sostituire le parole: «dell'INPS» con le seguenti: «di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni.».

Compensazioni Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

38.31

BATAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «dell'INPS» con le seguenti: «di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.32

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «dell'INPS» con le seguenti: «di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni,».

Compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.33

BATAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Le parole : *«Al comma 7, sostituire le parole: "8.263,31 euro" con le seguenti: "9.182,68 euro"» respinte; seconda parte preclusa*

Al comma 7, sostituire le parole: «8.263,31 euro» con le seguenti: «9.182,68 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «8.263,31 euro» con le seguenti: «9.182,68 euro».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.34

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «8.236,31 euro» con le seguenti: «9.182,68 euro».

Compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.35

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, SODANO Tommaso, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**38.36**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Inammissibile

Aggiungere, in fine, i commi:

10-bis) Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto il provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

10-ter) Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

10-quater) Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisori, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.

Compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.37

GIARETTA

Inammissibile

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis) Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla stessa legge, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Compensazione Ulivo (v. emend. 2.1).

38.38

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Inammissibile

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10-bis) Conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18 e 21 dell'accordo tra l'Italia e la Confederazione elvetica sulla doppia imposizione, firmato a Berna il 24 maggio 1976, le provenienze economiche derivate da fondi di previdenza aziendale, secondo la normativa svizzera, in quanto riscossi in capitale da cittadini residenti in Italia, sono soggette ad imposta secondo la normativa di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.39

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10-bis) La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di reddito stabilito, si applica alle somme indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme in materia di indebiti previdenziali».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.40

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Respinto*Aggiungere in fine, il comma:*

«10-bis) A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2002.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ORDINE DEL GIORNO**G40**

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premesso che il Governo ha giustamente ritenuto di intervenire per garantire l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati;

atteso che nella legge finanziaria 2002 è previsto l'elevamento fino a 516.46 euro mensili per una platea superiore a due milioni di soggetti disagiati;

considerato che questa iniziativa va inquadrata in una complessiva azione di politica sociale tendente ad eliminare importanti sacche di povertà presenti nel Paese,

impegna il Governo ad operare conseguentemente nel corso dei successivi esercizi finanziari per estendere l'iniziativa già assunta ad altri soggetti disagiati con criteri che saranno definiti nella prossima legge finanziaria, sempre nell'ambito delle compatibilità finanziarie globali.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLI 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

Approvato

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)

1. I lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

CAPO V

INTERVENTI
NEL SETTORE SANITARIO

Art. 40.

Approvato

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto

2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ORDINI DEL GIORNO

G11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, PIZZINATO, BATTAFARANO, STANISCI, PASCARELLA, IOVENE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

a prevedere che, a decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due *deficit* delle seguenti funzioni della vita umana:

deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità nella deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi;

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G12 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, MACONI, MASCIONI, DI GIROLAMO, VICINI, PIATTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che,

la legge 6 marzo 2001, n. 52 ha istituito il Registro Nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, dopo un *iter* parlamentare ampiamente condiviso da tutte le forze parlamentari, al fine di dotare il nostro paese di

un più razionale ed efficiente sistema di informazione, diffusione e informazione scientifico-professionale;

il trapianto di midollo osseo si è dimostrata una terapia particolarmente utile in diverse malattie ematologiche, quali le leucemie, le immunodeficienze severe e le anemie aplastiche;

il reperimento di un donatore compatibile diviene fondamentale per quei pazienti i quali non possono avvalersi di un donatore all'interno della propria famiglia;

la piena attuazione della legge rimane al momento preclusa, dato che non si è ancora provveduto alla emanazione dei decreti attuativi indicati dalla legge stessa;

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla legge 6 marzo 2001, n. 52 tramite l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 27 ed articolo 9, comma 2 e **a valutare la possibilità del** rifinanziamento della legge stessa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le integrazioni evidenziate.

G13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, MACONI, MASCIONI, DI GIROLAMO, VICINI, PIATTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 98 della legge 388 del 2000 ha istituito presso il Ministero della salute per l'anno 2001 un fondo di tre miliardi di lire, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela Salute Mentale 1998-2000», tramite l'elaborazione di un programma nazionale adottato dal Ministero della Salute, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti per la prevenzione della Salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, tra gli altri, interventi per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimento di salute mentale;

impegna il Governo

a dare piena attuazione al progetto obiettivo «Tutela della Salute 1998-2000».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G14 (testo 2)

CADDEO, VIVIANI, NIEDDU, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, PASCARELLA, PIZZINATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il Ministero della salute deve procedere all'istituzione del «Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia»;

l'istituendo Centro dovrà possedere una serie di requisiti e di professionalità d'alto livello diagnostico, clinico e della ricerca avanzata;

l'unico centro che dispone di questo requisito è l'Istituto Regionale per la Microcitemia della Sardegna;

il centro di Cagliari è riconosciuto come «Centro di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il controllo delle emoglobine» ed ha dato un contributo decisivo per sconfiggere l'anemia mediterranea;

impegna il Governo a **valutare l'opportunità di:**

attribuire all'Istituto per la Microcitemia della Sardegna il ruolo di «Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le integrazioni evidenziate.

G15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, MACONI, MASCIANI, DI GIROLAMO, VICINI, PIATTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002

impegna il Governo

ad emanare, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2002, i decreti attuativi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante: «Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 41 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 41.

Approvato

(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ARTICOLO 42 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

Approvato

(Riduzione del costo del debito pubblico)

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso».

EMENDAMENTO

42.1

PASQUINI

Respinto

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «tali emissioni» fino alla fine del periodo.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ARTICOLI 43 E 44 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 43.

Approvato

(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 44.

Approvato

(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo

di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonchè nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1º luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.

EMENDAMENTO

44.1

VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma primo dopo le parole "Calabria e Sardegna" aggiungere le seguenti: «Abruzzo e Molise».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ARTICOLO 45 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E TABELLA 2

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 45.

Approvato

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

TABELLA 2
(Articolo 45, comma 1)

	2002	2003	2004	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

(in migliaia di euro)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 – cap. 7443)	5.165	–	–	2016
	–	30.987	–	2017
	–	–	30.987	2018
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080)	–	–	30.987	2018
Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 – cap. 7095)	5.000	–	–	2016
	–	5.000	–	2017
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.3.44 – cap. 7366)	17.123	–	–	2016
	–	14.323	–	2017
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 – cap. 7443)	31.734	–	–	2016
	–	38.734	–	2017

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (25.2.3.3 – cap. 8957) . . .	3.665	–	–	2016
	–	19.158	–	2017

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.3.2 – cap. 7401)	10.329	–	–	2016
--	--------	---	---	------

Segue: TABELLA 2

	2002	2003	2004	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera <i>b</i>): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191)	10.165	–	–	2016
	–	15.494	–	2017
	–	–	30.987	2018
Legge n. 144 del 1999, articolo 11, comma 1: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (2.2.3.6 – cap. 7174)	800	–	–	2016
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	83.981	123.696	92.961	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	83.981	207.677	300.638	

EMENDAMENTI

45.1

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, nella Tabella 2, richiamata Ministero dell'economia Legge 285 del 2000: interventi per i Giochi Olimpici di Torino 2006 variare gli importi come segue:

2002: 24.323;

2003: 24.323.

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).

45.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».

45.3

TOIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le altre: «2,5 milioni».

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).

45.4

TURRONI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone, sono

autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «500.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

ORDINI DEL GIORNO

G16 (testo 2)

MALAN, VIZZINI, IZZO, FERRARA, NOCCO, MINARDO, IOANNUCCI, ZORZOLI, MANFREDI, DE RIGO, FALCIER, BIANCONI, PIANETTA, PICCIONI, PESSINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i Giochi Olimpici invernali del 2006, che si svolgeranno a Torino e in Piemonte sono un avvenimento di livello mondiale in quanto riporterà dopo ben 46 anni l'Italia sulla ribalta olimpica;

che lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria in approvazione per detto evento è stato notevolmente ridotto rispetto a quanto previsto nel testo presentato dal Governo al Senato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nella legge finanziaria del 2003 un'integrazione delle risorse per i Giochi Olimpici invernali del 2006.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: "a prevedere sin d'ora l'integrazione delle risorse per i Giochi Olimpici invernali del 2006 nella legge finanziaria del 2003 almeno fino a riportare il totale degli stanziamenti alla cifra inizialmente prevista dal Governo nel disegno di legge finanziaria 2002".

G17

VALLONE, CAMBURSANO, VERALDI, MONTAGNINO, CAVALLARO, DALLA CHIESA, PEDRINI, FABRIS

Non posto in votazione

Il Senato,

riunito per l'approvazione del disegno di legge finanziaria 2002, osservato che la tabella 2 all'articolo 4 del disegno di legge in esame i

limiti d'impegno relativi alla legge 285 del 2000, che finanzia l'organizzazione dei Giochi Olimpici di Torino 2006;

che la tabella riduce gli importi rispetto al testo approvato in prima lettura;

impegna il Governo

a provvedere, in relazione all'andamento della finanza pubblica nel 2002, verificabile in sede di assestamento di bilancio e nei limiti del rispetto dei saldi finanziari, al fine di evitare che si creino ritardi e difficoltà realizzative della manifestazione, eventualmente operando un adeguato ri-finanziamento delle risorse finanziarie pubbliche destinate al successo dell'evento.

ARTICOLI 46 E 47 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 46.

Approvato

(Fondo investimenti)

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.

Art. 47.

Approvato*(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)*

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.

3. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonché le caratteristiche della prestazione di garanzie.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» sono inserite le seguenti: «nonché della Cassa depositi e prestiti», e dopo le parole: «Le predette aziende o enti» sono inserite le seguenti: «e la Cassa depositi e prestiti e al quarto periodo, dopo le parole: «sono esercitati dalle aziende ed enti predetti» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti».

6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.

7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.

8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003».

9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1977, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico».

10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

47.1

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

47.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può intervenire,» sopprimere le parole da: «per fini di interesse generale,» fino a: «istituzioni finanziarie.»

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche di finanza di progetto.».

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole da: «che non dovranno essere» fino alla fine del comma.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «volti a garantire,» inserire le seguenti: «la conversione delle produzioni agricole e zootecniche al metodo biologico, nonchè».

47.8

TURRONI, DONATI

Respinto

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «La scelta dei progetti sarà effettuata sulla base di concorsi di progettazione».

ARTICOLO 48 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Art. 48.****Approvato**

*(Misure a sostegno degli investimenti
in ricerca e sviluppo)*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia

e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 49 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

Art. 49.

Approvato

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.

EMENDAMENTI

49.1

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al proprietario» aggiungere le parole: «qualora ricorrano circostanze o eventi eccezionali».

49.2

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a fini giudiziari» aggiungere le parole: «e fatta salva la possibilità di utilizzo della merce stessa a fini di assistenza o di utilità sociale».

49.3

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «della confisca» con le altre: «del sequestro».

ARTICOLO 50 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 50.

Approvato

(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)

1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purchè immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede:

a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali;

b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1;

c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile;

d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;

e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).

EMENDAMENTI

50.1

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono rottamati o alienati» aggiungere le parole: «semprechè gli stessi non presentino utilità a fini di prova in un procedimento in corso».

50.2

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Respinto

Al comma 2, nella lettera c), dopo le parole: «responsabilità contabile» aggiungere le parole: «salvi i casi di colpa grave».

ORDINE DEL GIORNO

G20

PIANETTA, LAURO, VIZZINI, IZZO, FERRARA, NOCCO, MINARDO, IOANNUCCI, ZORZOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso

che nel sistema legislativo italiano vigente, l'unica definizione di veicoli di interesse «storico-collezionistico» e quella contenuta nell'articolo 60 del codice della strada, secondo il quale sono tali esclusivamente «quelli per cui risulta l'iscrizione nei registri ASI, FIAT, LANCIA ed ALFA ROMEO»;

che l'articolo 63, legge n. 342 del 2000, ha sostanzialmente recepito tale definizione ed individuazione per cui i criteri non possono che esser stabiliti dall'ASI in base ai suoi regolamenti;

che l'individuazione dei veicoli di «particolare» interesse storico e collezionistico previsti dal comma 3 dell'articolo 63, legge n. 342 del 2000, non può prevedere l'esclusione di marche e/o modelli, in quanto ogni valutazione difforme sarebbe ingiustamente penalizzante ai fini della conservazione del patrimonio storico motoristico, previsto dal legislatore;

che pertanto l'ASI in base alla finanziaria 2000 (unitamente alla FMI esclusivamente per le moto) stabilisce i criteri demandatigli dal legislatore, secondo le norme ed i regolamenti che detta associazione di diritto privato ha inteso darsi;

che i criteri stabiliti dall'ASI hanno rilevanza esclusivamente tecnica ed all'associazione federale denominata ASI non compete nessun potere certificatorio specifico, atteso che il criterio attribuito all'ASI è meramente sostitutivo;

che la normativa di cui alla finanziaria 1982 (legge 28 febbraio 1983, n. 53) ove non espressamente modificata dalla finanziaria 2000, rimane tuttora in vigore;

impegna il Governo ad emanare disposizioni che consentano l'attuazione di quanto precede.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 51 E 52 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 51.

Identico all'articolo 39 approvato dal Senato

*(Fondi per le vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Diritto di surroga*). - 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».

2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso».

Art. 52.

Approvato

(Interventi vari)

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*r-bis*) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».

4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-*bis* della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della regione Valle d'Aosta».

12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.

15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Disposizioni per favorire le aziende agricole montane*).

– 1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile».

22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la forma-

zione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.»;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».

25. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della presente legge.

26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.

27. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

28. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato

di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

29. A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.

30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità rimosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

31. All'articolo 85, comma 4, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta mesi».

34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

35. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazio-

nali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

37. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso.

38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete *Internet* agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1° gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino

ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.

41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «per attività formative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute».

42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: «lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 190.000». All'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: «popolari di corte di assise di appello» sono sostituite dalle seguenti: «onorari del tribunale ordinario». È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi».

48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne chiedono la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.

49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario *ad acta* previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: «eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma».

51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione

nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.

52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: «per gli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2005».

53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,» sono inserite le seguenti: «ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria».

54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad *Internet* quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso al Fondo.

55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo»;

b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».

57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».

58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

59. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.

61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.

63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS».

64. È prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

65. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: «convenzione» è aggiunta la seguente: «regionale».

66. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti gene-

rali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.

68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002».

74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte

di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

75. All'articolo 74, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni;».

76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di *franchising*;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province.

78. Le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è stanziato l'importo di 2.500.000 euro.

83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.

84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: «Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)».

85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2001 e» sono soppresse.

87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate «consumi intermedi», sono ridotti del 9 per cento per l'anno

2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

88. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

EMENDAMENTO

52.1

CADDEO

Respinto

Al comma 63, alla lettera a), sostituire le parole: «il comma 5 è sostituito dal seguente» con le altre: «dopo il comma 5 aggiungere il seguente».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

ORDINI DEL GIORNO

G21 (testo 2)

CADDEO, NIEDDU, MARINEDDU, MACONI, PIATTI, VICINI, PASCARELLA, PIZZINATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione della legge finanziaria per il 2002,

premesso che:

in Sardegna si è sviluppato in questi anni il settore delle tecnologie dell'informazione con un consistente numero di imprese che competono nel mercato internazionale;

il settore appare indifferente al *deficit* infrastrutturale legato alla condizione di insularità che condiziona negativamente il resto del tessuto economico locale;

l'unica strozzatura, che rende difficile il comparto con gli altri competitori stanziati nel continente, è rappresentata dalla presenza di un

unico cavo di collegamento tra l'isola e la penisola gestito monopolisticamente;

questa situazione produce tariffe ad alto costo di connessione penalizzando sia le aziende che le famiglie;

operatori anche importanti spendono per connettersi con Roma venti volte di più di quanto si spenda per il traffico tra Roma ed il resto dell'Europa, dato che qui esistono alternative tecniche ed economiche;

la soluzione del problema consiste nella posa di nuovi cavi da parte di operatori singoli o associati, vincolandoli con un contratto d'oneri a cedere quote di capacità di trasporto a nuovi soggetti a prezzi controllati;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di

contribuire con la Regione sarda a finanziare la costruzione di un'autostrada telematica finalizzata al superamento del monopolio nella gestione del traffico telematico, ovviando così alle conseguenze negative create anche in questo settore, dalla condizione di insularità.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l'integrazione evidenziata.

G22 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, PIZZINATO, BONAVITA, IOVENE, DI GIROLAMO, BATTAFARANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato

considerato che:

i fondi stanziati negli ultimi anni per il finanziamento dei progetti di ricostruzione e recupero dei danni arrecati ai fabbricati dal terremoto che ha colpito nei giorni 7 ed 11 maggio 1984 le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, sono stati molto esigui a fronte della grande quantità di progetti stessi;

a causa dei notevoli ritardi nelle opere di ricostruzione dei fabbricati colpiti gravemente dal sisma, i danni agli stessi vanno ulteriormente aggravandosi, tanto che i sindaci interessati sono frequentemente costretti ad emanare le ordinanze di sgombrò;

nel complesso, i lavori ancora da effettuare richiederebbero stanziamenti per oltre 500 miliardi di lire;

nel presente disegno di legge, alla Tabella F, sono previsti per l'anno 2002 solo circa 30 miliardi di lire per gli interventi di ricostruzione delle zone ai sensi della legge n. 386 del 1984 e successive modificazioni, somma peraltro già prevista negli ultimi due esercizi finanziari dello Stato, e nessun'altra somma per gli anni successivi al 2002;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di

reperire le risorse finanziarie necessarie a completare nel più breve tempo possibile le opere di ricostruzione e di recupero dei danni causati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei danni agli edifici od eventuali possibili crolli.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l'integrazione evidenziata.

G23

TOMASSINI, SANZARELLO, BIANCONI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, BAILO DOSSI, MAFFIOLI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame della legge finanziaria atto Senato 699,

premessso che:

il comma 39 dell'articolo 52, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che siano disposti incentivi a favore degli allevamenti ippici per lo sviluppo dell'ippoterapia ed il miglioramento genetico dei trottatori e galoppatori;

con la stessa disposizione viene demandata al Ministro dell'economia e delle finanze la specificazione delle modalità attuative e delle procedure in base alle quali saranno erogati tali finanziamenti da parte dell'UNIRE;

impegna il Governo:

a far partecipare alla stesura del decreto attuativo il Ministero della salute, competente in materia, e tecnici esperti della riabilitazione mediante ippoterapia;

a formulare conseguentemente criteri e requisiti per accreditare i centri ove tali terapie possano essere eseguite.

G24

FABRIS, VERALDI, MONTAGNINO, CAVALLARO, DALLA CHIESA, PEDRINI, CAMBURSANO, VALLONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2002

premessso che:

il supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, assume un'importanza fondamentale per la com-

petitività del Sistema Paese in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dalla crescente interdipendenza delle economie;

le recenti vicende internazionali, e la crisi congiunturale che ne è conseguita in numerosi settori, rendono tale funzione ancor più importante per un Paese come l'Italia, che dipende in larga parte dal commercio estero e dagli investimenti diretti per il suo sviluppo economico;

nonostante una crescita del valore dei beni esportati, con recupero di quote di mercato negli ultimi due anni, il nostro Paese ha perso in passato, in misura non trascurabile, quote sul totale del commercio mondiale;

in questo quadro è auspicato un rilancio e un rafforzamento del ruolo dell'ICE – Istituto nazionale del commercio con l'estero il cui mandato istituzionale è quello di assistere le nostre imprese sui mercati esteri attraverso la realizzazione di iniziative promozionali e la prestazione di servizi di consulenza per favorire la vendita di prodotti, lo scambio di tecnologie e l'avvio di forme di collaborazione industriale;

impegna il Governo

a dotare in futuro l'ICE di risorse analoghe a quelle disponibili per gli enti omologhi degli altri Paesi europei in modo da garantire, in questo delicato settore, la parità di condizione per le imprese italiane rispetto ai maggiori concorrenti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G34 (testo 2)

PEDRIZZI, PACE, SALERNO, MULAS, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, MUGNAI, BONATESTA, FLORINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i 20.000 cittadini italiani residenti in Libia sono stati espulsi dal Paese nel luglio del 1970, dopo aver subito la confisca di tutte le proprietà in violazione dell'Accordo Italo-Libico del 1956, senza che il Governo italiano ricorresse alla prevista clausola arbitrale;

l'Italia ha sottoscritto nel luglio del 1998 un nuovo definitivo Accordo con la Libia che definisce ogni aspetto del contenzioso in cui non è prevista, da parte libica, alcuna contropartita per i beni confiscati;

in questo modo l'Italia rinunciando definitivamente ad ogni pretesa verso i libici, si è così assunta l'onere di far fronte direttamente agli indennizzi nei confronti degli aventi diritto;

a fronte della perdita subita e del loro diritto ad essere integralmente risarciti dal Governo italiano, i titolari dei beni perduti hanno

fino ad ora beneficiato delle leggi di indennizzo parziali e provvisorie emanate a favore di tutti i profughi italiani rimpatriati da Paesi diversi;

nella scorsa legislatura è stato emanato un provvedimento a favore dei soli profughi della ex Jugoslavia che ha determinato una vera e propria disparità di trattamento;

le proficue relazioni politiche ed economiche fra Italia e Libia (14.000 miliardi di lire di interscambio) e l'avvio a definizione del contenzioso delle imprese italiane che hanno operato nella Jamahiria (la SACE ha rinunciato a pretendere dai libici 268 milioni di dollari) impongono che alla collettività italiana sia dato definitivo anche se tardivo ristoro con adeguato provvedimento,

impegna il Governo a valutare la possibilità di

reperire i necessari stanziamenti affinché si giunga ad una legge di indennizzo per i beni confiscati in Libia ai nostri connazionali.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata.

G41

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

appreso che l'indennità di bilinguismo per il settore Poste nella regione autonoma Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano è attualmente erogata in «via transitoria ed anticipatoria» da Poste s.p.a. fino alla fine del corrente anno;

considerato il rilievo che tale indennità riveste sotto il profilo legislativo e normativo, derivante dall'applicazione degli statuti speciali vigenti in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano, e che essa è stata ribadita nella fase di trasformazione da azienda dello Stato a ente pubblico economico ed inserita nel primo contratto di natura privatistica dei poste-telegrafonici del 1994,

impegna il Governo:

a farsi promotore di tutte le iniziative atte ad individuare una soluzione definitiva del problema con le parti direttamente interessate.

(*) Accolto dal Governo.

G43 (testo 2)

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge concernente disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato;

valutata la necessità di trovare una soluzione al problema del definitivo trasferimento presso le varie amministrazioni dello Stato del personale delle Poste Italiane S.p.A. attualmente comandato presso le suddette amministrazioni, personale oramai professionalmente e funzionalmente validamente incardinato nelle suddette amministrazioni dello Stato e che da tempo vi presta un indispensabile servizio risolvendo problemi di carenza di personale,

impegna il Governo:

a valutare sollecitamente l'opportunità di risolvere tale problema considerando, fra l'altro, che il personale di cui trattasi viene remunerato dalle stesse amministrazioni dello Stato ove presta servizio e che le Poste Italiane S.p.A. sono gravate da esubero di personale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G44

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premessi che:

in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio, riconosce (co. 35, art. 52) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali;

sono presenti in Calabria altre strutture aeroportuali quali quella di Lamezia Terme e Reggio Calabria;

l'aeroporto di Lamezia Terme costituisce scalo aeroportuale di rilevanza regionale, di preminente interesse – turistico economico e commerciale – a carattere internazionale

impegna il Governo:

a valutare l'estensione dei benefici di cui in premessa agli aeroporti calabresi di Lamezia Terme e Reggio Calabria per gli evidenti effetti positivi che ne conseguono e con riferimento all'utenza civile e con riferimento alle attività imprenditoriali.

(*) Accolto dal Governo.

G45 (testo 2)

CORTIANA, DONATI, ANGIUS, BERLINGUER, DI GIROLAMO, CASTELLANI, RIPAMONTI, ZANCAN, RONCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il processo di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, come è noto, si presenta in generale, sempre complesso e articolato;

alcune aree del territorio nazionale nell'anno 1984 sono state colpite da consistenti eventi sismici e precisamente: Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

il decreto-legge n. 159 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 363 del 1984 ha dato una prima risposta alle esigenze delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

le predette aree abbisognano a tutt'oggi, come è noto, per terminare gli interventi di ricostruzione, di adeguate risorse finanziarie, in assenza delle quali, il problema del completamento della ricostruzione è destinato inevitabilmente a ripresentarsi nei prossimi anni con ulteriori aggravii finanziari e notevoli disagi sociali ed economici per le collettività interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le necessarie risorse finanziarie da destinare al definitivo completamento delle attività di ricostruzione dei territori colpiti dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

a dare definitiva certezza ai tempi occorrenti al completamento delle attività di ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: "a reperire, conseguentemente ed immediatamente, le seguenti risorse finanziarie da destinare al definitivo completamento delle attività di ricostruzione dei terri-

tori colpiti dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:

anno 2002: 5.126 euro;

anno 2003: - euro;

anno 2004: - euro;".

G18

BONAVITA, BRUTTI PAOLO, TURCI, BONFIETTI, BRUNALE, CADDEO, PIATTI, VICINI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la superstrada E45 costituisce una importante arteria per le comunicazioni tra il centro e il nord del Paese, la cui funzione è accresciuta con l'apertura del casello autostradale di Cesena Nord ed in prospettiva aumenterà mediante la connessione con la progettata E55, prevista anche nel piano del governo per le grandi infrastrutture strategiche;

la sua centralità è stata ribadita di recente dalla Regione Emilia Romagna al Ministero delle infrastrutture e trasporti, attraverso il piano delle priorità per la viabilità e la mobilità presentato il 22 novembre 2001, richiedendo a questo scopo i finanziamenti necessari per l'adeguamento ai fini della sicurezza della E45;

l'ANAS dell'Emilia Romagna ha predisposto il progetto per la messa in sicurezza del tracciato compreso tra Ravenna e Verghereto, prevedendo una spesa complessiva di circa 500 miliardi di lire, di cui circa 80 già stanziati;

la regione dell'Umbria ha affidato la progettazione dell'ampliamento e della messa in sicurezza della tratta da Orte fino a San Sepolcro;

è quindi urgente la progettazione completa della messa in sicurezza del tracciato sull'intera tratta dal Verghereto fino alla connessione di Orte con la A1;

l'adeguamento della E45 nel tratto umbro, toscano e romagnolo da Orte a Cesena è assolutamente necessario per assicurare gli standard di sicurezza oggi mancanti, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo la superstrada, tutte condizioni che si aggraveranno a seguito dell'incremento dei traffici conseguente alla connessione a nord con la E55;

il Piano generale dei trasporti e della logistica del febbraio 2001 prevedeva, fra gli interventi prioritari per il settore stradale che riguardano «le caratteristiche geometriche delle attuali infrastrutture senza variazione del tracciato», il «potenziamento del corridoio trasversale orientale Roma-Orte-Cesena-Ravenna»;

lo stesso Piano generale dei trasporti individuava un primo insieme di interventi prioritari rispondenti ad evidenti criticità funzionali (livelli di saturazione) e di sicurezza (livelli di pericolosità): «il completamento e

potenziamento dei corridoi longitudinali tirrenico e adriatico e delle dorsali Napoli Milano variante di valico) e Roma-Venezia (E45-E55)»;

impegna il Governo

a considerare i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della E45 sull'intero tracciato fra gli interventi prioritari ed a predisporre a tal fine finanziamenti adeguati.

G19

VERALDI, MONTAGNINO, CAVALLARO, DALLA CHIESA, PEDRINI, CAMBURSANO, VALLONE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 45 del disegno di legge n. 699 - (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002*),

premesso che la superstrada E45 costituisce un'arteria importante per le comunicazioni tra il centro e il nord del Paese, la cui funzione è accresciuta con l'apertura del casello autostradale di Cesena Nord e in prospettiva aumenterà mediante la connessione con il sistema stradale complessivo anche in via di progettazione;

che la sua centralità è stata ribadita di recente dalla Regione Emilia – Romagna al Ministero delle Infrastrutture, attraverso il piano delle priorità per la viabilità e la mobilità, presentato il 22 novembre 2001, richiedendo a questo scopo i finanziamenti necessari per l'adeguamento ai fini della sicurezza della E45;

che l'ANAS dell'Emilia – Romagna ha predisposto il progetto per la messa in sicurezza del tracciato compreso tra Ravenna e Verghereto, prevedendo una spesa complessiva di circa 500 miliardi, di cui 80 già stanziati;

che l'adeguamento della E45 nel tratto romagnolo è assolutamente necessario per assicurare gli standard di sicurezza oggi mancanti, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo la superstrada;

che è volontà degli Enti locali romagnoli (Comuni, Provincie, Comunità Montane) dare vita insieme alla Regione Emilia – Romagna e ai parlamentari locali, a un tavolo di confronto permanente con il Governo e l'ANAS per esaminare le diverse modalità di finanziamento;

che tale tavolo di confronto consentirebbe, con il coinvolgimento dei privati, di reperire in tempi brevi le risorse, e di programmare in tempi certi e brevi l'adeguamento dell'E45:

impegna il Governo

ad individuare un percorso atto a determinare la messa in sicurezza della E45, anche ricorrendo alla finanza di progetto, strumento idoneo ad un'area ad alte densità di traffico come la E45.

ARTICOLO 53 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 53.

Approvato

(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)

1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.

EMENDAMENTI

53.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Le parole : «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-R.C.(v. emend. 11.2).**
_____**53.2**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Precluso***Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).**
_____**53.3**

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Precluso*Sopprimere l'articolo.*
_____**53.4**

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI, DALLA CHIESA

Respinto*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «di tutte le lavorazioni a caldo» con le altre: «dell'altoforno».*
_____**53.5**

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI, DALLA CHIESA

Respinto*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «escluse le banchine,» inserire le seguenti: «e le aree di pertinenza da usare per le operazioni portuali.».*

53.6

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI, DALLA CHIESA

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza...» fino alle parole del comma 2: «Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni» con le seguenti parole: «al Comune di Genova che».

53.7

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI, DALLA CHIESA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.» con le altre: «con quota del 30 per cento ciascuno».

53.8

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI, DALLA CHIESA

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «dell'attuale occupazione» con le seguenti: «dei livelli occupazionali per tutti i lavoratori attualmente occupati senza soluzione di continuità e gli attuali livelli salariali» e inserire dopo il terzo periodo il seguente: «Il Comune di Genova predispone altresì corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per i suddetti lavoratori».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

53.9

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI, DALLA CHIESA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'Autorità portuale di Genova viene annualmente erogata da parte dello Stato una somma pari ai canoni non più riscossi in conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

ORDINE DEL GIORNO

G25

LONGHI, DI SIENA, BRUTTI PAOLO, MACONI, PIATTI, CADDEO, FORCIERI, VICINI
Respinto

Considerato:

che esiste un accordo di programrna tra l'Ilva di Genova Cornigliano e comune, provincia, regione, Autorità portuale, Governo e sindacato circa la dismissione del ciclo integrale e la cessione di aree alla città e al porto;

che le autorità pubbliche non possono o non dovrebbero fare atti tali da compromettere la loro credibilità, la loro autorevolezza e che, in definitiva, possano compromettere le istanze di democrazia che sono patrimonio comune del popolo italiano;

verificato:

che il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un emendamento all'articolo 53 della legge «Finanziaria» circa le acciaierie di Cornigliano;

considerato:

che tale emendamento è un atto di pirateria istituzionale che vanifica anni di lavoro svolto per rendere compatibile la situazione ambientale con l'occupazione;

che l'economia genovese ed italiana ha ancora bisogno della produzione di acciaio che è fattore di sviluppo;

constatato:

che con miopia politica e sprezzo per le istituzioni il Governo intende cedere le aree demaniali alla regione Liguria, rendendole patrimonio disponibile;

considerato:

che le regioni non sono enti di gestione e che pertanto le aree dovrebbero essere cedute al comune di Genova come anche recentemente è accaduto per le aree demaniali del Porto antico e della Fiera di Genova;

visto:

che la regione dovrebbe far gestire le aree ad una Spa, all'uopo costituita, dove assieme al Governo manterrebbe la maggioranza;

che l'attuale scelta ha natura squisitamente politica e di parte;

considerato:

che l'Ilva ha la concessione demaniale delle aree fino al 2024;

che la trasformazione da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile aumenta il potere contrattuale dell'azienda nei rapporti con gli enti locali;

visto:

che, considerato il modo clandestino con cui regione e Governo si sono accordati, vi sia un disegno occulto per indennizzare con centinaia di miliardi il concessionario, per la dismissione dell'«area a caldo» e per la cessione in proprietà dell'«area a freddo»,

impegna il Governo:

- a rispettare l'accordo di programma firmato;
- a rispettare il principio di sussidiarietà che prevede che i comuni abbiano la responsabilità della gestione;
- a garantire per i lavoratori dell'impianto siderurgico gli attuali livelli di occupazione e di reddito.

ARTICOLO 54 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 54.

Approvato

*(Fondo nazionale per il sostegno
alla progettazione delle opere pubbliche
delle regioni e degli enti locali)*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.

2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.

3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:

a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;

b) entità dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione;

d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.

4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il beneficio è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

54.1

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

54.2

DONATI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «non in project financing».

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

54.3

DONATI, TURRONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «spese di progettazione», aggiungere la parola: «definitiva».

54.4

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «Al Ministero dell'economia e delle finanze» con le altre: «Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

54.5

FABRIS, VERALDI

Id. em. 54.4

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le altre: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

54.6

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze» con le altre: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

54.7

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, detta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

ARTICOLO 55 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 55.

Approvato*(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

55.1

DONATI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e delle infrastrutture di interesse locale», aggiungere le seguenti: «per l'incremento del trasporto rapido di massa».

55.2

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

55.3

FABRIS, VERALDI

Id. em. 55.2

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

55.4

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

ORDINI DEL GIORNO

G26

LAURO, VIZZINI, IZZO, FERRARA, NOCCO, MINARDO, IOANNUCCI, ZORZOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 699-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2002),

premessi che:

da troppo tempo nell'area flegrea non vengono realizzate grandi opere pubbliche soprattutto infrastrutturali;

gli imprenditori chiedono a gran voce maggiori opportunità per lo sviluppo turistico e la riqualificazione dell'intera Area flegrea e del litorale domizio;

è necessario eliminare la rete burocratica che blocca lo sviluppo del nostro Paese e di questa area meravigliosa,

impegna il Governo:

a far sì che, nell'ambito della strategia delle grandi opere, l'Area flegrea diventi il primo distretto turistico di eccellenza del Tirreno.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G27 (testo 2)

RIGONI, GIARETTA, MONTAGNINO, COLETTI, VERALDI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, PEDRINI, CAMBURSANO, VALLONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, considerata l'esigenza ormai ineludibile di affrontare con la massima urgenza il fenomeno erosivo della linea di costa Apuo-Versiliese per salvare l'arenile dalla totale devastazione della furia del mare;

vista la necessità di interventi di ripristino ambientale per la ricostruzione e la stabilizzazione delle spiagge turistiche attraverso opere di rifacimento morbido con utilizzo di setti sommersi, tesi alla riduzione della violenza del mare, nonché alla profondità dei fondali sottocosta;

visti i risultati prodotti dal monitoraggio dell'intera fascia costiera dell'Alto Tirreno Toscano effettuato dal Consorzio Pisa-Ricerche dell'Università di Pisa, dal Centro Studi di Ingegneria di Prato e dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, che ha permesso,

partendo dai rilievi e studi effettuati sul litorale, di ottenere un quadro sinottico che mette in evidenza i processi morfologici e sedimentologici in atto, riconoscendo cause naturali ed antropiche che operano sia su scala regionale che su scala locale relativi alla drastica riduzione di apporti di sedimenti naturali dei fiumi Magra, Serchia e Arno (cosiddetto rifornimento solido) ed alla influenza della presenza delle strutture del Porto Commerciale di Marina di Carrara;

visto l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale della Toscana in data 19 gennaio 2001 nel quale si impegna la giunta regionale ad integrare con risorse proprie, reperibili a valere sull'UPB relativa alle somme non attribuibili del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, con apposita variazione di bilancio, al momento della loro determinazione e del loro effettivo impegno, l'ammontare dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Piano Regionale di gestione integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico e di quelli previsti per gli interventi conseguenti ai risultati emersi dallo studio commissionato alle Università di Pisa e di Firenze;

impegna il Governo:

a prendere atto delle drammatiche dimensioni del fenomeno erosivo delle spiagge turistiche e delle conseguenti inevitabili ripercussioni sull'economia di un'area inequivocabilmente vocata al turismo balneare come quello Apuo-Versiliese (Forte dei Marmi) dove operatori turistici, strutture-alberghiere-turistico-ricettive, campeggi, stabilimenti balneari, attività commerciali di ristorazione, servizi eccetera rappresentano larga parte del PIL del comprensorio;

a valutare l'opportunità di prevedere interventi per la salvaguardia ambientale dell'intera fascia costiera dell'Alto Tirreno Toscano, nonché della rete viaria litoranea.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l'integrazione evidenziata.

Allegato B

Integrazione alla relazione del senatore Salini sul disegno di legge n. 824-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, ritorna in Aula, per la conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

Il provvedimento trae origine da due motivazioni forti:

a) la qualità professionale (risposta adeguata dal punto di vista scientifico e professionale, medico-infermiere e operatore familiare);

b) la qualità valutata dall'utente (esigenze-attese del cittadino). Queste due prime chiavi di lettura, attengono al fattore umano, risorsa strategica nell'erogazione dei servizi alla persona.

c) la qualità gestionale e l'organizzazione (combinare al meglio le risorse necessarie e utilizzarle nel modo più efficiente).

(Integrazione dei tre componenti).

Il provvedimento introduce l'istituto normativo di cui al comma 2: attività libero-professionale anche per operatori del comparto (rafforzato con nostro emendamento).

Il comma 7 riguarda gli operatori sanitari e socio-sanitari.

Perché tutto ciò si verifichi sono indispensabili tre requisiti: autorizzazione della Regione, risorse finanziarie (ricompensa etc...), vacanza di organico (impossibilità accertata a ricoprire posti vacanti).

Il provvedimento non esaustivo (secondo il parere di molti dell'opposizione), viene ritenuto congruo dalla maggioranza e si arricchisce di emendamenti (in Commissione ed in Aula), che creano altre opportunità e rendono il provvedimento più compiuto tecnicamente e culturalmente (vedi corso di riqualificazione infermieri-generici, accesso alle scuole di specializzazione di II livello, *master*-professioni sanitarie, assunzione di personale diplomato o laureato, residente nei Paesi europei, autorizzazione ai biologi ad effettuare prelievi capillari e venosi, previo corso di tre mesi).

Abbiamo risposto positivamente a quanto concordato l'8 agosto 2001, per il fatto che il provvedimento rendeva tutti attori responsabili dell'intero scenario, una parte per ognuno, ognuno nella parte di tutti e di tutti i problemi, in osservanza all'unità del sapere, finalizzata all'uomo nella sua dimensione. Niente di più concreto, più vicino, più urgente.

Il provvedimento torna al Senato profondamente modificato per un eccesso di preoccupazioni non giustificato.

Per quanto attiene la spesa sanitaria, mi rendo conto, ci rendiamo conto, noi della maggioranza, delle esigenze che ha chi deve gestire il bilancio, ogni posta di spesa può sollevare dubbi a chi risponde della tenuta complessiva del bilancio.

Noi della maggioranza siamo consapevoli del patto di stabilità che lega l'Unione europea, che richiede la riduzione della spesa pubblica e conseguentemente un radicale ripensamento dello stato sociale, cui viene richiesto di soddisfare domande diverse, gravando sempre meno sui conti pubblici.

Questo, però, non dovrebbe in alcun modo condizionare l'accogliamento di quei rilievi tecnici che possono migliorare l'erogazione dei servizi al cittadino, senza ledere, come sostenevo prima, le esigenze di chi gestisce la spesa nel suo complesso. Poiché una cura particolare sul piano della valutazione dovrebbe essere riservata a quelli che sono i servizi e che attengono alla salute del cittadino, in cui l'impervia quadratura del cerchio richiede il temperamento del diritto dell'equità nell'accesso alle cure, con il diritto alla libertà di scelta, con le limitate risorse disponibili a fronte dei bisogni in continua espansione.

Nel caso in esame noi medici diciamo che la formulazione, che era stata seguita nella Commissione sanità del Senato, non aveva in alcun modo inciso sulla spesa effettiva, poiché i principi informativi del comma 1, disciplinano la spesa.

Gli organici degli ospedali sono strutturati in rapporto alla qualità delle unità operative, ricomprese nel piano sanitario regionale, approvato con legge nazionale e nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche, la cui copertura economica è automatica e non comporta una nuova spesa aggiuntiva, ma una spesa prevista regolarmente ed assicurata.

Gli infermieri generici, categoria ad esaurimento, capo-sala e capostetrica con i biologi, con i corsi di riqualificazione non impegnavano risorse aggiuntive.

Il provvedimento approvato dal Senato non aveva alcuna incidenza di spesa aggiuntiva al provvedimento originario, anzi allargava le opportunità, teneva conto di situazioni particolari verificatesi nel Nord dell'Italia e le rendeva operanti in presenza di tali accertate difficoltà per porre rimedio ad una carenza di personale in un ruolo che è il più essenziale dopo quello medico, per l'assistenza, la qualità dell'assistenza del servizio, reso in particolare nelle strutture ad elevato impegno assistenziale.

Responsabilmente, noi della maggioranza, ci rendiamo conto della impossibilità, allo stato attuale delle cose, di ritornare al precedente testo licenziato dal Senato, ma riteniamo opportuno presentare un ordine del giorno, affinché con un atto successivo il Governo riesamini le motivazioni che avevano determinato le modifiche richieste dal Senato, al decreto-legge n. 402 del 12 novembre 2001 e che altro non avrebbero prodotto se non un sostanziale miglioramento di cura ed assistenza ai malati più gravi.

Senatore SALINI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato	205	202	006	163	033	102	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n. 700-B. Articolo 10	168	150	002	144	004	076	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n. 699-B. Emendamento 25.4, Sodano Tommaso e altri	172	163	003	015	145	082	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 699-B. Emendamento 35.13, Bassanini e altri	158	141	000	002	139	071	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 699-B. Emendamento 38.4, Sodano Tommaso e altri	166	150	002	001	147	076	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 699-B. Emendamento 38.35, Battafarano e altri	172	164	008	027	129	083	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
ACCIARINI MARIA CHIARA	C	R	R			
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	F	F	C	C	C	C
AGONI SERGIO	F	F	C	C		C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	F	C	C	C	C
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	F	F	A			
ANGIUS GAVINO	C	F				
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	F	F	C	C	C	A
AZZOLLINI ANTONIO			C			
BALBONI ALBERTO	F	F	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	C	R		R		
BARELLI PAOLO	F	F		C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	F	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO	C	C	F			
BASTIANONI STEFANO	A					
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	R	R	R		R
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	C	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	R					
BATTISTI ALESSANDRO	F					F
BERGAMO UGO	F	F	C	C	C	C
BETTA MAURO	F		F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO		F	C	C	C	A
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	M	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO			C	C	C	C
BIANCONI LAURA	F	F	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	F	F	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F	C	C	C	C

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
BONATESTA MICHELE	F	F	C	C	C	F
BONAVITA MASSIMO	C					
BONFIETTI DARIA	C	R				
BONGIORNO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	F	F	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	F	F	C		C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	F	F	C		C	A
BRUNALE GIOVANNI	C					
BRUTTI MASSIMO	A					
BRUTTI PAOLO	C	R				
BUCCIERO ETTORE			C	C	C	C
BUDIN MILOS	A					
CADDEO ROSSANO	C					
CALDEROLI ROBERTO	F	F	P	P	P	P
CAMBER GIULIO	F	F	C			
CAMBURSANO RENATO	A			R		
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	F	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	F	F	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F				C	C
CARUSO LUIGI		F		C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	F		C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F					
CASTELLI ROBERTO	F	F	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO		R				
CENTARO ROBERTO	F	F	C	C		C
CHERCHI PIETRO	F	F	C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	F	A	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	F	F	C	C	C	C
CICCANTI AMEDEO	F	F	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	C	C	C	C

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
CIRAMI MELCHIORRE	F	F	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO	F					
COLLINO GIOVANNI	F	F	C	C		
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	F	F	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	F	F			C	C
CORRADO ANDREA	F	F		C	C	C
CORTIANA FIORELLO	F					
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F			R		
COZZOLINO CARMINE	F	F	C		C	C
CREMA GIOVANNI	F		C			
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	F	C	C	C	C
CURSI CESARE	F	F				
CURTO EUPREPIO	F	F	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	F	F	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)			R	R	R	F
D'AMBROSIO ALFREDO	F	F	C	C	C	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F					F
DANIELI PAOLO	F	F	C	C	C	F
DANZI CORRADO	F	F	C		C	F
DATO CINZIA			R			
DE CORATO RICCARDO		F				
DEGENNARO GIUSEPPE			C	C	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	F	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO			C	C		
DEL TURCO OTTAVIANO	R					
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	F	F	C		C	C

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
DENTAMARO IDA					R	
DE PAOLI ELIDIO				R	A	F
DE PETRIS LOREDANA			F	R		
DE RIGO WALTER	F	F	C	C		C
DE ZULUETA CAYETANA				R		
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C		F			
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	F	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	C	R				
DONATI ANNA	F					
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F		C	C	C	C
FABBRI LUIGI		F	C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	F	F	C	C	C	
FALOMI ANTONIO	C		R			
FASOLINO GAETANO	F	F	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	C					
FAVARO GIAN PIETRO	F	F	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	F	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F					
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	P	P				
FLORINO MICHELE	F	F	C		C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C					
FORLANI ALESSANDRO	F	F	C	C	C	C
FORTE MICHELE	F	F	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	F	F	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	C				R	F
FRAU AVENTINO	F	F		C	C	C
GABURRO GIUSEPPE	F	F	C		C	C
GARRAFFA COSTANTINO						R
GASBARRI MARIO	C	R				

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
GENTILE ANTONIO	F	F	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	A			R		
GIOVANELLI FAUSTO					F	
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	F	F	C	C	C	C
GRECO MARIO	F	F	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	F	F	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	F	F	C	C	C	C
GUASTI VITTORIO	F	F	C	C	C	C
GUBERT RENZO	F	F	C	C	C	A
GUBETTI FURIO	F	F	C		C	C
GUZZANTI PAOLO			C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	F					
IERVOLINO ANTONIO	F	F	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	F	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	C	R				
IZZO COSIMO	F	F	F	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	F	F	C	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	C	C	C
LAURO SALVATORE	F		C	C	C	A
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M	M
LONGHI ALEANDRO	C	R				
MACONI LORIS GIUSEPPE			F			
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F					
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	C	C	C	C
MAGRI GIANLUIGI	F	F	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	F	F	C	C	C	
MALABARBA LUIGI	C		F			F
MALAN LUCIO	F	F	C	C	C	C
MALENTACCHI GIORGIO	C		F			
MANCINO NICOLA			C	R	R	R

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
MANFREDI LUIGI	F	F	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	F	F	C	C		C
MANZIONE ROBERTO	F					
MARANO SALVATORE	F	F	C	C	C	C
MARTONE FRANCESCO			F			
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	F		R	F
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	F	F	C	C	C	C
MEDURI RENATO	F	F	C		C	C
MELELEO SALVATORE	F	F	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	R	R	F	R	
MINARDO RICCARDO	F	F	C	C	C	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	F	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	C					
MONTI CESARINO	F	F	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	R		R	R	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	A				R	R
MORO FRANCESCO	F	F	C	C	C	
MORRA CARMELO	F	F	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	F	F	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C					
MUZIO ANGELO			F		R	F
NANIA DOMENICO	F	F	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	F	F	C	C	C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	F	C	C	C	
NOVI EMIDDIO			C	C	C	C
OGNIBENE LIBORIO	F	F	C	C	C	C
PACE LODOVICO	F	F	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA		R				
PAGLIARULO GIANFRANCO	C				F	

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
PALOMBO MARIO	F					
PASCARELLA GAETANO			R			
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	F	F	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	C			R		
PASTORE ANDREA	F	F	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	C	C		C
PEDRIZZI RICCARDO			C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	M	M	M	M	M	M
PELLICINI PIERO	F	F	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	C	C	C	F
PESSINA VITTORIO	F	F	C	C	C	C
PETRINI PIERLUIGI				R		
PIANETTA ENRICO	F	F	C	C	C	A
PIATTI GIANCARLO	C					
PICCIONI LORENZO	F	F	C	C	C	A
PIROVANO ETTORE	F	F	C		C	C
PIZZINATO ANTONIO	C	R		R		R
PONTONE FRANCESCO		F	C		C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	F	F	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	F	F	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	F	F		C	C	C
RIGONI ANDREA	F		F		R	
RIZZI ENRICO	F	F	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		A	A		A	A
RONCONI MAURIZIO	F	F	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	M	M	M	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE						C
SALERNO ROBERTO			C		C	C
SALINI ROCCO	F	F	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	F	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	F	F	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	F	F			C	C

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
SCALERA GIUSEPPE				R		
SCARABOSIO ALDO	F	F	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	F	F	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA			C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	F	F	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	C		F			F
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	C	C	C	F
SUDANO DOMENICO	F	F	C	C	C	C
TAROLLI IVO	F	F	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	F	C	C	C	C
TIRELLI FRANCESCO	F		C	C	C	C
TOFANI ORESTE	F	F	C	C	C	C
TOIA PATRIZIA			R		R	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	C	R	F		R	F
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	M	M	M	M	M	M
TREMATERRA GINO	F	F	C	C	C	C
TREU TIZIANO						F
TUNIS GIANFRANCO	F	F	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO	C					
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	C	C	C	
VENTUCCI COSIMO	M	M	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	F					
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C		R		R
VIVIANI LUIGI	C	R	R	R	R	R

Seduta N. 0099 del 21-12-2001 Pagina 9

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
VIZZINI CARLO	F	F	A	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	R				
ZANOLETTI TOMASO	F	F	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	F	F	C	C	C	C
ZICCONI GUIDO	F	F	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	F	C	C	C	C

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Dep. COLA Sergio

Modifica all'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995)

(presentato in data **21/12/01**)

C.586 approvato dalla Camera dei deputati;

Dep. PISAPIA Giuliano

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari (996)

(presentato in data **21/12/01**)

C.1239 approvato dalla Camera dei deputati (TU con C.1637).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. PASTORE Andrea

Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993)

(presentato in data **21/12/01**)

Sen. TUNIS Gianfranco, DELOGU Mariano, MANUNZA Ignazio, MULAS Giuseppe, FEDERICI Pasqualino Lorenzo

Benefici previdenziali per i lavoratori delle aziende industriali e delle imprese operanti del nucleo industriale di Portovesme (CA) comprese nell'area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata ad «alto rischio di crisi ambientali» dalla delibera del Consiglio dei ministri emanata in data 30 novembre 1990 (994)

(presentato in data **21/12/01**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Riconoscimento della Puglia quale regione frontiera (807)

previ pareri delle Commissioni 3º Aff. esteri, 5º Bilancio, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **21/12/01**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. PACE Lodovico ed altri

Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 4° Difesa, 5° Bilancio, 7° Pubb. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **21/12/01**)*13^a Commissione permanente Ambiente*

Sen. FALCIER Luciano ed altri

Legislazione speciale di Venezia (890)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubb. istruz., 8° Lavori pubb., 9° Agricoltura, 10° Industria, 11° Lavoro, 12° Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **21/12/01**)**Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Scalera ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Norme per favorire la modernizzazione del sistema del commercio» (959).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 21 dicembre 2001 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Demasi, Cozzolino, Pontone, Florino, Specchia, Massucco, Curto, Mugnai, Semeraro, Bonatesta, Consolo, Bongiorno, Menardi e Valditara. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel Comune di S. Gregorio Magno» (*Doc. XXII*, n. 8).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia dell'ordinanza n. 107T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 novembre 2001.

La documentazione anzidetta è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente.

Mozioni

MARTONE, TURRONI, DONATI, DE ZULUETA, MARINO, MALABARBA, BOCO, RIPAMONTI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MUZIO, ZANCAN. – Il Senato,

premessi che:

nel marzo 2002 si terrà a Monterrey, in Messico, la Conferenza delle Nazioni Unite di Alto Livello sulla «Finanza per lo Sviluppo» (Financing for Development);

la Conferenza di Alto Livello è stata istituita come risposta alle crisi finanziarie dei Paesi in via di sviluppo che ridussero in povertà milioni di persone e portarono a conflitti sociali, politici ed economici in intere regioni;

tale risposta si è resa necessaria in conseguenza della evidenza sempre più netta che il modello di sviluppo attuale non è riuscito a garantire benessere diffuso e giustizia economica, ma al contrario ha acuito il divario fra parti ricche e povere del pianeta, con effetti particolarmente rilevanti sui soggetti più deboli;

considerato che:

la Conferenza di Monterrey è una importantissima opportunità per riaffermare, da parte dell'Italia e dell'Unione europea, una forte solidarietà con le popolazioni più povere e deboli del pianeta ed un forte impegno nella riduzione della povertà quale fattore determinante nelle politiche per la stabilità e la pace;

la dichiarazione finale del Summit di Laeken del 14 e 15 dicembre scorso riporta in un piccolo paragrafo una generica dichiarazione d'intenti che auspica un miglior coordinamento delle politiche europee ed internazionali di promozione dello sviluppo, quale contributo alla Conferenza di Monterrey ed al Summit mondiale di Johannesburg;

l'Italia può rafforzare il proprio impegno verso uno sviluppo equo e sostenibile, promuovendo con i *partner* dell'Unione un nuovo accordo globale contro la povertà e per la cancellazione del debito,

impegna il Governo a sostenere, in vista di Monterrey, la ricerca di una comune linea europea perché la Conferenza ONU rappresenti un significativo passo in avanti nella eliminazione della povertà e nella direzione di uno sviluppo equo, giusto e sostenibile, linea comune che fra gli altri deve porsi i seguenti obiettivi:

a) un aumento significativo dei livelli di aiuto allo sviluppo per raggiungere l'obiettivo ONU dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo;

b) la rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo nei processi decisionali dell'economia globale;

c) il sostegno alle autonomie nazionali nei processi decisionali sui percorsi per lo sviluppo;

d) l'eliminazione del debito dei Paesi in via di sviluppo e la creazione di un meccanismo di mediazione ed arbitrato internazionale;

e) il controllo e la tassazione dei flussi di capitali speculativi a breve termine;

f) l'individuazione di nuovi e stabili flussi finanziari per lo sviluppo;

g) la riforma dell'attuale quadro finanziario istituzionale internazionale, sempre meno in grado di gestire l'economia mondiale in modo equo e sostenibile.

(1-00052)

Interpellanze

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

è in corso il tentativo di delegittimare il Procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Agostino Cordova, da parte di una frangia di magistrati;

lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura sembrerebbe intenzionato all'allontanamento del Procuratore Cordova per incompatibilità ambientale;

da più parti si ritiene che dietro questo tentativo vi sia il progetto di mettere ai vertici della Procura partenopea persona amica (e se ne fa anche il nome) della Giunta Regionale, della Giunta Provinciale e della Giunta Comunale,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia non ritenga di comandare una immediata ispezione alla Procura di Napoli per verificare l'operato dei magistrati e dello stesso procuratore Cordova al fine di appurare la verità.

(2-00106)

Interrogazioni

SCALERA, PIZZINATO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 457 del 1978 prevede l'erogazione di mutui agevolati, ad un tasso pari ad una frazione del tasso di riferimento fissato dal Tesoro a favore di soggetti con reddito familiare ridotto;

il livello può variare a seconda delle regioni, sulla base delle specifiche legislazioni regionali;

i lavoratori dipendenti hanno in genere diritto ad uno «sconto», con un abbattimento percentuale del reddito di riferimento;

tale regola non si applica in genere ai lavoratori autonomi, che non beneficiano di alcuna riduzione del reddito, anche se questo è soggetto a ritenuta d'acconto ed è quindi denunciato fino all'ultima lira;

l'edilizia agevolata (a differenza dell'edilizia economico-popolare) ha un finanziamento esclusivamente erariale e pertanto viene alimentata da tutti i cittadini attraverso le tasse,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che si producano sperequazioni, arrivando all'assurdo che un lavoratore dipendente con un reddito medio-alto può beneficiare dei mutui agevolati, nella stessa misura di un lavoratore autonomo con un reddito lordo inferiore alla metà;

quali iniziative si abbia allo studio per modificare tali norme, che diversificano i diritti soggettivi, giustificate nel caso dell'assegnazione di case popolari, ma che nel caso dell'edilizia agevolata appaiono in palese contrasto con il dettato costituzionale.

(3-00259)

GUERZONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Posto che:

nel territorio della città di Modena si segnala la necessità di potenziare il trasporto urbano: comparto della mobilità dei cittadini al quale peraltro dedicano da anni ininterrotte attenzioni progettuali, organizzative innovative: il Comune e le aziende pubbliche specializzate;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei rapporti con il Parlamento ed altri esponenti della maggioranza di Governo, nel corso di interventi sulla stampa e di incontri con la locale associazione degli industriali, con gli amministratori e con le più diverse categorie economiche e sociali, da mesi assicurano essere nella disponibilità del Governo 600 miliardi di lire per realizzare a Modena una infrastruttura di tipo metropolitano a carattere sperimentale;

dalle verifiche tecniche e progettuali promosse dal Sindaco sono emerse contestualmente confermate: una domanda insoddisfatta di trasporto veloce alla quale si potrebbe corrispondere con la infrastruttura già citata e al tempo stesso, la fattibilità di massima di una adeguata e attenta progettazione dell'opera, e che, con riferimento a ciò, il Sindaco è in attesa che il Governo, e innanzitutto, il titolare del Ministero interessato, confermino senz'altro definitivamente l'impegno finanziario;

verificato che:

nel Fondo per il trasporto rapido in «finanziaria» e negli altri documenti di Bilancio dello Stato, le risorse, ancorché ridotte nelle previsioni del 2002, risultano già tutte destinate a realizzare altri progetti la cui esecuzione è confermata;

avuta attenzione alla necessità che un impegno del Governo tanto ripetutamente assicurato, sia senz'altro confermato e che non debbano essere vanificate le attese della comunità modenese né gli impegni progettuali e finanziari assunti dall'Amministrazione comunale promossi anche sulla base delle già citate disponibilità governative,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo confermare in via definitiva, il finanziamento di 600 miliardi di lire per l'infrastruttura metropolitana modenese di carattere sperimentale innanzitutto inserendo detta previsione tra le priorità del programma in via di definizione in questi giorni, secondo quanto prevede la cosiddetta legge obiettivo;

se nell'immediato, il Ministro intenda, con un atto autorizzatorio impegnativo, abilitare il sindaco di Modena alle spese di progettazione a carico dello Stato.

(3-00260)

BRUTTI Paolo, DONATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ingegner Pietro Lunardi ha corrisposto compensi inerenti la copertura del periodo mancante alla scadenza del relativo mandato all'ex amministratore dell'ANAS Giuseppe D'Angiolino e a quattro componenti del Consiglio d'amministrazione dello stesso Ente, Migliavacca, Carta, Urbani e Cicconi;

la corresponsione all'amministratore è avvenuta a seguito di intesa scritta tra il ministro Lunardi e il dottor D'Angiolino, presso il Ministero dei lavori pubblici;

appare del tutto evidente che lo scopo del Ministro nell'elargire queste somme era quello di indurre i suddetti amministratori a dare «spontaneamente» le dimissioni, al fine di mettere il Consiglio d'amministrazione dell'ANAS nella condizione di non poter operare, in modo tale da ricadere nella fattispecie contenuta nella norma del nuovo Statuto dell'Ente che prevede il commissariamento a seguito di impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione dell'ANAS;

tale corresponsione di compensi è del tutto indebita in quanto non è consentito attribuire ad amministratori pubblici compensi per la cessazione del rapporto non avendo essi diritto ad alcun trattamento di buonuscita, e che queste indennità siano pagate con soldi dello Stato per un periodo di tempo in cui non prestano la propria attività nell'interesse della collettività;

la corresponsione di somme, risarcitorie di indennità non percepite, potrebbe aversi solo nel caso in cui l'amministratore fosse stato allontanato dalla propria funzione senza un giustificato motivo, mentre nel caso in esame la cessazione del rapporto è avvenuta a seguito di dimissioni. Inoltre le liquidazioni in questione sono assolutamente esorbitanti, se paragonate alle indennità percepite dagli amministratori dimissionari quando erano in servizio e delle quali dovrebbero costituire il risarcimento per il danno derivante dall'assenza di un giustificato motivo per la cessazione dell'incarico;

tali liquidazioni ammonterebbero a due miliardi ed ottocento milioni di lire per l'amministratore D'Angiolino e a seicentocinquanta milioni di lire cadauno per Migliavacca e Urbani, mentre Carta e Cicconi si sarebbero accontentati di una somma leggermente inferiore, per un totale che supera i cinque miliardi;

risulta evidente che lo scopo del ministro Lunardi era quello di poter nominare a Commissario dell'ANAS l'ingegner Pozzi (già amministratore delegato di RAV spa, della Società Autostrade, affidatrice di numerosi incarichi all'azienda Rocksoil spa di proprietà della famiglia Lunardi)

proposto dapprima per sostituire il D'Angiolino come amministratore dell'ANAS e poi revocato perché non in possesso dei requisiti di legge;

oltre il Commissario sono stati nominati altri tre vice commissari, uno per ciascun partito della maggioranza, con una lottizzazione che ha come conseguenza pratica quello di mettere in capo all'ANAS i costi congiunti dei vecchi e dei nuovi amministratori, per tutto il tempo del loro mandato e oltre;

tutto ciò configura, ad avviso degli interroganti, un uso spregiudicato ed illecito del denaro pubblico per condizionare le scelte strategiche dell'ANAS e quelle sull'affidamento delle opere da parte dello stesso Ente,

si chiede di sapere:

come voglia il Governo comportarsi rispetto alla buonuscita, illegittimamente erogata ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e al suo amministratore, di oltre cinque miliardi di lire, non prevista da alcuna disposizione di contabilità pubblica, facendo cessare l'uso illecito del denaro pubblico;

se si intenda indagare anche sugli atti amministrativi e contabili con cui si è giunti a corrispondere somme non dovute agli amministratori dell'ANAS citati;

se non si intenda interessare di queste questioni la Procura Generale della Corte dei Conti;

se non si intenda intervenire sul conflitto d'interessi che coinvolge il ministro Lunardi revocando la nomina dell'ingegner Pozzi a Commissario dell'ANAS;

quali siano, in via definitiva e completa, gli incarichi professionali che il ministro Lunardi, direttamente o per tramite di società facenti capo alla sua famiglia, stia svolgendo per le Amministrazioni Pubbliche, per l'ANAS, per le società concessionari autostradali o per le loro società di ingegneria, come ad esempio la SPEA del gruppo Autostrade spa.

(3-00261)

CAVALLARO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha concesso ad un Istituto americano di biotecnologia genetica denominato «Myriad Genetics» il brevetto di esclusiva relativo ad «un metodo per la diagnosi di una predisposizione al tumore del seno e delle ovaie associate al Gene BRCA1»;

che la detenzione di questo brevetto da parte dell'Istituto americano «Myriad Genetics» limiterebbe di molto l'operato di tutti gli istituti di ricerca oncologica europei non permettendo lo svolgimento di molti test di laboratorio all'interno di essi;

che la «Myriad Genetics» non intende concedere licenze riguardanti tale tipo di ricerca ed in conseguenza di ciò tutti gli altri laboratori europei impegnati sul fronte dei test genetici saranno obbligati ad inviare le loro prove sul DNA ottenute dall'analisi di «individui ad alto rischio» alla «Myriad Genetics» a Salt Lake City, ove tali test verranno eseguiti;

che tale monopolio sul mercato dei test e della ricerca condurrà ad una perdita di specializzazione tra gli scienziati di ricerca di tutta Europa poiché gli stessi non saranno più in grado di migliorare le tecnologie ed i metodi diagnostici e di proseguire la loro ricerca in condizioni ottimali;

che l'obbligatorietà di inviare tutte le prove sul DNA ottenuta da individui ad alto rischio contribuirà sensibilmente l'Istituto americano a costituire l'unica banca dati genetica del mondo;

che, oltre a limitare la ricerca in questo campo in tutto il territorio dell'Europa, con inevitabili ripercussioni sul futuro della genetica medica, il metodo «Myriad» è stato giudicato non del tutto affidabile in quanto l'istituto francese «Curie» sembra abbia dimostrato un alto margine di errore a fronte di altri metodi quali la Tecnologia A DNA combinato;

che il medesimo Istituto di Ricerca sul cancro «Curie» di Parigi ha deciso di intraprendere una procedura di opposizione, a seguito della concessione del brevetto in esclusiva, nei confronti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti per neutralizzare le gravi conseguenze di tale situazione,

si chiede di conoscere se non si intenda intraprendere, di concerto con le altre autorità dei paesi europei poste a tutela della salute, urgenti iniziative finalizzate a tutelare in primo luogo la prevenzione e la cura di malattie quali il cancro ed evitare, quindi, che nel campo della ricerca e della prevenzione si creino posizioni di privilegio o peggio ancora di monopolio da parte di talune multinazionali che vanificherebbero anni di lunghi e dispendiosi sacrifici coronati, peraltro, da numerosi successi nella lotta contro malattie cosiddette incurabili.

(3-00262)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Posto che:

il TAR dell'Emilia-Romagna di recente, con una sua ordinanza urgente, ha imposto al Ministero dell'interno di pagare, entro una data stabilita, ad agenti di pubblica sicurezza della Questura di Modena, gli straordinari compiuti nell'anno 2000 oltre le previsioni, in accoglimento di un esposto presentato in tal senso;

questo tipo di lavoro straordinario, secondo le norme attuali, è pagato con il ricorso alle compensazioni di riposo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto accaduto confermi l'urgente necessità di procedere ad un aumento adeguato degli organici degli agenti di polizia, innanzitutto per la Questura di Modena, onde evitare iniziative esterne dalle conseguenze dirimpenti, che, in modo surrettizio, oltre a modificare indebitamente le scelte di bilancio decise dal Parlamento su proposta del Governo, pongono anche in gravi difficoltà il controllo contabile che spetta alla Corte dei conti;

se non ritenga necessario un urgente cospicuo aumento dei fondi di bilancio del Ministero affinché sia possibile, per via corretta, fino a quando non si perverrà ad un adeguato aumento degli organici, accrescere le possibilità di ricorrere ad ore straordinarie non compensate dal riposo;

a quale capitolo di bilancio del Ministero dell'interno si intenda attingere le risorse – o già sono state attinte – necessarie a corrispondere, con il pagamento delle ore straordinarie, come è giusto fare, alla ingiunzione del TAR dell'Emilia-Romagna già ricordata.

(3-00263)

SALERNO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che in data 14 dicembre 2001 si è svolta in vari settori produttivi del Paese una manifestazione sindacale di sciopero non generale in segno di protesta per le posizioni espresse dal Governo sull'articolo 18 dello statuto dei lavoratori;

che a tale sciopero non generale non hanno aderito unanimemente e totalmente tutti i lavoratori sia nel settore privato che pubblico;

che nello specifico a Torino alcuni Uffici finanziari ed in particolare l'Ufficio entrate sembra vedessero una presenza, nel consueto orario antimeridiano di apertura, di un numero significativo di lavoratori che non aderivano allo sciopero;

che, secondo notizie e voci da più parti provenienti, parrebbe che, nonostante la presenza di un numero significativo di lavoratori intenzionati a rendere operativo l'Ufficio, una non meglio precisata direttiva o disposizione direttiva disponeva che l'Ufficio comunque «doveva» restare non operativo;

ritenuto, qualora ciò corrispondesse al vero, un fatto grave l'estremo disagio venutosi a creare a seguito di questa presunta direttiva che rinviava ad altro Ufficio delle entrate tutti gli utenti che lì si rivolgevano, producendo un disservizio voluto e mirato ancor più inaccettabile vista la disponibilità a rendere operativo l'Ufficio da parte dei tanti dipendenti intenzionati a lavorare,

si chiede di sapere:

se risulti vero che in data 14 dicembre 2001 l'Ufficio nonostante la presenza di un numero di dipendenti in grado di rendere operativo l'ufficio stesso, rimanesse non operativo;

se la consueta consegna dei timbri «protocollo» ai vari Reparti IVA, IIDD, Registro non sia stata eseguita per precisa disposizione della direzione nonostante fossero presenti nell'Ufficio diversi dipendenti che erano disposti a lavorare, determinando così di fatto, una interruzione di servizio pubblico;

se, tutto ciò fosse in parte od in tutto vero, il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere i dovuti provvedimenti per sanzionare in maniera esemplare gli eventuali responsabili del disservizio pubblico prodotto, se così fosse, dolorosamente e volontariamente.

(3-00264)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERVELLO, PALOMBO, KAPPLER, SEMERARO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che l'Italia potrebbe trovarsi impegnata militarmente in una azione antiterroristica in territorio somalo, dove già si svolse, negli anni 1993 e 1994, la missione militare Ibis 2;

ricordate le gravissime calunnie che furono scagliate contro quei nostri soldati, calunnie incoscientemente ed acriticamente riprese da gran parte della stampa italiana e infine raccolte persino da alcuni magistrati;

ritenendo che, al fine di garantire un sereno adempimento del dovere da parte delle nostre Forze Armate, sia preventivamente necessario accertare le responsabilità di chi gettò fango a piene mani contro i reparti della «Folgore» e contro il colonnello dei bersaglieri Franco Carlini, tuttora in attesa di adeguato risarcimento morale per le ingiuste sofferenze morali patite,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro della Difesa intenda intraprendere per rendere edotta l'opinione pubblica su chi falsificò le fotografie che, perfidamente pubblicate su un noto settimanale, indussero gli italiani a ritenere che i paracadutisti della «Folgore» torturassero giovani somali con fili elettrici e violentassero ragazze somale con razzi illuminanti;

se il Ministro della difesa non ritenga di assegnare al tenente colonnello Franco Carlini, ostaggio di uffici giudiziari che lo prosciolsero con formula piena solo dopo averlo fatto penare per ben quattro anni, una mansione all'altezza del suo valore e delle sue capacità tecnico-professionali;

se il Ministro della difesa non ritenga di verificare se e da chi, negli alti comandi delle Forze Armate, il tenente colonnello Carlini fu abbandonato al linciaggio da parte della stampa, con la proibizione, addirittura, di difendersi dalle vergognose calunnie che gli erano state scagliate contro.

(4-01159)

DONATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il lotto 28 dell'Autostrada A28 è costituito da un tratto di circa 9 chilometri sui 14 complessivi che, in prolungamento dell'Autostrada A28 ad oggi ultimata sino a Sacile (Pordenone), servono per completare il collegamento di quest'ultima con la A27 Mestre-Belluno all'altezza di Conegliano Veneto (Treviso);

i lotti n. 28 e 29 dell'autostrada A28 verrebbero realizzati sopra un sistema unico di risorgive con grande impatto per l'ambiente;

in data 5 maggio 2000 il Consiglio di Amministrazione delle Autostrade Venete spa approvava il progetto riguardante il predetto lotto autostradale valutato positivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali

con nota del 21 luglio 2000 e dell'Ente Nazionale per le strade in data 24 luglio 2000;

in data 12 luglio 2000 il Ministero dei lavori pubblici – Direzione Generale del coordinamento territoriale con provvedimento del 12 luglio 2000 prot. 609 ha accertato l'intesa Stato – regione Veneto e autorizzato la realizzazione del lotto 28 dell'autostrada A28;

in data 31 luglio 2000 il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 135 del 1997 per consentire la realizzazione del Lotto 28 del prolungamento della predetta Autostrada, approvava il progetto e la costruzione dell'opera per un importo di lire 156.992.142.414. (Dalla prog. Km 35+861,64 alla prog. Km 44+585,63);

con il medesimo decreto venivano fissati i termini per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni e veniva, altresì, demandata alla concessionaria Autovie Venete spa ogni successiva incombenza;

in seguito all'emanazione di tali atti la Società Autovie Venete ha avviato le procedure per l'assegnazione dei lavori con il metodo della «trattativa privata», sembra ai sensi e per gli effetti della norma dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1978 secondo cui alle Amministrazioni appaltanti era riconosciuta, nel caso di «appalto di lavori a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati», la facoltà di procedere all'affidamento «alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente.... A condizione che 1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto; 2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso; 3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire i nuovi lavori»;

tale «trattativa privata» o «procedura negoziata» che riguardava l'importo base per lavori pari a lire 101.657.879.657 ('52.501.913,296) ha visto come assegnatario il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la Cotea, la Siderbeton e il Consorzio C.C.C.;

in data 28 marzo 2001 i lavori sono quindi stati consegnati alla predetta Associazione temporanea d'impresa capitanata dalla COTEA srl che è subentrata, in seguito a fallimento, all'impresa Co.Ge.Co spa come da determinazione del tribunale fallimentare di Roma di data 2 maggio 1999;

l'importo contrattuale dei lavori è risultato di lire 91.147.238.751 ('47.073.620,285) di cui per l'esecuzione dei lavori lire 87.994.231.691 ('45.419.405,192) con una percentuale di ribasso del 13,49 per cento;

la data prevista per il fine lavori è stata stabilita al 27 marzo 2004.

Premesso inoltre che:

riguardo le procedure per l'assegnazione dell'appalto, l'invocazione da parte della Società Autovie Venete dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1978, sia da ritenersi errata in quanto tale norma era da ritenersi abrogata dall'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 nonchè dalla disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 406 del 1991;

il decreto legislativo 406 del 1991 ha riprodotto la norma comunitaria di cui all'articolo 7 della direttiva CEE 1989/440, entrata in vigore per decorrenza dei termini entro cui lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire nell'ordinamento nazionale la disposizione europea, il 19 luglio 1990;

l'intera procedura per l'assegnazione dell'appalto doveva essere soggetta quindi al nuovo regime giuridico che ha abrogato la legge n. 1 del 1978 e che impedisce l'espletamento della «trattativa privata» per gli appalti di lavori pubblici aventi un importo complessivo superiore a 300.000 ECU;

con tale procedura non è stata quindi indetta alcuna procedura concorrenziale né tanto meno espletata alcuna gara, ancorchè informale o comunque selezione concorrenziale, tanto meno la pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* ai sensi dell'articolo 11, n. 2 della direttiva 93/37/CEE;

l'appalto in oggetto è stato invece espletato tramite procedure al di fuori dai presupposti legittimi previsti, oltre che dalle vigenti normative italiane, dalle Direttive comunitarie sui lavori pubblici, 71/305/CEE, sostituita con Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che elenca i concessionari di lavori pubblici, come categoria di «amministrazione aggiudicatrice» a parte rispetto a quella degli organismi di diritto pubblico, al fine di assoggettare anche i primi alle procedure di gara in materia di appalti di lavori, senza la quale previsione tale disciplina non troverebbe applicazione;

è stato di conseguenza disatteso quanto previsto dall'articolo 11, n. 2 della Direttiva 93/37/CEE, che recita: «2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedure aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. (...)»;

tale direttiva rileva anche che, al fine di aggiudicare un appalto con procedura di attribuzione negoziata, vanno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 93/37, in modo tale che un'amministrazione aggiudicatrice potrebbe procedere a un'attribuzione negoziata senza bando di gara preliminare solo quando siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, di tale direttiva;

tra gli organismi di diritto pubblico, cioè quelli costituiti per il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e controllati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri consimili organismi, va annoverata la stessa Autovie Venete spa, come disposto da TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 515/2000 (confermata dal Consiglio di Stato Sezione Sesta sentenza 13 novembre 2001) che considera Autovie Venete amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1, comma 1° lett. B) della direttiva 92/50/CEE, in quanto organismo di diritto pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la Società Autovie Venete abbia violato la normativa italiana e comunitaria in materia di appalti

pubblici, con conseguente limitazione della libera circolazione dell'appalto in oggetto in ambito comunitario;

se il Ministro non ritenga di attivarsi con urgenza per la sospensione dell'appalto in corso.

(4-01160)

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Posto che:

a ben cinque anni dalla morte di tre lavoratori dipendenti della ditta olandese Strukuton mentre erano intenti ad attività di manutenzione su di una tratta ferroviaria in località Cittanova di Modena, non solo non è stata ancora resa giustizia, bensì, per la seconda volta, nei giorni scorsi, il giudice del Tribunale di Modena ha richiesto di rifare il processo ritenendo necessario che il pubblico ministero proceda a riformulare i capi di imputazione poiché ritenuti troppo generici, privi delle qualifiche formali degli imputati e della citazione puntuale della documentazione (legge, contratti, accordi, eccetera) dalla quale si possano evincere con certezza le loro responsabilità;

la decisione del giudice, assunta in accoglimento delle richieste degli avvocati difensori dei tre imputati, ha suscitato diffuso sconcerto e non solo in ambienti sindacali, sia per l'emergere di così gravi errori, probabilmente compiuti nel corso delle istruttorie precedenti, che per la assai probabile eventualità che il passare del tempo e la possibile prescrizione dei reati, possano comportare che del processo non si faccia più far nulla,

nella conferma dell'autonomia della magistratura e dell'indipendenza del giudice, valori tutelati dalla Costituzione, si chiede di sapere se il Ministro della giustizia – proprio per la necessità che ai cittadini sia sempre assicurato di poter avere una percezione di correttezza del lavoro dei magistrati e per fugare lo sconcerto che invece si è diffuso per i probabili gravi errori compiuti nel corso dell'istruttoria citata, che per inevitabile conseguenza possono aver costretto il giudice ad una così grave decisione – ravvisi la necessità di accertare responsabilità, ricorrendo agli strumenti costituzionali, amministrativi e disciplinari dei quali dispone, posta anche la necessità di evitare che ancora una volta, responsabilità per la perdita di vite umane sul lavoro, non vengono accertate e punite penalmente come la legge invece giustamente prevede.

(4-01161)

GUERZONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nel territorio urbano della città di Carpi (Modena) già interessato all'incremento del passaggio di treni merci – incremento in via di forte intensificazione – le famiglie e i cittadini residenti lamentano, anche con proteste e petizioni del tutto giustificate e con interventi presso il Sindaco, gli Amministratori comunali e la Direzione delle Ferrovie dello Stato – che particolarmente durante le ore notturne si avvertono forti disagi dovuti a fenomeni di rumore e vibrazioni di tale tenore da provocare

anche l'interruzione del sonno oltre che procurare eventuali pericoli alla integrità delle stesse abitazioni;

in altri paesi europei già si sono affrontati e risolti problemi analoghi con interventi tecnologici sul materiale rotabile e sull'infrastruttura, finanziati da appositi contributi statali, con vantaggi economici oltre che in positiva corrispondenza del diritto ad una buona vivibilità dei cittadini;

la connessione operativa tra le reti ferroviarie europee richiede l'adozione di medesimi standards ecologici,

si chiede di sapere:

se anche il Governo italiano intenda intervenire con propri finanziamenti per consentire l'introduzione, anche sui nostri mezzi ferroviari, delle più moderne tecnologie di abbattimento dei rumori laddove è necessario anche in ossequio a quanto prevede la legislazione italiana in materia di difesa dell'ambiente e della salute;

se il Governo ritenga di poter intervenire, anche in maniera sperimentale, sulla linea in questione, verificando alcuni accorgimenti, che, qualora fornissero buona prova di sé, in un secondo momento, potrebbero essere estesi a tutti i casi riscontrabili sul territorio nazionale;

se il Governo in ogni caso non ritenga di dover chiedere per l'immediato, sulla tratta segnalata, un rallentamento della velocità di passaggio dei treni merci almeno per una fascia delle ore notturne, ciò in via transitoria, fino a quando non si provvederà all'adozione delle tecnologie sopra citate.

(4-01162)

STIFFONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il signor Ferruccio Ferracin, con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 20 aprile 1998 veniva condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione con l'interdizione dei pubblici uffici;

la sentenza è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione;

il signor Ferruccio Ferracin ha affrontato il giudizio, non avvalendosi delle facoltà di accedere ad un rito alternativo;

a seguito della sentenza della Corte di Appello, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Treviso decideva di sospendere dall'esercizio della professione di veterinario il signor Ferruccio Ferracin e che analoga sospensione veniva decretata dalla ULSS 9 di Treviso;

il Tribunale di Sorveglianza di Milano, a cui il Ferracin si era rivolto già nell'agosto 1999, ha disposto l'affidamento ai servizi sociali di Venezia solo il 29 novembre 2000, comminando, indirettamente, all'imputato una pena di un periodo doppio a quello comminato dalla Corte di Appello di Milano;

l'allontanamento della professione e la sospensione del lavoro ha creato ripercussioni gravissime di tipo psicologico ed economico, non solo all'imputato ma anche all'intero nucleo familiare;

nel frattempo il dottor Ferruccio Ferracin non ha riportato condanne penali né ha avuto altri procedimenti penali;

solo un provvedimento di clemenza consentirà all'imputato di reinserirsi dignitosamente nel mondo del lavoro;

il dottor Ferruccio Ferracin ha presentato istanza al Presidente della Repubblica per la grazia in data 18 aprile 2000,

l'interrogante chiede di sapere quale sia attualmente l'iter della pratica in oggetto.

(4-01163)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'interno.* – Premesso:

che l'ondata di freddo siberiano che ha investito nei giorni scorsi la provincia di Brindisi ha arrecato ingenti danni alla produzione dei carciofi, distruggendo interi carciofeti;

che danni sono stati arrecati anche agli uliveti e agli ortaggi,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per venire incontro agli agricoltori e se non ritengano di dichiarare con urgenza lo stato di calamità naturale.

(4-01164)

MALENTACCHI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e della salute.* – Premesso che:

la Rai sta approntando l'ennesimo *spot* gratuito a San Patrignano; domenica 23 dicembre, infatti, si svolgerà nella comunità di Andrea Muccioli l'intera puntata di *Domenica In*;

questo appuntamento, che segue la recente puntata di *Porta a Porta* dedicata esclusivamente a San Patrignano, denota una subalternità del servizio pubblico che si presta ad organizzare l'ennesima vetrina ad un'organizzazione che rappresenta la punta avanzata del pensiero proibizionista nazionale;

è necessario ricordare che in questi anni nessun esponente di San Patrignano si è mai espresso pubblicamente sulle note vicende che hanno portato all'omicidio di Roberto Maranzano, avvenuto proprio all'interno della comunità. Nei confronti di quella morte non esiste alcuna dichiarazione di Andrea Muccioli sull'inefficacia di certi metodi e sullo stato di esasperazione che regnava all'interno della struttura;

ciò è grave, soprattutto perché oggi Muccioli, dopo il convegno di Raimbow, ha tentato una nuova crociata nei confronti delle politiche della riduzione del danno, ergendosi a modello assoluto nella cosiddetta «lotta alla droga» bollando gli utenti dei Sert come «*zombie*» e gli operatori degli stessi come incapaci,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano corretto che il servizio pubblico televisivo legittimi, attraverso servizi speciali, logiche miranti solo ed esclusivamente all'esclusione del diverso, alla repressione vecchio stile, al continuo richiamo a modelli educativi «forti», distorcendo così la percezione della malattia tossicodipendenza nella pubblica opi-

nione e denigrando l'impegno dei 140.000 tossicodipendenti in cura nei servizi pubblici.

(4-01165)

COZZOLINO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso:

che la giunta municipale del Comune di Scafati (Salerno), con proprio atto n. 465 del 22 maggio 1997, dopo lunghe trattative, deliberava di accettare la cessione gratuita dei beni relativi all'attività produttiva dell'Alcatel Cavi e, contestualmente, di cedere – così come imposto dalla stessa Alcatel – alla Copmes Sud Srl l'immobile sito in Via D. Catalano 88 al fine di usufruire dei vantaggi previsti dalla legge n. 608 del 1996;

che tanto veniva ratificato dal Consiglio Comunale di Scafati che, a maggioranza, approvava la proposta del Sindaco dott. Nicola Pesce, ad oggi ancora in carica, con proprio atto deliberativo n. 75 del 31 maggio 1997;

che, successivamente, la Copmes Sud Srl veniva interessata da ispezione, per accertamenti, da parte della locale stazione della Guardia di Finanza, ispezione promossa dagli organi interni della stessa Guardia di Finanza per segnalazione ricevuta in merito alla persona dell'amministratore delegato della Copmes Sud, signor Paolo Artioli;

che, nel frattempo, in seguito alla richiesta di alcuni parlamentari del Polo della Libertà su sollecitazione dei rispettivi Consiglieri Comunali di Scafati, si acquisiva – in data 10 luglio 1997 – parere del Ministero delle finanze, ex Direzione Regionale delle entrate per la Regione Campania, dal quale traspariva, in maniera inequivoca, la natura fraudolenta ed elusiva degli accordi intercorsi fra la Copmes Sud e il Comune di Scafati;

che, tale parere, l'amministrazione del Comune di Scafati non ha mai riconosciuto né voluto acquisire;

che, intanto, in seguito all'attività ispettiva della Guardia di Finanza, tra gennaio e febbraio del 1999 venivano bloccati fondi regionali per miliardi (allora non ancora incassati) alla Copmes Sud e preclusa alla stessa ogni ulteriore fonte di credito da parte degli istituti bancari locali;

che, nell'aprile dello stesso anno, dopo le numerose sollecitazioni dei Consiglieri Comunali del Polo della Libertà, l'amministrazione di Scafati discuteva nella seduta di Consiglio Comunale del 16 aprile 1999 il seguente argomento all'ordine del giorno: «Copmes Sud. Disamina stato di crisi», deliberando la costituzione di una commissione consiliare speciale per «...seguire, giorno dopo giorno, l'evolversi del problema Copmes», mai convocata né informata degli incontri e delle trattative relative al sito di Via D. Catalano;

che, successivamente, visto il grave e sentito disagio degli operai, l'amministrazione comunale di Scafati incaricò con delibera di giunta municipale n. 257 del 20 maggio 1999 l'avvocato professor Alberto Amattucci di redigere un parere legale in merito all'intricata vicenda;

che, in detto parere, acquisito al protocollo dell'ente al n. 15924 il 21 giugno 1999 – come trascritto alla pag. 7 – l'avvocato Amatucci accertava quanto segue:»..... si può ritenere questa società (vale a dire la Copmes Sud) inadempiente ed obbligata al pagamento della penale di lire 20.000.000.000 al comune di Scafati»;

che, nel mentre, vista l'inattività del comune di Scafati nei confronti della Copmes, gli operai dell'ex Alcatel adivano le vie legali per vedere tutelate le proprie ragioni, arrivando a citare in giudizio lo stesso comune per danni, così come risulta da atto di citazione notificato al comune di Scafati in data 14 giugno 1999, prot. n. 15295;

che, in seguito a tanto, l'ente – con delibera di giunta municipale n. 358 del 21 luglio 1999 – nominava l'avvocato professor Alberto Amatucci suo difensore;

che, intanto, a conclusione delle proprie indagini, la Guardia di Finanza accertava che la Copmes Sud Srl, nei due anni circa di presunta attività, non aveva prodotto alcunché e che addirittura aveva riciclato macchinari di ignota provenienza, simulando a mezzo di fittizie procedure di montaggio e smontaggio un'attività industriale inesistente;

che così, dopo le denunce articolate della Guardia di Finanza, il 16 luglio 1999, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ordinava di trarre in arresto il signor Paolo Artioli per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, malversazione, false fatturazioni, eccetera, e con lui l'intero Consiglio d'amministrazione della Copmes Sud Srl;

che, alla fine, gli operai della ex Alcatel –assunti dalla Copmes Sud – sono rimasti senza lavoro né retribuzione sin dal mese di maggio del 1999 costretti in una condizione nella quale è inevitabilmente scaturita una situazione di allarme sociale e di conflitto occupazionale, culminata in episodi di violenza e, addirittura, di ferimento (per accoltellamento) di uno degli operai;

che, proprio in ragione della situazione di grave crisi economica interessante gli operai dell'ex Alcatel di Scafati, i partiti del Polo della Libertà presentarono nella seduta di Consiglio comunale del 29 novembre 1999, una mozione d'ordine, con la quale chiedevano al Sindaco, Dott. Nicola Pesce, di risolvere il contratto con la Copmes Sud, così come richiesto dagli operai, e di ritornare in possesso del sito di Via Catalano, in modo da poter avviare l'iter necessario alla ridefinizione di quell'area come «Piano di insediamento produttivo», consentendo una reindustrializzazione dell'intero sito e offrendo agli operai una garanzia di occupazione;

che quindi, in seguito alla mozione d'ordine, presentata nella seduta di Consiglio comunale del 29 novembre 1999, si decise di portare l'argomento Copmes in discussione nella successiva seduta di Consiglio, fissata per il giorno 29 dicembre 1999;

che, in quella sede, il Consiglio comunale di Scafati approvò all'unanimità la delibera consiliare n. 99 del 29 dicembre 1999, con la quale lo stesso accoglieva le proposte avanzate dai consiglieri del Polo e deliberava di dare mandato «...al legale di fiducia dell'amministrazione, affinché attivasse tutti i meccanismi legali atti a dimostrare che l'inadempienza della

Copmes Sud, come ritenuto, fosse certa sì da pervenire alla risoluzione del contratto...»,

l'interrogante chiede di sapere:

se al Ministro dell'Interno risulti quanto segue:

se sia legittimo o meno l'atto di cessione intervenuto fra Alcatel Cavi – Comune di Scafati' Copmes Sud considerando che:

l'Alcatel Cavi in data 19 luglio 1996, con decreto ministeriale n. 007/VE/8, otteneva dal Ministero dell'industria un finanziamento pari a lire 9.743.052.620 per l'ammodernamento e la ristrutturazione dello stabilimento di Scafati, sito in Via Catalano 88, con propria richiesta sottoscritta dall'ing. Aldo Occari, nella quale, l'Alcatel si impegnava – ai fini del presente finanziamento – ad ultimare i lavori in oggetto entro due anni dalla riscossione e, quindi, a proseguire la propria attività nell'opificio di Scafati;

nel frattempo, la stessa Alcatel Cavi concordava con la Copmes Sud di cedere il proprio immobile sito in Scafati – quale area dismessa – mediante le facilitazioni offerte dalla legge n. 608 del 1996;

l'opificio di Via Catalano, sito in Scafati, era dunque pienamente attivo e funzionante quando, incredibilmente, veniva a costituire oggetto di un atto di cessione (*ex* legge n. 608 del 1996, legge che disciplina la sola cessione delle aree dismesse);

tanto è confermato dal fatto che al sindaco del comune di Scafati la Guardia di Finanza ha contestato una multa per oltre due miliardi per evasione fiscale, ritenendo tale cessione non rispondente con quanto disciplinato dalla legge n. 608 del 1996;

se si ritenga che, nel comportamento tenuto dall'amministrazione comunale di Scafati nel corso dell'intera vicenda, siano riscontrabili elementi che possano costituire fattispecie di reato, anche e soprattutto, in ragione del fatto che lo stesso sindaco di Scafati si è sempre rifiutato di fornire ai locali consiglieri comunali, gli atti e i documenti del caso, ottenendo di rispondere anche a precise richieste formulate in via ufficiale e puntualmente disattese, tanto da ricevere denuncia – querela per omissione in atti d'ufficio, da parte degli stessi consiglieri comunali;

se le operazioni condotte dalla Task Force presso la Presidenza del Consiglio, siano state viziate da atti omissivi e superficiali in seguito al mancato accertamento da parte della stessa, della provenienza, della solidarietà finanziaria nonché dello stato giuridico e patrimoniale dell'Artioli, rivelatosi soggetto non affidabile;

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza di quanto segue:

quali responsabilità risultino essere ad oggi accertate, sotto il profilo penale, a carico dei soggetti tutti implicati in questa vicenda;

quale risulti, ad oggi, lo stato delle indagini e, compatibilmente con i segreti d'ufficio, quali si prevede possano essere le conclusioni dei magistrati inquirenti;

se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di quanto segue:

per quali motivi il suo Ministero non abbia provveduto nei confronti del Comune di Scafati, per quanto di competenza, visto il disposto della nota della Direzione regionale delle entrate per la Campania del Ministero delle finanze, con la quale espressamente si evidenziava la natura elusiva e fraudolenta dell'operazione Copmes;

quali altri reati risultino essere accertati dalla Guardia di Finanza a carico dell'Amministrazione di Scafati e del Sindaco, dottor Nicola Pe-sce, quale legale rappresentante dell'ente;

se siano riscontrabili reati di natura penale oltreché fiscale a carico di quegli istituti di credito e banche che hanno elargito finanziamenti pubblici all'Artioli nel biennio 1997-1999, in ragione del fatto che gli stessi hanno omesso qualsivoglia riscontro e/o controllo, sia in merito allo stato giuridico che a quello patrimoniale di Artioli e della Copmes, producendo così una notevole dispersione di risorse e arrecando un grave danno alle casse dello Stato.

Tanto l'interrogante chiede di sapere in ragione della grave situazione di crisi occupazionale e di allarme sociale che investe non solo il Comune di Scafati, ma l'intera area comprensoriale dell'Agro Sarnese Nocerino.

Tali vicende danneggiano l'economia, provocano la chiusura di piccole e medie aziende, costringono centinaia di famiglie al disagio e al bisogno.

A giudizio dell'interrogante non si può, nel terzo millennio, tollerare ancora simili scempi in danno delle pubbliche amministrazioni: se davvero lo Stato ha da essere presente, esso deve impegnare tutte le forze e, quindi, tutte le istituzioni – siano esse centrali o periferiche – nell'unico obiettivo di sostenere l'occupazione e rilanciare lo sviluppo.

Il Mezzogiorno d'Italia, e in particolar modo la Campania, rappresentano una delle aree ancora oggi meno industrializzate d'Europa: essere cittadini europei significa, però, godere di uno *status*, fatto di diritti e di opportunità che i singoli Paesi, e fra essi l'Italia, hanno il dovere di garantire.

Ecco perché l'interrogante auspica che la presente interrogazione non cada nel vuoto né tantomeno resti sepolta fra le molte altre che ancora non hanno trovato una risposta. Ad avviso dello scrivente fare politica significa porsi al servizio della gente, al servizio dei deboli: non lasciamo che queste decine e decine di famiglie debbano perdere ogni fiducia nel Governo e nelle istituzioni di questo Paese. Occorre dare, infatti, la dimostrazione onesta e concreta di un Paese che funziona e che sa adottare ogni misura, anche la più dolorosa, per garantire il ripristino della giustizia e della legalità.

(4-01166)

MARTONE, DE ZULUETA, MANCINO, MANZELLA, MONTICONE, BONFIETTI, BRUTTI Paolo, LONGHI, FRAU, CORTIANA, DE PETRIS, IOVENE, GUERZONI, BETTA, MICHELINI, ACCIARINI, GASBARRI, FALOMI, CHIUSOLI, ZANCAN, DATO, MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI, PIZZINATO, MUZIO, MA-

RINO, RIPAMONTI, TOIA, RIGONI, VIVIANI, DI SIENA, BOCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* – Considerata la gravissima crisi finanziaria, economica e politica che attraversa attualmente l'Argentina, precipitata in seguito alla mancata concessione di un prestito di emergenza da parte del Fondo monetario internazionale (FMI) per un ammontare di 1,26 miliardi di dollari, poiché secondo l'FMI il governo De La Rúa non avrebbe fornito assicurazioni sul rispetto delle condizionalità previste, ovvero un ulteriore taglio sulle spese pubbliche, con il rischio di un ulteriore aggravamento delle già critiche condizioni di vita della stragrande maggioranza della popolazione;

considerato che:

a settembre 2001 il debito estero dell'Argentina, secondo le cifre fornite dalla Campagna Sdebitarsi – per un millennio senza debiti – ammontava a circa 160 miliardi di dollari, con un debito totale di 200 miliardi di dollari e che la ricchezza prodotta dall'Argentina nel 1999 ha raggiunto 283,2 miliardi di dollari con esportazioni pari a 28 miliardi e con una spesa pubblica di 48 miliardi di dollari, che una volta seguite le prescrizioni dell'FMI si ridurrebbe a 39,5 miliardi di dollari;

alla fine degli anni '90 l'educazione assorbiva il 3,5 per cento della spesa pubblica, la sanità il 4,9 per cento mentre la restituzione del debito estero assorbiva il 9,1 per cento;

almeno 14 milioni di persone, pari al 37 per cento della popolazione vive sotto la soglia della povertà, ed il tasso di disoccupazione è superiore al 20 per cento;

nei 18 mesi da ottobre 2001 a marzo 2003 l'Argentina dovrebbe ripagare 75,3 miliardi di dollari cifra corrispondente al 27 per cento della ricchezza prodotta in un anno, ed al 322 per cento della ricchezza prodotta con le esportazioni, e che alla fine della scorsa settimana il governo ha pagato una *tranche* di debito di 900 milioni di dollari, attingendo alle risorse finanziarie dei fondi pensione;

secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, l'FMI «sta monitorando con attenzione la situazione» senza proporre alcuna misura volta a sbloccare il prestito d'emergenza allentando le rigide condizionalità fiscali;

recenti dichiarazioni di alti funzionari dell'FMI, tra cui la vicepresidente Anne Krueger auspicano la creazione di una procedura internazionale di insolvenza, «*international work-out mechanism*» o «*orderly debt work-out*», per il debito estero dei paesi in via di sviluppo, sostenuti in questa posizione dall'Amministrazione americana e giapponese e dalle agenzie specializzate delle Nazioni Unite;

a livello di Ministri delle finanze del G8 e'andata affermandosi ormai da tempo la necessità di coinvolgere direttamente il settore privato con cosiddetti «*bail-in*» nei programmi di prevenzione delle crisi finanziarie e di riduzione, cancellazione o rinegoziazione del debito estero,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda intraprendere presso il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale ed i Ministri del G7, al fine di sbloccare i prestiti tuttora congelati rivedendone le rigide condizionalità, agevolando così un piano internazionale di salvataggio;

quali sia stata la posizione, e le motivazioni della stessa, dei rappresentanti italiani presso il Consiglio di Amministrazione della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale riguardo la concessione dell'ultimo prestito negato al governo De La Rúa;

se non si ritenga opportuno ed urgente proporre a livello internazionale un processo di «*standstill*» ovvero il congelamento del pagamento del debito dell'Argentina, accompagnato da misure di controllo sulle fughe di capitali, che possa, con la garanzia del Fondo monetario internazionale, porre le basi per una procedura internazionale di insolvenza o mediazione, ovvero un processo, equo e partecipativo nel quale tutti i creditori ed i debitori possano rinegoziare su base paritetica le misure necessarie a superare la grave crisi nel paese, invitando a tale procedura i creditori privati italiani che detengono la maggior parte dei crediti nazionali verso l'Argentina;

quali passi il Governo intenda intraprendere al fine di accertare le responsabilità del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale in questa crisi finanziaria, soprattutto riguardo alle condizionalità imposte, ai piano di risanamento economico ed all'incapacità dimostrata per l'ennesima volta, di prevenire l'aggravarsi della crisi e di monitorare attraverso i meccanismi di «*surveillance*», lo stato di attuazione dei programmi da essi finanziati, funzione istituzionale primaria dell'FMI;

se il Governo non intenda riferire al Senato sulle misure intraprese e quelle che si intende intraprendere per sostenere l'Argentina in questa delicata e pericolosa congiuntura per la democrazia nel paese, per la popolazione anche di cittadinanza italiana e per la tenuta dell'economia e della finanza globale.

(4-01167)

FALOMI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e della difesa.* – Premesso:

che l'Italia ha sostenuto con convinzione, sia in sede europea che con specifici e significativi investimenti (600 miliardi) il progetto di posizionamento e navigazione satellitare denominato «Galileo»;

che tale progetto, la cui operatività è prevista per l'inizio del 2008, prevede il lancio di una trentina di satelliti che consentiranno ad un numero pressochè illimitato di utenti pubblici e privati di orientarsi e di localizzarsi con precisione ed in tempo reale;

che tra le numerose applicazioni possibili vi sono quelle connesse alla sicurezza dei trasporti, da quelli ferroviari a quelli marittimi, e della sicurezza ambientale;

che per la realizzazione del suddetto progetto saranno creati oltre 100.000 posti di lavoro;

tenuto conto che nei confronti del «progetto Galileo» l'Amministrazione americana di George Bush ha, in questo ultimo periodo, moltiplicato le sue obiezioni;

che in una lettera del 1º dicembre 2001, indirizzata ai Ministri europei della NATO il Sottosegretario alla Difesa degli Usa, Paul Wolfowitz, ha chiesto di mettere in guardia i Ministri dei trasporti europei sulle conseguenze negative che il «progetto Galileo» avrebbe sulla sicurezza delle future operazioni NATO;

che, in particolare, l'Amministrazione americana chiede, nell'interesse della NATO, che sia impedito che lo sviluppo del futuro segnale Galileo si effettui sullo stesso spettro di frequenze utilizzato dall'attuale sistema americano di navigazione satellitare «GPS codice M»;

che a detti di esperti il problema sollevato dal Sottosegretario della difesa americano può essere facilmente risolto attraverso misure tecniche di sicurezza e di criptaggio;

considerato che, secondo notizie di stampa, nella riunione del Consiglio dei ministri europei del 6 dicembre 2001 sei Paesi europei hanno fermato il «progetto Galileo» votando contro la fase di sviluppo che prevede un impegno finanziario di 550 milioni di euro;

che il vertice di Laeken dei Capi di Stato e di Governo ha rinviato ogni decisione in proposito al mese di marzo 2002;

che da parte della Commissione europea e del suo Presidente Romano Prodi è stata ripetutamente sottolineata la estrema urgenza di procedere con l'attuazione del «progetto Galileo»,

si chiede di sapere:

se tra i sei Ministri europei dei trasporti che hanno bloccato il «progetto Galileo» vi sia anche il Ministro dei trasporti italiano;

se le obiezioni sulla sicurezza sollevate dall'amministrazione americana abbiano un reale fondamento tecnico o se, invece, siano soprattutto dettate dal carattere concorrenziale del progetto europeo di navigazione satellitare rispetto alla attuale situazione di monopolio del sistema americano GPS;

se il Governo italiano continui a considerare come strategico il «progetto Galileo».

(4-01168)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00263, del senatore Guerzoni, sull'ordinanza del Tar dell'Emilia Romagna in merito agli straordinari compiuti nel 2000 da agenti di polizia della questura di Modena;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00260, del senatore Guerzoni, sul finanziamento di 600 miliardi di lire per la costruzione di una metropolitana a Modena.

